46. **Allegato A**

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.
Comunicazioni	3
Missioni valevoli nella seduta del 16 ottobre 2001	3
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3, 4
Corte dei conti (Trasmissioni di documenti)	5
Ministro della salute (Trasmissione di un documento)	5
Parlamento europeo (Annunzio di risoluzioni)	5
Atti di controllo e di indirizzo	6
Disegno di legge S. 374 (approvato dal Senato) n. 1516	7
(Sezione 1 – Articolo unico ed emendamenti)	7, 16

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 16 ottobre 2001.

Alemanno, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Benedetti Valentini, Berselli, Bolognesi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Bressa, Brugger, Buttiglione, Cicu, Colucci, Delfino, Dell'Elce, Detomas, Di Teodoro, Dozzo, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Angela Napoli, Naro, Paoletti Tangheroni, Possa, Prestigiacomo, Rivolta, Rodeghiero, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgarbi, Sospiri, Stefani, Stucchi, Taormina, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Urso, Valducci, Valentino, Viespoli, Vietti, Zacchera, Zeller.

Alla ripresa pomeridiana della seduta.

Alemanno, Aprea, Armosino, Benedetti Valentini, Berselli, Bolognesi, Bonaiuti, Bono, Bressa, Brugger, Buttiglione, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Detomas, Di Teodoro, Dozzo, Fiori, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Angela Napoli, Naro, Paoletti Tangheroni, Possa, Prestigiacomo, Rivolta, Rodeghiero, Scarpa Bonazza Buora, Sgarbi, Stefani, Stucchi, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urso, Valducci, Valentino, Viespoli, Zacchera, Zeller.

Annunzio di proposte di legge.

In data 15 ottobre 2001 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

BLASI: « Modifica all'articolo 24 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4, concernente la carriera dirigenziale del personale della Corte dei conti » (1758);

LUSETTI: « Norme in materia di concessione aeroportuale » (1759).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di disegni di legge.

In data 15 ottobre 2001 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal ministro dell'economia e delle finanze:

« Conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, recante misure urgenti per reprimere e contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale » (1756);

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal ministro della giustizia:

« Conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 370, recante proroga del termine previsto dall'articolo 6 della

legge 24 marzo 2001, n. 89, relativo alla presentazione della domanda di equa riparazione » (1757).

Saranno stampati e distribuiti.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

SERENA: « Norme per l'accesso ai documenti e agli uffici della pubblica amministrazione da parte dei parlamentari » (1007) *Parere delle Commissioni II e IV;*

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE ANEDDA ed altri: « Statuto speciale per la Sardegna » (1458) *Parere delle Commissioni II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE CABRAS ed altri: « Statuto speciale per la Sardegna » (1459) *Parere delle Commissioni II, III, IV, V, VI (*ex *articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento), VII, VIII, IX, X, XI (*ex *articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento), XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

II Commissione (Giustizia):

SPINI: « Modifica all'articolo 683 del codice di procedura penale, in materia di richiesta di riabilitazione » (255) *Parere della I Commissione.*

III Commissione (Affari esteri):

« Approvazione della decisione n. 597 del Consiglio dell'Unione europea, adottata a Bruxelles il 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee » (1684) *Parere delle Commissioni I, V, VI, XIII e XIV.*

IX Commissione (Trasporti):

MURATORI E GERMANÀ: « Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico » (1574) *Parere delle Commissioni I, II (*ex *articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (*ex *articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, X (*ex *articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento) e XIV.*

X Commissione (Attività produttive):

SERENA: « Norme in materia di modelli prestampati di contratto commerciale, di polizza assicurativa e di licenza software » (1006) *Parere delle Commissioni I, II, V e XIV.*

XI Commissione (Lavoro):

MENIA: « Modifiche alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria » (626) *Parere delle Commissioni I, II (*ex *articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento), V e XII;*

LO PRESTI: « Norme concernenti la vigenza triennale dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati per il personale delle Ferrovie dello Stato » (1569) *Parere delle Commissioni I, V e IX.*

XII Commissione (Affari sociali):

BIONDI: « Modifica all'articolo 6 della legge 30 marzo 2001, n. 130, in materia di cremazione e dispersione delle ceneri » (1444) *Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

XIII Commissione (Agricoltura):

BENEDETTI VALENTINI ed altri: « Disposizioni concernenti le attribuzioni delle regioni e delle province autonome in materia di specie cacciabili e di vigilanza venatoria » (1434) *Parere delle Commissioni I, VIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XII (Affari sociali):

LUMIA ed altri: « Norme per consentire l'accesso dei parlamentari alle strutture sanitarie » (907) *Parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive):

CALZOLAIO: « Norme per il risparmio energetico e per la lotta all'inquinamento luminoso » (697) *Parere delle Commissioni I, II (*ex *articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Commissioni riunite XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura):

VENDOLA ed altri: « Disposizioni in materia di coltivazione, allevamento, sperimentazione e commercializzazione di organismi geneticamente modificati e di prodotti da essi derivati » (791) *Parere delle Commissioni I, II (*ex *articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI, VII, VIII, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti – sezione di controllo sugli enti – con lettera in data 11 ottobre 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'*ex* ente autonomo esposizione universale di Roma (EUR S.p.A.), per l'esercizio 2000.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 18).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla I Commissione (Affari costituzionali).

La Corte dei conti, con lettera in data 11 ottobre 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente (Is.I.A.O.), per l'esercizio 2000.

Alla determinazionee sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 19).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla III Commissione (Affari esteri).

Trasmissione dal ministro della salute.

Il ministro della salute, con lettera in data 11 ottobre 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta dalla Lega italiana per la lotta contro i tumori nell'anno 2000, con allegati il bilancio di previsione, il conto consuntivo ed il conto consuntivo consolidato riferiti alla medesima annualità.

Questa documentazione sarà trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali).

Annunzio di risoluzioni del Parlamento europeo.

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di due risoluzioni approvate nella sessione dal 19 al 20

settembre 2001. Tali documenti sono assegnati, a norma dell'articolo 125, comma 1, del regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

« sull'Undicesima relazione annuale della Commissione sui Fondi strutturali (1999) » *(Doc. XII, n. 65) – alla V Commissione (Bilancio);*

« sulla parità di retribuzione per lavoro di pari valore » *(Doc. XII, n. 66) – alla XI Commissione (Lavoro).*

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE S. 374 – DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE ED INSEDIAMENTI PRODUTTIVI STRATEGICI ED ALTRI INTERVENTI PER IL RILANCIO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (APPROVATO DAL SENATO) *(1516)*

(A.C. 1516 – Sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

(Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive).

1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, individua le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese. L'individuazione è operata, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a mezzo di un programma, formulato su proposta dei Ministri competenti, sentite le regioni interessate, ovvero su proposta delle regioni, sentiti i Ministri competenti, e inserito nel Documento di programmazione economico-finanziaria, con indicazione degli stanziamenti necessari per la loro realizzazione. Nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti strategici di cui al presente comma il Governo procede secondo finalità di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale. Il programma tiene conto del Piano generale dei trasporti. L'inserimento nel programma di infrastrutture strategiche non comprese nel Piano generale dei trasporti costituisce automatica integrazione dello stesso. Il Governo indica nel disegno di legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *i-ter)* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le risorse necessarie, che integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili. In sede di prima applicazione della presente legge il programma è approvato dal CIPE entro il 31 dicembre 2001.

2. Il Governo è delegato ad emanare, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a definire un quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti individuati ai sensi del comma 1, a tal fine riformando le procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e l'autorizzazione integrata ambientale, limitatamente alle opere di cui al comma 1 e comunque nel rispetto del disposto dell'articolo 2 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, come modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 e introducendo un regime speciale, anche in deroga agli articoli 2, da 7 a 16, 19, 20, 21, da 23 a 30, 32, 34, 37-*bis*, 37-*ter* e 37-*quater* della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, nonché alle ulteriori disposizioni della medesima legge che non siano necessaria ed immediata

applicazione delle direttive comunitarie, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) disciplina della tecnica di finanza di progetto per finanziare e realizzare, con il concorso del capitale privato, le infrastrutture e gli insediamenti di cui al comma 1;

b) definizione delle procedure da seguire in sostituzione di quelle previste per il rilascio dei provvedimenti concessori o autorizzatori di ogni specie; definizione della durata delle medesime non superiore a sei mesi per la approvazione dei progetti preliminari, comprensivi di quanto necessario per la localizzazione dell'opera d'intesa con la regione o la provincia autonoma competente, che, a tal fine, provvede a sentire preventivamente i comuni interessati, e, ove prevista, della VIA; definizione delle procedure necessarie per la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e per la approvazione del progetto definitivo, la cui durata non può superare il termine di ulteriori sette mesi; definizione di termini perentori per la risoluzione delle interferenze con servizi pubblici e privati, con previsione di responsabilità patrimoniali in caso di mancata tempestiva risoluzione;

c) attribuzione al CIPE, integrato dai presidenti delle regioni interessate, del compito di valutare le proposte dei promotori, di approvare il progetto preliminare e definitivo, di vigilare sulla esecuzione dei progetti approvati, adottando i provvedimenti concessori ed autorizzatori necessari, comprensivi della localizzazione dell'opera e, ove prevista, della VIA istruita dal competente Ministero. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti cura le istruttorie, formula le proposte ed assicura il supporto necessario per l'attività del CIPE, avvalendosi, eventualmente, di una apposita struttura tecnica, di *advisor* e di commissari straordinari, che agiscono con i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135;

d) modificazione della disciplina in materia di conferenza di servizi, con la previsione della facoltà, da parte di tutte le amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni comunque denominati, di proporre, in detta conferenza, nel termine perentorio di novanta giorni, prescrizioni e varianti migliorative che non modificano la localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere; le prescrizioni e varianti migliorative proposte in conferenza sono valutate dal CIPE ai fini della approvazione del progetto definitivo;

e) affidamento, mediante gara ad evidenza pubblica nel rispetto delle direttive dell'Unione europea, della realizzazione delle infrastrutture strategiche ad un unico soggetto contraente generale o concessionario;

f) disciplina dell'affidamento a contraente generale, con riferimento all'articolo 1 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, definito come esecuzione con qualsiasi mezzo di un'opera rispondente alle esigenze specificate dal soggetto aggiudicatore; il contraente generale è distinto dal concessionario di opere pubbliche per l'esclusione dalla gestione dell'opera eseguita ed è qualificato per specifici connotati di capacità organizzativa e tecnico-realizzativa, per l'assunzione dell'onere relativo all'anticipazione temporale del finanziamento necessario alla realizzazione dell'opera in tutto o in parte con mezzi finanziari privati, per la libertà di forme nella realizzazione dell'opera, per la natura prevalente di obbligazione di risultato complessivo del rapporto che lega detta figura al soggetto aggiudicatore e per l'assunzione del relativo rischio; previsione dell'obbligo, da parte del contraente generale, di prestazione di adeguate garanzie e di partecipazione diretta al finanziamento dell'opera o di reperimento dei mezzi finanziari occorrenti;

g) previsione dell'obbligo per il soggetto aggiudicatore, nel caso in cui l'opera sia realizzata prevalentemente con fondi pubblici, di rispettare la normativa euro-

pea in tema di evidenza pubblica e di scelta dei fornitori di beni o servizi, ma con soggezione ad un regime derogatorio rispetto alla citata legge n.109 del 1994 per tutti gli aspetti di essa non aventi necessaria rilevanza comunitaria;

h) introduzione di specifiche deroghe alla vigente disciplina in materia di aggiudicazione di lavori pubblici e di realizzazione degli stessi, fermo il rispetto della normativa comunitaria, finalizzate a favorire il contenimento dei tempi e la massima flessibilità degli strumenti giuridici; in particolare, in caso di ricorso ad un contraente generale, previsione che lo stesso, ferma restando la sua responsabilità, possa liberamente affidare a terzi l'esecuzione delle proprie prestazioni con l'obbligo di rispettare, in ogni caso, la legislazione antimafia e quella relativa ai requisiti prescritti per gli appaltatori; previsione della possibilità di costituire una società di progetto ai sensi dell'articolo 37-*quinquies* della citata legge n. 109 del 1994, anche con la partecipazione di istituzioni finanziarie, assicurative e tecnico-operative già indicate dallo stesso contraente generale nel corso della procedura di affidamento; previsione della possibilità di emettere titoli obbligazionari ai sensi dell'articolo 37-*sexies* della legge n. 109 del 1994, ovvero di avvalersi di altri strumenti finanziari, con la previsione del relativo regime di garanzia di restituzione, anche da parte di soggetti aggiudicatori, ed utilizzazione dei medesimi titoli e strumenti finanziari per la costituzione delle riserve bancarie o assicurative previste dalla legislazione vigente;

i) individuazione di adeguate misure atte a valutare, ai fini di una migliore realizzazione dell'opera, il regolare assolvimento degli obblighi assunti dal contraente generale nei confronti di terzi ai quali abbia affidato l'esecuzione di proprie prestazioni;

l) previsione, in caso di concessione di opera pubblica unita a gestione della stessa, e tenuto conto della redditività potenziale della stessa, della possibilità di corrispondere al concessionario, anche in corso d'opera e nel rispetto dei limiti determinati in sede di gara, un prezzo in aggiunta al diritto di sfruttamento economico dell'opera, anche a fronte della prestazione successiva di beni o servizi allo stesso soggetto aggiudicatore relativamente all'opera realizzata, nonché della possibilità di fissare la durata della concessione anche oltre 30 anni, in relazione alle caratteristiche dell'opera, e di consentire al concessionario di affidare a terzi i lavori, con il solo vincolo delle disposizioni della citata direttiva 93/37/CEE relative agli appalti del concessionario e nel limite percentuale eventualmente indicato in sede di gara a norma della medesima direttiva;

m) previsione del rispetto dei piani finanziari allegati alle concessioni in essere per i concessionari di pubblici servizi affidatari di nuove concessioni;

n) previsione, dopo la stipula dei contratti di progettazione, appalto, concessione o affidamento a contraente generale, di forme di tutela risarcitoria per equivalente, con esclusione della reintegrazione in forma specifica; restrizione, per tutti gli interessi patrimoniali, della tutela cautelare al pagamento di una provvisionale;

o) previsione di apposite procedure di collaudo delle opere entro termini perentori che consentano, ove richiesto da specifiche esigenze tecniche, il ricorso anche a strutture tecniche esterne di supporto alle commissioni di collaudo.

3. I decreti legislativi previsti dal comma 2 sono emanati sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché quello delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta. Nei due anni successivi alla loro emanazione possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi, nel rispetto della medesima procedura e secondo gli stessi princìpi e criteri direttivi. Il Governo integra e

modifica il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, in conformità alle previsioni della presente legge e dei decreti legislativi di cui al comma 2.

4. Limitatamente agli anni 2002 e 2003 il Governo è delegato ad emanare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di cui al comma 2, previo parere favorevole del CIPE, integrato dai presidenti delle regioni interessate, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi recanti l'approvazione definitiva, nei limiti delle vigenti autorizzazioni di spesa, di specifici progetti di infrastrutture strategiche individuate secondo quanto previsto al comma 1.

5. Ai fini della presente legge, sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome previste dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

6. In alternativa a concessioni e autorizzazioni edilizie, a scelta dell'interessato, possono essere realizzati, in base a semplice denuncia di inizio attività, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come sostituito dall'articolo 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni:

a) gli interventi edilizi minori, di cui all'articolo 4, comma 7, del citato decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398;

b) le ristrutturazioni edilizie, comprensive della demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma. Ai fini del calcolo della volumetria non si tiene conto delle innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;

c) gli interventi ora sottoposti a concessione, se sono specificamente disciplinati da piani attuativi che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal consiglio comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti. Relativamente ai piani attuativi che sono stati approvati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, l'atto di ricognizione dei piani di attuazione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;

d) i sopralzi, le addizioni, gli ampliamenti e le nuove edificazioni in diretta esecuzione di idonei strumenti urbanistici diversi da quelli indicati alla lettera *c)*, ma recanti analoghe previsioni di dettaglio.

7. Nulla è innovato quanto all'obbligo di versare il contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione.

8. La realizzazione degli interventi di cui al comma 6 che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle disposizioni di legge vigenti. Si applicano in particolare le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di venti giorni per la presentazione della denuncia di inizio dell'attività, di cui all'articolo 4, comma 11, del citato decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti.

10. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla denuncia, il competente ufficio

comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il termine di venti giorni per la presentazione della denuncia di inizio dell'attività decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la denuncia è priva di effetti.

11. Il comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, è abrogato.

12. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano nelle regioni a statuto ordinario a decorrere dal novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le regioni a statuto ordinario, con legge, possono individuare quali degli interventi indicati al comma 6 sono assoggettati a concessione edilizia o ad autorizzazione edilizia.

13. È fatta in ogni caso salva la potestà legislativa esclusiva delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

14. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 2002, un decreto legislativo volto a introdurre nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui all'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, e successive modificazioni, le modifiche strettamente necessarie per adeguarlo alle disposizioni di cui ai commi da 6 a 13.

15. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, di attuazione delle direttive 91/156/CEE del Consiglio del 18 marzo 1991 sui rifiuti, 91/689/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

« *b)* produttore: il produttore iniziale ossia il soggetto le cui attività, incluse le attività edili di demolizione, hanno prodotto rifiuti e il soggetto che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti; »;

b) all'articolo 11, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« *3.* Chiunque effettua, a titolo professionale, attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, commercio e intermediazione di rifiuti, ovvero svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, compreso il produttore non iniziale, è tenuto a comunicare annualmente, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, concernente il modello unico di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività »;

c) all'articolo 12:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« *1*. I soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, nonché i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati, su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. Le annotazioni devono essere effettuate:

a) per i produttori di rifiuti pericolosi, entro quindici giorni dalla produzione del rifiuto e comunque prima della raccolta nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti e dallo scarico del medesimo;

b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto di rifiuti prodotti da terzi, entro quindici giorni dall'effettuazione del trasporto;

c) per i commercianti e gli intermediari, entro quindici giorni dall'effettuazione della transazione relativa;

d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro sette giorni dalla presa in carico dei rifiuti;

e) per gli impianti che effettuano solo lo stoccaggio, entro ventiquattro ore dalla presa in carico »;

2) al comma 2, lettera *c)*, dopo la parola: « impiegato » sono aggiunte le seguenti: « , limitatamente alle sole imprese che svolgono attività di smaltimento o di recupero dei rifiuti »;

3) al comma 3, secondo periodo, le parole: « sono conservati per cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « sono conservati per tre anni, anche su supporto informatico, con le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, »;

4) al comma 3-*bis*, dopo le parole: « I registri di carico e scarico relativi ai rifiuti » è inserita la parola: « pericolosi »;

5) al comma 4, le parole: « la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 5 tonnellate di rifiuti non pericolosi ed una tonnellata di rifiuti pericolosi » sono sostituite dalle seguenti: « obbligati alla tenuta dei registri di carico e scarico »;

6) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

« *6-bis*. I registri di carico e scarico sono tenuti anche mediante strumenti informatici; con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, sono fissate le relative regole tecniche.

6-ter. I registri tenuti dalle associazioni di categoria ai sensi del comma 4, possono essere vidimati con la procedura prevista dalla normativa vigente per le scritture contabili.

6-quater. I registri di carico e scarico istituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, possono continuare ad essere utilizzati fino al loro esaurimento purché contengano tutti gli elementi previsti ai sensi dei commi 6, 6-*bis* e 6-*ter*.

6-quinquies. Al fine della razionalizzazione e della tempestiva semplificazione delle procedure di attuazione del presente decreto, gli adempimenti formali dei soggetti obbligati alla tenuta dei registri di carico e scarico sono disciplinati con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive, tenuto conto dell'adozione di nuove tecnologie per il trattamento e la conservazione delle informazioni »;

d) all'articolo 21, il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di raccolta, di trasporto e di recupero dei rifiuti che rientrano negli accordi di programma di cui all'articolo 22, comma 11, e alle attività di raccolta e di recupero dei rifiuti assimilati, che il produttore provvede a destinare al recupero »;

e) all'articolo 28, comma 7, secondo periodo, le parole da « l'interessato » a « dell'impianto, » sono sostituite dalle seguenti: « , intese come attività programmatorie volte a pianificare l'utilizzazione degli impianti mobili anche collocati in siti diversi, esclusi gli impianti di incenerimento, l'interessato, almeno quindici giorni prima dell'inizio della campagna, »;

f) all'articolo 30:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« *2*. Il Comitato nazionale dell'Albo ha potere deliberante ed è composto da dieci membri esperti nella materia nomi-

nati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, e designati rispettivamente:

a) tre dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno dei quali con funzioni di Presidente;

b) uno dal Ministro delle attività produttive;

c) uno dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

d) due dalle regioni;

e) tre dalle categorie economiche, uno dei quali con funzioni di vicepresidente »;

2) al comma 3, nelle lettere *b)* e *c)*, le parole: « da un funzionario o dirigente esperto in rappresentanza » sono sostituite dalle seguenti: « da un esperto designato in rappresentanza »; nel medesimo comma, dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente:

« *d-bis*) da un esperto designato dalle categorie economiche »;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« *4*. Le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi, esclusi i trasporti di rifiuti pericolosi che non eccedano la quantità di cinquanta chilogrammi al giorno o di sessanta litri al giorno effettuati dal produttore degli stessi rifiuti, nonché le imprese che intendono effettuare attività di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti, di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi, e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti, ad esclusione della sola riduzione volumetrica, devono essere iscritte all'Albo. La validità dell'iscrizione è confermata ogni cinque anni dalla sezione regionale dell'Albo mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa dall'interessato, che sostituisce l'autorizzazione all'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attività l'iscrizione abilita alla gestione degli impianti il cui esercizio sia stato autorizzato ai sensi del presente decreto »;

4) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

« *4-bis*. Le imprese che intendono iscriversi all'Albo per svolgere attività di raccolta e trasporto di rifiuti e per attività di intermediazione e di commercio dei rifiuti devono prestare le garanzie finanziarie a favore dello Stato. Le imprese che effettuano attività di gestione degli impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi, le imprese che effettuano le attività di gestione degli impianti mobili di smaltimento e recupero dei rifiuti, nonché le imprese che effettuano le attività di bonifica dei siti e di bonifica dei beni contenenti amianto devono prestare le garanzie finanziarie a favore della regione territorialmente competente secondo i seguenti criteri:

a) le imprese che effettuano l'attività di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi devono prestare le garanzie finanziarie a favore della regione per ogni singolo impianto gestito. La garanzia finanziaria non è dovuta nei casi in cui per l'impianto utilizzato dal detentore sia stata già prestata garanzia finanziaria alla regione, per la medesima tipologia, natura e quantità di rifiuti oggetto dell'attività in questione;

b) le imprese che effettuano l'attività di gestione di impianti mobili di smaltimento e recupero dei rifiuti devono prestare le garanzie finanziarie a favore della regione per lo svolgimento di ogni campagna di attività;

c) le imprese che effettuano l'attività di bonifica dei siti e di bonifica dei beni contenenti amianto devono prestare

le garanzie finanziarie a favore della regione per ogni intervento di bonifica »;

5) al comma 5, dopo le parole: « delle garanzie finanziarie » sono inserite le seguenti: « che devono essere prestate a favore dello Stato »; nel medesimo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'Albo deve deliberare entro novanta giorni »;

6) al comma 6, dopo le parole: « che devono essere prestate a favore dello Stato » sono soppresse le parole: « dalle imprese di cui al comma 4 »;

7) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« *7-bis*. Per l'anno 2001 e per gli anni successivi il versamento dei diritti annuali di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406, concernente le risorse finanziarie del predetto Albo, deve essere effettuato, per le imprese già iscritte l'anno precedente, entro il 30 settembre per l'anno 2001 ed entro il 30 luglio per gli anni successivi »;

8) al comma 10, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il possesso dei requisiti per lo svolgimento delle attività di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati da parte delle aziende speciali, delle società e dei consorzi istituiti ai sensi degli articoli 31 e 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e delle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 8 novembre 1991, n. 381, è attestato dal comune o dal consorzio di comuni »; al medesimo comma, nel secondo periodo, le parole: « ai quali il comune stesso partecipa » sono soppresse;

9) al comma 11, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « che deve rispondere entro novanta giorni »;

10) al comma 12, le parole: « secondo criteri stabiliti » sono sostituite dalle seguenti: « secondo criteri di competenza e professionalità stabiliti »;

11) al comma 14, la parola: « non » è soppressa;

12) al comma 16, secondo periodo, le parole: « rinnovata ogni due anni » sono sostituite dalle seguenti: « confermata ogni cinque anni mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, »;

13) al comma 16-*bis*, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Decorso tale termine l'attività non può avere inizio »;

14) dopo il comma 16-*bis* è inserito il seguente:

« *16-ter*. Le deliberazioni adottate dal Comitato nazionale dell'Albo sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* »;

g) all'articolo 33, comma 5, la parola: « rinnovata » è sostituita dalla seguente: « confermata »; nel medesimo comma, dopo le parole: « e comunque » è inserita la seguente: « rinnovata »;

h) all'articolo 41, comma 7, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « I consorziati possono farsi rappresentare in assemblea con delega scritta. La rappresentanza conferita alle associazioni imprenditoriali di categoria o ai soggetti associativi costituiti ai sensi dell' articolo 38 ai quali le imprese aderiscono, è valida fino allo scadere del termine di validità indicato nella delega o, comunque, e anche in mancanza di questo, fino alla revoca comunicata per iscritto dal delegato al CONAI ».

16. I soggetti che effettuano attività di gestione dei rifiuti la cui classificazione è stata modificata con la decisione della Commissione europea 2001/118/CE del 16 gennaio 2001 inoltrano richiesta all'ente competente, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presentando domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 28 del citato decreto legislativo n. 22 del 1997 o iscrizione ai sensi dell'articolo 30 del medesimo decreto

legislativo, indicando i nuovi codici dei rifiuti per i quali si intende proseguire l'attività di gestione dei rifiuti. L'attività può essere proseguita fino all'emanazione del conseguente provvedimento da parte dell'ente competente al rilascio delle autorizzazioni o iscrizioni di cui al decreto legislativo n. 22 del 1997. Le suddette attività non sono soggette alle procedure per la VIA in quanto le stesse sono attività già in essere.

17. Con riferimento alle competenze delle regioni, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 22 del 1997, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni emanano norme affinché gli uffici pubblici coprano il fabbisogno annuale di manufatti in plastica con una quota di manufatti in plastica riciclata pari almeno al 40 per cento del fabbisogno stesso.

18. Il comma 3, lettera *b),* dell'articolo 7 ed il comma 1, lettera *f-bis),* dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 22 del 1997, si interpretano nel senso che le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, non costituiscono rifiuti e sono, perciò, escluse dall'ambito di applicazione del medesimo decreto legislativo, anche quando contaminate, durante il ciclo produttivo, da sostanze inquinanti derivanti dalle attività di escavazione, perforazione e costruzione, sempreché la composizione media dell'intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi previsti dalle norme vigenti.

19. Il rispetto dei limiti di cui al comma 18 è verificato mediante accertamenti sui siti di destinazione dei materiali da scavo. I limiti massimi accettabili sono individuati dall'allegato 1, tabella 1, colonna B, del decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, e successive modificazioni, salvo che la destinazione urbanistica del sito non richieda un limite inferiore.

20. Per i materiali di cui al comma 18 si intende per effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati anche la destinazione a differenti cicli di produzione industriale, ivi incluso il riempimento delle cave coltivate, nonché la ricollocazione in altro sito, a qualsiasi titolo autorizzata dall'autorità amministrativa competente, a condizione che siano rispettati i limiti di cui al comma 19 e la ricollocazione sia effettuata secondo modalità di rimodellazione ambientale del territorio interessato.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1

Sopprimerlo.

1. 121. Vendola, Russo Spena.

Sostituire i commi da 1 a 5 con i seguenti:

1. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici per il territorio, l'ambiente e le infrastrutture, di seguito denominato Consiglio superiore, è il massimo organo tecnico-consultivo delle amministrazioni dello Stato in materia di lavori pubblici e di definizione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale.

2. Il Consiglio superiore ha autonomia scientifica, funzionale ed organizzativa ed è sottoposto agli indirizzi e alle direttive generali del Presidente del Consiglio dei Ministri o di un ministro all'uopo delegato.

3. Il Consiglio superiore, nei limiti delle competenze attribuite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, esprime parere:

a) sulle modalità di programmazione dei lavori di enti e soggetti pubblici di rilevanza nazionale e – ove richiesto – sui programmi adottati prima della loro definitiva approvazione nelle sedi competenti;

b) sui progetti di lavori pubblici che rivestano primaria importanza nazionale, ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, e da realizzare con finanziamento statale o con intervento privato;

c) sulle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, sugli assetti generali della programmazione e progettazione di grandi reti di interesse nazionale, sui piani regolatori portuali e aeroportuali e sulle vie di navigazione di interesse nazionale;

d) sulla programmazione degli interventi di difesa del suolo e delle acque, del mare e delle coste e sul rispetto dei valori *standards*, criteri e requisiti generali stabiliti per la tutela dell'ambiente e delle persone, nonché sulla individuazione e delimitazione delle zone sismiche;

e) sulle normative tecniche generali in materia di costruzioni in cemento armato a struttura metallica ed in zona sismica, di dighe di sbarramento e grandi opere di contenimento delle acque, sulle altre normative tecniche di generale applicazione nel territorio nazionale la cui predisposizione non sia affidata in via esclusiva ad altro organo specializzato e sui regolamenti previsti dall'articolo 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni;

f) sui progetti e sulle questioni tecniche – ad eccezione degli *standards*, criteri e requisiti di cui alla lettera *d)* – per le quali, ai sensi delle leggi vigenti, sia chiamato ad esprimersi il Consiglio dei Ministri.

4. Ai fini del maggiore snellimento e celerità nell'approntamento delle opere pubbliche che rivestono primaria importanza nazionale, di cui alla lettera *b)* del comma 3, le decisioni assunte dal Consiglio superiore, anche a maggioranza, hanno l'efficacia e gli effetti decisionali previsti dagli articoli 14 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. Il Consiglio superiore esprime altresì parere sulle questioni relative alla materia dei lavori pubblici sottoposte al suo esame dal Presidente del Consiglio dei Ministri, da singoli Ministri, da Presidenti delle Regioni e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano, dalla Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e dalle altre Autorità indipendenti.

6. Il Consiglio superiore agisce in piena autonomia di valutazione e di giudizio, con particolare riguardo alla correttezza tecnica degli interventi, alla loro idoneità, fattibilità, funzionalità ed economicità rispetto agli scopi perseguiti, alla qualità ed utilità dei risultati delle attività, al rispetto dei fondamentali valori di tutela dell'ambiente, del paesaggio, del territorio e della popolazione, al soddisfacimento dei requisiti essenziali definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario, ferme restando le attribuzioni delle amministrazioni competenti nelle predette materie. Ogniqualvolta ne ravvisi l'opportunità o ne riceva richiesta, sente le amministrazioni e i soggetti interessati.

7. Le procedure e le attività necessarie all'emissione dei pareri sono disciplinate da deliberazioni adottate dall'Assemblea generale con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto.

8. Il Consiglio superiore è organo collegiale costituito dal Presidente, dai Vice Presidenti e dai membri effettivi dell'Assemblea generale.

9. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ed è scelto fra personalità di riconosciuta competenza nelle materie oggetto dell'attività del Consiglio superiore. L'incarico dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta.

10. I Vice Presidenti, in numero di due, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'uno su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l'altro su proposta della Conferenza unificata; sono scelti fra personalità di riconosciuta competenza nelle materie oggetto dell'attività del Consiglio superiore. L'incarico dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta.

11. I membri effettivi del Consiglio superiore sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro all'uopo delegato e sono scelti come di seguito indicato:

a) ventidue sono scelti fra i dirigenti di ruolo dell'amministrazione dello Stato o fra docenti universitari, designati, in considerazione delle loro particolari competenze nelle materie dei lavori pubblici, delle infrastrutture, del territorio, dell'ambiente e dell'economia e del congruente titolo di studio posseduto, in numero di sei ciascuno dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e dal Ministro dell'economia e finanze, ed uno ciascuno dal Ministro per i beni e le attività culturali, dal Ministro delle politiche agricole e forestali, dal Ministro delle attività produttive e dal Ministro della difesa;

b) ventidue sono scelti fra i dirigenti di ruolo delle amministrazioni regionali e locali o fra docenti universitari o tra rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative degli imprenditori e dei lavoratori o tra iscritti agli ordini professionali degli agronomi, architetti, geologi, ingegneri, tutti designati, in considerazione delle loro particolari

competenze nelle materie dei lavori pubblici, delle infrastrutture, del territorio, dell'ambiente e dell'economia, dalla Conferenza unificata;

c) ventidue sono individuati mediante selezione pubblica per titoli fra esperti di riconosciuta competenza e comprovata esperienza nelle materie dei lavori pubblici, delle infrastrutture, del territorio, dell'ambiente e dell'economia; la selezione si svolge secondo le procedure di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

d) due consiglieri di Stato e due avvocati dello Stato designati, rispettivamente, dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e dall'Avvocato generale dello Stato.

12. I membri effettivi di cui alle lettere *a), b)* e *d)* durano in carica tre anni e possono essere confermati per un altro triennio. I membri effettivi di cui alla lettera *c)* durano in carica 5 anni e possono partecipare alle nuove selezioni.

13. In ogni caso la composizione del Consiglio superiore deve assicurare, in funzione delle materie oggetto di trattazione, le competenze disciplinari necessarie ad un approccio sistemico ai problemi. Le nomine a scelta devono altresì assicurare l'equivalenza numerica tra membri effettivi di provenienza da ruoli di amministrazioni pubbliche e docenti universitari ovvero altri esperti esterni.

14. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea generale ed il Comitato di Presidenza; assegna gli affari all'Assemblea generale ed alle Sezioni di cui al comma 31 indicando i relatori; nomina il Segretario generale. È sostituito nelle sue funzioni, in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente più anziano; i Vice Presidenti esercitano le funzioni delegate dal Presidente o dal Comitato di Presidenza.

15. Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente, dai Vice presidenti, dal Segretario generale e da un membro effettivo eletto dall'Assemblea generale.

16. Il Comitato di Presidenza decide sulle incompatibilità, sulle autorizzazioni di cui al comma 22, sulle proposte di assegnazione di incarichi esterni ed interni che non attengono all'emanazione di pareri e su ogni questione che il Presidente intende sottoporre allo stesso.

17. Esprime parere sui documenti annuali di spesa e sull'organizzazione ed il funzionamento interno del Consiglio superiore.

18. Il Segretario generale è scelto dal Presidente tra i membri effettivi del Consiglio superiore e dura in carica, salvo revoca per giustificati motivi, per il tempo in cui permane il Presidente che l'ha nominato.

19. Il Segretario generale assiste il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni, cura il funzionamento degli uffici e dei servizi del Consiglio superiore, dirige il Servizio tecnico centrale di cui al comma 23 ed esercita le funzioni di Capo del personale.

20. In caso di assenza o impedimento il Segretario generale è sostituito con provvedimento del Presidente da altro membro effettivo incaricato di esercitarne temporaneamente le funzioni.

21. L'Assemblea generale è composta dal Presidente, dai Vice Presidenti e dai membri effettivi. Si esprime sulle materie di competenza del Consiglio superiore e, nel caso di istituzione delle Sezioni, in ratifica della proposta di deliberato nei casi previsti al comma 34; su richiesta di un quinto dei suoi membri procede all'esame ed alla discussione della proposta delle Sezioni; si pronuncia direttamente sulle materie e sugli affari assegnati dal Presidente e dal Comitato di Presidenza.

22. I rapporti di servizio del Presidente, dei Vicepresidenti e dei membri effettivi sono regolati da contratti a termine ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. I dipendenti pubblici nominati membri effettivi del Consiglio superiore sono collocati nella posizione di fuori ruolo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, sono individuate le eventuali incompatibilità funzionali e fis-

sati gli emolumenti spettanti ai membri effettivi, al Presidente, ai Vicepresidenti e al Segretario generale. Ai consiglieri di Stato e agli avvocati dello Stato si applica la disciplina sulle incompatibilità prevista nei rispettivi ordinamenti. I membri effettivi di cui al comma 11, lettere *a)* e *b)*, che non siano dipendenti pubblici possono chiedere, al momento della nomina, di essere autorizzati a continuare l'esercizio dell'attività professionale, imprenditoriale o di docenza abitualmente esercitata. A tale fine i predetti membri presentano una dichiarazione dalla quale risulti l'assoluta non pertinenza dell'incarico di membro del Consiglio superiore con l'attività che intendono continuare ad esercitare. L'autorizzazione può essere concessa dal Comitato di Presidenza nel caso di verificata assenza di situazioni e di cause di incompatibilità o conflitto di interessi. Per tali membri il compenso viene ridotto alla metà. Il Presidente, i Vice Presidenti ed i membri effettivi possono essere dichiarati decaduti, su proposta del Comitato di Presidenza, per violazione dei doveri di indipendenza, imparzialità e probità o per omissioni o gravi negligenze nell'esercizio delle proprie attribuzioni o nel caso di esercizio di attività incompatibili o non autorizzate, o comunque costituenti situazioni di conflitto di interesse con il mandato ricevuto; possono, altresì, essere dichiarati decaduti nel caso di assenza ingiustificata per più di tre sedute consecutive dell'Assemblea generale.

23. È istituito con funzioni di supporto a tutte le attività del Consiglio superiore il Servizio tecnico centrale.

24. Al Servizio è assegnato personale, in numero non superiore a 120 unità, di cui almeno un terzo con specifica competenza tecnica, in relazione alle funzioni di cui al comma 29.

25. Il personale è inquadrato in apposito ruolo del personale dipendente del Consiglio superiore; alla copertura del predetto ruolo si provvede in via prioritaria con l'assegnazione del personale già in servizio presso il Consiglio superiore dei Lavori Pubblici, quindi con il ricorso alle procedure di mobilità di cui al capo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e, in via subordinata, alle procedure concorsuali previste dallo stesso decreto. Con l'istituzione, ai sensi del successivo articolo 14 lettera *g)* del ruolo del personale del Servizio tecnico centrale, si procede alla contemporanea riduzione delle qualifiche corrispondenti del personale del ruolo organico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

26. Il rapporto di lavoro è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, e dai contratti collettivi del comparto Ministeri.

27. Il Presidente, sentito il Comitato di Presidenza, può affidare incarichi speciali di consulenza ed assistenza tecnica a istituti universitari o a singoli docenti universitari o ad organismi indipendenti, pubblici o privati, purché di comprovata esperienza e competenza, per coadiuvare l'attività del Servizio tecnico centrale, in determinati affari di particolare complessità e che implichino conoscenze di alto grado di specializzazione. L'affidamento degli incarichi e le modalità di stipulazione e gestione di tali contratti sono determinati dalle deliberazioni di cui al comma 42, lettera *f)*.

28. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si avvale del Consiglio superiore per esercitare le funzioni di regolazione e vigilanza di cui all'articolo 93 comma 1, lettera *f)* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con particolare riguardo alla verifica della qualità delle opere e dei prodotti realizzati.

29. A tali fini il Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore è autorizzato a svolgere le seguenti attività:

a) consulenza tecnica, su richiesta dell'Autorità giudiziaria o dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, o di soggetti privati;

b) studio di problemi specifici di carattere tecnico relativi all'esecuzione di opere e lavori pubblici, su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *a)*, della legge 11 febbraio 1994,

n. 109, e successive modifiche ed integrazioni;

c) predisposizione di linee guida e studi tecnici di carattere generale e normativo, di ricerche sperimentali, di metodica tecnica concernente la sicurezza delle costruzioni, nonché di istruzioni generali per la redazione dei progetti in zona sismica;

d) certificazione, attestazione, valutazione e verifica di idoneità tecnica dei materiali e prodotti da costruzione e di rilascio del benestare tecnico europeo in attuazione della direttiva CEE 89/106, come recepita nel decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e di altre disposizioni comunitarie, nazionali o regionali, su richiesta dei soggetti abilitati;

e) partecipazione all'associazione europea di benestare tecnico – EOTA, alle commissioni e gruppi di lavoro istituiti ai fini di cui alla precedente lettera *d)*;

f) abilitazioni e vigilanza sui laboratori di prova dei materiali strutturali di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, e sui laboratori per lo svolgimento di prove geotecniche sui terreni e sulle rocce;

g) abilitazioni agli organismi di certificazione, ispezione e prova così come previsto al comma 3 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246;

h) abilitazione agli organismi di attestazione dei cementi, ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 del decreto ministeriale n. 314 del 1999;

i) qualificazione e vigilanza sui prodotti disciplinati dalla legge n. 1086 del 1971 e dalla legge 64 del 1974 e richieste di equivalenza di tali prodotti in campo europeo;

l) certificazione di idoneità tecnica dei sistemi costruttivi ai sensi degli articoli 1 e 7 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, su richiesta dei soggetti abilitati;

m) certificazione ed ispezione nel settore dei prodotti e sistemi destinati alle opere di ingegneria strutturale e geotecnica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e di altre disposizioni comunitarie, nazionali o regionali;

n) ogni altra attività, tecnica che non sia demandata da disposizioni normative comunitarie e nazionali ad apposito organismo tecnico.

30. Le prestazioni del Servizio tecnico centrale rese nei confronti di soggetti privati o di amministrazioni non statali o comunitarie comportano il pagamento di un corrispettivo secondo le tariffe fissate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore.

31. Sulla base di quanto previsto dalle deliberazioni di cui al comma 42, possono essere istituite Sezioni, per singole materie o specifiche questioni, con compiti di preparazione, istruzione e relazione presso l'Assemblea generale. Il regolamento disciplinerà altresì le materie sulle quali le Sezioni possono esprimere parere definitivo.

32. Le Sezioni sono composte da membri effettivi del Consiglio superiore, da personale appartenente al Servizio tecnico centrale, nonché, eventualmente, da esperti invitati dal Presidente in considerazione della particolare rilevanza tecnico-scientifica nella materia trattata. Nel caso in cui alla sezione siano conferite attività definitive i membri non appartenenti al Consiglio superiore non hanno diritto di voto.

33. Le Sezioni sono presiedute da un componente designato dal Presidente del Consiglio superiore, scelto fra i membri effettivi.

34. I lavori delle Sezioni si concludono, di norma, con una proposta di deliberato che il Presidente della Sezione sottopone alla ratifica dell'Assemblea generale, corredato da una relazione illustrativa.

35. Gli stanziamenti destinati al Consiglio superiore dei lavori pubblici sono

iscritti in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

36. Per il triennio 2001-2003 detti stanziamenti sono costituiti dalle somme iscritte nel C.D.R. n. 8 « Consiglio superiore dei lavori pubblici » dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d),* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

37. Le entrate del bilancio del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono costituite:

a) dallo stanziamento di cui al comma 1;

b) dei conferimenti delle Regioni e delle Province autonome;

c) delle entrate derivanti dall'attività del Servizio tecnico centrale e dalle attività d'istituto svolte dai membri effettivi.

38. Le entrate di cui alle lettere *b)* e *c)* sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla unità previsionale di base di cui al comma 1 del presente articolo.

39. Con determinazione della Conferenza unificata è stabilita la partecipazione delle Regioni e Province autonome agli stanziamenti di cui sopra.

40. I criteri di gestione e le modalità di tenuta della contabilità e del rendiconto, sono stabiliti con deliberazioni di cui al comma 42.

41. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

42. Il Presidente, su conforme parere dell'Assemblea generale, adotta una o più deliberazioni interne per la disciplina:

a) delle sedute dell'Assemblea generale, con particolare riferimento alla convocazione, alle condizioni della valida costituzione, alla determinazione delle maggioranze, ai tempi nei quali deve essere esercitata l'attività;

b) dei criteri per la attribuzione e distribuzione delle competenze fra le Sezioni, nonché per la definizione delle materie su cui le Sezioni esprimono parere definitivo, per la composizione e la nomina dei relatori;

c) delle modalità di selezione dei membri effettivi del Consiglio superiore di cui al comma 11, lettera *c)*;

d) dei criteri di gestione e delle modalità di tenuta della contabilità e del rendiconto;

e) del compenso delle prestazioni rese dal Servizio tecnico centrale e delle tariffe;

f) delle modalità di affidamento e di stipulazione dei contratti di cui al comma 27 e dei relativi compensi;

g) del ruolo del personale del Servizio tecnico centrale;

h) di ogni altra materia connessa all'esercizio delle funzioni del Consiglio superiore e dei suoi uffici.

43. Le deliberazioni di cui al comma 42 sono in ogni caso inviate al Presidente del Consiglio, o al Ministro all'uopo delegato, che può richiederne entro venti giorni il riesame sospendendone l'efficacia.

44. Tutti gli affari in carico al Consiglio superiore dei Lavori Pubblici di cui alla legge 18 ottobre 1942, n. 1460, al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono trattati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici per il territorio, l'ambiente e le infrastrutture qualora rientranti nelle materie di sua competenza secondo il comma 3; in caso contrario, sono restituiti alle amministrazioni richiedenti.

45. Ogni competenza già attribuita dalle leggi vigenti al Consiglio superiore dei Lavori Pubblici deve intendersi spettante al Consiglio superiore dei lavori pubblici per il territorio, l'ambiente e le infrastrutture, sempre che rientri nelle materie di cui al comma 3; altrimenti deve intendersi soppressa.

46. In sede di prima applicazione della presente legge, i dirigenti generali

incardinati presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui alla legge 18 ottobre 1942, n. 1460, sono inquadrati come membri effettivi ai sensi del comma 11, lettera *c);* per i restanti posti da ricoprire con selezione pubblica costituirà, inoltre, titolo di preferenza l'aver fatto parte del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici.

1. 112. Mantini.

Sopprimere il comma 1.

*** 1. 122.** Vendola, Russo Spena.

Sopprimere il comma 1.

*** 1. 111.** Mantini.

Sopprimere il comma 1.

*** 1. 636.** Bulgarelli.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il Governo, al fine di dotare il Paese di una efficiente, efficace e ambientalmente sostenibile rete infrastrutturale, individua nel Piano generale dei trasporti le opere prioritarie, anche in relazione al raggiungimento e al superamento degli obiettivi fissati dal Protocollo adottato il 10 dicembre 1997 a Kyoto per la riduzione delle emissioni di gas serra.

1. 143. Vendola, Russo Spena.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: nel rispetto *fino alla fine del periodo con le seguenti:* d'intesa con le regioni, individua le infrastrutture pubbliche nonché gli interventi per la difesa del suolo, per le reti idriche e per la riqualificazione ambientale e territoriale.

1. 64. Vigni, Realacci, Nesi, Pecoraro Scanio, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Mariani Raffaella, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Il Governo, *aggiungere le seguenti:* d'intesa con le regioni, .

1. 63. Vigni, Realacci, lannuzzi, Pecoraro Scanio, Pappaterra, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Mariani Raffaella, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, .

1. 711. Bulgarelli.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: delle regioni *con le seguenti:* delle regioni, delle province e dei comuni.

1. 649. Lion.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: delle regioni *con le seguenti:* degli enti locali.

1. 648. Zanella.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: delle regioni *con le seguenti:* dei comuni.

1. 647. Cima.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: regioni *con la seguente:* province.

1. 646. Bulgarelli.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: regioni *aggiungere le seguenti:* , e nel coinvolgimento degli enti locali interessati.

1. 128. Vendola, Russo Spena.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: regioni *aggiungere le seguenti:* e delle autonomie.

1. 114. Mantini.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: individua *aggiungere le seguenti:* dall'elenco delle opere contenuto nel Piano generale dei trasporti e della logistica (PGT), dando priorità a quelle che trasferiscono merci e passeggeri dalla rete viaria e autostradale a quella ferroviaria e marittima.

1. 2182. Pecoraro Scanio, Lion, Cento, Zanella, Bulgarelli.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: individua *aggiungere le seguenti:* , previa intesa con le regioni interessate.

1. 164. Iannuzzi, Realacci, Reduzzi, Lusetti.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: le infrastrutture pubbliche e private e.

1. 652. Bulgarelli.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: pubbliche e private e gli insediamenti produttivi strategici e.

1. 1. Pecoraro Scanio, Pappaterra, Realacci, Bulgarelli, Zanella, Lion.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: pubbliche e.

1. 650. Bulgarelli.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e private e gli insediamenti produttivi strategici.

1. 113. Mantini.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e private.

*** 1. 124.** Vendola, Russo Spena.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e private.

*** 1. 65.** Vigni, Realacci, Nesi, Pecoraro Scanio, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Mariani Raffaella, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e private.

*** 1. 651.** Bulgarelli.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e gli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale.

1. 658. Bulgarelli.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e gli insediamenti produttivi strategici e.

1. 123. Vendola, Russo Spena.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e gli insediamenti produttivi strategici.

1. 66. Vigni, Realacci, Nesi, Pecoraro Scanio, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: produttivi strategici e.

1. 654. Bulgarelli.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: strategici.

1. 653. Bulgarelli.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: produttivi strategici *aggiungere le seguenti:* , incluse le attività agricole e artigianali.

1. 155. Vendola, Russo Spena.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: preminente.

1. 656. Bulgarelli.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: nazionale.

1. 657. Bulgarelli.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: interesse nazionale *aggiungere le seguenti:* , nonché le opere e gli interventi necessari per le sistemazioni idrauliche e le manutenzioni allo scopo di ridurre i rischi di straripamento, sulla base dei piani di bacino ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183.

1. 144. Vendola, Russo Spena.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: da realizzare *fino alla fine del periodo.*

1. 153. Vendola, Russo Spena.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: la modernizzazione e.

*** 1. 125.** Vendola, Russo Spena.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: la modernizzazione e.

*** 1. 659.** Bulgarelli.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e lo sviluppo.

**** 1. 127.** Vendola, Russo Spena.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e lo sviluppo.

**** 1. 662.** Bulgarelli.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: lo sviluppo *aggiungere le seguenti:* economico e sociale.

1. 126. Vendola, Russo Spena.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: privilegiando le aree più svantaggiate.

1. 660. Bulgarelli.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e che dovranno essere valutati prioritariamente nelle loro finalità e nei loro aspetti operativi.

1. 666. Bulgarelli.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e che dovranno essere valutati prioritariamente per gli aspetti di salvaguardia ambientale e gli effetti sulla sicurezza del territorio.

1. 665. Bulgarelli.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e la riduzione dei rischi da calamità naturali e del rischio idrogeologico.

1. 150. Vendola, Russo Spena.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nel rispetto dei valori ambientali, naturali, artistici e paesaggistici.

1. 149. Vendola, Russo Spena.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: privilegiando gli insediamenti produttivi a minor impatto ambientale.

1. 668. Bulgarelli.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: privilegiando le infrastrutture a minor impatto ambientale.

1. 667. Bulgarelli.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: privilegiando gli insediamenti maggiormente ecocompatibili.

1. 664. Bulgarelli.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: privilegiando le infrastrutture maggiormente ecocompatibili.

1. 663. Bulgarelli.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: data la necessità di garantire in materia di opere pubbliche la qualità, l'efficienza e l'efficacia, secondo procedure improntate a trasparenza e correttezza, nel rispetto del diritto comunitario e della libera concorrenza tra gli operatori, il buon andamento e le prerogative della pubblica amministrazione e la partecipazione degli enti locali interessati.

1. 2179. Pecoraro Scanio, Lion, Cento, Zanella, Bulgarelli.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: data la necessità di garantire in materia di opere pubbliche le prerogative della pubblica amministrazione, la partecipazione degli enti locali interessati e delle autorità preposte ai vincoli a tutela dell'ambiente e del territorio.

1. 2180. Pecoraro Scanio, Lion, Cento, Zanella, Bulgarelli.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: compatibilmente con la necessità di tutela dei beni ambientali e culturali e della salute pubblica.

1. 2181. Pecoraro Scanio, Lion, Cento, Zanella, Bulgarelli.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nel rispetto della normativa vigente.

1. 661. Bulgarelli.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Si intendono strategiche le infrastrutture per l'intermodalità e più in generale a sostegno della riduzione del traffico di merci e passeggeri su strada a favore della rete ferroviaria e del cabotaggio.

1. 2183. Pecoraro Scanio, Lion, Cento, Zanella, Bulgarelli.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: L'individuazione *fino alla fine del comma.*

1. 669. Bulgarelli.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: , sentita la Conferenza *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* a mezzo di un programma, formato sulla base di una specifica intesa fra i Ministri competenti e le regioni interessate ed in-

serito nel Documento di programmazione economico-finanziaria, con indicazione degli stanziamenti necessari per la sua realizzazione. Il programma delle infrastrutture pubbliche è predisposto d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; gli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale sono, invece, definiti d'intesa con i comuni interessati. Proposte per la formazione del programma possono essere presentate dai Ministri competenti, dalle regioni e dagli enti locali interessati.

1. 165. Iannuzzi, Realacci, Reduzzi, Lusetti.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: , sentita la Conferenza *fino alla fine del periodo con le seguenti:* , entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base di un programma, formulato su proposta dei Ministri competenti, ed adottato d'intesa con la Conferenza unificata; in riferimento al programma possono essere presentate proposte anche da regioni o da enti locali, secondo le modalità individuate dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il programma è così inserito nel documento di programmazione economico-finanziaria, con indicazione degli stanziamenti necessari per la sua realizzazione.

1. 1894. Realacci, Gentiloni, Giachetti, Iannuzzi.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: sentita la *con le seguenti:* con l'approvazione della.

1. 152. Vendola, Russo Spena.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: sentita *con le seguenti:* d'intesa con.

*** 1. 67.** Vigni, Realacci, Nesi, Pecoraro Scanio, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: sentita *con le seguenti:* d'intesa con.

*** 1. 115.** Mantini.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: sentita la *con le seguenti:* di concerto con.

1. 2177. Pecoraro Scanio.

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: programma *aggiungere le seguenti:* che escluda le opere e i progetti aventi un prevedibile impatto ambientale.

1. 140. Vendola, Russo Spena.

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: programma *aggiungere la seguente:* dettagliato.

*** 1. 129.** Vendola, Russo Spena.

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: programma *aggiungere la seguente:* dettagliato.

*** 1. 678.** Bulgarelli.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: 28 agosto 1997, n. 281, *aggiungere le seguenti:* che esprimerà un parere entro sessanta giorni.

1. 148. Vendola, Russo Spena.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: formulato su proposta *fino a:* economico-finanziaria,.

1. 694. Bulgarelli.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: formulato su proposta dei Ministri competenti.

1. 683. Bulgarelli.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: su proposta dei Ministri competenti, sentite le regioni interessate, ovvero.

1. 682. Bulgarelli.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: su proposta dei Ministri competenti, sentite le regioni interessate *con le parole:* su proposta degli enti locali interessati.

1. 685. Bulgarelli.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: su proposta dei Ministri competenti, sentite le *con le seguenti:* su proposta delle.

1. 684. Bulgarelli.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: su proposta dei Ministri *con le seguenti:* su proposta dei Ministeri.

1. 135. Vendola, Russo Spena.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: sentite le regioni *fino a:* economico-finanziaria,.

1. 696. Bulgarelli.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: sentite le regioni interessate, ovvero su proposta delle regioni, sentiti i Ministri competenti *con le seguenti:* d'intesa con le regioni interessate.

1. 2164. Boccia.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: sentite le *con le seguenti:* con parere vincolante.

1. 686. Bulgarelli.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: sentite le *con le seguenti:* di concerto con.

1. 2178. Pecoraro Scanio.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: sentite le regioni interessate *con le seguenti:* sentiti gli enti locali interessati, con parere vincolante.

1. 689. Bulgarelli.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: sentite le regioni interessate *con le seguenti:* sentiti gli enti locali interessati.

1. 681. Bulgarelli.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: sentite le regioni interessate *con le seguenti:* sentiti i comuni interessati.

1. 680. Bulgarelli.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: sentite le regioni interessate *con le seguenti:* sentite le province interessate.

1. 679. Bulgarelli.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: le regioni *aggiungere le seguenti:* e le province autonome di Trento e Bolzano.

1. 131. Vendola, Russo Spena.

A1 comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: interessate *con le seguenti:* e gli enti locali interessati.

1. 130. Vendola, Russo Spena.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: interessate con le seguenti: competenti per territorio.

1. 687. Bulgarelli.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: ovvero su proposta *fino a:* economico-finanziaria.

1. 697. Bulgarelli.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: su proposta delle regioni *con le seguenti:* di concerto con le regioni.

1. 151. Vendola, Russo Spena.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: su proposta delle regioni *aggiungere le seguenti:* e delle province autonome di Trento e Bolzano.

1. 133. Vendola, Russo Spena.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: su proposta delle regioni *aggiungere le seguenti:* competenti per territorio.

1. 688. Bulgarelli.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: su proposta delle regioni, sentiti *aggiungere le seguenti:* gli enti locali e.

1. 132. Vendola, Russo Spena.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: sentiti i Ministri *fino a:* economico-finanziaria,.

1. 695. Bulgarelli.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: sentiti i Ministri competenti,.

1. 698. Bulgarelli.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: sentiti i Ministri *con le seguenti:* sentiti i Ministeri.

1. 136. Vendola, Russo Spena.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: , e inserito nel Documento di programmazione economico-finanziaria,.

1. 692. Bulgarelli.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: e inserito nel *con le seguenti:* che è parte integrante del.

1. 134. Vendola, Russo Spena.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: nel Documento di programmazione economico-finanziaria *con le seguenti:* in un documento da presentare annualmente alle Commissioni parlamentari competenti per il parere.

1. 693. Bulgarelli.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: nel Documento di programmazione economico-finanziaria *aggiungere le seguenti:* successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

1. 157. Vendola, Russo Spena.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: indicazione degli stanziamenti *con le seguenti:* indicazione puntuale degli stanziamenti.

1. 710. Bulgarelli.

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: stanziamenti *aggiungere la seguente:* complessivi.

1. 676. Bulgarelli.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: necessari *con le seguenti:* complessivi necessari a carico dello Stato.

1. 691. Bulgarelli.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le paro1e: stanziamenti necessari *aggiungere le seguenti:* , dei tempi e delle modalità.

1. 690. Bulgarelli.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: stanziamenti necessari *aggiungere le seguenti:* e dei tempi previsti.

1. 673. Bulgarelli.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: stanziamenti necessari *aggiungere le seguenti:* e dei tempi.

1. 674. Bulgarelli.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: stanziamenti necessari *aggiungere le seguenti:* a carico dello Stato.

1. 675. Bulgarelli.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , definiti sulla base del costo di ciascuna opera come desunto dal progetto preliminare.

1. 137. Vendola, Russo Spena.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e dei loro effetti dal punto di vista dell'impatto sul territorio.

1. 672. Bulgarelli.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: compatibilmente con lo stato della finanza pubblica.

1. 677. Bulgarelli.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:

L'inserimento di una infrastruttura o di un insediamento industriale strategico nel programma presuppone specifica intesa con le regioni interessate.

1. 1888. Detomas, Zeller, Brugger, Widmann, Collè.

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

1. 670. Bulgarelli.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: Nell'individuare le infrastrutture *aggiungere le seguenti:* pubbliche e private.

1. 158. Vendola, Russo Spena.

Al comma 1, terzo periodo, dopo la parola: insediamenti *aggiungere la seguente:* produttivi.

1. 159. Vendola, Russo Spena.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: il Governo procede *aggiungere la seguente:* prioritariamente.

1. 671. Bulgarelli.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: finalità di *con le seguenti:* finalità che privilegino il minor impatto ambientale e il.

1. 709. Bulgarelli.

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e privilegia quelli che garantiscono la tutela dell'ambiente ed in particolare il trasporto ferroviario e marittimo ed il risparmio energetico.

1. 139. Vendola, Russo Spena.

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e in particolare quelle del Mezzogiorno.

1. 160. Vendola, Russo Spena.

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e con particolare riguardo alle esigenze di difesa del suolo e di risanamento idrogeologico del territorio.

1. 166. Iannuzzi, Realacci, Reduzzi, Lusetti, Merlo, Stradiotto.

Al comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Detti insediamenti, nel caso in cui si sviluppino in prossimità o coinvolgano direttamente o indirettamente aree costiere, fluviali, lacustri, o aree tutelate dalla vigente normativa in materia ambientale, devono sempre prevedere l'acquisizione del nulla osta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

1. 705. Bulgarelli.

Al comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Detti insediamenti, non devono coinvolgere direttamente o indirettamente aree destinabili a riserve naturali.

1. 707. Bulgarelli.

Al comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Detti insediamenti, non devono coinvolgere direttamente o indirettamente aree tutelate dalla normativa in materia ambientale.

1. 706. Bulgarelli.

Al comma 1, sopprimere il quarto periodo.

1. 701. Cima.

Al comma 1, sostituire il quarto e il quinto periodo con il seguente: Per quanto riguarda le infrastrutture stradali e autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, logistiche, il programma è predisposto sulla base degli indirizzi e delle previsioni contenute nel Piano generale dei trasporti, e delle priorità in esso indicate, nonché degli strumenti di programmazione dell'Unione europea, privilegiando gli interventi finalizzati al riequilibrio tra le diverse modalità di trasporto ed al riequilibrio territoriale.

1. 68. Vigni, Realacci, Nesi, Pecoraro Scanio, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: tiene conto del *con le seguenti:* è vincolato dall'ultimo.

1. 702. Lion.

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: tiene conto del *con le seguenti:* è vincolato dal.

1. 700. Bulgarelli.

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: tiene conto del *con le seguenti:* tiene conto dell'ultimo.

1. 704. Zanella.

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: tiene conto del *con le seguenti:* deve tenere conto dell'ultimo.

1. 703. Pecoraro Scanio.

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: tiene conto del *con le seguenti:* deve essere conforme al.

Conseguentemente, sopprimere il quinto periodo.

1. 163. Realacci, Giachetti, Gentiloni Silveri, Lusetti.

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: tiene conto del *con le seguenti:* viene redatto in conformità al.

1. 2172. Pecoraro Scanio, Zanella. Bulgarelli, Lion.

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: tiene conto del *con le seguenti:* è coordinato con il.

1. 161. Vendola, Russo Spena.

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: tiene conto *con le seguenti:* deve tenere conto.

1. 699. Bulgarelli.

Al comma 1, quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole: integrato con le opere idriche, i sistemi di collettamento e depurazione delle acque.

1. 141. Vendola, Russo Spena.

Al comma 1, sopprimere il quinto periodo.

*** 1. 116.** Vendola, Russo Spena.

Al comma 1, sopprimere il quinto periodo.

*** 1. 640.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Zanella, Lion.

Al comma 1, quinto periodo, dopo le parole: generale dei trasporti *aggiungere la seguente:* non.

**** 1. 117.** Vendola, Russo Spena.

Al comma 1, quinto periodo, dopo le parole: generale dei trasporti, *aggiungere la seguente:* non.

**** 1. 641.** Bulgarelli.

Al comma 1, quinto periodo, aggiungere, in fine, le parole: , previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti.

1. 642. Bulgarelli.

Al comma 1, sopprimere il sesto e il settimo periodo.

1. 638. Bulgarelli.

Al comma 1, sopprimere il sesto periodo.

1. 639. Bulgarelli.

Al comma 1, sesto periodo, dopo la parola: risorse *aggiungere la seguente:* economiche.

1. 118. Vendola, Russo Spena.

Al comma 1, sesto periodo, sostituire le parole: a, comunitari e privati *con le seguenti:* e comunitari.

1. 119. Vendola, Russo Spena.

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

*** 1. 162.** Realacci.

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

*** 1. 637.** Bulgarelli.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: entro il 31 dicembre 2001 *con le seguenti:* entro il 31 dicembre 2002.

1. 644. Cima.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: entro il 31 dicembre 2001 *con le seguenti:* entro il 30 settembre 2002.

1. 645. Lion.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: entro il 31 dicembre 2001 *con le seguenti:* entro il 30 giugno 2002.

1. 643. Bulgarelli.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2001 *con le seguenti:* 31 marzo 2002.

1. 120. Vendola, Russo Spena.

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Sono considerate di preminente interesse nazionale le opere di ammodernamento e miglioramento funzionale delle infrastrutture portuali nelle sedi dove è stata istituita l'autorità portuale. Il Ministero delle infrastrutture predispone a tale scopo un piano annuale di settore, sulla base delle proposte di intervento formulate dalle autorità portuali, ai fini dell'inserimento degli interventi previsti nel programma di cui al presente comma. Rientrano fra le opere strategiche anche le opere, realizzate da comuni capoluoghi, aventi valenza provinciale o sovracomunale, come aeroporti, tangenziali, metropolitane, porti turistici, palazzi giudiziari.

1. 61. De Luca.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. Quanto previsto dal comma 1 non si applica nei casi in cui la realizzazione delle opere avvenga nelle aree demaniali, nelle aree individuate ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e nelle aree soggette alla legge 18 maggio 1989, n. 183.

1. 154. Vendola, Russo Spena.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Il programma di cui al comma 1 deve contenere una mappatura dettagliata delle aree dismesse precedentemente destinate ad attività produttive, con un'analisi dell'opportunità, dei costi e dei benefici dell'eventuale recupero o riutilizzazione per le opere strategiche.

1. 2176. Pecoraro Scanio.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Ai fini della presente legge per infrastruttura strategica si intendono le opere di prioritaria importanza per lo sviluppo economico o il miglioramento del sistema dei trasporti, la cui realizzazione non comporti pregiudizio alla tutela della salute dei cittadini, alla sicurezza ambientale ed all'integrità del territorio.

1. 2174. Pecoraro Scanio.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le opere di cui al comma 1 dovranno essere realizzate nel quadro e con l'obiettivo della riduzione delle emissioni di gas serra prevista dal Protocollo adottato a Kyoto il 10 dicembre 1997.

1. 142. Vendola, Russo Spena.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. Sono definite infrastrutture strategiche realizzate per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese quelle che garan-

tiscono un uso compatibile e minimizzano il rilascio delle emissioni inquinanti nell'atmosfera.

1. 138. Vendola, Russo Spena.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Il programma di cui al comma 1 è sottoposto alla valutazione ambientale strategica (VAS) nel rispetto della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001.

1. 69. Vigni, Realacci, Nesi, Pecoraro Scanio, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Mariani Raffaella, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Nei comuni che non siano dotati di strumenti urbanistici, non possono essere individuati le infrastrutture e gli insediamenti di cui al comma 1.

1. 145. Vendola, Russo Spena.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Le opere di cui al presente articolo non possono essere realizzate nelle aree a rischio idrogeologico individuate ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 267.

1. 146. Vendola, Russo Spena.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. A ciascuna delle opere individuate deve essere allegata la valutazione di impatto ambientale strategica.

1. 147. Vendola, Russo Spena.

Sopprimere il comma 2.

*** 1. 343.** Vendola, Russo Spena.

Sopprimere il comma 2.

*** 1. 308.** Mantini.

Sopprimere il comma 2.

1. 712. Bulgarelli.

Al comma 2, alinea, sopprimere le parole: nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni.

1. 713. Bulgarelli.

Al comma 2, alinea, dopo le parole: delle regioni, *aggiungere le seguenti:* garantendo in ogni caso la partecipazione dei cittadini interessati e la trasparenza delle scelte,.

1. 346. Vendola, Russo Spena.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: entro dodici mesi *con le parole:* entro trentasei mesi.

1. 716. Zanella, Cento.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: entro dodici mesi *con le parole:* entro ventiquattro mesi.

1. 714. Bulgarelli.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: dodici mesi *con le seguenti:* diciotto mesi.

1. 351. Vendola, Russo Spena.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: uno o più decreti legislativi *con le seguenti:* almeno due decreti legislativi.

1. 718. Bulgarelli.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: uno o più decreti legislativi *con le parole:* un decreto legislativo.

1. 717. Bulgarelli.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: decreti legislativi *con le seguenti:* disegni di legge.

1. 348. Vendola, Russo Spena.

Al comma 2, alinea, dopo le parole: quadro normativo *aggiungere le seguenti:* , fatte salve le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) previste dalla normativa vigente.

1. 347. Vendola, Russo Spena.

Al comma 2, alinea, sostituire la parola: finalizzato *con le seguenti:* non in contrasto con la normativa vigente in materia di tutela ambientale, e finalizzato.

1. 721. Bulgarelli.

Al comma 2, alinea, sostituire la parola: finalizzato *con le seguenti:* in linea con la normativa vigente in materia di valutazione di impatto ambientale, e finalizzato.

1. 722. Bulgarelli.

Al comma 2, alinea, dopo la parola: finalizzato *aggiungere le seguenti:* alla salvaguardia della valutazione dell'impatto ambientale e.

1. 349. Vendola, Russo Spena.

Al comma 2, alinea, sopprimere la parola: celere.

1. 719. Bulgarelli.

Al comma 2, alinea, sopprimere le parole: e degli insediamenti individuati ai sensi del comma 1.

1. 2188. Pecoraro Scanio, Lion, Cento, Zanella, Bulgarelli.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: degli insediamenti individuati ai sensi del comma 1 *con le seguenti:* degli interventi per la qualificazione dei sistemi territoriali.

1. 70. Vigni, Realacci, Nesi, Pecoraro Scanio, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 2, alinea, sopprimere le parole da: individuati ai sensi del comma 1 *fino alla fine del comma.*

1. 723. Bulgarelli.

Al comma 2, alinea, sopprimere le parole: individuati ai sensi del comma 1.

1. 720. Bulgarelli.

Al comma 2, alinea, dopo le parole: ai sensi del comma 1 *aggiungere le seguenti:* nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di tutela dell'ambiente e del territorio.

1. 810. Cento.

Al comma 2, alinea, dopo le parole: ai sensi del comma 1 *aggiungere le seguenti:* nel rispetto della normativa comunitaria in materia di tutela dell'ambiente e del territorio.

1. 811. Cento.

Al comma 2, alinea, sopprimere le parole da: a tal fine riformando *fino a:* immediata applicazione delle direttive comunitarie.

1. 724. Bulgarelli.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole da: a tal fine riformando *fino a:* applicazione delle direttive comunitarie *con le seguenti:* nel rispetto delle procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA).

1. 812. Cento.

Al comma 2, alinea, sopprimere dalle parole: a tal fine riformando *fino alle parole:* di cui al comma 1 e comunque.

1. 725. Bulgarelli.

Al comma 2, alinea, sopprimere le parole da: a tal fine riformando le procedure *fino a:* 3 marzo 1997 e.

Conseguentemente:

alla lettera b), *sopprimere le parole:* e, ove prevista, della VIA;

alla lettera c), *sopprimere le parole:* e, ove prevista, della VIA istruita dal competente Ministero.

1. 380. Realacci, Lusetti Gentiloni, Giachetti.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole da: a tal fine riformando *fino a:* del disposto dell'articolo 2 *con le seguenti:* nel rispetto.

1. 726. Bulgarelli.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: riformando le *con le seguenti:* recependo le direttive europee sulle.

1. 345. Vendola, Russo Spena.

Al comma 2, alinea, sopprimere le parole: le procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA).

1. 2184. Pecoraro Scanio, Lion, Cento, Zanella, Bulgarelli.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: per la valutazione di impatto ambientale *con le seguenti:* nel rispetto dei principi generali, delle procedure, delle norme quadro per la prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento e per la tutela dell'ambiente.

1. 2186. Pecoraro Scanio, Lion, Cento, Zanella, Bulgarelli.

Al comma 2, alinea, dopo le parole: valutazione di impatto ambientale *aggiungere le seguenti:* prevedendo la trasmissione dei progetti definitivi di rilevanza nazionale o interregionale, comprendenti lo studio di impatto ambientale, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed al Ministro per i beni e le attività culturali, alla regione o alle regioni interessate ed al comune o ai comuni territorialmente interessati.

1. 2185. Pecoraro Scanio, Lion, Cento, Zanella, Bulgarelli.

Al comma 2, alinea, dopo le parole: valutazione di impatto ambientale (VIA) *aggiungere le seguenti:* , senza pregiudicarne l'efficacia,.

1. 71. Vigni, Realacci, Nesi, Pecoraro Scanio, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 2, alinea, dopo le parole: valutazione di impatto ambientale (VIA) *aggiungere le seguenti:* , al solo fine di ridurre i tempi,.

1. 344. Vendola, Russo Spena.

Al comma 2, alinea, sopprimere le parole: , limitatamente alle opere di cui al comma 1 e comunque.

1. 1882. Villari.

Al comma 2, alinea, sopprimere le parole: del disposto dell'articolo 2.

*** 1. 72.** Vigni, Realacci, Nesi, Pecoraro Scanio, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 2, alinea, sopprimere le parole: del disposto dell'articolo 2.

*** 1. 307.** Mantini.

Al comma 2, alinea, sopprimere le parole: del disposto dell'articolo 2.

*** 1. 2206.** Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Lion.

Al comma 2, alinea, dopo le parole: 3 marzo 1997 *aggiungere le seguenti:* e della direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001.

1. 2169. Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Lion.

Al comma 2, alinea, sopprimere le parole da: e introducendo un regime *fino a:* direttive comunitarie.

**** 1. 353.** Vendola, Russo Spena.

Al comma 2, alinea, sopprimere le parole da: e introducendo un regime *fino a:* direttive comunitarie.

**** 1. 306.** Mantini.

Al comma 2, alinea, sopprimere le parole da: e introducendo un regime *fino a:* applicazione delle direttive comunitarie.

**** 1. 727.** Bulgarelli.

Al comma 2, alinea, sopprimere le parole: e introducendo un regime speciale,.

1. 795. Cento.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole da: anche in deroga *fino a:* nel rispetto *con le seguenti:* , nel rispetto delle direttive comunitarie,.

1. 73. Vigni, Realacci, Nesi, Pecoraro Scanio, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: agli articoli 2, da 7 a 16, 19, 20, 21, da 23 a 30, 32, 34, 37-*bis*, 37-*ter* e 37-*quater con le seguenti:* all'articolo 29.

1. 789. Cento.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: agli articoli 2, da 7 a 16, 19, 20, 21, da 23 a 30, 32, 34, 37-*bis*, 37-*ter* e 37-*quater con le seguenti:* all'articolo 37-*bis*.

1. 793. Cento.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: agli articoli 2, da 7 a 16, 19, 20, 21, da 23 a 30, 32, 34, 37-*bis*, 37-*ter* e 37-*quater con le seguenti:* all'articolo 37-*ter*.

1. 751. Cento.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: agli articoli 2, da 7 a 16, 19, 20, 21, da 23 a 30, 32, 34, 37-*bis*, 37-*ter* e 37-*quater con le seguenti:* all'articolo 37-*quater*.

1. 749. Lion.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: 2, da 7 a 16, 19, 20, 21, da 23 a 30, 32, 34, 37-*bis*, 37-*ter* e 37-*quater con le seguenti:* 16, 19, 21, da 23 a 30, 32, 34, 37-*bis*.

1. 776. Cento.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: 2, da 7 a 16, 19, 20, 21, da 23 a 30, 32, 34, 37-*bis*, 37-*ter* e 37-*quater con le seguenti:* da 23 a 30.

1. 778. Cento.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: 2, da 7 a 16, 19, 20, 21, da 23 a 30, 32, 34, 37-*bis*, 37-*ter* e 37-*quater con le seguenti:* da 24 a 30.

1. 779. Cento.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: 2, da 7 a 16, 19, 20, 21, da 23 a 30, 32, 34, 37-*bis*, 37-*ter* e 37-*quater con le seguenti:* da 25 a 30.

1. 782. Cento.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: 2, da 7 a 16, 19, 20, 21, da 23 a 30, 32, 34, 37-*bis*, 37-*ter* e 37-*quater con le seguenti:* da 26 a 30.

1. 783. Cento.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: 2, da 7 a 16, 19, 20, 21, da 23 a 30, 32, 34, 37-*bis*, 37-*ter* e 37-*quater con le seguenti:* da 27 a 30.

1. 784. Lion.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: 2, da 7 a 16, 19, 20, 21, da 23 a 30, 32, 34, 37-*bis*, 37-*ter* e 37-*quater con le seguenti:* da 28 a 30.

1. 787. Cento.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: 2, da 7 a 16, 19, 20, 21, da 23 a 30, 32, 34, 37-*bis*, 37-*ter* e 37-*quater con le seguenti:* 29, 30.

1. 790. Cento.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: 2, da 7 a 16, 19, 20, 21, da 23 a 30, 32, 34, 37-*bis*, 37-*ter* e 37-*quater con le seguenti:* 30, 32.

1. 791. Cento.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: 2, da 7 a 16, 19, 20, 21, da 23 a 30, 32, 34, 37-*bis*, 37-*ter* e 37-*quater con le seguenti:* 29, 37-*bis*, 37-*quater*.

1. 792. Cento.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: 2, da 7 a 16, 19, 20, 21, da 23 a 30, 32, 34, 37-*bis*, 37-*ter* e 37-*quater con le seguenti:* 37-*ter*, 37-*quater*.

1. 750. Zanella.

Al comma 2, alinea, sopprimere le parole: 2, da 7 a 16, 19, 20, 21, da 23 a 30, 32, 34.

1. 752. Cento.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: 2, da 7 a 16, 19, 20, 21, da 23 a 30, 32, 34, con le seguenti: 7, 19.

1. 777. Cento.

Al comma 2, alinea, sopprimere le parole: 2, da 7 a 16, 19, 20, 21, da 23 a 30, 32.

1. 753. Cento.

Al comma 2, alinea, sopprimere le parole: 2, da 7 a 16, 19, 20, 21, da 23 a 30.

1. 754. Lion.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: 2, da 7 a 16, 19, 20, 21, da 23 a 30, *con le seguenti:* da 25 a 30.

1. 780. Cento.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: 2, da 7 a 16, 19, 20, 21, da 23 a 30, *con le seguenti:* da 26 a 30.

1. 781. Cento.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: 2, da 7 a 16, 19, 20, 21, da 23 a 30, *con le seguenti:* da 27 a 30.

1. 785. Cima.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: 2, da 7 a 16, 19, 20, 21, da 23 a 30, *con le seguenti:* da 28 a 30.

1. 786. Cento.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: 2, da 7 a 16, 19, 20, 21, da 23 a 30, *con le seguenti:* 29, 30.

1. 788. Lion.

Al comma 2, alinea, sopprimere le parole da: 2 a 23.

1. 775. Cento.

Al comma 2, alinea, sopprimere le parole da: 2 *fino a:* 21.

1. 743. Cento.

Al comma 2, alinea, sopprimere le parole da: 2 *fino a:* 20.

1. 745. Lion.

Al comma 2, alinea, sopprimere le parole da: 2 *fino a:* 19.

1. 746. Cima.

Al comma 2, alinea, sopprimere le parole da: 2 *fino a:* 16.

1. 747. Cima.

Al comma 2, alinea, sopprimere le parole: 2, da 7 a.

1. 748. Cento.

Al comma 2, alinea, sopprimere la parola: 2,.

*** 1. 354.** Vendola, Russo Spena.

Al comma 2, alinea, sopprimere la parola: 2.

*** 1. 728.** Bulgarelli.

Al comma 2, sostituire le parole: da 7 a 16, 19, 20, 21, da 23 a 30, 32, 34, 37-*bis*, 37-*ter* e 37-*quater con la seguente:* 29.

1. 794. Cento.

Al comma 2, alinea, sopprimere le parole: da 7 *fino a* 21.

1. 744. Cento.

Al comma 2, alinea, sopprimere le parole: da 7 a 16.

*** 1. 729.** Pecoraro Scanio.

Al comma 2, alinea, sopprimere le parole: da 7 a 16.

*** 1. 355.** Vendola, Russo Spena.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: da 7 a 16 *con la seguente:* 15.

1. 738. Lion.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: da 7 a 16 *con la seguente:* 14.

1. 737. Cento

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: da 7 a 16 *con la seguente:* 13.

1. 736. Cento.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: da 7 a 16 *con la seguente:* 12.

1. 735. Bulgarelli.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: da 7 a 16 *con la seguente:* 11.

1. 734. Bulgarelli.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: da 7 a 16 *con la seguente:* 10.

1. 733. Zanella.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: da 7 a 16 *con la seguente:* 9.

1. 732. Lion.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: da 7 a 16 *con la seguente:* 8.

1. 731. Cima.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: da 7 a 16 *con la seguente:* 7.

1. 730. Cento.

Al comma 2, alinea, sopprimere le parole: da 7 a.

1. 739. Lion.

Al comma 2, alinea, sopprimere le parole: 19, 20.

1. 742. Zanella.

Al comma 2, alinea, sopprimere la parola: 19.

*** 1. 356.** Vendola, Russo Spena.

Al comma 2, alinea, sopprimere la parola: 19.

*** 1. 740.** Lion, Cento.

Al comma 2, alinea, sopprimere la parola: 20,.

1. 357. Vendola, Russo Spena.

Al comma 2, alinea, sopprimere la parola: 21,.

1. 358. Vendola, Russo Spena.

Al comma 2, alinea, sopprimere le parole: da 23 a 30,.

1. 359. Vendola, Russo Spena.

Al comma 2, alinea, sopprimere la parola: 32,.

1. 360. Vendola, Russo Spena.

Al comma 2, alinea, sopprimere la parola: 34,.

1. 361. Vendola, Russo Spena.

Al comma 2, alinea, sopprimere la parola: 37-*bis*,.

1. 362. Vendola, Russo Spena.

Al comma 2, alinea, sopprimere la parola: 37-*ter*,.

1. 363. Vendola, Russo Spena.

Al comma 2, alinea, sopprimere le parole: e 37-*quater*,.

1. 364. Vendola.

Al comma 2, alinea, sopprimere le parole: e successive modificazioni.

1. 796. Cento.

Al comma 2, alinea, sopprimere le parole da: , nonché alle ulteriori disposizioni *fino a:* applicazione delle direttive comunitarie,.

1. 386. Realacci, Lusetti.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole da: nonché alle ulteriori disposizioni *fino a:* applicazione delle direttive comunitarie *con le seguenti:* purché tutte le norme sopra menzionate non siano di necessaria ed immediata applicazione delle direttive comunitarie,.

1. 389. Acquarone, Realacci.

Al comma 2, alinea, sopprimere le parole: che non siano necessaria ed immediata applicazione delle direttive comunitarie.

1. 805. Cento.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: necessaria ed immediata applicazione delle direttive comunitarie *con le seguenti:* applicazione delle direttive comunitarie in materia.

1. 809. Cento.

Al comma 2, alinea, sopprimere le parole: necessaria ed immediata.

1. 808. Cento.

Al comma 2, alinea, sopprimere le parole: necessaria ed.

1. 806. Cento.

Al comma 2, alinea, sopprimere le parole: ed immediata.

1. 807. Cento.

Al comma 2, alla lettera a)*, premettere la seguente:*

0a) riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale in considerazione dell'attuale *deficit* infrastrutturale tra le regioni.

1. 366. Adduce, Boccia, Lettieri, Luongo, Molinari, Potenza.

Al comma 2, alla lettera a)*, premettere la seguente:*

0a) salvaguardia e miglioramento della qualità dell'ambiente nel suo complesso, protezione e miglioramento della salute e della qualità della vita umana, mantenimento della capacità riproduttiva degli ecosistemi e delle risorse, salvaguardia della biodiversità, promozione dell'uso delle risorse rinnovabili, garanzia dell'uso plurimo delle risorse, tutela del paesaggio e del patrimonio culturale, architettonico ed archeologico.

1. 2211. Pecoraro Scanio, Lion, Cento, Zanella, Bulgarelli.

Al comma 2, alla lettera a), *premettere la seguente:*

0a) previsione della valutazione ambientale strategica (VAS) sui piani, della VIA sui progetti preliminari e della compatibilità ambientale del progetto definitivo, prevedendo la riduzione dei tempi occorrenti per l'espletamento delle relative procedure, al fine di accelerare la realizzazione delle opere di cui al comma 1.

1. 2214. Pecoraro Scanio, Lion, Cento, Zanella, Bulgarelli.

Al comma 2, alla lettera a), *premettere la seguente:*

0a) obbligo della valutazione ambientale strategica (VAS) sui piani, della VIA sui progetti preliminari e della compatibilità ambientale del progetto definitivo, prevedendo, se necessario, la riduzione dei tempi occorrenti per l'espletamento delle relative procedure, al fine di realizzare le finalità della presente legge.

1. 2213. Pecoraro Scanio, Lion, Cento, Zanella, Bulgarelli.

Al comma 2, alla lettera a), *premettere la seguente:*

0a) recepimento del quadro normativo europeo sulla valutazione d'impatto ambientale, attraverso la valutazione strategica sui piani, la VIA sui progetti preliminari e la compatibilità ambientale relativa al progetto definitivo.

1. 2212. Pecoraro Scanio, Lion, Cento, Zanella, Bulgarelli.

Al comma 2, alla lettera a), *premettere la seguente:*

0a) recepimento del quadro normativo europeo sulla valutazione d'impatto ambientale ».

1. 2210. Pecoraro Scanio, Lion, Cento, Zanella, Bulgarelli.

Al comma 2, sopprimere le lettere a), b), c), d), e).

1. 899. Cima.

Al comma 2, sopprimere le lettere a) *e* b).

1. 826. Cento.

Al comma 2, sopprimere le lettere a) *e* c).

1. 827. Cento.

Al comma 2, sopprimere le lettere a) *e* d).

1. 828. Cento.

Al comma 2, sopprimere le lettere a) *e* e).

1. 829. Cento.

Al comma 2, sopprimere le lettere a) *e* f).

1. 830. Cento.

Al comma 2, sopprimere le lettere a) *e* g).

1. 831. Cento.

Al comma 2, sopprimere le lettere a) *e* h).

1. 832. Cento.

Al comma 2, sopprimere le lettere a) *e* i).

1. 833. Cento.

Al comma 2, sopprimere le lettere a) *e* l).

1. 834. Cento.

Al comma 2, sopprimere le lettere a) *e* m).

1. 835. Cento.

Al comma 2, sopprimere le lettere a) *e* n).

1. 836. Cento.

Al comma 2, sopprimere le lettere a) *e* o).

1. 837. Cento.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

*** 1. 813.** Cento.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

*** 1. 323.** Vendola, Russo Spena.

Al comma 2, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) progettazione effettuata dalla pubblica amministrazione o se necessario dal soggetto aggiudicante;.

1. 325. Vendola, Russo Spena.

Al comma 2, lettera a), *sostituire le parole da:* finanziare *fino alla fine della lettera con le seguenti:* facilitare il finanziamento e la realizzazione di infrastrutture pubbliche, di interventi di riqualificazione urbana e di sistemi territoriali e per promuovere la realizzazione di opere non produttive di reddito nell'ambito della realizzazione di interventi complessi attivati con il metodo descritto dagli articolida 37-*bis* a 37-*nonies* della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

1. 74. Vigni, Realacci, Nesi, Pecoraro Scanio, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunini.

Al comma 2, lettera a), *sopprimere le parole:* finanziare e.

*** 1. 329.** Vendola, Russo Spena.

Al comma 2, lettera a), *sopprimere le parole:* finanziare e.

*** 1. 906.** Cima.

Al comma 2, lettera a), *sopprimere le parole:* e realizzare.

**** 1. 328.** Vendola, Russo Spena.

Al comma 2, lettera a), *sopprimere le parole:* e realizzare.

**** 1. 904.** Cima.

Al comma 2, lettera a), *dopo la parola:* realizzare, *aggiungere la seguente:* preferibilmente.

1. 365. Adduce, Boccia, Lettieri, Luongo, Molinari, Potenza.

Al comma 2, lettera a) *sopprimere le parole:* il concorso del.

1. 910. Cima.

Al comma 2, lettera a) *sostituire le parole:* con il concorso *con le seguenti:* con il concorso almeno del 60 per cento.

1. 909. Cima.

Al comma 2, lettera a) *sostituire le parole:* con il concorso *con le seguenti:* con il concorso almeno del 55 per cento.

1. 908. Cima.

Al comma 2, lettera a) *sostituire le parole:* con il concorso *con le seguenti:* con il concorso almeno del 50 per cento.

1. 907. Cima.

Al comma 2, lettera a) *sostituire le parole:* le infrastrutture *con le seguenti:* tutte le infrastrutture.

1. 911. Cima.

Al comma 2, lettera a) *sostituire le parole:* le infrastrutture *con le seguenti:* la maggior parte delle infrastrutture.

1. 912. Cima.

Al comma 2, lettera a), *dopo le parole:* le infrastrutture *aggiungere le seguenti:* pubbliche e private.

1. 330. Vendola, Russo Spena.

Al comma 2, lettera a) *sopprimere le parole:* e gli insediamenti.

1. 905. Cima.

Al comma 2, lettera a), *dopo le parole:* e gli insediamenti *aggiungere le seguenti:* produttivi strategici.

1. 331. Vendola, Russo Spena.

Al comma 2, lettera a), *aggiungere, in fine, le parole:* per tutti i sistemi di realizzazione dei lavori relativi a progetti di cui al presente articolo in nessun caso può farsi luogo senza che sia intervenuto il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale.

1. 2207. Pecoraro Scanio, Lion, Cento, Zanella, Bulgarelli.

Al comma 2, lettera a), *aggiungere, in fine, le parole:* garantendo comunque l'accesso per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attività di progettazione solo con autorizzazione del sindaco del comune in cui i lavori sono localizzati ovvero del prefetto in caso di opere statali, ovvero dall'autorità preposta al vincolo in caso di aree sottoposte a vincolo.

1. 2208. Pecoraro Scanio, Lion, Cento, Zanella, Bulgarelli.

Al comma 2, lettera a), *aggiungere, in fine, le parole:* nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, e dei limiti di spesa prestabiliti, in modo da assicurare la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative, la conformità alle norme ambientali e urbanistiche ed il soddisfacimento dei requisiti definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario.

1. 2209. Pecoraro Scanio, Lion, Cento, Zanella, Bulgarelli.

Al comma 2, lettera a), *aggiungere, in fine, le parole:* , ferma restando la priorità di attribuzione di stazione appaltante a soggetti pubblici.

1. 327. Vendola, Russo, Spena.

Al comma 2, lettera a), *aggiungere, in fine, le parole:* nel pieno rispetto dei principi comunitari di concorsualità.

1. 305. Mantini.

Al comma 2, lettera a)*, aggiungere, in fine, le parole:* del presente articolo.

1. 332. Vendola, Russo, Spena.

Al comma 2, dopo la lettera a)*, aggiungere la seguente:*

a-bis) attribuzione in via esclusiva a soggetti pubblici del ruolo di stazione appaltante.

1. 2215. Pecoraro Scanio, Lion, Cento, Zanella, Bulgarelli.

Al comma 2, dopo la lettera a)*, aggiungere la seguente:*

a-bis) introduzione dell'obbligo di realizzare contemporaneamente alle opere di cui al presente articolo le adeguate urbanizzazioni;.

1. 324. Vendola, Russo Spena.

Al comma 2, dopo la lettera a)*, aggiungere la seguente:*

a-bis) effettuazione dell'individuazione delle aree da destinare agli insediamenti industriali da parte dei comuni tra quelle destinate a tal fine dallo strumento urbanistico approvato;.

1. 326. Vendola, Russo Spena.

Al comma 2, sopprimere le lettere b), c), d), e), f).

1. 900. Cima.

Al comma 2, sopprimere le lettere b) *e* c).

1. 838. Cima.

Al comma 2, sopprimere le lettere b) *e* d).

1. 839. Cima.

Al comma 2, sopprimere le lettere b) *e* e).

1. 840. Cima.

Al comma 2, sopprimere le lettere b) *e* f).

1. 841. Cima.

Al comma 2, sopprimere le lettere b) *e* g).

1. 842. Cima.

Al comma 2, sopprimere le lettere b) *e* h).

1. 843. Cima.

Al comma 2, sopprimere le lettere b) *e* i).

1. 844. Cima.

Al comma 2, sopprimere le lettere b) *e* l).

1. 845. Cima.

Al comma 2, sopprimere le lettere b) *e* m).

1. 846. Cima.

Al comma 2, sopprimere le lettere b) *e* n).

1. 847. Cima.

Al comma 2, sopprimere le lettere b) *e* o).

1. 848. Cima.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

*** 1. 814.** Cento.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

*** 1. 242.** Vendola, Russo Spena.

Al comma 2, lettera b), *sopprimere le parole da:* definizione delle procedure *fino a:* progetti preliminari.

1. 922. Cima.

Al comma 2, lettera b), *sopprimere le parole da:* definizione delle procedure *fino a:* di ogni specie.

1. 920. Cima.

Al comma 2, lettera b), *sostituire le parole da:* definizione *fino a:* specie, *con le seguenti:* semplificazione della procedura amministrativa nel rispetto dei princìpi dell'ordinamento;.

1. 304. Mantini.

Al comma 2, lettera b), *sostituire le parole da:* definizione *fino a:* previste *con le seguenti:* rispetto delle procedure previste dalla legislazione vigente.

1. 2217. Pecoraro Scanio, Lion, Cento, Zanella, Bulgarelli.

Al comma 2, lettera b), *sopprimere le parole da:* in sostituzione di quelle previste per il rilascio *fino alla fine della lettera* b).

1. 943. Lion.

Al comma 2, lettera b), *sopprimere le parole da:* in sostituzione di quelle previste *fino a:* di ogni specie.

1. 913. Cima.

Al comma 2, lettera b), *sopprimere le parole:* in sostituzione di quelle previste.

1. 378. Realacci, Lusetti, Gentiloni, Giachetti.

Al comma 2, lettera b), *sostituire le parole:* in sostituzione *con le seguenti:* a semplificazione.

1. 334. Vendola, Russo Spena.

Al comma 2, lettera b), *sopprimere le parole:* concessori o.

*** 1. 338.** Vendola, Russo Spena.

Al comma 2, lettera b), *sopprimere le parole:* concessori o.

*** 1. 915.** Cima.

Al comma 2, lettera b), *sopprimere le parole:* o autorizzatori di ogni specie.

1. 914. Cima.

Al comma 2, lettera b), *sopprimere le parole:* o autorizzatori.

1. 339. Vendola, Russo Spena.

Al comma 2, lettera b), *sopprimere le parole:* di ogni specie.

1. 2216. Pecoraro Scanio, Lion, Cento, Zanella, Bulgarelli, Cima.

Al comma 2, lettera b), *sopprimere le parole da:* definizione della durata *fino a:* progetti preliminari.

1. 921. Cima.

Al comma 2, lettera b), *sostituire la parola:* superiore *con la seguente:* inferiore.

1. 319. Vendola, Russo Spena.

Al comma 2, lettera b), *sostituire le parole:* sei mesi *con le seguenti:* dodici mesi.

1. 2205. Pecoraro Scanio.

Al comma 2, lettera b), *sostituire le parole:* sei mesi *con le seguenti:* tre mesi.

*** 1. 320.** Vendola, Russo Spena.

Al comma 2, lettera b), *sostituire le parole:* a sei mesi *con le parole:* a tre mesi.

*** 1. 919.** Cima.

Al comma 2, lettera b), *sostituire le parole:* sei mesi *con le seguenti:* nove mesi.

1. 321. Vendola, Russo Spena.

Al comma 2, lettera b), *sostituire le parole:* sei mesi *con le parole:* quattro mesi.

1. 917. Cima.

Al comma 2, lettera b), *sostituire le parole:* sei mesi *con le parole:* cinque mesi.

1. 918. Cima.

Al comma 2, lettera b), *sostituire la parola:* preliminari *con la seguente:* definitivi.

1. 322. Vendola, Russo Spena.

Al comma 2, lettera b), *sopprimere le parole da:* comprensivi di quanto necessario *fino alla fine della lettera* b).

1. 923. Cima.

Al comma 2, lettera b), *sopprimere le parole da:* di quanto necessario per la localizzazione *fino a:* interessati, e, ove prevista.

1. 942. Cima.

Al comma 2, lettera b), *sostituire la parola:* necessario *con la seguente:* indispensabile.

1. 316. Vendola, Russo Spena.

Al comma 2, lettera b), *sostituire le parole:* la localizzazione *con le parole:* la precisa localizzazione.

1. 927. Cima.

Al comma 2, lettera b), *sopprimere le parole:* d'intesa con la regione o la provincia autonoma competente, che, a tale fine, provvede a sentire preventivamente i comuni interessati.

1. 925. Cima.

Al comma 2, lettera b), *sopprimere le parole:* con la regione o.

1. 924. Cima.

Al comma 2, lettera b), *sostituire le parole:* d'intesa con la regione o la provincia autonoma competente *con le seguenti:* d'intesa con l'eventuale provincia autonoma competente.

1. 928. Cima.

Al comma 2, lettera b), *sostituire le parole:* d'intesa con la regione o la provincia autonoma competente *con le seguenti:* d'intesa con gli enti locali interessati.

1. 926. Cima.

Al comma 2, lettera b), *sostituire le parole:* d'intesa con la regione o la provincia autonoma competente *con le seguenti:* d'intesa con la regione o le regioni interessate.

1. 929. Cima.

Al comma 2, lettera b), *sopprimere le parole:* o la provincia autonoma.

1. 1889 Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.

Al comma 2, lettera b), *dopo le parole:* con la regione *aggiungere le seguenti:* , la provincia.

1. 333. Vendola, Russo Spena.

Al comma 2, lettera b), *sopprimere le parole da:* che, a tal fine, provvede *fino a:* ulteriori sette mesi.

1. 931. Cima.

Al comma 2, lettera b), *sopprimere le parole da:* che, a tal fine, provvede *fino a:* della VIA.

1. 930. Cima.

Al comma 2, lettera b), *sostituire le parole:* che a tal fine provvede a sentire preventivamente i comuni interessati *con le seguenti:* ed i comuni interessati.

1. 373. Iannuzzi, Realacci, Reduzzi, Lusetti, Merlo, Stradiotto.

Al comma 2, lettera b), *sostituire le parole:* a sentire preventivamente i comuni interessati *con le seguenti:* a convocare una conferenza di servizi che decide a maggioranza fra i comuni e gli enti interessati.

1. 391. Stradiotto, Fistarol, Marcora, Reduzzi, Realacci.

Al comma 2, lettera b), *sostituire le parole:* a sentire preventivamente *con le seguenti:* all'intesa con.

1. 335. Vendola, Russo Spena.

Al comma 2, lettera b), *sostituire le parole:* i comuni interessati *con le seguenti:* gli enti locali coinvolti territorialmente dagli insediamenti previsti.

1. 939. Lion.

Al comma 2, lettera b), *sostituire le parole:* i comuni interessati *con le seguenti:* gli enti locali interessati.

1. 938. Lion.

Al comma 2, lettera b), *sostituire le parole:* i comuni interessati *con le seguenti:* il comune interessato.

1. 317. Vendola, Russo Spena.

Al comma 2, lettera b), *sopprimere le parole:* e, ove prevista, della VIA.

*** 1. 2202.** Pecoraro Scanio.

Al comma 2, lettera b), *sopprimere le parole:* e, ove prevista, della VIA.

*** 1. 1883.** Villari.

Al comma 2, lettera b), *sopprimere le parole:* , ove prevista,

*** 1. 2.** Pecoraro Scanio, Pappaterra, Lion.

Al comma 2, lettera b), *sopprimere le parole:* , ove prevista,

*** 1. 337.** Vendola, Russo Spena.

Al comma 2, lettera b), *sopprimere le parole da:* definizione *fino alla fine della lettera.*

1. 303. Mantini.

Al comma 2, lettera b), *sopprimere le parole da:* definizione delle procedure necessarie *fino a:* ulteriori sette mesi.

1. 932. Cima.

Al comma 2, lettera b), *sopprimere la parola:* necessarie.

1. 237. Vendola, Russo Spena.

Al comma 2, lettera b), *sopprimere le parole:* indifferibilità e.

1. 941. Cima.

Al comma 2, lettera b), *sopprimere le parole:* e urgenza.

1. 940. Lion.

Al comma 2, lettera b), *sopprimere le parole da:* la cui durata non può superare *fino alla fine del comma.*

1. 336. Vendola, Russo Spena.

Al comma 2, lettera b), *sostituire le parole:* sette mesi *con le seguenti:* dodici mesi.

1. 3. Pecoraro Scanio, Pappaterra.

Al comma 2, lettera b), *sostituire le parole:* ulteriori sette mesi *con le seguenti:* quattro mesi.

*** 1. 933.** Lion.

Al comma 2, lettera b), *sostituire le parole:* sette mesi *con le seguenti:* quattro mesi.

*** 1. 238.** Vendola, Russo Spena.

Al comma 2, lettera b), *sostituire le parole:* ulteriori sette mesi *con le seguenti:* ulteriori cinque mesi.

1. 934. Lion.

Al comma 2, lettera b), *sostituire le parole:* ulteriori sette mesi *con le seguenti:* ulteriori sei mesi.

1. 935. Lion.

Al comma 2, lettera b), *sopprimere le parole da:* definizione di termini perentori *fino a:* tempestiva risoluzione.

1. 936. Lion.

Al comma 2, lettera b), *sostituire la parola:* definizione *con la seguente:* indicazione.

1. 318. Vendola, Russo Spena.

Al comma 2, lettera b), *dopo la parola:* perentori *aggiungere le seguenti:* e improrogabili.

1. 239. Vendola, Russo Spena.

Al comma 2, lettera b), *sopprimere le parole:* e privati.

1. 240. Vendola, Russo Spena.

Al comma 2, lettera b), *sostituire le parole:* mancata tempestiva *con la seguente:* ritardata.

1. 241. Vendola, Russo Spena.

Al comma 2, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

b-bis) il committente ed il contraente generale sono tenuti alla pubblicazione del progetto su un quotidiano a diffusione nazionale, sulla base di uno schema tipo predisposto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Chiunque, tenuto conto delle caratteristiche del progetto e della sua localizzazione, intende fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento medesimo, può presentare in forma scritta all'autorità competente osservazioni sull'opera soggetta alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale nel termine di quarantacinque giorni dalla pub-

blicazione del progetto. Il giudizio di compatibilità ambientale considera contestualmente, singolarmente o per gruppi, i pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e le osservazioni del pubblico. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio dispone lo svolgimento dell'inchiesta pubblica qualora venga richiesta da uno o più enti locali interessati. L'inchiesta pubblica si svolge secondo le modalità indicate da un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio da emanarsi entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, garantendo il contraddittorio tra le parti e l'intervento delle associazioni ambientaliste e dei comitati di cittadini interessati. Il parere espresso al termine dell'inchiesta pubblica, che deve concludersi entro sei mesi dall'inizio del procedimento, è vincolante ai fini della prosecuzione e delle modalità di realizzazione delle opere strategiche.

1. 2218. Pecoraro Scanio, Lion, Cento, Zanella, Bulgarelli.

Al comma 2, dopo la lettera b)*, aggiungere la seguente:*

b-bis) definizione delle procedure necessarie all'individuazione di siti alternativi in caso di esito negativo della procedura di impatto ambientale.

1. 4. Pecoraro Scanio, Pappaterra.

Al comma 2, sopprimere le lettere c), d), e), f), g).

1. 901. Cima.

Al comma 2, sopprimere le lettere c) *e* d).

1. 849. Cima.

Al comma 2, sopprimere le lettere c) *e* e).

1. 850. Cima.

Al comma 2, sopprimere le lettere c) *e* f).

1. 851. Cima.

Al comma 2, sopprimere le lettere c) *e* g).

1. 852. Cima.

Al comma 2, sopprimere le lettere c) *e* h).

1. 853. Cima.

Al comma 2, sopprimere le lettere c) *e* i).

1. 854. Cima.

Al comma 2, sopprimere le lettere c) *e* l).

1. 855. Cima.

Al comma 2, sopprimere le lettere c) *e* m).

1. 856. Cima.

Al comma 2, sopprimere le lettere c) *e* n).

1. 857. Cima.

Al comma 2, sopprimere le lettere c) *e* o).

1. 858. Cima.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

*** 1. 243.** Vendola, Russo Spena.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

*** 1. 815.** Cento, Pecoraro Scanio, Lion, Zanella, Bulgarelli.

Al comma 2, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

c) costituzione di un Comitato misto Stato-regioni integrato di volta in volta dal rappresentante della regione interessata

con il compito di monitorare e istruire le proposte, di approvare il progetto preliminare e definitivo, adottando i provvedimenti concessori e autorizzatori necessari, comprensivi della localizzazione dell'opera e, ove occorrente, della valutazione di impatto ambientale, di verificare il progetto esecutivo, di vigilare sull'esecuzione dei progetti approvati avvalendosi di specifici organismi tecnici con funzioni di osservatorio ambientale e amministrativo ed, eventualmente, di *advisor* e di commissari straordinari che agiscono con le modalità e i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni dalla legge 23 marzo 1997, n. 135;

1. 368. Adduce, Boccia, Lettieri, Luongo, Molinari, Potenza.

Al comma 2, lettera c), *sopprimere il primo periodo*.

1. 956. Lion.

Al comma 2, lettera c), *primo periodo, sostituire le parole da:* al CIPE *fino a:* dei progetti approvati *con le seguenti:* ad un Comitato misto Stato-regioni, costituito con decisione della Conferenza Stato-regioni, del compito, su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici da esprimere nel termine massimo di sessanta giorni, di approvare il progetto preliminare, il progetto definitivo e il costo dell'intervento, determinato sulla base del suddetto progetto definitivo, non suscettibile di variazioni in sede di redazione della progettazione esecutiva e di esecuzione dei lavori, salvo che per l'effetto dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, e di verificare la rispondenza del progetto esecutivo alle prescrizioni del progetto definitivo approvato.

1. 75. Vigni, Realacci, Nesi, Pecoraro Scanio, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 2, lettera c), *primo periodo, sostituire le parole:* al CIPE, integrato dai presidenti delle regioni interessate *con le seguenti:* ad un Comitato misto Stato-regioni-autonomie locali, integrato dai presidenti della regione o della provincia di volta in volta interessata.

1. 374. Iannuzzi, Realacci, Reduzzi, Pappaterra, Pecoraro Scanio, Merlo, Stradiotto.

Al comma 2, alla lettera c), *primo periodo, sostituire le parole:* al CIPE, integrato dai *con la parola:* ai.

1. 944. Lion.

Al comma 2, lettera c), *primo periodo, sostituire le parole:* CIPE, integrato dai presidenti delle regioni interessate, *con le seguenti:* Consiglio superiore dei lavori pubblici, integrato da un rappresentante per ciascuna regione, e da un rappresentante dei comuni maggiormente interessati dalla localizzazione dell'opera.

1. 314. Mantini.

Al comma 2, lettera c), *primo periodo, sostituire le parole:* CIPE integrato dai *con le seguenti:* Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e ai.

1. 246. Vendola, Russo Spena.

Al comma 2, alla lettera c), *primo periodo, sostituire le parole:* delle regioni interessate *con le seguenti:* degli enti locali interessati.

1. 946. Lion.

Al comma 2, alla lettera c), *primo periodo, sostituire la parola:* regioni *con la seguente:* province.

1. 945. Lion.

Al comma 2, lettera c), *primo periodo, dopo le parole:* regioni interessate, *aggiungere le seguenti:* dalle autorità preposte ai vincoli di natura archeologica, ambientale, architettonica, culturale, artistica e storica, idrogeologica e paesaggistica posti a tutela di aree o immobili eventualmente interessati dalle opere.

1. 2222. Pecoraro Scanio, Lion, Cento, Zanella, Bulgarelli.

Al comma 2, lettera c), *primo periodo, dopo le parole:* regioni interessate, *aggiungere le seguenti:* da un rappresentante del Dipartimento Valutazione impatto ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

1. 2223. Pecoraro Scanio, Lion, Cento, Zanella, Bulgarelli.

Al comma 2, lettera c), *primo periodo, dopo le parole:* delle regioni interessate *aggiungere le seguenti:* e dai rappresentanti di ANCI e UPI.

1. 248. Vendola, Russo Spena.

Al comma 2, lettera c), *dopo le parole:* delle regioni interessate *aggiungere le seguenti:* e da due rappresentanti dei comuni interessati designati dall'ANCI.

1. 1895. Realacci, Gentiloni, Iannuzzi, Giachetti.

Al comma 2, lettera c), *dopo le parole:* delle regioni interessate *aggiungere le seguenti:* e dai sindaci dei comuni interessati.

1. 245. Vendola, Russo Spena.

Al comma 2, lettera c), *primo periodo, dopo la parola:* interessate *aggiungere le seguenti:* o da loro delegati.

1. 247. Vendola, Russo Spena.

Al comma 2, lettera c), *primo periodo, sostituire la parola:* valutare *con la seguente:* monitorare.

1. 253. Vendola, Russo Spena.

Al comma 2, lettera c), *primo periodo, sostituire la parola:* valutare *con la seguente:* istruire.

1. 250. Vendola, Russo Spena.

Al comma 2, lettera c), *primo periodo, sostituire la parola:* valutare *con la seguente:* esaminare.

1. 258. Vendola, Russo Spena.

Al comma 2, alla lettera c), *primo periodo, sopprimere le parole:* le proposte dei promotori.

1. 947. Lion.

Al comma 2, lettera c), *primo periodo, sopprimere le parole:* di approvare il progetto preliminare e definitivo.

1. 950. Lion.

Al comma 2, lettera c), *primo periodo, sopprimere le parole:* preliminare e.

*** 1. 259.** Vendola, Russo Spena.

Al comma 2, alla lettera c), *primo periodo, sopprimere le parole:* preliminare e.

*** 1. 948.** Lion.

Al comma 2, lettera c), *primo periodo, sopprimere le parole:* e definitivo.

** **1. 5.** Pappaterra, Pecoraro Scanio, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffealla Mariani, Piglionica, Realacci, Sandri, Vianello, Vigni, Zunino.

Al comma 2, alla lettera c), *primo periodo, sopprimere le parole:* e definitivo.

** **1. 949.** Lion, Pecoraro Scanio.

Al comma 2, lettera c), *primo periodo, sopprimere le parole:* , di vigilare sulla esecuzione dei progetti approvati.

* **1. 260.** Vendola, Russo Spena.

Al comma 2, alla lettera c), *primo periodo, sopprimere le parole:* di vigilare sulla esecuzione dei progetti approvati.

* **1. 951.** Lion.

Al comma 2, la lettera c), *primo periodo, sostituire le parole da:* , di vigilare a, *fino al secondo periodo:* e dei trasporti *con le seguenti:* e di sorvegliare sulla realizzazione delle opere. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti vigila sulla esecuzione dei progetti approvati, adottando i provvedimenti concessori ed autorizzatori necessari, comprensivi della localizzazione dell'opera e, ove prevista, dalla VIA istruita dal competente Ministero.

1. 2167. Boccia.

Al comma 2, lettera c), *dopo la parola:* vigilare *aggiungere le seguenti:* e monitorare.

1. 251. Vendola, Russo Spena.

Al comma 2, lettera c), *primo periodo, dopo le parole:* sulla esecuzione *aggiungere la seguente:* integrale.

1. 249. Vendola, Russo Spena.

Al comma 2, lettera c), *primo periodo, sopprimere le parole da:* adottando *fino alla fine della lettera*.

1. 2224. Pecoraro Scanio, Lion, Cento, Zanella, Bulgarelli.

Al comma 2, lettera c), *primo periodo, sopprimere le parole da:* adottando *fino a:* localizzazione dell'opera.

1. 2225. Pecoraro Scanio, Lion, Cento, Zanella, Bulgarelli.

Al comma 2, lettera c), *primo periodo, dopo le parole:* adottando i provvedimenti *aggiungere le seguenti:* , se non presi dai soggetti istituzionalmente preposti, .

1. 252. Vendola, Russo Spena.

Al comma 2, alla lettera c), *primo periodo, sopprimere le parole:* concessori ed.

1. 952. Lion.

Al comma 2, alla lettera c), *primo periodo, sopprimere le parole:* ed autorizzatori.

1. 953. Lion.

Al comma 2, lettera c), *primo periodo, sopprimere la parola:* necessari.

1. 261. Vendola, Russo Spena.

Al comma 2, lettera c), *primo periodo, dopo la parola:* necessari *aggiungere le seguenti:* nel rispetto integrale della normativa vigente.

1. 254. Vendola, Russo Spena.

Al comma 2, alla lettera c), *primo periodo, dopo la parola:* necessari *aggiungere le seguenti:* , nel rispetto della normativa ambientale vigente, e.

1. 955. Lion.

Al comma 2, alla lettera c), *primo periodo, sopprimere le parole:* della localizzazione dell'opera e, ove prevista.

1. 954. Lion.

Al comma 2, lettera c), *primo periodo, dopo le parole:* comprensivi della *aggiungere la seguente:* esatta.

1. 262. Vendola, Russo Spena.

Al comma 2, lettera c), *primo periodo, sopprimere le parole:* e, ove prevista, della VIA istruita dal competente Ministero.

*** 1. 77.** Vendola.

Al comma 2, lettera c), *primo periodo, sopprimere le parole:* e, ove prevista, della VIA istruita dal competente Ministero.

*** 1. 6.** Pecoraro Scanio, Pappaterra, Lion, Cento, Zanella, Bulgarelli.

Al comma 2, lettera c), *primo periodo, sostituire le parole:* , ove prevista, della VIA istruita dal competente Ministero *con le seguenti:* ove previsto, nel rispetto della pronuncia di compatibilità ambientale espressa dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

1. 1884. Villari.

Al comma 2, lettera c), *primo periodo, sopprimere le parole:* , ove prevista, .

1. 76. Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 2, lettera c), *primo periodo, sostituire le parole:* dal competente Ministero *con le seguenti:* dal Ministero dell'ambiente e tutela del territorio.

1. 264. Vendola, Russo Spena.

Al comma 2, alla lettera c), *dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* Detti progetti, nel caso in cui si sviluppino in prossimità o coinvolgano direttamente o indirettamente aree costiere, fluviali, lacustri, o aree tutelate dalla vigente normativa in materia ambientale, devono sempre prevedere l'acquisizione del nulla osta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

1. 958. Lion.

Al comma 2, lettera c), *dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* Detti progetti, non devono coinvolgere direttamente o indirettamente aree tutelate dalla vigente normativa in materia ambientale.

1. 950. Lion.

Al comma 2, lettera c), *dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* Detti progetti, non devono coinvolgere direttamente o indirettamente aree destinabili a riserve naturali.

1. 960. Lion.

Al comma 2, alla lettera c), *sopprimere il secondo periodo.*

*** 1. 957.** Lion.

Al comma 2, lettera c), *sopprimere il secondo periodo.*

*** 1. 255.** Vendola, Russo Spena.

Al comma 2, lettera c), *secondo periodo, dopo le parole:* Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *aggiungere le seguenti:* , di concerto con il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio.

1. 265. Vendola, Russo Spena.

Al comma 2, lettera c), *secondo periodo, sopprimere le parole:* cura le istruttorie.

1. 965. Lion.

Al comma 2, lettera c), *secondo periodo, sopprimere le parole:* formula le proposte ed.

*** 1. 256.** Vendola, Russo Spena.

Al comma 2, alla lettera c), *secondo periodo, sopprimere le parole:* formula le proposte ed.

*** 1. 966.** Lion.

Al comma 2, lettera c), *secondo periodo, sopprimere le parole:* ed assicura il supporto necessario per l'attività del CIPE.

1. 967. Lion.

Al comma 2, lettera c), *secondo periodo, dopo la parola:* supporto *aggiungere la seguente:* tecnico.

1. 263. Vendola, Russo Spena.

Al comma 2, lettera c), *secondo periodo, sopprimere le parole da:* avvalendosi, eventualmente, di una apposita *fino alla fine della lettera.*

1. 962. Lion.

Al comma 2, lettera c), *secondo periodo, sopprimere la parola:* , eventualmente, .

1. 964. Lion.

Al comma 2, lettera c), *secondo periodo, sopprimere le parole da:* , di *advisor fino alla fine della lettera.*

1. 266. Vendola, Russo Spena.

Al comma 2, lettera c), *secondo periodo, sopprimere le parole:* di *advisor* e.

1. 963. Lion.

Al comma 2, lettera c), *secondo periodo, dopo le parole:* di *advisor aggiungere le seguenti:* scelti con procedure ad evidenza pubblica nel rispetto delle direttive dell'Unione europea.

1. 77. Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 2, lettera c), *secondo periodo, sopprimere le parole da:* che agiscono con i poteri di cui *fino alla fine della lettera.*

1. 961. Lion.

Al comma 2, lettera c), *aggiungere, in fine, le parole:* nel rispetto della normativa comunitaria sull'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, della normativa in materia di tutela ambientale e paesaggistica, di tutela del patrimonio storico, artistico e monumentale, nonché dei principi generali dell'ordinamento.

1. 2227. Pecoraro Scanio, Lion, Cento, Zanella, Bulgarelli.

Al comma 2, lettera c), *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* In ogni caso per le opere di cui al presente articolo, il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale è obbligatorio e vincolante ma non costituisce autorizzazione ambientale integrata, comprensiva, quindi sostitutiva, di tutte le autorizzazioni ed i pareri necessari in materia ambientale, anche di competenza delle regioni e degli enti locali, ivi incluse l'autorizzazione paesaggistica, l'autorizzazione sotto il profilo idrologico di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, e l'autorizzazione sotto il profilo archeologico, artistico e storico, e deve intervenire prima del rilascio del

provvedimento amministrativo che consente in via definitiva la realizzazione dei progetti.

1. 2228. Pecoraro Scanio, Lion, Cento, Zanella, Bulgarelli.

Al comma 2, sopprimere le lettere d), e), f), g), h).

1. 902. Cima.

Al comma 2, sopprimere le lettere d) *e* l).

1. 859. Cima.

Al comma 2, sopprimere le lettere d) *e* m).

1. 860. Cima.

Al comma 2, sopprimere le lettere d) *e* n).

1. 861. Cima.

Al comma 2, sopprimere le lettere d) *e* o).

1. 862. Cima.

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

*** 1. 267.** Vendola, Russo Spena.

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

*** 1. 382.** Realacci, Lusetti, Giachetti, Vernetti.

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

*** 1. 816.** Cento, Pecoraro Scanio, Lion, Zanella, Bulgarelli.

Al comma 2, lettera d), *dopo le parole:* conferenza di servizi *aggiungere le seguenti:* esclusivamente per le opere, di cui al comma 1, realizzate nel triennio 2002-2004.

1. 2250. Pecoraro Scanio, Lion, Cento, Zanella, Bulgarelli.

Al comma 2, lettera d), *sostituire le parole:* di tutte le, *con le seguenti:* delle.

**** 1. 271.** Vendola, Russo Spena.

Al comma 2, lettera d), *sostituire le parole:* di tutte le, *con le seguenti:* delle.

**** 1. 988.** Lion.

Al comma 2, lettera d), *dopo la parola:* competenti *aggiungere le seguenti:* coinvolte.

1. 272. Vendola, Russo Spena.

Al comma 2, lettera d), *sostituire le parole:* permessi e autorizzazioni comunque denominati *con la seguente:* autorizzazioni.

1. 973. Lion.

Al comma 2, lettera d), *sopprimere le parole:* permessi e.

1. 969. Lion.

Al comma 2, lettera d), *sopprimere le parole:* e autorizzazioni comunque denominati.

1. 972. Lion.

Al comma 2, lettera d), *sopprimere le parole:* e autorizzazioni.

1. 970. Lion.

Al comma 2, lettera d), *sopprimere le parole:* comunque denominati.

*** 1. 273.** Vendola, Russo Spena.

Al comma 2, lettera d), *sopprimere le parole:* comunque denominati.

*** 1. 971.** Lion.

Al comma 2, lettera d), *sopprimere le parole da:* di proporre in detta conferenza *fino alla fine della lettera.*

1. 974. Lion.

Al comma 2, lettera d), *dopo le parole:* di proporre *aggiungere la seguente:* motivandole.

1. 257. Vendola, Russo Spena.

Al comma 2, lettera d), *sopprimere le parole:* in detta conferenza,

1. 989. Lion.

Al comma 2, lettera d), *sopprimere le parole:* nel termine perentorio di novanta giorni,.

1. 379. Realacci, Giachetti, Gentiloni, Vernetti, Lusetti.

Al comma 2, lettera d), *sostituire le parole:* novanta giorni *con le seguenti:* centocinquanta giorni.

1. 977. Lion.

Al comma 2, lettera d), *sostituire le parole:* novanta giorni *con le seguenti:* centoventi giorni.

*** 1. 976.** Lion.

Al comma 2, lettera d), *sostituire le parole:* novanta giorni *con le seguenti:* centoventi giorni.

*** 1. 275.** Vendola, Russo Spena.

Al comma 2, lettera d), *sostituire le parole:* novanta giorni *con le seguenti:* sessanta giorni.

1. 274. Vendola, Russo Spena.

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: novanta giorni *con le seguenti:* cento giorni.

1. 975. Lion.

Al comma 2, lettera d), *sopprimere le parole:* prescrizioni e.

*** 1. 978.** Lion.

Al comma 2, lettera d), *sopprimere le seguenti parole:* prescrizioni e,.

*** 1. 276.** Vendola, Russo Spena.

Al comma 2, lettera d), *sopprimere le seguenti parole:* e varianti.

**** 1. 277.** Vendola, Russo Spena.

Al comma 2, lettera d), *sopprimere le parole:* e varianti.

**** 1. 979.** Lion.

Al comma 2, lettera d), *dopo le parole:* prescrizioni e varianti *aggiungere la seguente:* effettivamente.

1. 279. Vendola, Russo Spena.

Al comma 2, lettera d), *sopprimere le parole:* migliorative che non modificano la localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere.

1. 2197. Pecoraro Scanio.

Al comma 2, lettera d), *sopprimere la parola:* migliorative.

1. 278. Vendola, Russo Spena.

Al comma 2, lettera d), *dopo le parole:* varianti migliorative *aggiungere le seguenti:* che non comportino alcun onere aggiuntivo e.

1. 268. Russo Spena, Vendola.

Al comma 2, lettera d), *sopprimere le parole:* che non modificano la localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere.

1. 7. Realacci, Pappaterra, Pecoraro Scanio, Giachetti, Gentiloni, Vernetti, Lusetti.

Al comma 2, lettera d), *dopo le parole:* che non modificano *aggiungere le seguenti:* , in ogni caso,.

1. 280. Vendola, Russo Spena.

Al comma 2, lettera d), *sopprimere le parole:* la localizzazione.

*** 1. 372.** Stradiotto, Fistarol, Reduzzi, Marcora, Iannuzzi, Realacci.

Al comma 2, lettera d), *sopprimere le parole:* la localizzazione.

*** 1. 980.** Lion.

Al comma 2, lettera d), *sostituire le parole:* la localizzazione e le caratteristiche essenziali *con le seguenti:* le caratteristiche.

1. 982. Lion.

Al comma 2, lettera d), *sopprimere le parole:* e le caratteristiche essenziali.

1. 981. Lion.

Al comma 2, lettera d), *sopprimere la parola:* essenziali.

1. 281. Vendola, Russo Spena.

Al comma 2, lettera d), *dopo le parole:* essenziali delle opere, *aggiungere le seguenti:* fatte salve le prerogative delle istituzioni con compiti di tutela ambientale, naturalistica e paesaggistica.

1. 383. Realacci, Lusetti.

Al comma 2, lettera d), *dopo le parole:* proposte in conferenza *aggiungere le seguenti:* se approvate all'unanimità.

1. 270. Russo Spena, Vendola.

Al comma 2, lettera d), *dopo le parole:* proposte in conferenza *aggiungere le seguenti:* se sostenute dalla maggioranza qualificata,.

1. 269. Russo Spena, Vendola.

Al comma 2, lettera d), *sostituire la parola:* valutate, *con la seguente:* esaminate.

1. 282. Vendola, Russo Spena.

Al comma 2, lettera d), *sopprimere le parole:* dal CIPE.

1. 983. Lion.

Al comma 2, lettera d), *sostituire la parola:* CIPE, *con le seguenti:* Consiglio superiore dei lavori pubblici, integrato da un rappresentante per ciascuna regione, e da un rappresentante dei comuni maggiormente interessati dalla localizzazione dell'opera.

1. 313. Mantini.

Al comma 2, lettera d), *sostituire la parola:* CIPE *con le seguenti:* Comitato misto Stato-regioni, per gli interventi di interesse nazionale, e dalla regione competente, per gli interventi di interesse regionale,.

1. 78. Vigni, Realacci, Nesi, Pecoraro Scanio, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 2, lettera d), *sostituire la parola:* CIPE, *con le seguenti:* Comitato misto-Stato-Regioni.

1. 367. Adduce, Boccia, Lettieri, Luongo, Molinari, Potenza.

Al comma 2, lettera d), *dopo le parole:* dal CIPE *aggiungere le seguenti:* , dal Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, sentite le associazioni ambientaliste più rappresentative.

1. 980. Lion.

Al comma 2, lettera d), *sostituire la parola:* CIPE *con le seguenti:* Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

1. 985. Lion.

Al comma 2, lettera d), *dopo le parole:* dal CIPE *aggiungere le seguenti:* , sentite le associazioni ambientaliste più rappresentative.

1. 987. Lion.

Al comma 2, lettera d), *dopo le parole:* dal CIPE *aggiungere le seguenti:* di concerto con il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio.

1. 984. Lion.

Al comma 2, lettera d), *aggiungere, in fine, le parole:* salva l'ipotesi di dissenso motivato di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 24 novembre 2000, n. 340.

1. 2231. Pecoraro Scanio, Lion, Cento, Zanella, Bulgarelli.

Al comma 2, lettera d), *aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* Ove alla conferenza dei servizi non abbia partecipato la regione, la delibera del consiglio comunale con cui viene approvata la variante urbanistica è trasmessa alla regione per il controllo di conformità a leggi e regolamenti regionali. Decorsi trenta giorni, in assenza di pronuncia regionale, la variante è resa esecutiva con decreto sindacale. Le procedure del presente articolo si applicano anche a programmi di riqualificazione urbana per la cui attuazione si renda opportuna la trasformazione di aree non interessate da opere pubbliche. Laddove la variante urbanistica riguardi anche le aree destinate ad interventi privati, l'accordo di programma prevede tempi e modalità per l'adesione dei privati titolari di dette aree alla realizzazione del programma. Detta adozione sarà regolata con l'accordo tra i soggetti pubblici e privati interessati ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 241 del 1990. Nel caso di mancata adesione dei privati alla realizzazione del programma, si applica l'articolo 120, comma 3, del testo unico degli enti locali, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità e di esproprio delle aree interessate.

1. 60. De Luca.

Al comma 2, lettera d), *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il provvedimento di VIA dovrà sempre precedere la conclusione della conferenza di servizi convocata ai fini dell'assunzione della determinazione di conclusione del procedimento.

1. 2230. Pecoraro Scanio, Lion, Cento, Zanella, Bulgarelli.

Al comma 2, sopprimere le lettere e), f), g).

1. 903. Cima.

Al comma 2, sopprimere le lettere e) *e* f).

1. 863. Cima.

Al comma 2, sopprimere le lettere e) *e* g).

1. 864. Cima.

Al comma 2, sopprimere le lettere e) *e* h).

1. 865. Cima.

Al comma 2, sopprimere le lettere e) *e* i).

1. 866. Cima.

Al comma 2, sopprimere le lettere e) *e* l).

1. 867. Cima.

Al comma 2, sopprimere le lettere e) *e* m).

1. 868. Cima.

Al comma 2, sopprimere le lettere e) *e* n).

1. 869. Cima.

Al comma 2, sopprimere le lettere e) *e* o).

1. 870. Cima.

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

*** 1. 283.** Vendola, Russo Spena.

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

*** 1. 2233.** Cima, Pecoraro Scanio, Lion, Cento, Zanella.

Al comma 2, lettera e), *sopprimere le parole da:* mediante gara *fino a:* Unione europea,.

1. 990. Lion.

Al comma 2, lettera e), *dopo la parola:* gara *aggiungere le seguenti:* di cui all'articolo 20 della legge 11 febbraio 1994, n. 109,

1. 2237. Pecoraro Scanio, Lion, Cento, Zanella, Bulgarelli.

Al comma 2, lettera e), *dopo le parole: gara aggiungere le seguenti:* indetta secondo i criteri della disciplina comunitaria.

1. 2234. Pecoraro Scanio, Lion, Cento, Zanella, Bulgarelli.

Al comma 2, lettera e), *dopo la parola:* gara, *aggiungere le seguenti:* d'appalto.

1. 285. Vendola, Russo Spena.

Al comma 2, lettera e), *sopprimere le parole:* ad evidenza pubblica.

1. 991. Lion.

Al comma 2, lettera e), *sopprimere le parole:* ad evidenza.

1. 284. Vendola.

Al comma 2, lettera e), *dopo le parole:* evidenza pubblica *aggiungere le seguenti:* , sulla base del progetto preliminare, corredato da un capitolato prestazionale, dallo schema del contratto e da un elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni che si prevede siano necessarie per la realizzazione dell'intervento.

1. 79. Vigni, Realacci, Nesi, Pecoraro Scanio, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello Zunino.

Al comma 2, lettera e), *sopprimere le parole:* nel rispetto delle direttive dell'Unione europea.

1. 992. Lion.

Al comma 2, lettera e), *dopo la parola:* rispetto, *aggiungere la seguente:* rigoroso.

1. 286. Vendola, Russo Spena.

Al comma 2, lettera e), *sostituire le parole:* delle direttive dell'Unione europea *con le seguenti:* della normativa nazionale.

1. 994. Lion.

Al comma 2, lettera e), *sostituire le parole:* delle direttive dell'Unione europea *con le seguenti:* della normativa in materia ambientale.

1. 995. Lion.

Al comma 2, lettera e), *dopo le parole:* nel rispetto delle direttive dell'Unione europea *aggiungere le seguenti:* sulla base di una progettazione preliminare e di una completa analisi finanziaria dell'intervento.

1. 375. Iannuzzi, Realacci, Lusetti, Merlo, Stradiotto.

Al comma 2, lettera e), *dopo le parole:* dell'Unione europea *aggiungere le seguenti:* e della normativa nazionale.

1. 993. Lion.

Al comma 2, lettera e), *dopo le parole:* Unione europea *aggiungere le seguenti:* e della normativa antimafia.

1. 2165. Boccia.

Al comma 2, lettera e), *dopo le parole:* Unione europea, della *aggiungere la seguente:* probabile.

1. 996. Lion.

Al comma 2, lettera e), *dopo le parole:* Unione europea, della *aggiungere la seguente:* prevista.

1. 997. Lion.

Al comma 2, lettera e), *sostituire le parole:* delle infrastrutture strategiche *con le seguenti:* degli insediamenti.

1. 999. Lion.

Al comma 2, lettera e), *dopo le parole:* infrastrutture strategiche *aggiungere le seguenti:* a minor impatto ambientale.

1. 998. Lion.

Al comma 2, lettera e), *dopo le parole:* infrastrutture strategiche, *aggiungere le seguenti:* pubbliche e private.

1. 287. Vendola, Russo Spena.

Al comma 2, lettera e), *sopprimere le parole:* ad un unico soggetto contraente generale concessionario.

1. 371. Realacci, Vernetti, Giachetti, Gentiloni.

Al comma 2, lettera e), *sostituire le parole:* unico soggetto contraente generale o concessionario *con le seguenti:* soggetto contraente.

1. 1003. Lion.

Al comma 2, lettera e), *sostituire le parole:* unico soggetto contraente generale o *con le seguenti:* soggetto.

1. 1001. Lion.

Al comma 2, lettera e), *sopprimere la parola:* unico.

*** 1. 288.** Vendola, Russo Spena.

Al comma 2, lettera e), *sopprimere la parola:* unico.

*** 1. 1000.** Lion.

Al comma 2, lettera e), *sopprimere la parola:* generale.

1. 1002. Lion.

Al comma 2, lettera e), *sopprimere le parole:* o concessionario.

1. 289. Vendola, Russo Spena.

Al comma 2, lettera e) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* o ad uno dei seguenti soggetti:

1) le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciale, le cooperative.

2) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443,

3) i consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-*ter* del codice civile, tra imprese individuali, anche artigiane, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni della presente legge;

4) le associazioni temporanee di concorrenti, costituite dai soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3, i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiamo conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato capogruppo, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti.

5) i consorzi di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere 1, 2, 3 anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-*ter* del codice civile *e-bis)*;

6) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE).

1. 2238. Pecoraro Scanio, Lion, Cento, Zanella, Bulgarelli.

Al comma 2, lettera e), *aggiungere, in fine le parole:* il quale è obbligato ad appaltare a terzi attraverso pubblico incarico o licitazione privata i lavori pubblici non realizzati direttamente o tramite imprese controllate che devono essere espressamente indicate in sede di candidatura, con la specificazione anche delle rispettive quote dei lavori da eseguire.

1. 2235. Pecoraro Scanio, Lion, Cento, Zanella, Bulgarelli.

Al comma 2, lettera e), *aggiungere, in fine, le parole:* con esclusione delle attività di scavo archeologico, restauro e manutenzione dei beni sottoposti a tutela ai sensi del titolo I del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e successive modificazioni.

1. 2241. Pecoraro Scanio, Lion, Cento, Zanella, Bulgarelli.

Al comma 2, lettera e), *aggiungere, in fine, le parole:* purché, se le opere sono suddivise in diversi lotti di lavoro, con riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno prelimi-

nare e siano state quantificate le complessive risorse necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro.

1. 2240. Pecoraro Scanio, Lion, Cento, Zanella, Bulgarelli.

Al comma 2, lettera e), *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Nelle convenzioni di lottizzazioni il lottizzante può realizzare direttamente le opere di urbanizzazione secondaria di importo non superiore a 3.000.000 di euro, mentre dovrà procedere con gara ad evidenza pubblica all'individuazione degli esecutori di opere di importo superiore;

1. 312. Mantini.

Al comma 2, lettera e), *aggiungere, in fine il seguente periodo:* Nei contratti misti di lavori, forniture e servizi e nei contratti di forniture o di servizi quando comprendano lavori accessori, si applica la normativa di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, qualora i lavori assumano rilievo economico superiore al 45 per cento.

1. 2239. Pecoraro Scanio, Lion, Cento, Zanella, Bulgarelli.

Al comma 2, lettera e), *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Le amministrazioni aggiudicatrici devono prevedere nel bando l'obbligo per il concessonario di appaltare a terzi mediante gara europea una percentuale minima del 30 per cento dei lavori oggetto della concessione. Le imprese controllate devono eseguire i lavori secondo quanto disposto dalle norme della presente legge. Ai fini del presente comma si intendono per soggetti terzi anche le imprese collegate; le situazioni di controllo e di collegamento si determinano secondo quanto previsto dal codice civile in materia di società controllate e collegate.

1. 2236. Pecoraro Scanio, Lion, Cento, Zanella, Bulgarelli.

Al comma 2, dopo la lettera e), *aggiungere la seguente:*

e-bis) il committente pubblico assume, in ogni opera realizzata ai sensi della presente legge, la funzione di direzione dei lavori secondo le modalità previste dalla legge 27 gennaio 1992, n. 109, e successive integrazioni, e secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 94.

1. 80. Vigni, Realacci, Nesi, Pecoraro Scanio, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 2, sopprimere le lettere f) *e* g).

1. 871. Cima.

Al comma 2, sopprimere le lettere f) *e* h).

1. 872. Cima.

Al comma 2, sopprimere le lettere f) *e* i).

1. 873. Cima.

Al comma 2, sopprimere le lettere f) *e* l).

1. 874. Cima.

Al comma 2, sopprimere le lettere f) *e* m).

1. 875. Cima.

Al comma 2, sopprimere le lettere f) *e* n).

1. 876. Cima.

Al comma 2, sopprimere le lettere f) *e* o).

1. 877. Cima.

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

*** 1. 290.** Vendola, Russo Spena.

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

*** 1. 311.** Mantini.

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

*** 1. 818.** Cento.

Al comma 2, lettera f), *sopprimere le parole da:* disciplina *fino alle seguenti:* dal soggetto aggiudicatore.

1. 1004. Lion.

Al comma 2, lettera f), *sopprimere le parole da:* con riferimento all'articolo *fino alla fine della lettera.*

1. 1037. Pecoraro Scanio.

Al comma 2, lettera f), *sopprimere le parole da:* con riferimento all'articolo 1 *fino alle seguenti:* dal soggetto aggiudicatore.

1. 1005. Lion.

Al comma 2, lettera f), *sopprimere le parole da:* con riferimento all'articolo 1 *fino alle seguenti:* 14 giugno 1993.

1. 1006. Lion.

Al comma 2, alla lettera f), *sostituire le parole:* all'articolo 1 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 *con le seguenti:* alla normativa comunitaria e nazionale in materia.

1. 1011. Lion.

Al comma 2, lettera f), *sostituire le parole:* all'articolo 1 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 *con le seguenti:* alla normativa comunitaria in materia.

1. 1009. Lion.

Al comma 2, lettera f), *sostituire le parole:* all'articolo 1 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 *con le seguenti:* alla normativa nazionale in materia.

1. 1010. Lion.

Al comma 2, lettera f), *sostituire le parole:* all'articolo 1 della *con la seguente:* alla.

1. 1012. Lion.

Al comma 2, lettera f), *sopprimere le parole da:* definito come esecuzione *fino alla fine della lettera.*

1. 1035. Pecoraro Scanio.

Al comma 2, lettera f), *sopprimere le parole da:* definito come esecuzione *fino alle seguenti:* dal soggetto aggiudicatore.

1. 1007. Lion.

Al comma 2, lettera f), *sopprimere le parole:* con qualsiasi mezzo.

*** 1. 291.** Vendola, Russo Spena.

Al comma 2, lettera f), *sopprimere le parole:* con qualsiasi mezzo.

*** 1. 1008.** Lion.

Al comma 2, lettera f), *sostituire la parola:* rispondente *con la seguente:* aderente.

1. 292. Vendola, Russo Spena.

Al comma 2, lettera f), *dopo le parole:* alle esigenze specificate *aggiungere le seguenti:* nel progetto definitivo.

1. 293. Vendola, Russo Spena.

Al comma 2, lettera f), *sopprimere le parole da:* è distinto dal concessionario *fino alle seguenti:* dell'opera eseguita ed è.

1. 1013. Lion.

Al comma 2, lettera f), *sostituire la parola:* eseguita *con la seguente:* realizzata.

1. 294. Vendola, Russo Spena.

Al comma 2, lettera f), *sopprimere le parole da:* ed è qualificato *fino alle seguenti:* mezzi finanziari privati.

1. 1016. Lion.

Al comma 2, lettera f), *sopprimere le parole da:* ed è qualificato *fino alle seguenti:* tecnico-realizzativa.

1. 1014. Lion.

Al comma 2, lettera f), *sostituire le parole:* qualificato per *con le seguenti:* qualificato da.

1. 295. Vendola, Russo Spena.

Al comma 2, lettera f), *dopo la parola:* qualificato *aggiungere le seguenti:* assumendo la veste di concessionario di servizi.

1. 388. Acquarone, Realacci.

Al comma 2, lettera f), *dopo la parola:* qualificato *aggiungere le seguenti:* , nel rispetto degli articoli 26 e 27 della citata direttiva 93/37 CEE,

1. 81. Vigni, Realacci, Nesi, Pecoraro Scanio, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 2, lettera f), *sostituire le parole:* per specifici *con le seguenti:* da specifiche garanzie e.

1. 296. Vendola, Russo Spena.

Al comma 2, lettera f), *dopo le parole:* qualificato per *aggiungere le seguenti:* il possesso degli idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, di cui all'articolo 37-*bis* comma 2 della legge 11 febbraio 1994 numero 109, nonché i requisiti di cui agli articoli 10 e 17, comma 1, lettera *f)*, della legge 11 febbraio 1994 numero 109, eventualmente associata o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi.

1. 2242. Pecoraro Scanio, Lion, Cento, Zanella, Bulgarelli.

Al comma 2, lettera f), *dopo le parole:* connotati di *aggiungere la seguente:* comprovata.

1. 297. Vendola, Russo Spena.

Al comma 2, lettera f), *sostituire la parola:* tecnico-realizzativa *con la seguente:* organizzativa.

1. 1033. Lion.

Al comma 2, lettera f), *sostituire la parola:* tecnico-realizzativa *con la seguente:* realizzativa.

1. 298. Vendola, Russo Spena.

Al comma 2, lettera f), *sopprimere le parole da:* per l'assunzione dell'onere *fino alle seguenti:* mezzi finanziari privati.

1. 1015. Lion.

Al comma 2, lettera f)*, sopprimere la parola:* temporale.

1. 299. Vendola, Russo Spena.

Al comma 2, lettera f)*, dopo le parole:* alla realizzazione dell'opera *aggiungere le seguenti:* ma nel pieno rispetto della normativa ambientale e in particolare della valutazione dell'impatto ambientale.

1. 1039. Pecoraro Scanio.

All'articolo 2, lettera f)*, dopo le parole:* realizzazione dell'opera *aggiungere le seguenti:* , salvo l'obbligo di ricorso a gara per l'affidamento di subappalti,

1. 2243. Pecoraro Scanio, Lion, Cento, Zanella, Bulgarelli.

All'articolo 2, lettera f)*, dopo le parole:* realizzazione dell'opera *aggiungere le seguenti:* , salvo l'obbligo di ricorso a gara per l'affidamento di subappalti,

1. 2244. Pecoraro Scanio, Lion, Cento, Zanella, Bulgarelli.

Al comma 2, lettera f)*, sopprimere le parole:* in tutto o in parte.

1. 1038. Pecoraro Scanio.

Al comma 2, lettera f)*, sopprimere le parole:* in tutto o.

1. 300. Vendola, Russo Spena.

Al comma 2, lettera f)*, sopprimere le parole:* o in parte.

1. 301. Vendola, Russo Spena.

Al comma 2, lettera f)*, sostituire le parole:* mezzi finanziari privati *con le seguenti*: risorse finanziarie private.

1. 302. Vendola, Russo Spena.

Al comma 2, alla lettera f)*, sopprimere le parole da:* per la libertà di forme *fino a:* soggetto aggiudicatore.

1. 1017. Lion.

Al comma 2, lettera f)*, sopprimere le parole:* per la libertà di forme nella realizzazione dell'opera,.

*** 1. 167.** Vendola, Russo Spena.

Al comma 2, lettera f)*, sopprimere le parole:* per la libertà di forme nella realizzazione dell'opera.

*** 1. 1018.** Lion.

Al comma 2, lettera f)*, sopprimere le parole da:* per la natura prevalente *fino alla fine della lettera.*

1. 1021. Lion.

Al comma 2, lettera f)*, sopprimere le parole da:* per la natura prevalente *fino alle parole:* soggetto aggiudicatore e.

1. 1019. Lion.

Al comma 2, lettera f)*, sopprimere la parola:* prevalente.

1. 168. Vendola, Russo Spena.

Al comma 2, lettera f)*, sopprimere la parola:* complessivo.

1. 1034. Pecoraro Scanio.

Al comma 2, lettera f)*, sopprimere le parole da:* e per l'assunzione *fino alla fine della lettera.*

1. 1022. Lion.

Al comma 2, lettera f), *sopprimere le parole:* e per l'assunzione del relativo rischio.

1. 1020. Lion.

Al comma 2, lettera f), *sostituire le parole:* e per *con le seguenti:* nonché per.

1. 169. Vendola, Russo Spena.

Al comma 2, lettera f), *dopo la parola:* assunzione *aggiungere la seguente:* completa.

1. 1036. Pecoraro Scanio.

Al comma 2, lettera f), *sopprimere le parole da:* previsione dell'obbligo *fino alla fine della lettera.*

1. 1023. Lion.

Al comma 2, lettera f), *sostituire le parole:* previsione dell'obbligo *con la seguente:* obbligo.

1. 1024. Lion.

Al comma 2, alla lettera f), *sopprimere le parole:* da parte del contraente generale.

1. 1025. Lion.

Al comma 2, lettera f), *sopprimere la parola:* generale.

1. 1026. Lion.

Al comma 2, lettera f), *sopprimere la parola:* adeguate.

1. 1028. Lion.

Al comma 2, lettera f), *sostituire le parole:* adeguate *con le seguenti:* congrue.

1. 170. Vendola, Russo Spena.

Al comma 2, lettera f), *dopo la parola:* adeguate *aggiungere le seguenti:* e comprovate.

1. 171. Vendola, Russo Spena.

Al comma 2, lettera f), *sopprimere le parole da:* e di partecipazione diretta *fino alla fine della lettera.*

*** 1. 8.** Realacci, Pappaterra, Pecoraro Scanio, Gentiloni, Lusetti.

Al comma 2, lettera f), *sopprimere le parole da:* e di partecipazione diretta *fino alla fine della lettera.*

*** 1. 1027.** Lion.

Al comma 2, lettera f), *sopprimere le parole:* e di partecipazione diretta al finanziamento dell'opera o.

1. 1029. Lion.

Al comma 2, lettera f), *sopprimere la parola:* diretta.

1. 1030. Lion.

Al comma 2, lettera f) *sopprimere le parole:* finanziamento dell'opera o di.

1. 172. Vendola, Russo Spena.

Al comma 2, lettera f), *sopprimere le parole:* o di reperimento dei mezzi finanziari occorrenti.

*** 1. 1031.** Lion.

Al comma 2, lettera f), *sopprimere le parole:* o di reperimento dei mezzi finanziari occorrenti.

*** 1. 173.** Vendola, Russo Spena.

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: o di reperimento dei mezzi finanziari occorrenti *con le seguenti:* totale o parziale.

1. 174. Vendola, Russo Spena.

Al comma 2, lettera f), *sostituire le parole:* dei mezzi finanziari *con le seguenti:* delle risorse finanziarie.

1. 176. Vendola, Russo Spena.

Al comma 2, lettera f), *sostituire la parola:* occorrenti *con la seguente:* necessari.

1. 175. Vendola, Russo Spena.

Al comma 2, lettera f), *aggiungere, in fine, le parole:* previsione dell'obbligo di nomina di un responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento previsto dal programma, per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso. Il responsabile del procedimento assicura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sul contraente generale in riferimento al rispetto della normativa ambientale, ai livelli di prestazione, di qualità e di prezzo in coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di realizzazione del programma oltreché al corretto svolgimento delle procedure; segnala altresì eventuali disfunzioni e fornisce all'amministrazione i dati e le informazioni relativi alle fasi di svolgimento del processo attuativo necessari per l'attività di coordinamento, di indirizzo e di controllo di sua competenza.

1. 2245. Pecoraro Scanio, Lion, Cento, Zanella, Bulgarelli.

Al comma 2, lettera f), *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il contraente generale assicura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sul contraente generale in riferimento al rispetto della normativa ambientale, ai livelli di prestazione, di qualità e di prezzo in coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di realizzazione del programma oltreché al corretto svolgimento delle procedure; segnala altresì eventuali disfunzioni e fornisce all'amministrazione i dati e le informazioni relativi alle fasi di svolgimento del processo attuativo necessari per l'attività di coordinamento, di indirizzo e di controllo di sua competenza.

1. 2246. Pecoraro Scanio, Lion, Cento, Zanella, Bulgarelli.

Al comma 2, sopprimere le lettere g) *e* h).

1. 878. Cima.

Al comma 2, sopprimere le lettere g) *e* i).

1. 879. Cima.

Al comma 2, sopprimere le lettere g) *e* l).

1. 880. Cima.

Al comma 2, sopprimere le lettere g) *e* m).

1. 881. Cima.

Al comma 2, sopprimere le lettere g) *e* n).

1. 882. Cima.

Al comma 2, sopprimere le lettere g) *e* o).

1. 883. Cima.

Al comma 2, sopprimere la lettera g).

*** 1. 177.** Vendola, Russo Spena.

Al comma 2, sopprimere la lettera g).

*** 1. 309.** Mantini.

Al comma 2, sopprimere la lettera g).

*** 1. 819.** Cento.

Al comma 2, lettera g), *sostituire la parola:* previsione *con la seguente:* regolamentazione.

1. 180. Vendola, Russo Spena.

Al comma 2, lettera g), *dopo le parole:* dell'obbligo *aggiungere la seguente:* assoluto.

1. 1058. Pecoraro Scanio.

Al comma 2, lettera g), *sopprimere le parole:* nel caso in cui l'opera sia realizzata prevalentemente con fondi pubblici.

1. 9. Pecoraro Scanio, Pappaterra.

Al comma 2, lettera g), *sopprimere la parola:* prevalentemente.

1. 1042. Pecoraro Scanio.

Al comma 2, lettera g), *sostituire la parola:* prevalentemente *con le seguenti:* per almeno il venti per cento.

1. 1043. Pecoraro Scanio.

Al comma 2, lettera g), *sostituire la parola:* prevalentemente *con le seguenti:* per almeno il trenta per cento.

1. 1044. Pecoraro Scanio.

Al comma 2, lettera g), *sostituire la parola:* prevalentemente *con le seguenti:* per almeno il quaranta per cento.

1. 1045. Pecoraro Scanio.

Al comma 2, lettera g), *sostituire la parola:* europea *con la seguente:* nazionale.

1. 1047. Pecoraro Scanio.

Al comma 2, lettera g), *dopo le parole:* la normativa europea *aggiungere le seguenti:* e quella nazionale.

1. 1046. Pecoraro Scanio.

Al comma 2, lettera g), *dopo le parole:* la normativa europea *aggiungere le seguenti:* e quella nazionale con particolare riferimento alla valutazione dell'impatto ambientale.

1. 1048. Pecoraro Scanio.

Al comma 2, lettera g), *dopo le parole:* la normativa europea *aggiungere le seguenti:* e quella nazionale con particolare riferimento al rispetto dei vincoli ambientali.

1. 1049. Pecoraro Scanio.

Al comma 2, lettera g), *dopo le parole:* la normativa europea *aggiungere le seguenti:* con particolare riferimento al rispetto dei vincoli ambientali.

1. 1050. Pecoraro Scanio.

Al comma 2, lettera g), *sopprimere le parole:* di evidenza pubblica e.

1. 181. Russo Spena, Vendola.

Al comma 2, lettera g), *sostituire le parole:* beni o servizi *con le seguenti:* beni e servizi.

1. 182. Russo Spena, Vendola.

Al comma 2, lettera g), *sopprimere le parole da:* , ma con soggezione ad un regime *fino alla fine della lettera.*

*** 1. 10.** Pecoraro Scanio, Pappaterra, Lion, Cento, Zanella, Bulgarelli.

Al comma 2, lettera g), *sopprimere le parole da:* , ma con soggezione ad un regime *fino alla fine della lettera.*

*** 1. 82.** Vigni, Realacci, Nesi, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 2, lettera g), *sopprimere le parole da:* , ma con soggezione ad un regime *fino alla fine della lettera.*

*** 1. 178.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 2, lettera g), *sostituire le parole:* con soggezione ad un regime derogatorio *con la seguente:* nel.

1. 1051. Pecoraro Scanio.

Al comma 2, lettera g), *sopprimere le parole:* ad un regime derogatorio rispetto.

1. 179. Russo Spena, Vendola.

Al comma 2, lettera g), *dopo le parole:* n. 109 del 1994 *aggiungere le seguenti:* e successive modificazioni.

1. 1057. Pecoraro Scanio.

Al comma 2, lettera g), *sostituire le parole:* non aventi necessaria rilevanza comunitaria *con le seguenti:* non in contrasto con la normativa nazionale.

1. 1056. Pecoraro Scanio.

Al comma 2, lettera g), *sostituire le parole:* non aventi necessaria rilevanza comunitaria *con le seguenti:* non in contrasto con la normativa ambientale nazionale.

1. 1052. Pecoraro Scanio.

Al comma 2, lettera g), *sostituire le parole:* non aventi necessaria rilevanza *con le seguenti:* non in contrasto con la normativa nazionale e.

1. 1055. Pecoraro Scanio.

Al comma 2, lettera g), *sostituire le parole:* non aventi necessaria rilevanza *con le seguenti:* non in contrasto con la normativa.

1. 1054. Pecoraro Scanio.

Al comma 2, lettera g), *sostituire le parole:* non aventi necessaria rilevanza *con le seguenti:* non in contrasto con la normativa ambientale.

1. 1053. Pecoraro Scanio.

Al comma 2, lettera g), *sopprimere la parola:* necessaria.

1. 183. Russo Spena, Vendola.

Al comma 2, sopprimere le lettere h) *e* i).

1. 884. Cima.

Al comma 2, sopprimere le lettere h) *e* l).

1. 885. Cima.

Al comma 2, sopprimere le lettere h) *e* m).

1. 886. Cima.

Al comma 2, sopprimere le lettere h) *e* n).

1. 887. Cima.

Al comma 2, sopprimere le lettere h) *e* o).

1. 888. Cima.

Al comma 2, sopprimere la lettera h).

*** 1. 184.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 2, sopprimere la lettera h).

*** 1. 310.** Mantini.

Al comma 2, sopprimere la lettera h).

*** 1. 820.** Cento, Pecoraro Scanio, Lion, Zanella, Bulgarelli.

Al comma 2, lettera h), *sopprimere le parole da:* introduzione *fino a:* strumenti giuridici; in particolare.

**** 1. 83.** Vigni, Realacci, Nesi, Pecoraro Scanio, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 2, alla lettera h), *sopprimere le parole da:* introduzione di specifiche deroghe *fino a:* strumenti giuridici; in particolare.

**** 1. 1080.** Pecoraro Scanio.

Al comma 2, lettera h), *alle parole:* introduzione di *premettere le seguenti:* divieto di.

1. 1091. Pecoraro Scanio.

Al comma 2, lettera h), *sostituire la parola:* specifiche *con la seguente:* limitate.

1. 1066. Pecoraro Scanio.

Al comma 2, lettera h), *dopo la parola:* specifiche *aggiungere le seguenti:* e limitatissime.

1. 1059. Pecoraro Scanio.

Al comma 2, lettera h), *dopo la parola:* specifiche *aggiungere le seguenti:* e limitate.

1. 185. Russo Spena, Vendola.

Al comma 2, lettera h), *dopo la parola:* specifiche *aggiungere le seguenti:* e motivate.

1. 186. Russo Spena, Vendola.

Al comma 2, lettera h), *sostituire la parole:* disciplina *con le seguenti:* normativa nazionale e comunitaria.

1. 1062. Pecoraro Scanio.

Al comma 2, lettera h), *sostituire la parola:* disciplina *con le seguenti:* normativa comunitaria.

1. 1061. Pecoraro Scanio.

Al comma 2, lettera h), *sostituire la parola:* disciplina *con le seguenti:* normativa nazionale.

1. 1060. Pecoraro Scanio.

Al comma 2, lettera h), *sopprimere le parole:* di aggiudicazione di lavori pubblici e.

1. 1067. Pecoraro Scanio.

Al comma 2, lettera h), *sopprimere le parole:* e di realizzazione degli stessi.

1. 1068. Pecoraro Scanio.

Al comma 2, lettera h), *dopo le parole:* fermo il rispetto *aggiungere la seguente:* integrale.

1. 187. Russo Spena, Vendola.

Al comma 2, lettera h), *dopo le parole:* della normativa comunitaria *aggiungere le seguenti:* e nazionale in materia ambientale.

1. 1064. Pecoraro Scanio.

Al comma 2, lettera h), *dopo le parole:* della normativa comunitaria *aggiungere le seguenti:* in materia ambientale.

1. 1063. Pecoraro Scanio.

Al comma 2, lettera h), *dopo le parole:* della normativa comunitaria *aggiungere le seguenti:* e nazionale in materia ambientale con particolare riferimento alla valutazione dell'impatto ambientale.

1. 1065. Pecoraro Scanio.

Al comma 2, lettera h), *sopprimere le parole da:* finalizzate a favorire *fino a:* strumenti giuridici.

1. 1072. Pecoraro Scanio.

Al comma 2, lettera h), *sostituire le parole:* il contenimento *con le seguenti:* il rispetto.

1. 188. Russo Spena, Vendola.

Al comma 2, lettera h), *sopprimere le parole:* e la massima flessibilità degli strumenti giuridici.

*** 1. 11.** Pecoraro Scanio, Pappaterra.

Al comma 2, lettera h), *sopprimere le parole:* e la massima flessibilità degli strumenti giuridici.

*** 1. 189.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 2, lettera h), *sostituire le parole:* e la massima flessibilità degli strumenti giuridici *con le seguenti:* e la flessibilità degli strumenti.

1. 1071. Pecoraro Scanio.

Al comma 2, lettera h), *sostituire le parole:* e la massima flessibilità *con le seguenti:* il massimo rispetto.

1. 190. Russo Spena, Vendola.

Al comma 2, alla lettera h), *sopprimere la parola:* massima.

1. 1070. Pecoraro Scanio.

Al comma 2, lettera h), *sopprimere le parole da:* in particolare, in caso di ricorso ad un contraente, *fino a:* per gli appaltatori;

Conseguentemente, sopprimere la lettera i).

1. 384. Realacci, Lusetti.

Al comma 2, lettera h), *sopprimere le parole da:* in particolare, in caso di, *fino a:* per gli appaltatori.

*** 1. 1073.** Pecoraro Scanio.

Al comma 2, lettera h), *sopprimere le parole da:* in particolare in caso di ricorso, *fino a:* per gli appaltatori.

*** 1. 191.** Vendola.

Al comma 2, lettera h), *sopprimere le parole:* in caso di ricorso ad un contraente generale.

1. 1074. Pecoraro Scanio.

Al comma 2, lettera h), *dopo le parole:* contraente generale, *aggiungere le seguenti:* divieto di.

1. 1092. Pecoraro Scanio.

Al comma 2, lettera h), *dopo la parola:* responsabilità, *aggiungere le seguenti:* sia penale che civile.

1. 1079. Pecoraro Scanio.

Al comma 2, lettera h), *sopprimere la parola:* liberamente.

*** 1. 192.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 2, lettera h), *sopprimere la parola:* liberamente.

*** 1. 1078.** Pecoraro Scanio.

Al comma 2, lettera h), *sostituire la parola:* liberamente, *con le seguenti:* sempre nell'osservanza della normativa comunitaria.

1. 387. Acquarone, Realacci.

Al comma 2, lettera h), *sostituire la parola:* liberamente, *con le seguenti:* , in particolare e specifici casi.

1. 1081. Pecoraro Scanio.

Al comma 2, lettera h), *sostituire le parole:* con l'obbligo, *con le seguenti:* con l'assoluto obbligo.

1. 1082. Pecoraro Scanio.

Al comma 2, lettera h), *dopo le parole:* requisiti prescritti, *aggiungere le seguenti:* dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.

1. 84. Vigni, Realacci, Nesi, Pecoraro Scanio, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 2, lettera h), *dopo le parole:* prescritti per gli appaltatori, *aggiungere le parole:* e comunque nel pieno rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

1. 1077. Pecoraro Scanio.

Al comma 2, lettera h), *dopo le parole:* prescritti per gli appaltatori, *aggiungere le seguenti:* e comunque nel pieno rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

1. 1075. Pecoraro Scanio.

Al comma 2, lettera h), *dopo le parole:* prescritti per gli appaltatori, *aggiungere le seguenti:* e comunque nel pieno rispetto della normativa nazionale e comunitaria sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sugli appalti.

1. 1076. Pecoraro Scanio.

Al comma 2, lettera h), *dopo le parole:* ai requisiti prescritti per gli appaltatori, *aggiungere le seguenti:* , nonché la normativa sulla sicurezza nei cantieri di lavoro.

1. 376. Iannuzzi, Realacci, Merlo, Stradiotto, Lusetti.

Al comma 2, lettera h), *dopo le parole:* requisiti prescritti per gli appaltatori, *aggiungere le seguenti:* ; previsione di un limite massimo per i lavori da eseguire in regime di subappalto.

1. 370. Realacci, Gentiloni, Lusetti, Vernetti.

Al comma 2, lettera h), *sopprimere le parole da:* previsione della possibilità di costituire una società, *fino a:* della procedura di affidamento.

*** 1. 193.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 2, lettera h), *sopprimere dalle parole:* previsione della possibilità di costituire una società, *fino alle parole:* della procedura di affidamento.

*** 1. 1083.** Pecoraro Scanio.

Al comma 2, lettera h), *dopo le parole:* per gli appaltatori, *aggiungere le seguenti:* divieto di.

1. 1093. Pecoraro Scanio.

Al comma 2, lettera h), *sopprimere la parola:* citata.

1. 194. Russo Spena, Vendola.

Al comma 2, lettera h), *dopo le parole:* 37-*quinquies* della legge n. 109 del 1994, *aggiungere le seguenti:* prevedendo per il ricorso alla forma della società a responsabilità limitata il versamento di un capitale pari almeno al venticinque per cento del valore dell'appalto.

1. 2249. Pecoraro Scanio, Lion, Cento, Zanella, Bulgarelli.

Al comma 2, lettera h), *sopprimere dalle parole:* anche con la partecipazione, *fino a:* della procedura di affidamento.

1. 1090. Pecoraro Scanio.

Al comma 2, lettera h), *sopprimere le parole:* anche con la partecipazione di istituzioni finanziarie, assicurative e tecnico-operative.

1. 195. Russo Spena, Vendola.

Al comma 2, lettera h), *sopprimere le parole:* finanziarie, assicurative e.

1. 1086. Pecoraro Scanio.

Al comma 2, lettera h), *sostituire le parole:* finanziarie, assicurative e tecnico-operative, *con le seguenti:* assicurative.

1. 1088. Pecoraro Scanio.

Al comma 2, lettera h), *sopprimere la parola:* finanziarie.

*** 1. 196.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 2, lettera h), *sopprimere la parola:* finanziarie.

*** 1. 1084.** Pecoraro Scanio.

Al comma 2, lettera h), *sopprimere le parole:* assicurative e tecnico-operative.

1. 1087. Pecoraro Scanio.

Al comma 2, lettera h), *sopprimere la parola:* assicurative.

*** 1. 1085.** Pecoraro Scanio.

Al comma 2, lettera h), *sopprimere la parola:* , assicurative.

*** 1. 197.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 2, lettera h), *sopprimere le parole:* e tecnico-operative.

1. 198. Russo Spena, Vendola.

Al comma 2, lettera h), *sopprimere le parole:* già indicate dallo stesso contraente generale nel corso della procedura di affidamento.

1. 1089. Pecoraro Scanio.

Al comma 2, lettera h), *sopprimere le parole da:* previsione della possibilità di emettere titoli, *fino alla fine della lettera.*

1. 1095. Pecoraro Scanio.

Al comma 2, lettera h), *sopprimere le parole:* previsione della possibilità di emettere titoli obbligazionari ai sensi dell'articolo 37-*sexies* della legge 109 del 1994.

1. 199. Russo Spena, Vendola.

Al comma 2, lettera h), *dopo le parole:* di affidamento, *aggiungere le seguenti:* divieto di.

1. 1094. Pecoraro Scanio.

Al comma 2, lettera h), *sopprimere le parole da:* ovvero di avvalersi di altri strumenti finanziari, *fino alla fine della lettera.*

1. 1098. Pecoraro Scanio.

Al comma 2, lettera h), *sopprimere le parole:* ovvero di avvalersi di altri strumenti finanziari, con la previsione del relativo regime di garanzia di restituzione, anche da parte di soggetti aggiudicatori.

1. 200. Russo Spena, Vendola.

Al comma 2, lettera h), *sostituire le parole:* con la previsione, *con le seguenti:* con l'indicazione.

1. 201. Russo Spena, Vendola.

Al comma 2, lettera h), *sostituire le parole:* , anche da parte di soggetti aggiudicatori.

*** 1. 202.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 2, lettera h), *sopprimere le parole:* , anche da parte di soggetti aggiudicatori.

*** 1. 1101.** Pecoraro Scanio.

Al comma 2, lettera h), *sopprimere le parole da:* ed utilizzazione dei medesimi, *fino alla fine della lettera.*

**** 1. 203.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 2, lettera h), *sopprimere dalle parole:* ed utilizzazione dei medesimi, *fino alla fine della lettera.*

**** 1. 1099.** Pecoraro Scanio.

Al comma 2, lettera h), *sopprimere le parole:* e strumenti finanziari.

1. 1104. Pecoraro Scanio.

Al comma 2, lettera h), *sostituire le parole:* strumenti finanziari, *con le seguenti:* titoli di credito.

1. 1097. Pecoraro Scanio.

Al comma 2, lettera h), *sopprimere le parole:* bancarie o assicurative.

1. 1102. Pecoraro Scanio.

Al comma 2, lettera h), *sopprimere le parole:* bancarie o.

1. 205. Russo Spena, Vendola.

Al comma 2, lettera h), *sopprimere le parole:* o assicurative.

1. 206. Russo Spena, Vendola.

Al comma 2, lettera h), *sostituire le parole:* o assicurative, *con le seguenti:* e assicurative.

1. 1100. Pecoraro Scanio.

Al comma 2, lettera h), *dopo le parole:* o assicurative, *aggiungere la seguente:* ove.

1. 204. Russo Spena, Vendola.

Al comma 2, dopo la lettera h), *aggiungere la seguente:*

h-bis) introduzione di previsioni e modalità specifiche nell'aggiudicazione dei lavori, anche in deroga alla vigente disciplina in materia, fermo il rispetto della normativa comunitaria, per assicurare la partecipazione dell'imprenditoria locale,.

1. 2166. Boccia.

Al comma 2, sopprimere le lettere i) *e* l).

1. 880. Cima.

Al comma 2, sopprimere le lettere i) *e* m).

1. 890. Cima.

Al comma 2, sopprimere le lettere i) *e* n).

1. 891. Cima.

Al comma 2, sopprimere le lettere i) *e* o).

1. 892. Cima.

Al comma 2, sopprimere le lettere i).

*** 1. 251.** Mantini.

Al comma 2, sopprimere le lettere i).

*** 1. 207.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 2, sopprimere le lettere i).

*** 1. 821.** Cento.

Al comma 2, alla lettera i), *sostituire le parole da:* individuazione di adeguate *a:* dell'opera, il *con le seguenti:* individuazione del.

1. 1111. Pecoraro Scanio.

Al comma 2 lettera i) *sostituire le parole:* individuazione di *con le seguenti:* individuazione delle necessarie e.

1. 208. Russo Spena, Vendola.

Al comma 2, alla lettera i), *sostituire le parole:* adeguate misure atte *con le seguenti:* una adeguata normativa atta.

1. 1115. Pecoraro Scanio.

Al comma 2, alla lettera i), *sopprimere la parola:* adeguate.

1. 1005. Pecoraro Scanio.

Al comma 1, alla lettera i), *sostituire la parola:* adeguate *con la seguente:* precise.

1. 1113. Pecoraro Scanio.

Al comma 2, alla lettera i), *sostituire la parola:* adeguate *con la seguente:* rigorose.

1. 1112. Pecoraro Scanio.

Al comma 2, alla lettera i), *sopprimere le parole:* atte a valutare.

1. 1106. Pecoraro Scanio.

Al comma 2 lettera i), *sostituire le parole:* a valutare *con le seguenti:* a controllare.

1. 209. Russo Spena, Pecoraro Scanio.

Al comma 2, alla lettera i), *sopprimere le parole:* ai fini di una migliore realizzazione dell'opera.

1. 1107. Pecoraro Scanio.

Al comma 2, lettera i), *sostituire le parole:* ai fini di una *con le seguenti:* ai fini della.

1. 210. Russo Spena, Pecoraro Scanio.

Al comma 1, lettera i) *sostituire le parole:* il regolare assolvimento *con le seguenti:* l'assolvimento.

*** 1. 211.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 2, alla lettera i), *sostituire le parole:* il regolare assolvimento *con le seguenti:* l'assolvimento.

*** 1. 1108.** Pecoraro Scanio.

Al comma 2, alla lettera i), *sostituire le parole:* obblighi assunti dal *con le seguenti:* obblighi del.

1. 1114. Pecoraro Scanio.

Al comma 2, alla lettera i), *sopprimere le parole:* ai quali abbia affidato l'esecuzione di proprie prestazioni.

1. 1110. Pecoraro Scanio.

Al comma 2, alla lettera i), *sopprimere la parola:* proprie.

1. 1109. Pecoraro Scanio.

Al comma 2, sopprimere le lettere l) *e* m).

1. 893. Cima.

Al comma 2, sopprimere le lettere l) *e* n).

1. 894. Cima.

Al comma 2, sopprimere le lettere l) *e* o).

1. 895. Cima.

Al comma 2, sopprimere la lettera l).

*** 1. 85.** Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 2 sopprimere la lettera l).

*** 1. 212.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 2, sopprimere la lettera l).

*** 1. 341.** Mantini.

Al comma 2, sopprimere la lettera l).

*** 1. 822.** Cento.

Al comma 2, sostituire la lettera l) *con la seguente:*

l) previsione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali e delle altre sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente, per chiunque realizzi un'opera, per la quale è prevista la valutazione dell'impatto ambientale, in difformità dalle condizioni prescritte, della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquanta milioni a lire un miliardo ovvero di una somma pari al venti per cento del costo complessivo dell'opera se immediatamente quantificabile da parte dell'autorità competente. L'introito derivante dalla applicazione della sanzione amministrativa, da parte della medesima autorità, è finalizzato al ripristino ambientale ovvero alla eliminazione del danno ambientale prodotto dalla inosservanza delle norme.

1. 2251. Pecoraro Scanio, Lion, Cento, Zanella, Bulgarelli.

Al comma 2, lettera l), *sopprimere le parole da:* in caso di concessione *fino a:* potenziale della stessa.

1. 1116. Pecoraro Scanio.

Al comma 2, alla lettera l), *sopprimere le parole da:* e tenuto conto *fino a:* potenziale della stessa.

1. 1117. Pecoraro Scanio.

Al comma 2 lettera l), *sostituire le parole:* e tenuto conto *con le seguenti:* sulla base.

1. 214. Russo Spena, Vendola.

Al comma 2, lettera l), *sopprimere la parola:* potenziale.

1. 1118. Pecoraro Scanio.

Al comma 2, lettera l), *sostituire la parola:* potenziale *con la seguente:* prevista.

1. 213. Russo Spena, Vendola.

Al comma 2, alla lettera l), *sopprimere le parole da:* anche in corso d'opera *fino a:* in sede di gara,.

1. 1119. Pecoraro Scanio.

Al comma 2, lettera l) *sopprimere le parole:* anche in corso d'opera e.

*** 1. 215.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 2, lettera l), *sopprimere le parole:* anche in corso d'opera e.

*** 1. 1120.** Pecoraro Scanio.

Al comma 2, alla lettera l), *sostituire le parole:* nel rispetto dei limiti *con le seguenti:* nei limiti.

1. 1121. Pecoraro Scanio.

Al comma 2, alla lettera l), *sostituire le parole:* nel rispetto *con le seguenti:* nell'assoluto rispetto.

1. 1122. Pecoraro Scanio.

Al comma 2, alla lettera l), *sostituire le parole:* in aggiunta al diritto di *con le seguenti:* legato al.

1. 1123. Pecoraro Scanio.

Al comma 2, lettera l), *sostituire le parole:* in aggiunta *con le seguenti:* in alternativa.

1. 216. Russo Spena, Vendola.

Al comma 2 lettera l) *sopprimere le parole da:* anche a fronte *fino a:* opera realizzata.

*** 1. 217.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 2, alla lettera l), *sopprimere le parole da:* anche a fronte *fino a:* opera realizzata.

*** 1. 1124.** Pecoraro Scanio.

Al comma 2, lettera l), *sostituire la parola:* anche *con le seguenti:* in ogni caso non.

1. 219. Russo Spena, Vendola.

Al comma 2, lettera l) *sopprimere le parole:* beni o.

1. 218. Russo Spena, Vendola.

Al comma 2, lettera l), *sostituire le parole:* beni o servizi *con le seguenti:* beni e servizi.

1. 1126. Pecoraro Scanio.

Al comma 2, alla lettera l), *sopprimere le parole:* relativamente all'opera realizzata.

1. 1125. Pecoraro Scanio.

Al comma 2, alla lettera l), *sopprimere da:* nonché della possibilità *fino a:* caratteristiche dell'opera.

*** 1. 12.** Pecoraro Scanio, Pappaterra.

Al comma 2, lettera l), *sopprimere le parole da:* nonché della possibilità *fino a:* caratteristiche dell'opera.

*** 1. 385.** Realacci, Iannuzzi, Lusetti, Reduzzi.

Al comma 2, lettera l), *sostituire le parole:* della possibilità *con le seguenti:* il divieto della possibilità.

1. 1131. Pecoraro Scanio.

Al comma 2, lettera l), *sostituire le parole:* oltre 30 anni *con le seguenti:* non oltre 32 anni.

1. 1129. Pecoraro Scanio.

Al comma 2, lettera l), *sostituire le parole:* oltre 30 anni *con le seguenti:* non oltre 31 anni.

1. 1128. Pecoraro Scanio.

Al comma 2, lettera l), *sostituire le parole:* oltre 30 anni *con le seguenti:* non oltre 30 anni.

1. 1127. Pecoraro Scanio.

Al comma 2, lettera l), *sopprimere le parole:* , in relazione alle caratteristiche dell'opera,.

1. 1137. Zanella.

Al comma 2, lettera l), *sopprimere le parole da:* e di consentire al concessionario *fino alla fine della lettera.*

*** 1. 220.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 2, lettera l), *sopprimere le parole da:* , e di consentire al concessionario *fino alla fine della lettera.*

*** 1. 13.** Pecoraro Scanio, Pappaterra.

Al comma 2, lettera l), *sopprimere le parole:* con il solo vincolo delle disposizioni della citata direttiva 93/37/CEE relative agli appalti del concessionario e.

1. 221. Russo Spena, Vendola.

Al comma 2, alla lettera l), *sostituire le parole da:* con il solo vincolo *fino alla fine della lettera con le seguenti:* nel rispetto della direttiva 93/37/CEE e della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

1. 14. Pecoraro Scanio, Pappaterra.

Al comma 2, alla lettera l), *sostituire le parole:* il solo vincolo *con le seguenti:* il principale vincolo.

1. 1139. Zanella.

Al comma 2, alla lettera l), *sostituire le parole:* con il solo vincolo *con le seguenti:* con il vincolo.

1. 1133. Zanella.

Al comma 2, lettera l), *sopprimere la parola:* citata.

1. 222. Russo Spena, Vendola.

Al comma 2, lettera l), *sopprimere le parole da:* relative agli appalti *fino alla fine della lettera.*

1. 1134. Zanella.

Al comma 2, lettera l), *sostituire le parole:* e nel limite percentuale eventualmente *con le seguenti:* fino ad un limite del 10 per cento.

1. 223. Russo Spena, Vendola.

Al comma 2, lettera l), *sopprimere la parola:* eventualmente.

1. 224. Russo Spena, Vendola.

Al comma 2, alla lettera l), *sopprimere le parole:* in sede di gara.

1. 1138. Zanella.

Al comma 2, sopprimere le lettere m) *e* n).

1. 896. Cima.

Al comma 2, sopprimere le lettere m) *e* o).

1. 897. Cima.

Al comma 2, sopprimere la lettera m).

*** 1. 225.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 2, sopprimere la lettera m).

*** 1. 828.** Cento.

Al comma 2, lettera m), *dopo la parola:* previsione *aggiungere le seguenti:* della garanzia.

1. 227. Russo Spena, Vendola.

Al comma 2, lettera m), *sostituire le parole:* del rispetto *con le seguenti:* dell'assoluto rispetto.

1. 1140. Zanella.

Al comma 2, lettera m), *dopo la parola:* rispetto *aggiungere la seguente:* integrale.

1. 226. Russo Spena, Vendola.

Al comma 2, lettera m), *sopprimere le parole:* per i concessionari di pubblici servizi affidatari di nuove concessioni.

1. 1142. Zanella.

Al comma 2, lettera m), *sopprimere le parole:* affidatari di nuove concessioni.

1. 1141. Zanella.

Al comma 2, sopprimere le lettere n) *e* o).

1. 898. Cima.

Al comma 2, sopprimere la lettera n).

*** 1. 377.** Iannuzzi, Realacci, Reduzzi, Lusetti, Acquarone.

Al comma 2, sopprimere la lettera n).

*** 1. 228.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 2, sopprimere la lettera n).

*** 1. 824.** Cento.

Al comma 2, lettera n), *sopprimere le parole:* dopo la stipula dei contratti di progettazione, appalto, concessione o affidamento a contraente generale.

1. 1146. Zanella.

Al comma 2, lettera n), *sopprimere le parole:* progettazione, appalto.

1. 1145. Zanella.

Al comma 2, lettera n), *sopprimere la parola:* progettazione.

1. 1143. Zanella.

Al comma 2, lettera n), *sopprimere la parola:* appalto.

1. 1144. Zanella.

Al comma 2, lettera n), *sopprimere le parole:* concessione o.

1. 229. Russo Spena, Vendola.

Al comma 2, lettera n), *sopprimere le parole:* affidamento a contraente generale.

1. 1147. Zanella.

Al comma 2, lettera n), *sostituire le parole:* di forme *con le seguenti:* di rigorose forme.

1. 1148. Zanella.

Al comma 2, lettera n), *sostituire le parole:* di forme *con le parole:* di adeguate forme.

1. 1149. Zanella.

Al comma 2, lettera n), *sopprimere le parole da:* con esclusione *fino alla fine della lettera*.

1. 342. Mantini.

Al comma 2, lettera n), *sopprimere le parole:* con esclusione della reintegrazione in forma specifica.

1. 1150. Zanella.

Al comma 2, lettera n), *sopprimere le parole:* in forma specifica.

1. 1151. Zanella.

Al comma 2, lettera n), *sopprimere le parole da:* restrizione, per tutti gli *fino alla fine della lettera.*

*** 1. 1152.** Zanella.

Al comma 2, lettera n), *sopprimere le parole da:* restrizione, per tutti gli *fino alla fine della lettera.*

*** 1. 231.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 2, lettera n), *sopprimere le parole:* per tutti gli interessi patrimoniali.

*** 1. 1153.** Zanella.

Al comma 2, sopprimere le parole: per tutti gli interessi patrimoniali.

*** 1. 230.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 2, sopprimere la lettera o).

**** 1. 232.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 2, sopprimere la lettera o).

**** 1. 825.** Cento.

Al comma 2, lettera o), *sopprimere la parola:* apposite.

1. 1155. Zanella.

Al comma 2, lettera o), *sostituire la parola:* apposite *con la seguente:* efficaci.

1. 233. Russo Spena, Vendola.

Al comma 2, lettera o), *dopo le parole:* previsione di apposite *aggiungere la seguente:* rigorose.

1. 1154. Zanella.

Al comma 2, lettera o), *sopprimere le parole da:* che consentano, *fino alla fine della lettera.*

*** 1. 235.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 2, lettera o) *sopprimere le parole da:* che consentano *fino alla fine della lettera.*

*** 1. 1156.** Zanella.

Al comma 2, lettera o), *dopo le parole:* che consentano, *aggiungere le seguenti:* in casi limitati e straordinari.

1. 236. Russo Spena, Vendola.

Al comma 2, lettera o), *dopo la parola:* da specifiche *aggiungere le seguenti:* e motivate.

1. 234. Russo Spena, Vendola.

Al comma 2, lettera o), *sostituire le parole:* esigenze tecniche *con le seguenti:* esigenze.

1. 1157. Zanella.

Al comma 2, lettera o), *sostituire le parole:* strutture tecniche esterne *con le seguenti:* strutture esterne.

1. 1158. Zanella.

Al comma 2, lettera o), *sopprimere la parola:* esterne.

1. 1159. Zanella.

Al comma 2, lettera o), *sostituire le parole:* di supporto *con le seguenti:* da affiancare.

1. 1160. Zanella.

Al comma 2, dopo la lettera o), *aggiungere la seguente:*

p) esclusione dalle procedure agevolate di cui al presente comma delle seguenti tipologie di opere:

1) opere che interessano aree individuate dai programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio (PRUSST);

2) opere che interessano le aree individuate ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

3) opere che interessano le aree individuate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;

4) opere che interessano aree del demanio;

5) opere che interessano beni ambientali di cui agli articoli da 138 a 146 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

6) opere da realizzare in aree interessate da piani di bacino ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

7) opere che interessano aree a rischio idrogeologico, individuate ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;

8) opere che interessano zone omogenee A di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968.

1. 2221. Pecoraro Scanio, Lion, Cento, Zanella, Bulgarelli.

Al comma 2, dopo la lettera o), *aggiungere la seguente:*

p) la progettazione delle opere che richiedono scavi deve essere accompagnata da un'accurata previsione dell'utilizzo dei materiali di scavo, in sostituzione di materiali di cava, nell'ambito delle opere stesse o del relativo mercato commerciale,

preferibilmente locale. Le imprese devono dotarsi di specifiche figure professionali (*manager* delle risorse) in grado di intervenire in tutte le fasi operative, dalla progettazione delle opere alla gestione dei cantieri. A tal fine, verranno individuate misure promozionali del mercato di tali materiali, con particolare attenzione alla semplificazione delle procedure gestionali dei rifiuti inerti e all'adeguamento dei capitolati di appalto alla normativa tecnica europea affinché i materiali inerti impiegati nelle opere siano classificati in base alle loro prestazioni e non in base alla loro provenienza.

1. 15. Pappaterra, Pecoraro Scanio.

Al comma 2, dopo la lettera o) *aggiungere la seguente:*

p) previsione di un sistema di garanzia globale di esecuzione per i lavori di importo inferiore a 100 milioni di Euro (*performance bond*).

1. 86. Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 2, dopo la lettera o) *aggiungere la seguente:*

p) previsione di procedure semplificate per l'approvazione dei piani regolatori portuali e loro varianti, con l'introduzione di una conferenza istruttoria preventiva all'adozione degli strumenti urbanistici portuali, alla quale partecipano contestualmente il comune o i comuni interessati, l'autorità portuale, la regione, il consiglio superiore dei lavori pubblici e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per gli aspetti inerenti la valutazione dell'impatto ambientale. In tale conferenza sono stabiliti indirizzi e scadenze intermedie per l'elaborazione del piano o sua variante. Le risultanze della conferenza istruttoria sono incluse in un accordo programmatico congiunto. Detto accordo prevede che la mancata pronuncia di un organo sottoscrivente in ordine a parere rientrante nelle proprie attribuzioni è da intendersi equivalente a pronuncia favorevole.

1. 62. De Luca.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare:

a) un decreto legislativo volto a disciplinare la riserva e le modalità di utilizzazione, a favore dei comuni montani, di una predeterminata quota degli utili realizzati con gli investimenti infrastrutturali per la realizzazione di grandi opere di pubblica utilità che coinvolgano i territori montani, con destinazione vincolata al finanziamento di progetti per interventi in conto capitale di sviluppo socio-economico e di tutela ambientale da parte dei comuni montani, anche in forma associata attraverso le comunità montane;

b) un decreto legislativo recante disposizioni di snellimento e semplificazione del regime dei lavori pubblici nei comuni di minore dimensione demografica e nelle comunità montane dotati di un limitato apparato organizzativo funzionale, al fine di favorire, con norme parzialmente differenziate rispetto al regime vigente, la progettazione e la realizzazione di opere pubbliche.

Conseguentemente, al comma 3:

al primo periodo, dopo le parole: I decreti legislativi previsti dal comma 2 *aggiungere le seguenti:* e dal comma 2-*bis;*

aggiungere, in fine, le parole: e al comma 2-*bis*.

1. 16. Pappaterra, Abbondanzieri.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. Agli interventi di cui alle lettere *b), c)* e *d)* del comma 2, che in alternativa al procedimento ordinario possono essere eseguiti attraverso la procedura della de-

nuncia di inizio attività (DIA), continuano ad applicarsi i provvedimenti repressivi dell'abusivismo edilizio, di cui al capo I della legge n. 47 del 1985, previsti per gli interventi oggetto di concessione/autorizzazione esplicita, incluse le sanzioni penali.

2-*ter*. Qualora la DIA presentata risulti in contrasto con gli strumenti urbanistici o le vigenti disposizioni legislative che regolano la materia, la stessa è da considerarsi, a tutti gli effetti, nulla, ed i lavori eventualmente eseguiti sono da considerarsi svolti in assenza di titolo; qualora pertanto il responsabile del procedimento riscontri che la denuncia non è conforme alla vigente disciplina urbanistico-edilizia, dispone la sospensione cautelare dei lavori e contestualmente invita l'interessato a conformare il progetto eliminando i contrasti riscontrati, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Il termine per l'inizio dei lavori decorre nuovamente per intero dal momento del deposito del progetto conformato. Nel caso l'interessato non provveda a detto adempimento entro il termine sopracitato, il responsabile del procedimento notifica agli interessati l'avvio del procedimento di annullamento della DIA e procede, se del caso, alla attivazione delle procedure di cui al Capo I della legge n. 47 del 1985.

1. 1897. *(testo corretto)* Realacci, Gentiloni, Iannuzzi, Giachetti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. P{er gli interventi di cui alle lettere *b), c)* e *d)* del comma 2, che in alternativa al procedimento ordinario possono essere eseguiti attraverso la procedura della denuncia di inizio attività (DIA), il termine per l'inizio dei lavori decorre trascorsi quarantacinque giorni dal momento del deposito della DIA stessa.

1. 1896. Realacci, Iannuzzi, Gentiloni, Giachetti.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: I decreti legislativi *con le seguenti:* e decreto o i decreti legislativi.

1. 1293. Zanella.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: sentito il parere *aggiungere la seguente:* vincolante.

1. 2252. Pecoraro Scanio.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: Commissioni parlamentari *aggiungere le seguenti:* e sentito il parere, non vincolante, delle associazioni ambientaliste più rappresentative.

1. 1297. Zanella.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: che si pronunciano *con le seguenti:* che esprimono un parere.

1. 396. Vendola, Russo Spena.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: entro trenta giorni *con le seguenti:* entro sessanta giorni.

*** 1. 393.** Vendola, Russo Spena.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: entro trenta giorni *con le seguenti:* sessanta giorni.

*** 1. 1294.** Zanella.

Al comma 3, al primo periodo, sostituire le parole: entro trenta giorni *con le seguenti:* entro cinquanta giorni.

1. 1296. Zanella.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: entro trenta giorni *con le seguenti:* entro quarantacinque giorni.

* **1. 402.** Iannuzzi, Realacci, Lusetti, Merlo.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: entro trenta giorni *con le parole:* entro quarantacinque giorni.

* **1. 1295.** Zanella.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

* **1. 392.** Vendola, Russo Spena.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

* **1. 1304.** Zanella.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: Nei due anni successivi *con le seguenti:* Nell'anno successivo.

1. 1298. Zanella.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: Nei due anni successivi *con le parole:* Nei trenta mesi successivi.

1. 1300. Zanella.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: Nei due anni successivi *con le seguenti:* Nei diciotto mesi successivi.

1. 1299. Zanella.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: correttive ed.

* **1. 1302.** Zanella.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: correttive ed.

* **1. 394.** Vendola, Russo Spena.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: ed integrative.

* * **1. 398.** Vendola, Russo Spena.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: ed integrative.

* * **1. 1301.** Zanella.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: nel rispetto della medesima procedura e secondo gli stessi principi e criteri direttivi.

1. 1303. Zanella.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: della medesima procedura e secondo gli stessi principi e criteri direttivi *con le seguenti:* degli stessi principi e criteri direttivi.

1. 1306. Zanella.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: e secondo gli stessi principi e criteri direttivi.

1. 1305. Zanella.

Al comma 3, sopprimere il terzo periodo.

* **1. 17.** Pecoraro Scanio, Pappaterra.

Al comma 3, sopprimere il terzo periodo.

* **1. 395.** Vendola, Russo Spena.

Al comma 3, sopprimere il terzo periodo.

* **1. 1307.** Zanella.

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: Il Governo *aggiungere le seguenti:* , sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

1. 401. Vendola, Russo Spena.

Al comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole: integra e.

1. 400. Vendola, Russo Spena.

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: integra e modifica *con le parole:* può integrare.

1. 1308. Zanella.

Al comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole: e modifica.

1. 399. Vendola, Russo Spena.

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: 21 dicembre 1999, n. 554 *aggiungere le seguenti*: sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari,

1. 87. Vigni, Realacci, Nesi, Pecoraro Scanio, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vinello, Zunino.

Al comma 3, terzo periodo sopprimere le parole: della presente legge e.

1. 1310. Zanella.

Al comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole: e dei decreti legislativi di cui al comma 2.

1. 1309. Zanella.

Sopprimere il comma 4.

*** 1. 18.** Pecoraro Scanio, Lion, Cento, Zanella, Bulgarelli, Pappaterra.

Sopprimere il comma 4.

*** 1. 403.** Vendola, Russo Spena.

Sopprimere il comma 4.

*** 1. 422.** Realacci, Giachetti, Gentiloni, Lusetti.

Al comma 4, sostituire le parole: agli anni 2002 e 2003 *con le seguenti:* all'anno 2005.

1. 1313. Zanella.

Al comma 4, sostituire le parole: agli anni 2002 e 2003 *con le seguenti:* all'anno 2004.

1. 1312. Zanella.

Al comma 4, sostituire le parole: agli anni 2002 e 2003 *con le seguenti:* all'anno 2003.

1. 1311. Zanella.

Al comma 4, sostituire le parole: agli anni 2002 e 2003 *con le seguenti:* all'anno 2002.

*** 1. 404.** Vendola, Russo Spena.

Al comma 4, sostituire le parole: gli anni 2002 e 2003 *con le seguenti:* all'anno 2002.

*** 1. 2261.** Pecoraro Scanio.

Al comma 4, sopprimere le parole: entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1. 1333. Zanella.

Al comma 4, sostituire le parole: ventiquattro mesi *con le seguenti:* dodici mesi.

*** 1. 405.** Vendola, Russo Spena.

Al comma 4, sostituire le parole: ventiquattro mesi *con le seguenti:* dodici mesi.

*** 1. 19.** Pecoraro Scanio, Pappaterra.

Al comma 4, sostituire le parole: ventiquattro mesi *con le seguenti:* dodici mesi.

*** 1. 1314.** Zanella.

Al comma 4, sostituire le parole: ventiquattro mesi *con le seguenti:* diciotto mesi.

1. 1315. Zanella.

Al comma 4, sostituire le parole: ventiquattro mesi *con le seguenti:* entro venti mesi.

1. 1316. Zanella.

Al comma 4, sopprimere le parole: nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 2,

1. 1317. Zanella.

Al comma 4, sostituire le parole: di cui al comma 2 *con le seguenti:* della vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di tutela ambientale.

1. 2256. Pecoraro Scanio, Lion, Cento, Zanella, Bulgarelli.

Al comma 4, dopo le parole: di cui al comma 2 *aggiungere le seguenti:* del presente articolo.

1. 406. Vendola, Russo Spena.

Al comma 4, sopprimere le parole: favorevole.

1. 1318. Zanella.

Al comma 4, sopprimere le parole: integrato dai presidenti delle regioni interessate.

1. 1319. Zanella.

Al comma 4, sostituire le parole: presidenti delle regioni interessate *con le seguenti:* presidenti dei comuni interessati.

1. 1320. Zanella.

Al comma 4, sostituire le parole: presidenti delle regioni interessate *con le seguenti:* presidenti delle province interessate.

1. 1321. Zanella.

Al comma 4, sostituire le parole: presidenti delle regioni interessate *con le seguenti:* presidenti degli enti locali interessati.

1. 1322. Zanella.

Al comma 4, dopo le parole: regioni interessate *aggiungere le seguenti:* e sentite le associazioni ambientaliste più rappresentative.

1. 1323. Zanella.

Al comma 4, dopo le parole: interessate *aggiungere le seguenti:* nonché eventualmente delle province autonome di Trento e Bolzano.

1. 408. Vendola, Russo Spena.

Al comma 4, sostituire le parole da: sentite la *fino a:* le competenti *con le seguenti:* previo parere vincolante della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e delle competenti.

1. 409. Vendola, Russo Spena.

Al comma 4, sostituire le parole da: sentite la *fino a:* le competenti *con le seguenti:* previo parere favorevole della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e delle competenti.

1. 20. Pecoraro Scanio, Pappaterra.

Al comma 4, sostituire le parole da: sentite *fino a:* le competenti *con le seguenti:* di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997. n. 281, e sentite le competenti.

1. 89. Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 4, sostituire le parole da: sentite la *fino a:* le competenti *con le seguenti:* nonché della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e delle competenti.

*** 1. 407.** Vendola, Russo Spena.

Al comma 4, sostituire le parole da: sentite la *fino a:* le competenti *con le seguenti:* nonché della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e delle competenti.

*** 1. 2258.** Pecoraro Scanio, Lion, Cento, Zanella, Bulgarelli.

Al comma 4, sostituire le parole da: sentite la *fino a:* le competenti *con le seguenti:* d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e sentite le competenti.

1. 1898. Realacci, Gentiloni, Giachetti, Iannuzzi.

Al comma 4, sostituire la parola: sentite *con le seguenti:* e di intesa con.

1. 88. Vigni, Realacci, Nesi, Pecoraro Scanio, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 4, sostituire le parole: e le competenti *con le seguenti:* previo parere favorevole delle competenti.

1. 21. Pecoraro Scanio, Pappaterra.

Al comma 4, dopo le parole: Commissioni parlamentari *aggiungere le seguenti:* , che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta,

1. 1324. Zanella.

Al comma 4, dopo le parole: Commissioni parlamentari *aggiungere le parole:* , che si pronunciano entro quaranta giorni dalla richiesta,

1. 1325. Zanella.

Al comma 4, dopo le parole: Commissioni parlamentari *aggiungere le seguenti:* , che si pronunciano entro sessanta giorni dalla richiesta,

1. 1326. Zanella.

Al comma 4, sopprimere le parole: uno o.

1. 410. Vendola, Russo Spena.

Al comma 4, sostituire le parole: approvazione definitiva *con la seguente:* elencazione.

1. 2257. Pecoraro Scanio, Lion, Cento, Zanella, Bulgarelli.

Al comma 4, sopprimere la parola: definitiva.

*** 1. 411.** Vendola, Russo Spena.

Al comma 4, sopprimere la parola: definitiva.

*** 1. 1332.** Zanella.

Al comma 4, sopprimere le parole: , nei limiti delle vigenti autorizzazioni di spesa,

1. 412. Vendola, Russo Spena.

Al comma 4, sostituire le parole: nei limiti delle vigenti *con le seguenti:* nel rispetto rigoroso dei limiti delle vigenti.

1. 1327. Zanella.

Al comma 4, sopprimere la parola: specifici

*** 1. 413.** Vendola, Russo Spena.

Al comma 4, sopprimere la parola: specifici.

*** 1. 1328.** Zanella.

Al comma 4, dopo la parola: specifici *aggiungere le seguenti:* ed indifferibili.

1. 414. Vendola, Russo Spena.

Al comma 4, sostituire la parola: progetti *con la seguente:* programmi.

1. 2168. Boccia.

Al comma 4, dopo le parole: specifici progetti *aggiungere le seguenti:* , ambientalmente compatibili,

1. 421. Vendola, Russo Spena.

Al comma 4, dopo la parola: infrastrutture *aggiungere la seguente:* produttive.

1. 415. Vendola, Russo Spena.

Al comma 4, sopprimere la parola: strategiche.

1. 1329. Zanella.

Al comma 4, sostituire la parola: strategiche *con la seguente:* indispensabili.

1. 419. Vendola, Russo Spena.

Al comma 4, dopo la parola: strategiche *aggiungere le seguenti:* necessarie allo sviluppo socioeconomico delle aree interessate.

1. 420. Vendola, Russo Spena.

Al comma 4, sopprimere le parole: individuate secondo quanto previsto al comma 1.

1. 1334. Zanella.

Al comma 4, sostituire le parole: secondo quanto previsto al *con le seguenti:* secondo i criteri previsti al.

1. 416. Vendola, Russo Spena.

Al comma 4, sostituire le parole: al comma 1 *con le seguenti:* dal comma 1.

1. 417. Vendola.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: e contenute nel Piano generale dei trasporti e dell'intermodalità (PGT).

1. 2259. Pecoraro Scanio, Lion, Cento, Zanella, Bulgarelli.

A comma 4, aggiungere, in fine, le parole: dando priorità ai progetti a minor impatto ambientale.

1. 1330. Zanella.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: dando priorità ai progetti a maggiore valenza ambientale.

1. 1331. Zanella.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: del presente articolo.

1. 418. Vendola, Russo Spena.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. La realizzazione delle opere individuate ai sensi del comma 4 avviene nel pieno rispetto delle direttive 85/337/CEE e 2001/42/CE, nonché della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

1. 22. Pecoraro Scanio, Pappaterra.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Chiunque realizzi un'opera strategica, per la quale è prevista la valutazione dell'impatto ambientale, in difformità dalle condizioni prescritte dalla presente legge è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cento milioni a lire dieci miliardi ovvero di una somma pari al venti per cento del costo complessivo dell'opera, salvo l'obbligo di restituzione in pristino dei luoghi.

1. 2254. Pecoraro Scanio, Lion, Cento, Zanella, Bulgarelli.

Sopprimere il comma 5.

*** 1. 425.** Vendola, Russo Spena.

Sopprimere il comma 5.

*** 1. 1890.** Zeller, Brugger, Widmann, Collè, Detomas.

Al comma 5, sostituire le parole: sono fatte salve *con le seguenti:* sono garantite.

1. 423. Vendola, Russo Spena.

Al comma 5, dopo le parole: le competenze *aggiungere le seguenti:* e le prerogative.

1. 424. Vendola, Russo Spena.

Al comma 5, sopprimere le parole: delle regioni a statuto speciale e.

1. 1335. Zanella.

Al comma 5, sopprimere le parole: e delle province autonome.

1. 1336. Zanella.

Al comma 5, sopprimere le parole: dagli statuti speciali.

1. 1338. Zanella.

Al comma 5, sopprimere le parole: e dalle relative norme di attuazione.

1. 1337. Zanella.

Sopprimere i commi 6, 8, 9, 10 e 11.

1. 59. Boccia.

Sopprimere il comma 6.

*** 1. 426.** Vendola, Russo Spena.

Sopprimere il comma 6.

*** 1. 1522.** Zanella.

Al comma 6, sostituire l'alinea con il seguente:

6. Al posto delle autorizzazioni e delle concessioni edilizie, a scelta dell'interessato, possono essere realizzati, in base a semplice denuncia di attività:

1. 1523. Zanella.

Al comma 6, sostituire l'alinea con il seguente:

6. A scelta dell'interessato, alternativamente alle concessioni ed alle autorizzazioni edilizie, si realizzano:

1. 1524. Zanella.

Al comma 6, sostituire l'alinea con il seguente:

6. L'interessato può realizzare, in base a semplice denuncia di inizio attività, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, e successive modificazioni:

1. 1525. Zanella.

Al comma 6, sostituire l'alinea con il seguente:

6. A scelta dell'interessato, alternativamente alle concessioni ed alle autorizzazioni edilizie, devono essere realizzati:

1. 1526. Zanella.

Al comma 6, sostituire l'alinea con il seguente:

6. A scelta dell'interessato, alternativamente alle concessioni ed alle autorizzazioni edilizie, possono essere realizzati:

1. 1527. Zanella.

Al comma 6, alinea, sostituire le parole da: In alternativa *fino a:* scelta dell'interessato *con le seguenti:* Fatte salve diverse indicazioni delle leggi regionali di cui al comma 12.

1. 90. Vigni, Realacci, Nesi, Pecoraro Scanio, Zappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 6, alinea, sopprimere le parole: In alternativa a concessioni e autorizzazioni edilizie.

1. 1533. Zanella.

Al comma 6, sostituire le parole: In alternativa *con le seguenti:* In aggiunta.

1. 2288. Pecoraro Scanio.

Al comma 6, sostituire le parole: In alternativa *con le seguenti:* In alternanza.

1. 1532. Zanella.

Al comma 6, alinea, sopprimere le parole: concessioni e.

1. 1534. Zanella, Pecoraro Scanio.

Al comma 6, alinea, dopo le parole: concessioni *aggiungere le seguenti:* che siano state preventivamente sottoposte alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale.

1. 1544. Zanella.

Al comma 6, alinea, dopo le parole: concessioni *aggiungere le seguenti:* che siano state preventivamente autorizzate dal presidente del municipio.

1. 1543. Zanella.

Al comma 6, alinea, dopo le parole: concessioni *aggiungere le seguenti:* che siano state preventivamente autorizzate dal sindaco.

1. 1542. Zanella.

Al comma 6, alinea, dopo le parole: concessioni *aggiungere le seguenti:* che siano state preventivamente autorizzate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

1. 1541. Zanella.

Al comma 6, alinea, dopo le parole: concessioni *aggiungere le seguenti:* che siano state preventivamente autorizzate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

1. 1540. Zanella.

Al comma 6, alinea, dopo le parole: concessioni *aggiungere le seguenti:* che siano rispettose delle normative di tutela previste dai piani regolatori.

1. 1539. Zanella.

Al comma 6, alinea, dopo le parole: concessioni *aggiungere le seguenti:* che siano rispettose delle normative di tutela del decoro architettonico.

1. 1538. Zanella.

Al comma 6, alinea, dopo le parole: concessioni *aggiungere le seguenti:* che siano rispettose delle normative eco-compatibili.

1. 1537. Zanella.

Al comma 6, alinea, dopo le parole: concessioni *aggiungere le seguenti:* che siano rispettose delle normative eco-sostenibili.

1. 1536. Zanella.

Al comma 6, alinea, dopo le parole: concessioni *aggiungere le seguenti:* che siano rispettose delle normative ambientali.

1. 1535. Zanella.

Al comma 6, alinea, dopo le parole: concessioni *aggiungere le seguenti:* nel rispetto dei piani regolatori territoriali.

1. 1528. Zanella.

Al comma 6, alinea, dopo le parole: concessioni *aggiungere le seguenti:* nel rispetto dei piani regolatori comunali.

1. 1529. Zanella.

Al comma 6, alinea, dopo le parole: concessioni *aggiungere le seguenti:* nel rispetto delle norme sull'attività costruttiva edilizia.

1. 1530. Zanella.

Al comma 6, alinea, dopo le parole: concessioni *aggiungere le seguenti:* nel rispetto delle norme sancite dalla presente legge o prescritte a mezzo di regolamenti,

1. 1531. Zanella.

Al comma 6, alinea, sopprimere le parole: e autorizzazioni.

1. 1545. Zanella.

Al comma 6, alinea, dopo le parole: e autorizzazioni edilizie *aggiungere le seguenti:* che siano rispettose dei piani regolatori generali.

1. 1546. Zanella.

Al comma 6, alinea, dopo le parole: e autorizzazioni edilizie *aggiungere le seguenti:* che siano rispettose dei piani regolatori comunali.

1. 1547. Zanella.

Al comma 6, alinea, dopo le parole: e autorizzazioni edilizie *aggiungere le seguenti:* che siano rispettose delle norme sull'attività costruttiva edilizia.

1. 1548. Zanella.

Al comma 6, alinea, dopo le parole: e autorizzazioni edilizie *aggiungere le seguenti:* che siano rispettose delle norme sancite dalla presente legge.

1. 1549. Zanella.

Al comma 6, alinea, dopo le parole: e autorizzazioni edilizie *aggiungere le seguenti:* che siano rispettose delle norme sancite a mezzo di regolamenti.

1. 1550. Zanella.

Al comma 6, alinea, dopo le parole: e autorizzazioni edilizie *aggiungere le seguenti:* che siano rispettose delle normative ambientali.

1. 1551. Zanella.

Al comma 6, alinea, dopo le parole: e autorizzazioni edilizie *aggiungere le seguenti:* che siano rispettose delle normative eco-sostenibili.

1. 1552. Zanella.

Al comma 6, alinea, dopo le parole: e autorizzazioni edilizie *aggiungere le seguenti:* che siano rispettose delle normative eco-compatibili.

1. 1553. Zanella.

Al comma 6, alinea, dopo le parole: e autorizzazioni edilizie *aggiungere le seguenti:* che siano rispettose delle normative di tutela del decoro architettonico.

1. 1554. Zanella.

Al comma 6, alinea, dopo le parole: e autorizzazioni edilizie *aggiungere le seguenti:* che siano rispettose delle normative di tutela previste dai piani regolatori.

1. 1555. Zanella.

Al comma 6, alinea, dopo le parole: e autorizzazioni edilizie *aggiungere le seguenti:* che siano state preventivamente autorizzate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

1. 1556. Zanella.

Al comma 6, alinea, dopo le parole: e autorizzazioni edilizie *aggiungere le seguenti:* che siano state preventivamente autorizzate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

1. 1557. Zanella.

Al comma 6, alinea, dopo le parole: e autorizzazioni edilizie *aggiungere le seguenti:* che siano state preventivamente autorizzate dal sindaco.

1. 1558. Zanella.

Al comma 6, alinea, dopo le parole: e autorizzazioni edilizie *aggiungere le seguenti:* che siano state preventivamente autorizzate dal presidente del Municipio.

1. 1559. Zanella.

Al comma 6, alinea, dopo le parole: e autorizzazioni edilizie *aggiungere le seguenti:* che siano state preventivamente sottoposte alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale.

1. 1560. Zanella.

Al comma 6, alinea, sopprimere le parole: , a scelta dell'interessato, .

*** 1. 23.** Pecoraro Scanio, Pappaterra, Zanella.

Al comma 6, alinea, sopprimere le parole: , a scelta dell'interessato, .

*** 1. 91.** Vigni, Abbondanzieri, Realacci, Nesi, Pecoraro Scanio, Pappaterra,

Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 6, alinea, sopprimere le parole: , a scelta dell'interessato, .

*** 1. 427.** Vendola, Russo Spena.

Al comma 6, alinea, sostituire le parole: a scelta dell'interessato *con le seguenti:* se l'interessato lo preferisce.

1. 1562. Zanella.

Al comma 6, alinea, sostituire le parole: a scelta dell'interessato *con le seguenti:* se l'interessato lo richieda.

1. 1563. Zanella.

Al comma 6, alinea, sostituire le parole: a scelta dell'interessato *con le seguenti:* ove l'interessato lo richieda.

1. 1564. Zanella.

Al comma 6, alinea, sostituire le parole: a scelta dell'interessato *con le seguenti:* in base alla decisione dell'interessato.

1. 1565. Zanella.

Al comma 6, alinea, sostituire le parole: a scelta dell'interessato *con le seguenti:* in base alla opinione dell'interessato.

1. 1566. Zanella.

Al comma 6, alinea, sostituire le parole: a scelta dell'interessato *con le seguenti:* in base alle decisioni degli interessati.

1. 1567. Zanella.

Al comma 6, alinea, sostituire le parole: a scelta dell'interessato *con le seguenti:* sulla base di quanto previsto dalla normativa regionale.

1. 24. Pecoraro Scanio, Pappaterra.

Al comma 6, dopo le parole: a scelta dell'interessato *aggiungere le seguenti:* se espressamente previsto dalla normativa regionale e comunale.

1. 2279. Pecoraro Scanio, Lion, Cento, Zanella, Bulgarelli.

Al comma 6, alinea, sostituire le parole: possono essere *con la seguente:* sono.

1. 1568. Zanella.

Al comma 6, alinea, sostituire le parole: possono essere *con le seguenti:* devono essere.

1. 1569. Zanella.

Al comma 6, alinea, sostituire la parola: realizzati *con la seguente:* eseguiti.

1. 428. Vendola, Russo Spena.

Al comma 6, alinea, sopprimere le parole da: , in base a semplice denuncia di inizio attività *fino alla fine dell'alinea.*

1. 1570. Zanella.

Al comma 6, alinea, sostituire le parole: in base a semplice denuncia di inizio attività *con le seguenti:* in base alla sola ed unica denuncia di inizio attività.

1. 1571. Zanella.

Al comma 6, alinea, sostituire le parole: in base a semplice denuncia di inizio attività *con le seguenti:* in seguito alla sola denuncia di inizio attività.

1. 1572. Zanella.

Al comma 6, alinea, dopo le parole: inizio attività *aggiungere le seguenti:* alla quale sia allegata documentazione idonea attestante le caratteristiche di sagoma e le misure volumetriche dell'edificio da ristrutturare.

1. 2276. Pecoraro Scanio, Lion, Cento, Zanella, Bulgarelli.

Al comma 6, alinea, dopo le parole: inizio attività *aggiungere le seguenti:* ad eccezione degli interventi di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 4 dicembre 1993, n. 493, e successive modificazioni.

1. 2284. Pecoraro Scanio, Lion, Cento, Zanella, Bulgarelli.

Al comma 6, alinea, dopo le parole: e successive modificazioni *aggiungere le seguenti:* e fatte salve diverse disposizioni previste dalla disciplina regionale e dagli strumenti urbanistici, e comunque nel rispetto delle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia con particolare riferimento alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali.

1. 2278. Pecoraro Scanio, Lion, Cento, Zanella, Bulgarelli.

Al comma 6, alinea, aggiungere in fine le parole: e con esclusione degli interventi che implicano un modificazione del carico urbanistico.

1. 2280. Pecoraro Scanio, Lion, Cento, Zanella, Bulgarelli.

Al comma 6, alinea, aggiungere, in fine, le parole: e con esclusione degli interventi su immobili ricadenti nelle zone A previste dal piano regolatore.

1. 2281. Pecoraro Scanio, Lion, Cento, Zanella, Bulgarelli.

Al comma 6, alinea, aggiungere, in fine, le parole: e con esclusione degli interventi su immobili ricadenti nelle aree sottoposte a tutela o vincolo di natura urbanistica, paesaggistico-territoriale, ambientale, storico-artistico.

1. 2282. Pecoraro Scanio, Lion, Cento, Zanella, Bulgarelli.

Al comma 6, alinea, aggiungere, in fine, le parole: e con esclusione degli interventi relativi ad immobili ricadenti nelle aree protette di cui alla legge n. 431 del 1985, legge 6 dicembre 1991 n. 394, legge n. 183 del 1989.

1. 2283. Pecoraro Scanio, Lion, Cento, Zanella, Bulgarelli.

Al comma 6, alinea, dopo le parole: e successive modificazioni *aggiungere le seguenti:* e integrazioni.

1. 429. Vendola, Russo Spena.

Al comma 6, sopprimere la lettera a).

*** 1. 439.** Vendola, Russo Spena.

Al comma 6, sopprimere la lettera a).

*** 1. 445.** Acquarone.

Al comma 6, sopprimere la lettera a).

*** 1. 1573.** Zanella.

Al comma 6, lettera a), *sostituire le parole:* gli interventi edilizi *con le seguenti:* le opere edilizie.

1. 1574. Zanella.

Al comma 6, lettera a), *dopo le parole:* gli interventi edilizi minori, *aggiungere le seguenti:* se previsti dal piano regolatore generale,

1. 1596. Zanella.

Al comma 6, lettera a) *dopo le parole:* gli interventi edilizi minori, *aggiungere le seguenti:* se prima sottoposte alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale.

1. 1597. Zanella.

Al comma 6, lettera a), *dopo le parole:* gli interventi edilizi minori, *aggiungere le seguenti:* se prima sottoposte al parere positivo del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

1. 1598. Zanella.

Al comma 6, lettera a), *dopo le parole:* gli interventi edilizi minori, *aggiungere le seguenti:* se prima sottoposte al parere favorevole del Sindaco.

1. 1599. Zanella.

Al comma 6, lettera a), *dopo le parole:* gli interventi edilizi minori, *aggiungere le seguenti:* se prima sottoposte al parere positivo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

1. 1600. Zanella.

Al comma 6, lettera a), *sopprimere le parole da:* di cui all'articolo 4, *fino alla fine della lettera*.

1. 1575. Zanella.

Al comma 6, lettera a), *sopprimere la parola:* citato.

1. 1576. Zanella.

Al comma 6, lettera a), *aggiungere, in fine, le parole:* , con esclusione delle opere previste alla lettera *d)* del medesimo comma 7.

1. 447. Vendola, Russo Spena.

Al comma 6, lettera a), *aggiungere, in fine, le parole:* , con esclusione delle opere previste alla lettera *h)* del medesimo comma 7.

1. 446. Vendola, Russo Spena.

Al comma 6, sopprimere le lettere b), c) *e* d).

1. 436. Giachetti, Gentiloni, Vernetti, Lusetti.

Al comma 6, sopprimere la lettera b).

*** 1. 450.** Vendola, Russo Spena.

Al comma 6 sopprimere la lettera b).

*** 1. 1577.** Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Lion.

Al comma 6, lettera b) *primo periodo, sostituire le parole:* le ristrutturazioni *con le seguenti:* le modifiche.

1. 1578. Zanella.

Al comma 6, lettera b) primo periodo sostituire le parole: le ristrutturazioni *con le seguenti:* le innovazioni.

1. 1579. Zanella.

Al comma 6, lettera b), *primo periodo, sostituire le parole da:* edilizie *fino alla fine della lettera con la seguente:* interne.

Conseguentemente, sopprimere le lettere: c) *e* d) *ed i commi da 7 a 14.*

1. 435. Realacci, Lusetti.

Al comma 6, lettera b), *primo periodo, sopprimere le parole da:* , comprensive della demolizione fino alla fine del periodo.

Conseguentemente, sopprimere le lettere c) *e* d) *ed i commi 7, 8, 9, 10 e 11.*

1. 437. Realacci, Gentiloni, Giachetti, Vernetti, Lusetti.

Al comma 6, lettera b), *primo periodo, sopprimere le parole da:* , comprensive della demolizione *fino alla fine del periodo.*

1. 25. Pecoraro Scanio, Pappaterra.

Al comma 6, lettera b), *primo periodo, sostituire la parola:* comprensive *con le seguenti:* ad eccezione.

1. 2271. Pecoraro Scanio, Lion, Cento, Zanella, Bulgarelli.

Al comma 6, lettera b), *primo periodo, dopo le parole:* ristrutturazioni edilizie, *aggiungere le seguenti:* non.

1. 1580. Zanella.

Al comma 6, lettera b), *primo periodo, sopprimere le parole:* demolizione e.

1. 1581. Zanella.

Al comma 6, lettera b), *primo periodo, sopprimere le parole da:* e ricostruzione *fino alla fine del periodo*

*** 1. 1582.** Zanella.

Al comma 6, lettera b), *primo periodo, sopprimere le parole da:* e ricostruzione *fino alla fine del periodo.*

*** 1. 26.** Pecoraro Scanio, Pappaterra.

Al comma 6, lettera b), *primo periodo, sostituire le parole:* con la stessa volumetria *con le seguenti:* con gli stessi volumi.

1. 1602. Zanella.

Al comma 6, lettera b), *primo periodo, sostituire le parole:* con la stessa volumetria *con le seguenti:* con gli stessi centimetri cubici.

1. 1603. Zanella.

Al comma 6, lettera b), *primo periodo, sostituire le parole:* con la stessa volumetria *con la seguenti:* con la stessa metratura.

1. 1604. Zanella.

Al comma 6, lettera b), *primo periodo, sostituire le parole:* con la stessa volumetria *con le seguenti:* con la stessa superficie.

1. 2295. Pecoraro Scanio.

Al comma 6, lettera b), *primo periodo, sopprimere le parole:* e sagoma.

1. 1583. Zanella.

Al comma 6, lettera b), *primo periodo, sostituire le parole:* e sagoma *con le seguenti:* , sagoma e superficie utile lorda.

1. 92. Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Vigni, Realacci, Reduzzi, Iannuzzi, Pappaterra, Pecoraro Scanio.

Al comma 6, lettera b), *primo periodo, sostituire la parola:* sagoma *con la seguente:* forma.

1. 1606. Zanella.

Al comma 6, lettera b), *primo periodo, sostituire la parola:* sagoma *con la seguente:* linea.

1. 1607. Zanella.

Al comma 6, lettera b), *primo periodo, dopo la parola:* sagoma *aggiungere le seguenti:* , purché l'intervento non comporti aumento di superficie lorda abitabile e mutamento della destinazione d'uso.

1. 438. Acquarone, Realacci.

Al comma 6, lettera b), *primo periodo, dopo la parola:* sagoma *aggiungere le seguenti:* e superficie.

1. 441. Iannuzzi, Realacci, Lusetti.

Al comma 6, lettera b), *dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* I Comuni possono individuare con proprio provvedimento le aree e gli edifici di interesse storico-testimoniale-architettonico per i quali non si applica la denuncia di inizio attività agli interventi di ristrutturazione edilizia.

1. 433. Mantini.

Al comma 6, lettera b), *dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* I comuni possono individuare con proprio provvedimento le aree e gli edifici di interesse storico-testimoniale per i quali non si applica la predetta norma.

1. 93. Vigni, Abbondanzieri, Realacci, Nesi, Pecoraro Scanio, Pappaterra, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 6, lettera b), *sopprimere il secondo periodo.*

1. 1584. Zanella.

Al comma 6, lettera b), *sostituire il secondo periodo con il seguente:* Solo in caso di adeguamento antisismico non si tiene conto del calcolo della volumetria.

1. 1588. Zanella.

Al comma 6, lettera b), *sostituire il secondo periodo con il seguente:* Per l'adeguamento antisismico si possono effettuare tutte le innovazioni necessarie ed anche l'aumento della volumetria.

1. 1589. Zanella.

Al comma 6, lettera b), *secondo periodo sopprimere la parola:* non.

1. 1585. Zanella.

Al comma 6, lettera b), *secondo periodo, sostituire le parole:* non si tiene conto *con le seguenti:* si deve tenere conto.

1. 1586. Zanella.

Al comma 6, lettera b), *secondo periodo, sostituire le parole:* non si tiene conto *con le seguenti:* si deve in ogni caso tenere conto.

1. 1587. Zanella.

Al comma 6, lettera b), *secondo periodo, sostituire le parole:* innovazioni necessarie *con le seguenti:* cambiamenti indispensabili.

1. 1590. Zanella.

Al comma 6, lettera b), *secondo periodo, sostituire la parola:* innovazioni *con le seguente:* mutazioni.

1. 1601. Zanella.

Al comma 6, lettera b), *secondo periodo, sostituire la parola:* necessarie *con le seguenti:* strettamente indispensabili.

1. 451. Vendola, Russo Spena.

Al comma 6, lettera b), *secondo periodo, dopo la parola:* necessarie *aggiungere le seguenti:* se previste dal piano regolatore generale.

1. 1591. Zanella.

Al comma 6, lettera b), *secondo periodo dopo la parola:* necessarie *aggiungere le seguenti:* se prima sottoposte alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale.

1. 1592. Zanella.

Al comma 6, lettera b), *secondo periodo, dopo la parola:* necessarie *aggiungere le seguenti:* , se prima sottoposte al parere favorevole del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

1. 1593. Zanella.

Al comma 6, lettera b), *secondo periodo, dopo la parola:* necessarie *aggiungere le seguenti:* , se prima sottoposte al parere favorevole del sindaco.

1. 1594. Zanella.

Al comma 6, lettera b), *secondo periodo, dopo la parola:* necessarie *aggiungere le seguenti:* , se prima sottoposte al parere positivo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

1. 1595. Zanella.

Al comma 6, lettera b), *secondo periodo, dopo le parole:* per l'adeguamento *aggiungere le seguenti:* dell'immobile ad uso residenziale.

1. 449. Vendola, Russo Spena.

Al comma 6, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

Tali innovazioni non potranno peraltro determinare un incremento della superficie utile o della superficie non residenziale dell'immobile, così come definiti dal decreto ministeriale 10 maggio 1977.

1. 1881. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 6, lettera b), *aggiungere, in fine, il periodo:* Sono esclusi dalla presente disposizione i comuni che, all'atto della pubblicazione della presente legge, non risultino essersi dotati degli strumenti urbanistici.

1. 2272. Pecoraro Scanio, Lion, Cento, Zanella, Bulgarelli.

Al comma 6, sopprimere la lettera c).

*** 1. 448.** Vendola, Russo Spena.

Al comma 6, sopprimere la lettera c).

*** 1. 1608.** Zanella, Pecoraro Scanio.

Al comma 6, lettera c), *sopprimere il primo periodo.*

1. 1609. Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli Lion.

Al comma 6, lettera c), *primo periodo, sostituire le parole:* gli interventi *con le seguenti:* le opere.

1. 1641. Lion.

Al comma 6, lettera c), *primo periodo, sostituire le parole:* gli interventi *con le seguenti:* le ristrutturazioni.

1. 1612. Zanella.

Al comma 6, lettera c), *primo periodo dopo le parole:* gli interventi *aggiungere le seguenti:* che rispettano la normativa ambientale.

1. 1613. Zanella.

Al comma 6, lettera c), *primo periodo, dopo le parole:* gli interventi *aggiungere le seguenti:* che rispettano la normativa paesistica.

1. 1614. Zanella.

Al comma 6, lettera c), *primo periodo, dopo le parole:* gli interventi *aggiungere le seguenti:* che rispettano la normativa del codice civile in materia di decoro architettonico.

1. 1615. Zanella.

Al comma 6, lettera c), *primo periodo, dopo le parole:* gli interventi *aggiungere le seguenti:* che siano stati visionati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

1. 1616. Zanella.

Al comma 6, lettera c), *primo periodo, dopo le parole:* gli interventi *aggiungere le seguenti:* che siano stati visionati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

1. 1617. Zanella.

Al comma 6, lettera c), *primo periodo, dopo le parole:* gli interventi *aggiungere le seguenti:* che siano rispettosi delle disposizioni legislative ecocompatibili.

1. 1618. Zanella.

Al comma 6, lettera c), *primo periodo, sopprimere la parola:* ora.

1. 1619. Zanella.

Al comma 6, lettera c), *primo periodo, sostituire le parole:* ora sottoposti a concessione *con le seguenti:* sottoposti a concessione prima della data di entrata in vigore della presente legge.

1. 466. Vendola, Russo Spena.

Al comma 6, lettera c), *primo periodo, sostituire le parole:* ora sottoposti a *con le seguenti:* che abbisognano di.

1. 1620. Zanella.

Al comma 6, lettera c), *primo periodo, sostituire le parole:* a concessione *con le seguenti:* ad autorizzazione.

1. 1621. Lion.

Al comma 6, lettera c), *primo periodo, sopprimere le parole da:* , se sono specificamente *fino alla fine della lettera.*

1. 1610. Zanella.

Al comma 6, lettera c), *primo periodo, sopprimere le parole da:* se sono specificamente disciplinati *fino a:* tipologiche, formali e costruttive.

1. 1639. Lion.

Al comma 6, lettera c), *primo periodo, sopprimere la parola:* specificamente.

1. 465. Vendola, Russo Spena.

Al comma 6, lettera c), *primo periodo, sostituire la parola:* specificamente *con la seguente:* distintamente.

1. 1622. Lion.

Al comma 6, lettera c), *primo periodo, sostituire la parola:* specificamente *con la seguente:* esattamente.

1. 1623. Lion.

Al comma 6, lettera c), *primo periodo, sostituire la parola:* contengano *con la seguente:* indichino.

1. 464. Vendola, Russo Spena.

Al comma 6, lettera c), *primo periodo, sopprimere le parole:* plano-volumetriche,

1. 1624. Lion.

Al comma 6, lettera c), *primo periodo, sopprimere le parole da:* tipologiche *fino alla fine del periodo.*

1. 1628. Lion.

Al comma 6, lettera c), *primo periodo, sopprimere la parola* tipologiche.

1. 1625. Lion.

Al comma 6, lettera c), *primo periodo, sopprimere le parole da:* formali *fino alla fine del periodo.*

1. 1629. Lion.

Al comma 6, lettera c), *primo periodo, sopprimere la parola:* , formali.

*** 1. 462.** Vendola, Russo Spena.

Al comma 6, lettera c), *primo periodo, sopprimere la parola:* , formali.

*** 1. 1626.** Lion.

Al comma 6, lettera c), *primo periodo, sopprimere le parole da:* e costruttive *fino alla fine del periodo.*

1. 1630. Lion.

Al comma 6, lettera c), *primo periodo, sopprimere le parole:* e costruttive.

1. 1627. Lion.

Al comma 6, lettera c), *primo periodo, sopprimere le parole da:* , la cui sussistenza *fino alla fine del periodo.*

1. 1631. Lion.

Al comma 6, lettera c), *primo periodo, sopprimere la parola:* esplicitamente.

*** 1. 463.** Vendola.

Al comma 6, lettera c), *primo periodo, sopprimere la parola:* esplicitamente.

*** 1. 1632.** Lion.

Al comma 6, lettera c), *primo periodo, sostituire la parola:* dichiarata *con la seguente:* sancita.

1. 1633. Lion.

Al comma 6, lettera c), *primo periodo, sostituire la parola:* dichiarata *con la seguente:* accertata.

1. 1634. Lion.

Al comma 6, lettera c), *primo periodo, dopo la parola:* approvazione *aggiungere le seguenti:* o adozione.

1. 461. Vendola, Russo Spena.

Al comma 6, lettera c), *primo periodo, sopprimere le parole:* o di ricognizione di quelli vigenti.

1. 1635. Lion.

Al comma 6, lettera c), *primo periodo, sostituire la parola:* vigenti *con le seguenti:* in vigore.

1. 1636. Lion.

Al comma 6, lettera c), *primo periodo, sostituire la parola:* vigenti *con la seguente:* attuali.

1. 1637. Lion.

Al comma 6, lettera c), *sopprimere il secondo periodo.*

*** 1. 434.** Mantini.

Al comma 6, lettera c), *sopprimere il secondo periodo.*

*** 1. 1611.** Zanella, Lion, Pecoraro Scanio.

Al comma 6, lettera c), *secondo periodo, sopprimere le parole da:* Relativamente ai piani attuativi *fino a:* presente legge.

1. 1661. Lion.

Al comma 6, lettera c), *secondo periodo, sostituire le parole:* Relativamente ai *con le seguenti:* Per ciò che riguarda i.

1. 1643. Lion.

Al comma 6, lettera c), *secondo periodo, sostituire le parole:* Relativamente ai *con le seguenti:* Per quanto concerne i.

1. 1644. Lion.

Al comma 6, lettera c), *secondo periodo, sostituire le parole:* ai piani attuativi *con le seguenti:* ai piani di zona.

1. 1655. Lion.

Al comma 6, lettera c), *secondo periodo, sostituire le parole:* ai piani attuativi *con le seguenti:* ai piani di previsione del regolamento comunale.

1. 1656. Lion.

Al comma 6, lettera c), *secondo periodo, dopo le parole:* ai piani attuativi *aggiungere le seguenti:* , sempre fermo che essi siano in regola con le vigenti disposizioni di tutela ambientale.

1. 1657. Lion.

Al comma 6, lettera c), *secondo periodo, dopo le parole:* ai piani attuativi *aggiungere le seguenti:* , sempre che essi siano in regola con le vigenti disposizioni di tutela del decoro architettonico e ambientale,

1. 1658. Lion.

Al comma 6, lettera c), *secondo periodo, dopo le parole:* ai piani attuativi *aggiungere le seguenti:* , se sono in regola con le vigenti disposizioni di tutela dei decoro architettonico,

1. 1659. Lion.

Al comma 6, lettera c), *secondo periodo, sopprimere le parole da:* che sono stati approvati *fino a:* della presente legge.

1. 1645. Lion.

Al comma 6, lettera c), *secondo periodo, sopprimere la parola:* anteriormente.

1. 1660. Lion.

Al comma 6, lettera c), *secondo periodo, dopo le parole:* della presente legge, *aggiungere le seguenti:* sempre che siano rispettosi dei vincoli ambientali e di tutela del decoro architettonico,

1. 1646. Lion.

Al comma 6, lettera c), *secondo periodo, sostituire le parole:* trenta giorni *con le seguenti:* trecentosessanta giorni.

1. 1650. Lion.

Al comma 6, lettera c), *secondo periodo, sostituire le parole:* trenta giorni *con le seguenti:* centoventi giorni.

1. 1649. Lion.

Al comma 6, lettera c), *secondo periodo, sostituire le parole:* trenta giorni *con le seguenti:* novanta giorni.

1. 1648. Lion.

Al comma 6, lettera c), *secondo periodo, sostituire le parole:* trenta giorni *con le seguenti:* sessanta giorni.

*** 1. 460.** Vendola, Russo Spena.

Al comma 6, lettera c), *secondo periodo, sostituire le parole:* trenta giorni *con le seguenti:* sessanta giorni.

*** 1. 1647.** Lion.

Al comma 6, lettera c), *secondo periodo, sostituire le parole:* dalla richiesta *con le seguenti:* dalla notifica.

1. 1651. Lion.

Al comma 6, lettera c), *secondo periodo, sostituire le parole:* dalla richiesta *con le seguenti:* dalla domanda.

1. 1652. Lion.

Al comma 6, lettera c), *secondo periodo, sostituire le parole:* dalla richiesta degli interessati *con le seguenti:* dalla domanda di chiunque possa avere un interesse.

1. 1653. Lion.

Al comma 6, lettera c), *secondo periodo, sostituire le parole:* dalla richiesta degli interessati *con le seguenti:* dalla domanda di chiunque abbia titolo di vantare un interesse.

1. 1654. Lion.

Al comma 6, lettera c), *secondo periodo, sostituire le parole:* degli interessati *con le seguenti:* dei diretti interessati.

1. 458. Vendola, Russo Spena.

Al comma 6, lettera c), *secondo periodo, sopprimere le parole da:* ; in mancanza si prescinde *fino alla fine della lettera.*

*** 1. 459.** Vendola, Russo Spena.

Al comma 6, lettera c), *secondo periodo, sopprimere le parole da:* in mancanza si prescinde *fino alla fine della lettera.*

*** 1. 1662.** Lion.

Al comma 6, lettera c), *secondo periodo, sostituire le parole da:* in mancanza *fino alla fine della lettera con le seguenti:* qualora, trascorsi i trenta giorni, non venga emanato l'atto di ricognizione, il progetto si intende respinto.

1. 2298. Pecoraro Scanio.

Al comma 6, lettera c), *secondo periodo, sopprimere le parole da:* purché il progetto *fino alla fine della lettera.*

1. 1663. Lion.

Al comma 6, lettera c), *secondo periodo, sopprimere le parole da:* nella quale venga asseverata *fino alla fine della lettera.*

1. 1664. Lion.

Al comma 6, lettera c), *secondo periodo, sopprimere le parole:* con le caratteristiche sopra menzionate.

1. 1665. Lion.

Al comma 6, lettera c), *secondo periodo, sostituire le parole:* sopra menzionate *con le seguenti:* di cui sopra.

1. 1666. Lion.

Al comma 6, lettera c), *secondo periodo, sostituire le parole:* sopra menzionate *con le seguenti:* sopra citate.

1. 1667. Lion.

Al comma 6, sopprimere la lettera d).

*** 1. 457.** Vendola, Russo Spena.

Al comma 6, sopprimere la lettera d).

*** 1. 27.** Pecoraro Scanio, Pappaterra, Lion, Zanella, Bulgarelli.

Al comma 6, sostituire la lettera d) *con la seguente:*

d) le addizioni in diretta esecuzione di idonei strumenti urbanistici diversi da quelli indicati alla lettera *c)*.

1. 1700. Lion.

Al comma 6, sostituire la lettera d) *con la seguente:*

d) gli ampliamenti in diretta esecuzione di idonei strumenti urbanistici diversi da quelli indicati alla lettera *c)*.

1. 1701. Lion.

Al comma 6, sostituire la lettera d) *con la seguente:*

d) le nuove edificazioni in diretta esecuzione di idonei strumenti urbanistici diversi da quelli indicati alla lettera *c)*.

1. 1702. Lion.

Al comma 6, lettera d), *sopprimere le parole:* i sopralzi.

1. 456. Vendola, Russo Spena.

Al comma 6, lettera d), *sostituire le parole:* i sopralzi *con le seguenti:* le sopraelevazioni.

1. 1669. Lion.

Al comma 6, lettera d), *dopo le parole:* i sopralzi, *aggiungere le seguenti:* non superiori ai limiti consentiti nei regolamenti comunali,.

1. 1670. Lion.

Al comma 6 la lettera d), *dopo le parole:* i sopralzi, *aggiungere le seguenti:* non superiori ai limiti consentiti nei regolamenti condominiali,.

1. 1671. Lion.

Al comma 6, lettera d), *dopo le parole:* i sopralzi, *aggiungere le seguenti:* non superiori ai limiti consentiti dal codice civile,.

1. 1672. Lion.

Al comma 6, lettera d), *dopo le parole:* i sopralzi, *aggiungere le seguenti:* non superiori ai tre metri,.

1. 1673. Lion.

Al comma 6, lettera d), *sostituire le parole da:* le addizioni *fino alla fine della lettera con le seguenti:* in diretta esecuzione di idonei strumenti urbanistici diversi da quelli indicati alla lettera *c)*.

1. 1699. Lion.

Al comma 6, lettera d), *sopprimere le parole:* le addizioni.

1. 455. Vendola, Russo Spena.

Al comma 6, lettera d), *sostituire le parole:* le addizioni *con le seguenti:* le sopraelevazioni.

1. 1674. Lion.

Al comma 6, lettera d), *dopo le parole:* le addizioni, *aggiungere le seguenti:* non superiori ai limiti consentiti nei regolamenti comunali,.

1. 1675. Lion.

Al comma 6, lettera d), *dopo le parole:* le addizioni, *aggiungere le seguenti:* non superiori ai limiti consentiti nei regolamenti condominiali,.

1. 1676. Lion.

Al comma 6, lettera d), *dopo le parole:* le addizioni, *aggiungere le seguenti:* non superiori ai limiti consentiti dal codice civile,.

1. 1677. Lion.

Al comma 6, lettera d), *dopo le parole:* le addizioni, *aggiungere le seguenti:* non superiori ai tre metri,.

1. 1678. Lion.

Al comma 6, lettera d), *sopprimere le parole:* , gli ampliamenti.

*** 1. 454.** Vendola, Russo Spena.

Al comma 6, lettera d), *sopprimere le parole:* gli ampliamenti.

*** 1. 1682.** Lion, Pecoraro Scanio.

Al comma 6, lettera d), *sostituire le parole:* gli ampliamenti *con le seguenti:* gli ingrandimenti.

1. 1683. Lion.

Al comma 6, lettera d), *dopo le parole:* gli ampliamenti, *aggiungere le seguenti:* non superiori ai limiti consentiti nei regolamenti comunali,.

1. 1684. Lion.

Al comma 6, lettera d), *dopo le parole:* gli ampliamenti, *aggiungere le seguenti:* non superiori ai limiti consentiti nei regolamenti condominiali,.

1. 1685. Lion.

Al comma 6, lettera d), *dopo le parole:* gli ampliamenti, *aggiungere le seguenti:* non superiori ai limiti consentiti dal codice civile,.

1. 1686. Lion.

Al comma 6, lettera d), *dopo le parole:* gli ampliamenti, *aggiungere le seguenti:* non superiori ai tre metri,.

1. 1687. Lion.

Al comma 6, lettera d), *sopprimere le parole:* e le nuove edificazioni.

*** 1. 28.** Pecoraro Scanio, Pappaterra, Lion.

Al comma 6, lettera d), *sopprimere le parole:* e le nuove edificazioni.

*** 1. 453.** Vendola, Russo Spena.

Al comma 6, lettera d), *sostituire le parole:* le nuove edificazioni *con le seguenti:* gli ingrandimenti.

1. 1691. Lion.

Al comma 6, lettera d), *dopo le parole:* le nuove edificazioni *aggiungere le seguenti:* , non superiori ai limiti consentiti nei regolamenti comunali,.

1. 1692. Lion.

Al comma 6, lettera d), *dopo le parole:* le nuove edificazioni *aggiungere le seguenti:* , non superiori ai limiti consentiti nei regolamenti condominiali,.

1. 1693. Lion.

Al comma 6, lettera d), *dopo le parole:* le nuove edificazioni *aggiungere le seguenti:* , non superiori ai limiti consentiti dal codice civile,.

1. 1694. Lion.

Al comma 6, lettera d), *dopo le parole:* le nuove edificazioni *aggiungere le seguenti:* , non superiori ai tre metri,.

1. 1695. Lion.

Al comma 6, lettera d), *sopprimere le parole da:* in diretta esecuzione *fino alla fine della lettera.*

1. 1704. Lion.

Al comma 6, lettera d), *sostituire le parole:* di idonei *con le seguenti:* , approvati o adottati con.

1. 452. Vendola, Russo Spena.

Al comma 6, lettera d), *sostituire la parola:* idonei *con la seguente:* adeguati.

1. 1698. Lion.

Al comma 6, lettera d), *sopprimere le parole da:* diversi da quelli indicati alla lettera *c) fino alla fine della lettera.*

1. 1705. Lion.

Al comma 6, lettera d), *sopprimere le parole:* ma recanti analoghe previsioni di dettaglio.

1. 1703. Lion.

Al comma 6, lettera d), *sostituire la parola:* analoghe *con la seguente:* identiche.

1. 467. Vendola, Russo Spena.

Al comma 6, lettera d), *sostituire la parola:* analoghe *con la seguente:* equipollenti.

1. 468. Vendola, Russo Spena.

Al comma 6, lettera d), *aggiungere, in fine, le parole:* , la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal consiglio comunale in sede di approvazione degli stessi strumenti.

1. 95. Vigni, Abbondanzieri, Realacci, Nesi, Pecoraro Scanio, Pappaterra, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 6, lettera d), aggiungere, infine, il seguente periodo: La relazione contiene altresì il calcolo degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione, qualora dovuti.

1. 94. Vigni, Abbondanzieri, Realacci, Nesi, Pecoraro Scanio, Pappaterra, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 6, dopo la lettera d) *aggiungere la seguente:*

d-bis) il frazionamento di una unità immobiliare a destinazione residenziale in più unità della superficie minima utile di 45 metri quadrati, fermo rimanendo il divieto di incremento di volumetria e di superfici utili.

1. 442. Iannuzzi, Realacci, Stradiotto, Merlo.

Al comma 6, dopo la lettera d) *aggiungere la seguente:*

d-bis) il cambio di destinazione d'uso con o senza opere, se conformi al piano regolatore generale.

1. 440. Stradiotto, Fistarol, Marcora, Reduzzi, lannuzzi, Realacci.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. Non possono essere realizzati in base a semplice denunzia di inizio attività i seguenti interventi:

a) interventi di nuova costruzione;

b) interventi di totale demolizione con ricostruzione;

c) interventi di ristrutturazione urbanistica;

d) interventi di ristrutturazione edilizia che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, dei prospetti o delle superfici;

e) mutamenti di destinazione d'uso realizzati mediante interventi edilizi;

f) altre tipologie di intervento individuate dalle regioni o dai comuni per ragioni di rilevanza ambientale, urbanistica o connesse alla sicurezza pubblica.

1. 2277. Pecoraro Scanio, Lion, Cento, Zanella, Bulgarelli.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-*bis*. Agli interventi di cui alle lettere *b), c)* e *d)* del comma 6 continuano ad applicarsi i provvedimenti repressivi dell'abusivismo edilizio di cui al Capo I della legge 28 febbraio 1985, n. 47, previsti per gli interventi oggetto di concessione/autorizzazione esplicita, incluse le sanzioni penali.

1. 96. Vigni, Abbondanzieri, Realacci, Nesi, Pecoraro Scanio, Pappaterra, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-*bis*. Agli interventi di cui alle lettere *b), c)* e *d)* del comma 6, continuano ad applicarsi i provvedimenti repressivi dell'abusivismo edilizio, di cui al Capo I della legge n. 47 del 1985 previsti per gli interventi oggetto di concessione, incluse le sanzioni penali.

1. 432. Mantini.

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

6-*bis*. Nelle ipotesi di cui alle lettere *b), c)* e *d)* l'interessato, almeno quaranta giorni prima dell'inizio dei lavori, presenta la denuncia di inizio attività, comprensiva di una specifica relazione e dei relativi elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato, che asseveri la conformità urbanistica dell'opera, il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.

6-*ter*. Gli interventi di cui alle lettere *b), d)* ed *e)*, eseguiti con la denuncia di inizio attività in violazione della presente legge, sono assoggettati alle sanzioni amministrative e penali previste per le opere oggetto di concessione e di autorizzazione edilizia.

1. 444. Iannuzzi, Realacci.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. Il procedimento della denuncia di inizio attività non è ammesso ove non esplicitamente consentito dal piano regolatore del comune.

1. 2266. Lion, Pecoraro Scanio, Cima, Zanella, Cento.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. Le richieste di denuncia di inizio attività devono essere obbligatoriamente comunicate ai proprietari e conduttori di porzioni di immobili interessati da interventi di sopralizi, addizioni ed ampliamenti.

1. 2267. Lion, Pecoraro Scanio, Cima, Zanella, Cento.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. Tutte le richieste di denuncia inizio attività (DIA) ai sensi del comma 1, debbono essere rese pubbliche mediante affissione in un apposito albo comunale suddiviso per zone, quartieri o municipi.

1. 2268. Lion, Pecoraro Scanio, Cima, Zanella, Cento.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-*bis*. La denuncia di attività di cui al comma 6 è sottoposta al termine massimo di validità fissato in un anno con l'obbligo per l'interessato di comunicare all'amministrazione comunale competente la data di ultimazione dei lavori.

1. 430. Vendola, Russo Spena.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-*bis*. La possibilita prevista dal comma 6 non si applica a immobili assoggettati alle disposizioni di cui alle leggi 10 giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, e 6 dicembre 1991 n. 394, ovvero a disposizioni immediatamente operative dei piani aventi la valenza di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 27 giugno 1985 n. 312, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1985 n. 431, o della legge 18 maggio 1989 n. 183, che siano compresi nelle zone A di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, che siano comunque assoggettati dagli strumenti urbanistici a discipline espressamente volte alla tutela delle loro caratteristiche paesaggistiche, ambientali, storico-archeologiche, storico-artistiche, storico-architettoniche e storico-testimoniali. Quanto previsto dal comma 6 non si applica, altresì, agli immobili oggetto di prescrizioni di vigenti strumenti di pianificazione nonché di programmazione, immediatamente operative e alle trasformazioni progettate che non siano in contrasto con strumenti adottati.

1. 431. Vendola, Russo Spena.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano ad immobili sottoposti a vincolo.

1. 2273. Pecoraro Scanio, Lion, Cento, Zanella, Bulgarelli.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano agli immobili ricadenti nei centri storici.

1. 2274. Pecoraro Scanio, Lion, Cento, Zanella, Bulgarelli.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. La realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative. Nell'ambito delle norme di tutela rientrano, in particolare, le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

1. 2270. Lion, Pecoraro Scanio, Cima, Zanella, Cento.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano a coloro che, alla data di pubblicazione della presente legge, risultino aver riportato condanne o avere

procedimenti in corso in relazione a violazioni delle norme urbanistiche ed edilizie.

1. 2275. Lion, Pecoraro Scanio, Cima, Zanella, Cento.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. Per gli interventi per i quali è stata esercitata l'opzione della denuncia di inizio attività di cui al comma 1, contestualmente alla denuncia, deve essere presentata al competente ufficio comunale una delle seguenti certificazioni:

a) attestazione di conformità alla originaria configurazione del fabbricato, nel caso che l'immobile non abbia subito modifiche sostanziali sia sotto il profilo strutturale che funzionale, e di rispondenza degli impianti alla vigente normativa, nonché dichiarazione di assenza di elementi rilevabili senza ausilio di specifica strumentazione che possano far ritenere come necessarie ulteriori verifiche;

b) certificazione di idoneità staticofunzionale dell'edificio in relazione alle attuali condizioni di esercizio dello stesso nel caso siano state apportate modifiche sostanziali rispetto alla configurazione originaria dell'immobile ovvero siano stati prescritti, in sede di redazione del fascicolo, interventi ritenuti necessari al fine del raggiungimento di adeguate condizioni di sicurezza.

Tali obblighi non sussistono nel caso l'interessato, in conformità con quanto previsto dal comma 1, abbia scelto di ricorrere alla concessione o all'autorizzazione edilizia.

1. 2269. Lion, Pecoraro Scanio, Cima, Zanella, Cento.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. Per gli interventi all'interno delle costruzioni, che non incidono su elementi strutturali portanti, è ammesso il ricorso alla procedura delle opere interne, secondo le condizioni e le modalità previste dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e successive modifiche ed integrazioni.

1. 443. Iannuzzi, Reduzzi, Stradiotto, Merlo.

Sopprimere i commi 7, 8, 9, 10 e 11.

1. 29. Realacci, Pappaterra, Pecoraro Scanio.

Sopprimere il comma 7.

*** 1. 471.** Vendola, Russo Spena.

Sopprimere il comma 7.

*** 1. 1706.** Lion.

Sostituire il comma 7 con il seguente:
Gli oneri di urbanizzazione ed i costi di costruzione degli interventi realizzati tramite denuncia di inizio attività ai sensi del comma 6 sono aumentati del trenta per cento.

1. 2285. Pecoraro Scanio.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Dal 1° gennaio 2002, per gli interventi di cui al comma 6 sottoposti a denuncia di inizio attività il contributo per gli oneri di urbanizzazione è raddoppiato.

1. 2300. Lion, Pecoraro Scanio, Cima, Zanella, Cento.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Gli interventi edilizi soggetti a denuncia di inizio attività sono gratuiti con l'eccezione degli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia con ampliamento della superficie o mutamento della destinazione d'uso. Alle ristrutturazioni edilizie non si applicano gli indici

plano-volumetrici del piano regolatore comunale ma i limiti di altezza degli edifici e di distanze tra i fabbricati, nonché gli altri limiti espressamente stabiliti dai comuni per gli interventi di ristrutturazione.

1. 473. Mantini.

Al comma 7 sostituire le parole: Nulla è innovato quanto all'obbligo *con le seguenti:* È riaffermato l'obbligo.

1. 472. Vendola, Russo Spena.

Al comma 7, sostituire la parola: Nulla *con la seguente:* Niente.

1. 1707. Lion.

Al comma 7, sostituire la parola: innovato *con la seguente:* aggiunto.

1. 1708 Lion.

Al comma 7, sostituire la parola: commisurato *con la seguente:* relativo.

1. 1718. Lion.

Al comma 7, sostituire la parola: commisurato *con la seguente:* adeguato.

1. 1719. Lion.

Al comma 7, sostituire la parola: commisurato *con la seguente:* raffrontato.

1. 1721. Lion.

Al comma 7, sopprimere le parole: agli oneri di urbanizzazione ed.

1. 1709. Lion, Cento.

Al comma 7, sostituire le parole: agli oneri *con le seguenti:* alle spese.

1. 1711. Lion.

Al comma 7, sostituire le parole: agli oneri *con le seguenti:* ai gravami.

1. 1712. Lion.

Al comma 7, sostituire la parola: oneri *con la seguente:* obblighi.

1. 1710. Lion.

Al comma 7, sopprimere le parole: ed al costo di costruzione.

1. 1713. Lion, Cento.

Al comma 7, sostituire le parole: costo di costruzione *con le seguenti:* costo di edificazione.

1. 1714. Lion.

Al comma 7, sostituire le parole: costo di costruzione *con le seguenti:* costo di fabbricazione.

1. 1715. Lion.

Al comma 7, sostituire la parola: costo *con la seguente:* prezzo.

1. 1716. Lion.

Al comma 7, sostituire la parola: costo *con la seguente:* valore.

1. 1717. Lion.

Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole: la cui corresponsione deve avvenire contestualmente all'istanza di denuncia di inizio attività. I contributi relativi agli oneri di urbanizzazione e di costo di costruzione dovranno essere computati ed asseverati in allegato all'istanza di denuncia inizio attività.

1. 98. Raffaella Mariani, Vigni, Piglionica, Chianale, Sandri, Dameri, Bandoli, Abbondanzieri, Vianello, Zunino, Realacci, Pecoraro Scanio, Pappaterra.

Al comma 7, aggiungere, in fine, il periodo: Prima dell'avvio dei lavori devono essere versati gli oneri concessori, ove dovuti, secondo le procedure fissate dai comuni.

1. 97. Abbondanzieri, Vigni, Raffaella Mariani, Piglionica, Vianello, Dameri, Bandoli, Sandri, Zunino, Realacci, Pecoraro Scanio, Pappaterra.

Al comma 7, aggiungere in fine le parole: , che devono essere interamente versati entro 20 giorni dalla presentazione della denuncia di inizio a pena di decadenza.

1. 469. Stradiotto, Fistarol, Marcora, Reduzzi, Iannuzzi, Realacci.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-*bis*. La denuncia di inizio attività secondo le modalità di cui al comma 6 non si applica a:

a) aree ad elevato rischio idrogeologico;

b) zone ad elevata incidenza di abusivismo edilizio;

c) zone assoggettate a vincoli derivanti da condizioni di fragilità dei suoli;

d) presenza di insediamenti definibili come centri storici;

e) immobili nei quali abbia già avuto luogo un mutamento nella destinazione d'uso ovvero siano già stati oggetto di incremento di volumetria, superiore al 20 per cento, rispetto a quella originaria.

1. 2301. Lion, Pecoraro Scanio, Cima, Zanella, Cento.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-*bis*. Nulla è innovato quanto all'obbligo di comunicare la fine lavori e la presentazione della richiesta di abitabilità e agibilità.

1. 470. Stradiotto, Fistarol, Marcora, Reduzzi, Iannuzzi, Realacci.

Sostituire i commi da 8 a 11 con i seguenti:

8. Il ricorso alla presentazione della denuncia d'inizio attività è consentito solo per gli immobili che non ricadono entro il perimetro dei centri storici, come delimitato dagli strumenti urbanistici comunali e, nel restante territorio comunale, per quelli che siano stati costruiti dopo il 1940. La denuncia d'inizio attività può essere presentata anche per i suddetti immobili, a condizione che si tratti esclusivamente di interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, nonché di restauro e risanamento conservativo, come definiti dall'articolo 31 della legge n. 457 del 1978 o dalle leggi regionali se più restrittive. I professionisti incaricati devono espressamente e sotto la loro responsabilità asseverare la piena rispondenza delle opere da eseguire a tali categorie.

9. Restano ferme le disposizioni degli articoli 36, 151 e 152 del decreto legislativo n. 490 del 1999 recante il testo unico dei beni culturali e ambientali, a seconda che gli immobili siano sottoposti a vincolo storico-artistico ai sensi del titolo I ovvero a vincolo paesaggistico-ambientale ai sensi del titolo II del medesimo testo unico. Restano ugualmente ferme le eventuali disposizioni speciali sui parchi e le riserve naturali.

1. 474. Realacci, Gentiloni, Giachetti, Vernetti, Lusetti.

Sopprimere il comma 8.

*** 1. 475.** Vendola, Russo Spena.

Sopprimere il comma 8.

*** 1. 1724.** Cento.

Sostituire il comma 8 con il seguente: La denuncia di inizio attività di cui al comma 6 non si applica agli immobili sottoposti a tutela storico-artistica ed agli immobili sottoposti a tutela paesaggistico-ambientale.

1. 30. Pecoraro Scanio, Pappaterra.

Al comma 8, primo periodo, sopprimere le parole: storico-artistica.

1. 1725. Cento.

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: storico-artistica, *aggiungere le seguenti:* , storico-archeologica.

1. 477. Vendola, Russo Spena.

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: storico-artistica, *aggiungere le seguenti:* e storico-testimoniale.

1. 478. Vendola, Russo Spena.

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: storico-artistica, *aggiungere le seguenti:* , storico-architettonica.

1. 479. Vendola, Russo Spena.

Al comma 8, primo periodo, sopprimere le parole: o paesaggistico-ambientale.

1. 1726. Cento.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: è subordinata al *con le seguenti:* è vietata senza il.

1. 481. Vendola, Russo Spena.

Al comma 8, primo periodo, sopprimere la parola: preventivo.

1. 1727. Cento.

Al comma 8, primo periodo, sopprimere le parole: del parere o.

1. 476. Vendola, Russo Spena.

Al comma 8, sopprimere il secondo periodo.

*** 1. 480.** Vendola, Russo Spena.

Al comma 8, sopprimere il secondo periodo.

*** 1. 1728.** Cento.

Sopprimere il comma 9.

**** 1. 483.** Vendola, Russo Spena.

Sopprimere il comma 9.

**** 1. 1729.** Cento.

Al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole: , anche in via di delega,.

1. 1730. Cento.

Al comma 9, sostituire le parole da: venti giorni *fino a:* decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, *con le seguenti:* trenta giorni dalla presentazione della denuncia di inizio attività.

1. 486. Mantini.

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: venti giorni *con le seguenti:* trenta giorni.

1. 99. Vigni, Abbondanzieri, Realacci, Nesi, Pecoraro Scanio, Pappaterra.

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: decorre dal rilascio *con le seguenti:* decorre dalla richiesta.

1. 1731. Cento.

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: dal rilascio *con le seguenti:* dalla data dell'effettivo rilascio.

1. 482. Vendola, Russo Spena.

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: del relativo *con la seguente:* dall'.

1. 485. Vendola, Russo Spena.

Al comma 9, sopprimere il secondo periodo.

1. 1732. Cento.

Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: Ove tale atto non sia favorevole *con le seguenti:* In mancanza di tale atto.

1. 31. Pecoraro Scanio, Pappaterra.

Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: la denuncia è priva di effetti *con le seguenti:* la denuncia si considera sempre priva di effetti.

1. 1733. Cento.

Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: la denuncia è priva di effetti *con le seguenti:* la denuncia non si considera sempre priva di effetti.

1. 1734. Cento.

Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: priva di effetti *con la seguente:* nulla.

1. 484. Vendola, Russo Spena.

Sopprimere il comma 10.

*** 1. 488.** Vendola, Russo Spena.

Sopprimere il comma 10.

*** 1. 1735.** Pecoraro Scanio, Cento, Zanella, Bulgarelli, Lion.

Al comma 10, primo periodo, sostituire la parola: Qualora *con le seguenti:* Solo nel caso in cui.

1. 1736. Cento.

Al comma 10, primo periodo, sostituire la parola: Qualora *con le seguenti:* Quando.

1. 1737. Cento.

Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: ad un *con la seguente:* a.

1. 489. Vendola, Russo Spena.

Al comma 10, primo periodo, sopprimere le parole: ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla denuncia,.

1. 1738. Cento.

Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela *con le seguenti:* quando il parere favorevole del soggetto delegato alla tutela.

1. 1739. Cento.

Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole da: il competente ufficio comunale *fino alla fine del comma, con le seguenti:* la stessa è priva di effetti.

1. 490. Vendola, Russo Spena.

Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole da: il competente ufficio comunale *fino alla fine del periodo con le seguenti:* si attuano i disposti di cui all'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui all'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, e successive modificazioni.

1. 100. Vigni, Abbondanzieri, Realacci, Nesi, Pecoraro Scanio, Pappaterra.

Al comma 10, primo periodo, sostituire la parola: convoca *con le seguenti:* può convocare.

1. 1740. Cento.

Al comma 10, sopprimere il secondo periodo.

1. 1741. Cento.

Al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: venti giorni per la presentazione *con le seguenti:* trenta giorni dalla presentazione.

1. 487. Mantini, Iannuzzi.

Al comma 10, secondo periodo, sostituire la parola: esito *con le seguenti:* dalla notizia dell'esito.

1. 1742. Cento.

Al comma 10, sopprimere il terzo periodo.

1. 1743. Cento.

Al comma 10, terzo periodo, sostituire le parole: è priva di effetti *con le seguenti:* deve considerarsi priva di effetti.

1. 1744. Cento.

Sopprimere il comma 11.

*** 1. 32.** Pappaterra, Pecoraro Scanio.

Sopprimere il comma 11.

*** 1. 491.** Vendola, Russo Spena.

Sopprimere il comma 11.

*** 1. 494.** Realacci, Lusetti.

Sopprimere il comma 11.

*** 1. 1745.** Pecoraro Scanio, Cento, Zanella, Bulgarelli, Lion.

Sostituire il comma 11 con il seguente:

11. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano nei comuni che non abbiano almeno adottato il piano di cui all'articolo 7 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e comunque all'interno delle aree tutelate ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

1. 493. Realacci, Gentiloni, Giachetti, Lusetti.

Sostituire il comma 11 con il seguente:

11. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano nei comuni situati nelle aree tutelate ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

1. 492. Realacci, Giachetti, Gentiloni, Lusetti.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. Sono esclusi dalla presentazione della denuncia di inizio attività di cui al comma 6 tutti gli immobili ricadenti entro il perimetro delle zone A, così come de-

limitato dagli strumenti urbanistici comunali, e tutti gli immobili costruiti prima del 1950.

1. 34. Pecoraro Scanio, Pappaterra.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. Sono esclusi dalla presentazione della denuncia di inizio attività di cui al comma 6 tutti gli immobili ricadenti entro il perimetro delle zone A, così come delimitato dagli strumenti urbanistici comunali, e tutti gli immobili con un'età superiore ad 80 anni.

1. 33. Pecoraro Scanio, Pappaterra.

Sopprimere il comma 12.

*** 1. 495.** Vendola, Russo Spena.

Sopprimere il comma 12.

*** 1. 1746.** Cento.

Sostituire il comma 12 con il seguente:

Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano finché le regioni a statuto ordinario, con apposita legge, non individuino quali degli interventi indicati al comma 1 sono assoggettati a concessione edilizia o ad autorizzazione edilizia.

1. 498. Vendola, Russo Spena.

Al comma 12, primo periodo, sostituire le parole: regioni a statuto ordinario *con le seguenti:* regioni a statuto speciale.

1. 1747. Cento.

Al comma 12, primo periodo, dopo le parole: regioni a statuto ordinario *aggiungere le seguenti:* e dalle regioni a statuto speciale.

1. 1748. Cento.

Al comma 12, primo periodo, sostituire le parole: novantesimo giorno *con le seguenti:* duecentocinquantesimo giorno.

1. 497. Vendola, Russo Spena.

Al comma 12, primo periodo, sostituire le parole: novantesimo giorno *con le seguenti:* trentesimo giorno.

1. 1749. Cento.

Al comma 12, primo periodo, sostituire le parole: novantesimo giorno *con le seguenti:* sessantesimo giorno.

1. 1750. Cento.

Al comma 12, sopprimere il secondo periodo.

1. 1751. Cento.

Al comma 12, secondo periodo, sopprimere le parole: con legge.

1. 1752. Cento.

Al comma 12, secondo periodo, sostituire le parole: con legge *con le seguenti:* con regolamento.

1. 1753. Cento.

Al comma 12, secondo periodo, sostituire le parole: possono individuare *con la seguente:* individuano.

1. 499. Vendola, Russo Spena.

Al comma 12, secondo periodo, sopprimere le parole: a concessione edilizia o.

1. 1754. Cento.

Al comma 12, secondo periodo, dopo le parole: a concessione edilizia, *aggiungere le*

seguenti: , che abbia avuto l'approvazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

1. 1755. Cento.

Al comma 12, secondo periodo, dopo le parole: a concessione edilizia, *aggiungere le seguenti:* , che abbia avuto l'approvazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,.

1. 1756. Cento.

Al comma 12, secondo periodo, dopo le parole: a concessione edilizia, *aggiungere le seguenti:* , che abbia avuto l'approvazione della conferenza di servizi,.

1. 1757. Cento.

Al comma 12, secondo periodo, sopprimere le parole: o ad autorizzazione edilizia.

*** 1. 101.** Vigni, Abbondanzieri, Realacci, Nesi, Pecoraro Scanio, Pappaterra.

Al comma 12, secondo periodo, sopprimere le parole: o ad autorizzazione edilizia.

*** 1. 496.** Vendola, Russo Spena.

Al comma 12, secondo periodo, sopprimere le parole: o ad autorizzazione edilizia.

*** 1. 1758.** Cento.

Sopprimere il comma 13.

**** 1. 500.** Vendola, Russo Spena.

Sopprimere il comma 13.

**** 1. 1759.** Cento.

Sostituire il comma 13 con il seguente:

13. Ai fini della presente legge, sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome previste dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

1. 1891. Zeller, Brugger, Widmann, Collè, Detomas.

Sostituire il comma 13 con il seguente:

13. La potestà esclusiva delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano è fatta salva.

1. 1761. Cento.

Al comma 13, sopprimere le parole: in ogni caso.

1. 1760. Cento.

Al comma 13, sopprimere le parole: e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

1. 1762. Cento.

Dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:

13-*bis*. La violazione della disciplina urbanistico-edilizia comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, articoli 19 e 20, al decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, articolo 3, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1985, n. 298.

13-*ter*. L'ente locale provvede a disciplinare per gli interventi di cui al comma 1 le modalità di accesso all'informazione, partecipazione ed intervento in materia ambientale di cui alla legge n. 108 del 2001.

1. 2308. Lion, Pecoraro Scanio, Cima, Zanella, Cento.

Al comma 13, sostituire le parole: delle province autonome di Trento e di Bolzano *con le seguenti:* della provincia autonoma di Trento.

1. 1764. Cento.

Sopprimere il comma 14.

*** 1. 501.** Vendola, Russo Spena.

Sopprimere il comma 14.

*** 1. 1765.** Cento.

Sostituire il comma 14 con il seguente:

14. Il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo per inserire nel testo unico delle disposizioni in materia edilizia le nuove norme urgenti per adattarlo alle disposizioni dei commi da 6 a 9.

1. 1773. Cento.

Sostituire il comma 14 con il seguente:

14. Il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo per inserire nel testo unico delle disposizioni in materia edilizia le nuove norme urgenti per adattarlo alle disposizioni dei commi da 9 a 13.

1. 1774. Cento.

Al comma 14, sopprimere le parole: entro il 31 dicembre 2002.

*** 1. 504.** Vendola, Russo Spena.

Al comma 14, sopprimere le parole: entro il 31 dicembre 2002.

*** 1. 1766.** Cento.

Al comma 14, sostituire le parole: entro il 31 dicembre 2002 *con le seguenti:* entro il 31 dicembre 2003.

1. 503. Vendola, Russo Spena.

Al comma 14, sostituire le parole: entro il 31 dicembre 2002 *con le seguenti:* entro il 30 dicembre 2003.

1. 1767. Cento.

Al comma 14, sostituire le parole: entro il 31 dicembre 2002 *con le seguenti:* entro il 20 dicembre 2003.

1. 1768. Cento.

Al comma 14, sostituire le parole: volto a introdurre *con le seguenti:* per inserire.

1. 1769. Cento.

Al comma 14, sostituire le parole: volto a introdurre *con le seguenti:* allo scopo di inserire.

1. 1770. Cento.

Al comma 14, sostituire le parole: a introdurre nel *con le seguenti:* ad aggiornare il.

1. 502. Vendola, Russo Spena.

Al comma 14, sopprimere le parole: di cui all'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, e successive modificazioni,.

1. 1771. Cento.

Al comma 14, sostituire le parole: le modifiche strettamente necessarie per adeguarlo *con le seguenti:* solo le variazioni urgenti per adattarlo.

1. 1772. Cento.

Al comma 14, dopo la parola: modifiche *aggiungere le seguenti:* e integrazioni.

1. 505. Vendola, Russo Spena.

Al comma 14, sostituire le parole: commi da 6 a 13 *con le seguenti:* commi da 6 a 11.

1. 506. Vendola, Russo Spena.

Dopo il comma 14 aggiungere i seguenti:

14-*bis*. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la denuncia di inizio attività per gli interventi di cui al comma 6, almeno sessanta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, deve allegare alla denuncia una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.

14-*ter*. La denuncia di inizio attività relativa agli interventi di cui al comma 6 è corredata dall'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i lavori ed è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a centottanta giorni. I lavori non ultimati entro tale termine sono realizzati previa nuova denuncia ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia edilizia previsto ai sensi dell'articolo 7 commi 1 e 2 della legge 8 marzo 1999 n. 50. L'interessato è comunque tenuto a comunicare la data di ultimazione dei lavori.

14-*quater*. Qualora l'intervento oggetto di denuncia di inizio attività sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti;

14-*quinquies*. Qualora l'intervento oggetto di denuncia di inizio attività sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta giorni di cui al comma i decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la denuncia è priva di effetti;

14-*sexies*. La sussistenza del titolo è provata con la copia della denuncia di inizio attività da cui risulti la data di ricevimento della denuncia, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, nonché l'attestazione del professionista abilitato.

14-*septies*. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 1 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento, e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza.

14-*octies*. Ultimato l'intervento, un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, con il quale si attesta laconformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività.

1. 2309. Lion, Pecoraro Scanio, Cima, Zanella, Cento.

Sopprimere il comma 15.

*** 1. 599.** Russo Spena, Vendola.

Sopprimere il comma 15.

*** 1. 1161.** Bulgarelli.

Al comma 15, alinea, dopo la parola: modificazioni *aggiungere le seguenti:* e integrazioni.

1. 598. Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, sopprimere le lettere a), b), c), d), e), f) *e* g).

1. 1249. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere a), b), c), d), e), f) *e* h).

1. 1248. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere a), b), c), d), e) *e* f).

1. 1243. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere a), b), c), d), e) *e* g).

1. 1242. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere a), b), c), d), e) *e* h).

1. 1244. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere a), b), c), d) *e* e).

1. 1233. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere a), b), c), d) *e* f).

1. 1232. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere a), b), c), d) *e* g).

1. 1234. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere a), b), c), d) *e* h).

1. 1235. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere a), b), c) *e* d).

1. 1219. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere a), b), c) *e* e).

1. 1220. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere a), b), c) *e* f).

1. 1221. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere a), b), c) *e* g).

1. 1222. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere a), b), c) *e* h).

1. 1223. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere a), b) *e* c).

1. 1198. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere a), b) *e* d).

1. 1199. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere a), b) *e* e).

1. 1200. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere a), b) *e* f).

1. 1201. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere a), b) *e* g).

1. 1202. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere a), b) *e* h).

1. 1203. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere a) *e* b).

1. 1170. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere a) *e* c).

1. 1171. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere a) *e* d).

1. 1172. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere a) *e* e).

1. 1173. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere a) *e* f).

1. 1174. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere a) *e* g).

1. 1175. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere a) *e* h).

1. 1176. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere la lettera a).

*** 1. 35.** Pecoraro Scanio, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Mariani, Piglionica, Realacci, Sandri, Vianello, Vigni, Zunino, Zanella, Bulgarelli, Lion.

Al comma 15, sopprimere la lettera a).

*** 1. 1162.** Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere la lettera a).

*** 1. 597.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, sopprimere la lettera a).

*** 1. 2324.** Pecoraro Scanio.

Al comma 15, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

c) detentore: colui il quale detiene rifiuti;.

1. 1274. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

c) detentore: colui il quale detiene rifiuti a qualsiasi titolo;.

1. 1276. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

c) detentore: la persona fisica o giuridica che detiene rifiuti;.

1. 1275. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

c) detentore: colui il quale detiene qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A;.

1. 1277. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

d) gestione: la catalogazione, la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;.

1. 1504. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

d) gestione: il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;.

1. 1282. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

d) gestione: la raccolta, lo stoccaggio, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;.

1. 1505. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

d) gestione: la raccolta, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;.

1. 1283. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

d) gestione: la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;.

1. 1284. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;.

1. 1285. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti;.

1. 1503. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;.

1. 1286. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni;.

1. 1287. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e Io smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;.

1. 1288. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;.

1. 1289. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento;.

1. 1291. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a), *con la seguente:*

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

e) raccolta: la selezione, la cernita e il raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto.

1. 1488. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

e) raccolta: la selezione, il prelievo, la cernita e il raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;.

1. 1487. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

e) raccolta: la selezione, il prelievo, e il raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;.

1. 1490. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a), *con la seguente:*

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

e) raccolta: il prelievo, la cernita e il raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto.

1. 1489. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a), *con la seguente:*

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

e) raccolta: l'operazione di selezione, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto.

1. 1521. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a), *con la seguente:*

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

e) raccolta: l'operazione di selezione, di prelievo e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto.

1. 1482. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a), *con la seguente:*

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

e) raccolta: l'operazione di selezione, di prelievo, di cernita dei rifiuti per il loro trasporto.

1. 1483. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a), *con la seguente:*

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

e) raccolta: l'operazione di selezione, di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti.

1. 1484. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a), *con la seguente:*

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

e) raccolta: l'operazione di selezione, di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per eventuali trattamenti successivi.

1. 1485. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a), *con la seguente:*

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

e) raccolta: l'operazione di selezione, di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti al fine di mutarne la dislocazione.

1. 1486. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a), *con la seguente:*

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

e) raccolta: l'operazione di selezione, di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto.

1. 1520. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a), *con la seguente:*

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: la suddivisione dei rifiuti secondo la tipologia in modo che se ne possa effettuare il riutilizzo e il recupero.

1. 1481. Cima.

Al comma 15, sostituire la lettera a), *con la seguente:*

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: la suddivisione dei rifiuti secondo la tipologia in modo che se ne possa effettuare il riutilizzo o il recupero.

1. 1477. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a), *con la seguente:*

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: la suddivisione dei rifiuti secondo la tipologia in modo che se ne possa effettuare il riciclaggio e il recupero.

1. 1480. Cima.

Al comma 15, sostituire la lettera a), *con la seguente:*

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: la suddivisione dei rifiuti secondo la tipologia in modo che se ne possa effettuare il riciclaggio o il recupero.

1. 1478. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a), *con la seguente:*

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: la suddivisione dei rifiuti secondo la tipologia in modo che se ne possa effettuare il riutilizzo e il riciclaggio.

1. 1426. Cima.

Al comma 15, sostituire la lettera a), *con la seguente:*

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: la suddivisione dei rifiuti secondo la tipologia in modo che se ne possa effettuare il riutilizzo o il riciclaggio.

1. 1479. Cima.

Al comma 15, sostituire la lettera a), *con la seguente:*

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: la suddivisione dei rifiuti secondo la tipologia in modo che se ne possa effettuare il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero.

1. 1473. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a), *con la seguente:*

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: la suddivisione dei rifiuti secondo la tipologia in modo che se ne possa effettuare il riutilizzo, il riciclaggio o il recupero.

1. 1472. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a), *con la seguente:*

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: la suddivisione dei rifiuti secondo la tipologia in modo che se ne possa effettuare il riutilizzo.

1. 1474. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a), *con la seguente:*

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: la suddivisione dei rifiuti secondo la tipologia in modo che se ne possa effettuare il riciclaggio.

1. 1475. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a), *con la seguente:*

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: la suddivisione dei rifiuti secondo la tipologia in modo che se ne possa effettuare il recupero.

1. 1476. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a), *con la seguente:*

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: l'attività destinata a raggruppare i rifiuti in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima.

1. 1462. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a), *con la seguente:*

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: l'attività destinata a raggruppare i rifiuti urbani secondo precisi criteri di catalogazione merceologica, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima.

1. 1471. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a), *con la seguente:*

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: l'attività destinata a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima.

1. 1463. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a), *con la seguente:*

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: l'attività destinata a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche distinte, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima.

1. 1465. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a), *con la seguente:*

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: l'attività destinata a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima.

1. 1466. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a), *con la seguente:*

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: l'attività destinata a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima.

1. 1461. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a), *con la seguente:*

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: l'attività destinata a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo ed al riciclaggio di materia prima.

1. 1469. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a), *con la seguente:*

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: l'attività destinata a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo ed al recupero di materia prima.

1. 1468. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a), *con la seguente:*

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: l'attività destinata a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riciclaggio ed al recupero di materia prima.

1. 1467. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a), *con la seguente:*

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: l'attività destinata a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero.

1. 1470. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a), *con la seguente:*

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: la raccolta mirata a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima.

1. 1454. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a), *con la seguente:*

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: la raccolta mirata a suddividere i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima.

1. 1452. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a), *con la seguente:*

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: la raccolta mirata a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo ed al riciclaggio di materia prima.

1. 1459. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a), *con la seguente:*

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: la raccolta mirata a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo ed al recupero di materia prima.

1. 1458. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a), *con la seguente:*

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: la raccolta mirata a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima.

1. 1456. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a), *con la seguente:*

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: la raccolta mirata a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche distinte, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima.

1. 1453. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a), *con la seguente:*

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: la raccolta mirata a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche distinte destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima.

1. 1455. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a), *con la seguente:*

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: la raccolta mirata a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riciclaggio ed al recupero di materia prima.

1. 1457. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a), *con la seguente:*

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: la raccolta mirata a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero.

1. 1460. Cento.

Al comma 15, lettera a), *sostituire il capoverso* b) *con il seguente:*

b) produttore: colui il quale ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti.

1. 1269. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera a), *sostituire il capoverso* b) *con il seguente:*

b) produttore: colui il quale ha prodotto rifiuti o ha effettuato operazioni di

pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti.

1. 1270. Cento.

Al comma 15, lettera a), *sostituire il capoverso* b) *con il seguente:*

b) produttore: la persona che ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti.

1. 1262. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera a), *sostituire il capoverso* b) *con il seguente:*

b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti o ne ha modificato la natura.

1. 1267. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera a), *sostituire il capoverso* b) *con il seguente:*

b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti o ne ha modificato la composizione.

1. 1268. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera a), *sostituire il capoverso* b) *con il seguente:*

b) produttore: il soggetto la cui attività ha prodotto rifiuti ovvero il soggetto che ha, anche successivamente, effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti.

1. 2525. Lion, Pecoraro Scanio, Cima, Zanella, Cento.

Al comma 15, lettera a), *sostituire il capoverso* b) *con il seguente:*

b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti.

1. 1272. Cento.

Al comma 15, lettera a), *sostituire il capoverso* b) *con il seguente:*

b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti.

1. 1271. Cento.

Al comma 15, lettera a), *sostituire il capoverso* b) *con il seguente:*

b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti.

1. 1273. Cento.

Al comma 15, lettera a), *sostituire il capoverso* b) *con il seguente:*

b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura dei rifiuti.

1. 1264. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera a), *sostituire il capoverso* b) *con il seguente:*

b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la composizione dei rifiuti.

1. 1263. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera a), *sostituire il capoverso* b) *con il seguente:*

b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti.

1. 1261. Bulgarelli.

All'articolo 1 comma 15 lettera a) *sostituire il capoverso* b) *con il seguente:*

b) produttore: il produttore iniziale, ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 75/442/CEE del 15 luglio 1975, ed il medesimo soggetto od ogni altro soggetto che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti.

1. 2526. Lion, Pecoraro Scanio, Cima, Zanella, Cento.

Al comma 15, lettera a), *capoverso* b), *sopprimere le parole:* il produttore iniziale ossia.

* **1. 36.** Pecoraro Scanio, Pappaterra, Bulgarelli.

Al comma 15, lettera a), *capoverso* b), *sopprimere le parole:* il produttore iniziale ossia.

* **1. 514.** Realacci, Lusetti.

Al comma 15, lettera a) *capoverso* b) *sostituire le parole da:* il produttore *fino a:* soggetto che ha *con le seguenti:* La persona la cui attività ha prodotto rifiuti e/o la persona che ha, in qualsiasi momento,.

1. 2528. Lion, Pecoraro Scanio, Cima, Zanella, Cento.

Al comma 15, lettera a), *capoverso* b), *sopprimere le parole:* incluse le attività edili di demolizione.

** **1. 595.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera a), *capoverso* b), *sopprimere le parole:* incluse le attività edili di demolizione.

** **1. 1251.** Bulgarelli.

Al comma 15, lettera a), *capoverso* b) *sopprimere le parole:* incluse le attività edili di demolizione.

** **1. 2527.** Lion, Pecoraro Scanio, Cima, Zanella, Cento.

Al comma 15, lettera a), *capoverso* b), *sopprimere la parola:* edili.

1. 1252. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera a), *capoverso* b), *sopprimere le parole:* di demolizione.

1. 1258. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera a), *capoverso* b), *dopo la parola:* prodotto *aggiungere le seguenti:* o costituito.

1. 594. Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera a), *capoverso* b), *dopo le parole:* prodotto rifiuti *aggiungere le seguenti:* e assimilati.

1. 1259. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera a), *capoverso* b), *sopprimere le parole:* e il soggetto che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti.

1. 1260. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera a), *capoverso* b), *sopprimere le parole:* di pretrattamento o.

*** 1. 596.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera a), *capoverso* b), *sopprimere le parole:* di pretrattamento o.

*** 1. 1256.** Bulgarelli.

Al comma 15, lettera a), *capoverso* b), *sopprimere le parole:* o di miscuglio.

*** 1. 578.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera a), *capoverso* b), *sopprimere le parole:* o di miscuglio.

*** 1. 1257.** Bulgarelli.

Al comma 15, lettera a), *capoverso* b), *sostituire la parola:* o *con le seguenti:* e/o.

1. 581. Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera a), *capoverso* b), *sopprimere le parole:* o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti.

1. 1255. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera a), *capoverso* b), *sopprimere le parole:* la natura o.

*** 1. 579.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera a), *capoverso* b), *sopprimere le parole:* la natura o.

*** 1. 1253.** Bulgarelli.

Al comma 15, lettera a), *capoverso* b), *sopprimere le parole:* o la composizione.

**** 1. 580.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera a), *capoverso* b), *sopprimere le parole:* o la composizione.

**** 1. 1254.** Bulgarelli.

Al comma 15, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

c) detentore: colui il quale detiene rifiuti;.

1. 1278. Cento.

Al comma 15, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

c) detentore: colui il quale detiene rifiuti a qualsiasi titolo;.

1. 1279. Cento.

Al comma 15, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

c) detentore: la persona fisica o giuridica che detiene rifiuti;.

1. 1281. Cento.

Al comma 15, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

c) detentore: colui il quale detiene qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A;.

1. 1280. Cento.

Al comma 15, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

d) gestione: la catalogazione, la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;.

1. 1518. Cento.

Al comma 15, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

d) gestione: il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;.

1. 1506. Cento.

Al comma 15, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

d) gestione: la raccolta, lo stoccaggio, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;.

1. 1519. Cento.

Al comma 15, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

d) gestione: la raccolta, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;.

1. 1507. Cento.

Al comma 15, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

d) gestione: la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;.

1. 1508. Cento.

Al comma 15, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;.

1. 1509. Cento.

Al comma 15, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti;.

1. 1517. Cento.

Al comma 15, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;.

1. 1510. Cento.

Al comma 15, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni;.

1. 1516. Cento.

Al comma 15, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;.

1. 1513. Cento.

Al comma 15, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;.

1. 1514. Cento.

Al comma 15, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento;.

1. 1515. Cento.

Al comma 15, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

e) raccolta: la selezione, la cernita e il raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;.

1. 1499. Cento.

Al comma 15, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

e) raccolta: la selezione, il prelievo e il raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;.

1. 1501. Cento.

Al comma 15, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

e) raccolta: la selezione, il prelievo, la cernita e il raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;.

1. 1498. Cento.

Al comma 15, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

e) raccolta: il prelievo, la cernita e il raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;.

1. 1500. Cento.

Al comma 15, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

e) raccolta: l'operazione di selezione, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;.

1. 1492. Cento.

Al comma 15, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

e) raccolta: l'operazione di selezione, di prelievo e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;.

1. 1493. Cento.

Al comma 15, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

e) raccolta: l'operazione di selezione, di prelievo, di cernita dei rifiuti per il loro trasporto;.

1. 1494. Cento.

Al comma 15, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

e) raccolta: l'operazione di selezione, di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti;.

1. 1495. Cento.

Al comma 15, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

e) raccolta: l'operazione di selezione, di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per eventuali trattamenti successivi;.

1. 1496. Cento.

Al comma 15, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

e) raccolta: l'operazione di selezione, di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti al fine di mutarne la dislocazione;.

1. 1497. Cento.

Al comma 15, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

e) raccolta: l'operazione di selezione, di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;.

1. 1491. Cento.

Al comma 15, dopo la lettera a) *aggiungere la seguente:*

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: la suddivisione dei rifiuti secondo la tipologia in modo che se ne possa effettuare il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero;.

1. 1449. Cima.

Al comma 15, dopo la lettera a) *aggiungere la seguente:*

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: la suddivisione dei rifiuti secondo la tipologia in modo che se ne possa effettuare il riutilizzo, il riciclaggio o il recupero;.

1. 1448. Cima.

Al comma 15, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: la suddivisione dei rifiuti secondo la tipologia in modo che se ne possa effettuare il riutilizzo e il recupero;.

1. 1405. Cima.

Al comma 15, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: la suddivisione dei rifiuti secondo la tipologia in modo che se ne possa effettuare il riutilizzo o il recupero;.

1. 1401. Cima.

Al comma 15, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: la suddivisione dei rifiuti secondo la tipologia in modo che se ne possa effettuare il riciclaggio e il recupero;.

1. 1404. Cima.

Al comma 15, dopo la lettera a) *aggiungere la seguente:*

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: la suddivisione dei rifiuti secondo la tipologia in modo che se ne possa effettuare il riciclaggio o il recupero;.

1. 1402. Cima.

Al comma 15, dopo la lettera a) *aggiungere la seguente:*

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: la suddivisione dei rifiuti secondo la tipologia in modo che se ne possa effettuare il riutilizzo e il riciclaggio;.

1. 1406. Cima.

Al comma 15, dopo la lettera a) *aggiungere la seguente:*

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: la suddivisione dei rifiuti secondo la tipologia in modo che se ne possa effettuare il riutilizzo o il riciclaggio;.

1. 1403. Cima.

Al comma 15, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: la suddivisione dei rifiuti secondo la tipologia in modo che se ne possa effettuare il recupero;.

1. 1400. Cima.

Al comma 15, dopo la lettera a) *aggiungere la seguente:*

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: la suddivisione dei rifiuti secondo la tipologia in modo che se ne possa effettuare il riutilizzo;.

1. 1450. Cima.

Al comma 15, dopo la lettera a) *aggiungere la seguente:*

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: la suddivisione dei rifiuti secondo la tipologia in modo che se ne possa effettuare il riciclaggio;.

1. 1451. Cima.

Al comma 15, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera h)*, è aggiunta la seguente:*

h-bis) commercio e intermediazione: le attività finalizzate al trasferimento del rifiuto, senza materiale detenzione dello stesso, agli operatori autorizzati alla sua gestione.

1. 107. Vianello, Vigni, Realacci, Nesi, Pecoraro Scanio, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Al comma 15, dopo la lettera a) *aggiungere la seguente:*

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: l'attività destinata a raggruppare i rifiuti in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;.

1. 1438. Cima.

Al comma 15, dopo la lettera a) *aggiungere la seguente:*

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: la raccolta mirata a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche distinte, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;.

1. 1429. Cima.

Al comma 15, dopo la lettera a) *aggiungere la seguente:*

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: la raccolta mirata a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;.

1. 1427. Cima.

Al comma 15, dopo la lettera a) *aggiungere la seguente:*

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: la raccolta mirata a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riciclaggio ed al recupero di materia prima;.

1. 1433. Cima.

Al comma 15, dopo la lettera a) *aggiungere la seguente:*

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: la raccolta mirata a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo ed al recupero di materia prima;.

1. 1434. Cima.

Al comma 15, dopo la lettera a) *aggiungere la seguente:*

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: la raccolta mirata a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo ed al riciclaggio di materia prima;.

1. 1435. Cima.

Al comma 15, dopo la lettera a) *aggiungere la seguente:*

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: la raccolta mirata a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero;.

1. 1436. Cima.

Al comma 15, dopo la lettera a) *aggiungere la seguente:*

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: la raccolta mirata a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche distinte destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;.

1. 1431. Cima.

Al comma 15, dopo la lettera a) *aggiungere la seguente:*

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: la raccolta mirata a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;.

1. 1430. Cima.

Al comma 15, dopo la lettera a) *aggiungere la seguente:*

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: la raccolta mirata a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;.

1. 1432. Cima.

Al comma 15, dopo la lettera a) *aggiungere la seguente:*

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: l'attività destinata a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche distinte, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;.

1. 1441. Cima.

Al comma 15, dopo la lettera a) *aggiungere la seguente:*

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: l'attività destinata a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;.

1. 1437. Cima.

Al comma 15, dopo la lettera a) *aggiungere la seguente:*

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: l'attività destinata a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, com-

presa la frazione organica umida, destinate al riciclaggio ed al recupero di materia prima;.

1. 1443. Cima.

Al comma 15, dopo la lettera a) *aggiungere la seguente:*

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: l'attività destinata a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo ed al recupero di materia prima;.

1. 1444. Cima.

Al comma 15, dopo la lettera a) *aggiungere la seguente:*

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: l'attività destinata a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo ed al riciclaggio di materia prima;.

1. 1445. Cima.

Al comma 15, dopo la lettera a) *aggiungere la seguente:*

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: l'attività destinata a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero;.

1. 1446. Cima.

Al comma 15, dopo la lettera a) *aggiungere la seguente:*

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: l'attività destinata a raggruppare i rifiuti urbani secondo precisi criteri di catalogazione merceologica, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;.

1. 1447. Cima.

Al comma 15, dopo la lettera a) *aggiungere la seguente:*

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: l'attività destinata a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;.

1. 1442. Cima.

Al comma 15, sopprimere le lettere b), c), d), e), f) *e* g).

1. 1245. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere b), c), d), e), f) *e* h).

1. 1246. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere b), c), d), e) *e* f).

1. 1236. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere b), c), d), e) *e* g).

1. 1237. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere b), c), d), e) *e* h).

1. 1238. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere b), c), d) *e* e).

1. 1224. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere b), c), d) *e* f).

1. 1225. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere b), c), d) *e* g).

1. 1226. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere b), c), d) *e* h).

1. 1227. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere b), c) *e* d).

1. 1204. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere b), c) *e* e).

1. 1205. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere b), c) *e* f).

1. 1206. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere b), c) *e* g).

1. 1207. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere b), c) *e* h).

1. 1208. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere b) *e* c).

1. 1177. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere b) *e* d).

1. 1178. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere b) *e* e).

1. 1179. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere b) *e* f).

1. 1180. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere b) *e* g).

1. 1181. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere b) *e* h).

1. 1182. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere la lettera b).

*** 1. 513.** Realacci, Lusetti, Vernetti.

Al comma 15, sopprimere la lettera b).

*** 1. 582.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, sopprimere la lettera b).

*** 1. 1163.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Zanella, Lion.

Al comma 15, lettera b), *sostituire il capoverso 3 con il seguente:*

3. Chiunque effettui a titolo professionale attività di raccolta, trasporto, commercio ed intermediazione di rifiuti, ovvero svolge le operazioni di recupero e di

smaltimento dei rifiuti, il produttore non iniziale nonché le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 7, comma 3, lettere *c), d)* e *g),* è tenuto a comunicare annualmente con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70 le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività.

1. 2532. Lion, Pecoraro Scanio, Cima, Zanella, Cento.

Al comma 15, lettera b), *capoverso 3, sostituire la parola:* Chiunque *con le seguenti:* Il soggetto la cui attività ha prodotto rifiuti, ovvero.

1. 2529. Lion, Pecoraro Scanio, Cima, Zanella, Cento.

Al comma 15, lettera b), *capoverso 3, dopo la parola:* Chiunque *aggiungere le seguenti:* produca rifiuti pericolosi ovvero produca i rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 7 comma 3 lettere *c), d)* e *g),* ovvero.

1. 2530. Lion, Pecoraro Scanio, Cima, Zanella, Cento.

Al comma 15, lettera b), *capoverso 3, sostituire le parole da:* , a titolo personale *fino a:* smaltimento *con le seguenti:* attività nel campo del trattamento.

1. 1350. Cima.

Al comma 15, lettera b), *capoverso 3, sostituire le parole da:* a titolo professionale *fino a:* smaltimento *con le seguenti:* attività nel campo del trattamento.

1. 1385. Cima.

Al comma 15, lettera b), *capoverso 3, sopprimere le parole:* , a titolo professionale,.

*** 1. 407.** Cima.

Al comma 15, lettera b), *sopprimere le parole:* a titolo professionale.

*** 1. 583.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera b), *capoverso 3, sostituire le parole da:* attività di raccolta *fino a:* sicurezza pubblica *con le seguenti:* qualunque attività nel campo del trattamento dei rifiuti, compreso il produttore non iniziale, è tenuto a comunicare annualmente.

1. 380. Cima.

Al comma 15, lettera b), *capoverso 3, sostituire le parole da:* attività di raccolta *fino a:* smaltimento *con le seguenti:* qualunque attività nel campo del trattamento.

Al medesimo capoverso sostituire le parole: annualmente *con le seguenti:* ogni sei mesi.

1. 1339. Cima.

Al comma 15, lettera b), *capoverso 3, sostituire le parole da:* attività di raccolta *fino a:* smaltimento *con le seguenti:* qualunque attività nel campo del trattamento.

Al medesimo capoverso sostituire la parola: annualmente *con le seguenti:* ogni quattro mesi.

1. 1341. Cima.

Al comma 15, lettera b), *capoverso 3, sostituire le parole da:* attività di raccolta *fino a:* smaltimento *con le seguenti:* qualunque attività nel campo del trattamento. *Al medesimo capoverso sostituire la parola:* annualmente *con le seguenti:* ogni tre mesi.

1. 1340. Cima.

Al comma 15, lettera b), *capoverso 3, sostituire le parole da:* attività di raccolta *fino a:* smaltimento *con le seguenti:* qualunque attività nel campo del trattamento.

Al medesimo capoverso dopo la parola: annualmente *aggiungere le seguenti:* , entro il 31 dicembre di ogni anno.

1. 1342. Cima.

Al comma 15, lettera b), *capoverso 3, sostituire le parole da:* attività di raccolta *fino a:* smaltimento *con le seguenti:* qualunque attività nel campo del trattamento.

Al medesimo capoverso dopo la parola: annualmente *aggiungere le seguenti:* , entro il 31 agosto di ogni anno.

1. 1343. Cima.

Al comma 15, lettera b), *capoverso 3, sostituire le parole da:* attività di raccolta *fino a:* smaltimento *con le seguenti:* qualunque attività nel campo del trattamento.

Al medesimo capoverso dopo la parola: annualmente *aggiungere le seguenti:* , entro il 30 giugno di ogni anno.

1. 1344. Cima.

Al comma 15, lettera b), *capoverso 3, sostituire le parole da:* attività di raccolta *fino a:* non iniziale, *con le seguenti:* qualunque attività nel campo del trattamento dei rifiuti.

1. 373. Cima.

Al comma 15, lettera b), *capoverso 3, sostituire le parole da:* attività di raccolta *fino a:* smaltimento *con le seguenti:* qualunque attività nel campo del trattamento.

Al medesimo capoverso sostituire le parole da: , con le modalità *fino a:* caratteristiche qualitative *con le seguenti:* le quantità.

1. 1347. Cima.

Al comma 15, lettera b), *capoverso 3, sostituire le parole da:* attività di raccolta *fino a:* smaltimento *con le seguenti:* qualunque attività nel campo del trattamento.

Al medesimo capoverso sopprimere le parole da: , con le modalità *fino a:* le quantità e.

1. 1346. Cima.

Al comma 15, lettera b), *capoverso 3, sostituire le parole da:* attività di raccolta *fino a:* smaltimento *con le seguenti:* qualunque attività nel campo del trattamento.

Al medesimo capoverso sopprimere le parole da: , con le modalità *fino a:* sicurezza pubblica,.

1. 1345. Cima.

Al comma 15, lettera b), *capoverso 3, sostituire le parole da:* attività di raccolta *fino a:* smaltimento dei rifiuti *con le seguenti:* qualunque attività nel campo del trattamento dei rifiuti.

Al medesimo capoverso sostituire la parola: qualitative *con la seguente:* merceologiche.

1. 1348. Cima.

Al comma 15, lettera b), *capoverso 3, sostituire le parole da:* attività di raccolta *fino a:* smaltimento *con le seguenti:* qualunque attività nel campo del trattamento.

Al medesimo capoverso sopprimere le parole: oggetto delle predette attività.

1. 1349. Cima.

Al comma 15, lettera b), *capoverso 3, sostituire le parole da:* attività di raccolta

fino a: smaltimento *con le seguenti:* qualunque attività nel campo del trattamento.

1. 372. Cima.

Al comma 15, lettera b), *capoverso 3, sopprimere le parole:* di raccolta e.

1. 1387. Cima.

Al comma 15, lettera b), *capoverso 3, sostituire le parole:* di raccolta e *con le seguenti:* di raccolta e/o.

1. 584. Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera b), *capoverso 3, sostituire le parole da:* raccolta *fino a:* ovvero *con le seguenti:* trasporto di rifiuti e.

1. 369. Cima.

Al comma 15, lettera b), *capoverso 3, sopprimere le parole da:* di trasporto *fino a:* svolge le operazioni.

1. 1358. Cima.

Al comma 15, lettera b), *capoverso 3, sopprimere le parole:* di trasporto di rifiuti, commercio e.

1. 1355. Cima.

Al comma 15, lettera b), *capoverso 3, sostituire le parole da:* di trasporto *fino a:* smaltimento *con le seguenti:* svolge le operazioni di recupero.

1. 1371. Cima.

Al comma 15, lettera b), *capoverso 3, sostituire le parole da:* di trasporto *fino a:* recupero e *con le seguenti:* svolge le operazioni.

1. 1370. Cima.

Al comma 15, lettera b), *capoverso 3, sopprimere le parole da:* trasporto *fino a:* recupero e di.

1. 1368. Cima.

Al comma 15, lettera b), *capoverso 3, sopprimere le parole da:* trasporto a operazioni di.

1. 1367. Cima.

Al comma 15, lettera b), *capoverso 3, sostituire le parole:* trasporto di rifiuti, commercio e intermediazione *con la seguente:* commercio.

1. 1357. Cima.

Al comma 15, lettera b), *capoverso 3, sopprimere le parole:* trasporto di rifiuti,.

1. 1356. Cima.

Al comma 15, lettera b), *capoverso 3, sopprimere le parole:* commercio e.

1. 1389. Cima.

Al comma 15, lettera b), *sopprimere le parole:* e intermediazione.

*** 1. 1390.** Cima.

Al comma 15, lettera b), *capoverso 3, sopprimere le parole:* e intermediazione.

*** 1. 585.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera b), *capoverso 3, sopprimere le parole:* di recupero e.

1. 1391. Cima.

Al comma 15, lettera b), *capoverso 3, sopprimere le parole:* e di smaltimento.

*** 1. 1392.** Cima.

Al comma 15, lettera b), *capoverso 3, sopprimere le parole:* e di smaltimento.

*** 1. 586.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera b), *capoverso 3, sopprimere le parole:* , compreso il produttore non iniziale.

*** 1. 1393.** Cima.

Al comma 15, lettera b), *capoverso 3, sopprimere le parole:* , compreso il produttore non iniziale,.

*** 1. 587.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera b), *capoverso 3, sostituire le parole:* compreso il produttore non iniziale *con le seguenti:* nonché il produttore.

1. 2531. Lion, Pecoraro Scanio, Cima, Zanella, Cento.

Al comma 15, lettera b), *capoverso 3, dopo le parole:* non iniziale *aggiungere le seguenti:* , nonché il produttore iniziale di rifiuti pericolosi.

1. 37. Pecoraro Scanio, Pappaterra.

Al comma 15, lettera b), *capoverso 3, sostituire le parole:* è tenuto *con le seguenti:* è obbligato.

1. 588. Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera b), *capoverso 3, sostituire la parola:* annualmente *con le seguenti:* ogni tre mesi.

1. 1395. Cima.

Al comma 15, lettera b), *capoverso 3, sostituire la parola:* annualmente *con le seguenti:* ogni sei mesi.

1. 1394. Cima.

Al comma 15, lettera b), *capoverso 3, sostituire la parola:* annualmente *con la seguente:* semestralmente.

1. 589. Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera b), *capoverso 3, sostituire la parola:* annualmente *con le seguenti:* ogni otto mesi.

1. 1396. Cima.

Al comma 15, lettera b), *capoverso 3, sostituire le parole:* dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, concernente il *con la seguente:* dal.

1. 1397. Cima.

Al comma 15, lettera b), *capoverso 3, sopprimere le parole da:* concernente il *fino a:* sicurezza pubblica,.

1. 1398. Cima.

Al comma 15, lettera b), *capoverso 3, sostituire le parole da:* , di comunicazione *fino a:* sicurezza pubblica *con la seguente:* ambientale.

1. 1351. Cima.

Al comma 15, lettera b), *capoverso 3, sopprimere le parole da:* , di comunicazione *fino a:* in materia.

1. 1399. Cima.

Al comma 15, lettera b), *capoverso 3, sopprimere le parole:* le quantità e.

1. 1352. Cima.

Al comma 15, lettera b), *capoverso 3, sopprimere le parole:* e le caratteristiche qualitative.

1. 1353. Cima.

Al comma 15, lettera b), *capoverso 3, sopprimere, in fine, le parole:* oggetto delle predette attività.

1. 1354. Cima.

Al comma 15, lettera b), *capoverso 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* I produttori iniziali di rifiuti urbani e speciali non pericolosi comunicano annualmente alla regione i dati sulla produzione dei rifiuti secondo modalità definite dalla stessa regione.

1. 38. Pecoraro Scanio, Pappaterra.

Al comma 15, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

b-bis) all'articolo 11, il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. Chiunque effettua, a titolo professionale, attività di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, compreso il produttore non iniziale, è tenuto a comunicare annualmente, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, concernente il modello unico di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività.

1. 1359. Cima.

Al comma 15, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

b-bis) all'articolo 11, il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. Chiunque effettua, a titolo professionale, attività di trasporto di rifiuti e svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, compreso il produttore non iniziale, è tenuto a comunicare annualmente, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, concernente il modello unico di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività.

1. 1360. Cima.

Al comma 15, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

b-bis) all'articolo 11, il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. Chiunque effettua, a titolo professionale, attività di raccolta e svolge le operazioni di smaltimento dei rifiuti, compreso il produttore non iniziale, è tenuto a comunicare annualmente, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, concernente il modello unico di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività.

1. 1361. Cima.

Al comma 15, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

b-bis) all'articolo 11, il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. Chiunque effettua, a titolo professionale, attività di raccolta e svolge le operazioni di recupero dei rifiuti, compreso il produttore non iniziale, è tenuto a comunicare annualmente, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, concernente il modello unico di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività.

1. 1362. Cima.

Al comma 15, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

b-bis) all'articolo 11, il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. Chiunque effettua, a titolo professionale, qualunque attività nel campo del trattamento dei rifiuti, compreso il produttore non iniziale, è tenuto a comunicare annualmente, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, concernente il modello unico di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività.

1. 1363. Cima.

Al comma 15, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

b-bis) all'articolo 11, il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. Chiunque effettua, a titolo professionale, qualunque attività nel campo del trattamento dei rifiuti, è tenuto a comunicare annualmente, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, concernente il modello unico di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività.

1. 1364. Cima.

Al comma 15 sopprimere le lettere c), d), e), f), g) e *h).*

1. 1247. Bulgarelli.

Al comma 15 sopprimere le lettere c), d), e), f) e *g).*

1. 1239. Bulgarelli.

Al comma 15 sopprimere le lettere c), d), e), f) e *h).*

1. 1240. Bulgarelli.

Al comma 15 sopprimere le lettere c), d), e) e *f).*

1. 1228. Bulgarelli.

Al comma 15 sopprimere le lettere c), d), e) e *g).*

1. 1229. Bulgarelli.

Al comma 15 sopprimere le lettere c), d), e) e *h).*

1. 1230. Bulgarelli.

Al comma 15 sopprimere le lettere c), d) e *e).*

1. 1209. Bulgarelli.

Al comma 15 sopprimere le lettere c), d) e *f).*

1. 1210. Bulgarelli.

Al comma 15 sopprimere le lettere c), d) e *g).*

1. 1211. Bulgarelli.

Al comma 15 sopprimere le lettere c), d) e *h).*

1. 1212. Bulgarelli.

Al comma 15 sopprimere le lettere c) e *d).*

1. 1183. Bulgarelli.

Al comma 15 sopprimere le lettere c) e *e).*

1. 1184. Bulgarelli.

Al comma 15 sopprimere le lettere c) e *f).*

1. 1185. Bulgarelli.

Al comma 15 sopprimere le lettere c) e *g).*

1. 1186. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere c) *e* h).

1. 1187. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere la lettera c).

* **1. 39.** Pecoraro Scanio, Pappaterra, Bulgarelli, Zanella, Lion.

Al comma 15, sopprimere la lettera c).

* **1. 590.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

c) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

« ART. 17.

(Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati).

1. Entro il 31 gennaio 2002 il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, definisce:

a) i limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli, delle acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti;

b) le procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi dei campioni;

c) i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, nonché per la redazione dei progetti di bonifica.

2. Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di cui al comma 1, lettera *a)*, ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento. A tal fine:

a) deve essere data immediata notifica al Comune, alla Provincia ed alla Regione territorialmente competenti, nonché agli organi di controllo sanitario e ambientale, della situazione di inquinamento ovvero del pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito;

b) entro le quarantotto ore successive alla notifica di cui alla lettera *a)*, deve essere data comunicazione al comune ed alla provincia ed alla Regione territorialmente competenti degli interventi di messa in sicurezza adottati per non aggravare la situazione di inquinamento o di pericolo di inquinamento, contenere gli effetti e ridurre il rischio sanitario ed ambientale;

c) entro trenta giorni dall'evento che ha determinato l'inquinamento ovvero dalla individuazione della situazione di pericolo, deve essere presentato al Comune ed alla Regione il progetto di bonifica delle aree inquinate.

3. I soggetti e gli organi pubblici che nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali individuano siti nei quali i livelli di inquinamento sono superiori ai limiti previsti, ne danno comunicazione al Comune, che diffida il responsabile dell'inquina-

mento a provvedere ai sensi del comma 2, nonché alla Provincia ed alla Regione.

4. Il comune approva il progetto ed autorizza la realizzazione degli interventi previsti entro novanta giorni dalla data di presentazione del progetto medesimo e ne dà comunicazione alla Regione. L'autorizzazione indica le eventuali modifiche ed integrazioni del progetto presentato, ne fissa i tempi, anche intermedi, di esecuzione, e stabilisce le garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore della Regione per la realizzazione e l'esercizio degli impianti previsti dal progetto di bonifica medesimo. Se l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguarda un'area compresa nel territorio di più comuni il progetto e gli interventi sono approvati ed autorizzati dalla regione.

5. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto di bonifica la Regione può richiedere al Comune che siano apportate modifiche ed integrazioni ovvero stabilite specifiche prescrizioni al progetto di bonifica.

6. Qualora la destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici in vigore imponga il rispetto di limiti di accettabilità di contaminazione che non possono essere raggiunti neppure con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, l'autorizzazione di cui al comma 4 può prescrivere l'adozione di misure di sicurezza volte ad impedire danni derivanti dall'inquinamento residuo, da attuarsi in via prioritaria con l'impiego di tecniche e di ingegneria ambientale, nonché limitazioni temporanee o permanenti all'utilizzo dell'area bonificata rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, ovvero particolari modalità per l'utilizzo dell'area medesima. Tali prescrizioni comportano, ove occorra, variazione degli strumenti urbanistici e dei piani territoriali.

7. L'autorizzazione di cui al comma 4 costituisce variante urbanistica, comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei lavori, e sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto di bonifica.

8. Il completamento degli interventi previsti dai progetti di cui al comma 2, lettera *e)*, è attestato da apposita certificazione rilasciata dalla Provincia competente per territorio.

9. Qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano individuabili, gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale sono realizzati d'ufficio dal Comune territorialmente competente e ove questo non provveda dalla Regione, che si avvale anche di altri enti pubblici. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le Regioni possono istituire appositi fondi di rotazione nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.

10. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale costituiscono onere reale sulle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3. L'onere reale deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

11. Le spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica e ed il ripristino ambientale delle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3 sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile.

12. Le Regioni predispongono sulla base delle notifiche dei soggetti interessati ovvero degli accertamenti degli organi di controllo un'anagrafe dei siti da bonificare che individui:

a) gli ambiti interessati, la caratterizzazione ed il livello degli inquinanti presenti;

b) i soggetti cui compete l'intervento di bonifica;

c) gli enti di cui la Regione intende avvalersi per l'esecuzione d'ufficio in caso

di inadempienza dei soggetti obbligati;

d) la stima degli oneri finanziari.

13. Nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso di un'area comporti l'applicazione dei limiti di accettabilità di contaminazione più restrittivi, l'interessato deve procedere a proprie spese ai necessari interventi di bonifica sulla base di un apposito progetto che è approvato dal Comune ai sensi di cui ai commi 4 e 6. L'accertamento dell'avvenuta bonifica è effettuato, dalla Provincia ai sensi del comma 8.

14. I progetti relativi ad interventi di bonifica di interesse nazionale sono presentati al Ministero dell'ambiente ed approvati, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni che precedono, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, d'intesa con la Regione territorialmente competente.

15. I limiti, le procedure, i criteri generali di cui al comma 1 ed i progetti di cui al comma 14 relativi ad aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento sono definiti ed approvati di concerto con il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ».

1. 2335. Cima.

Al comma 15, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

c) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

« ART. 17.

(Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati).

1. Entro il 31 gennaio 2002 il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, definisce:

a) i limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli, delle acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti;

b) le procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi dei campioni;

c) i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, nonché per la redazione dei progetti di bonifica.

2. Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di cui al comma 1, lettera *a)*, ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento. A tal fine:

a) deve essere data immediata notifica al Comune, alla Provincia ed alla Regione territorialmente competenti, nonché agli organi di controllo sanitario e ambientale, della situazione di inquinamento ovvero del pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito;

b) entro le quarantotto ore successive alla notifica di cui alla lettera *a)*, deve essere data comunicazione al comune ed alla provincia ed alla Regione territorialmente competenti degli interventi di messa in sicurezza adottati per non aggravare la situazione di inquinamento o di pericolo di inquinamento, contenere gli effetti e ridurre il rischio sanitario ed ambientale;

c) entro trenta giorni dall'evento che ha determinato l'inquinamento ovvero dalla individuazione della situazione di pericolo, deve essere presentato al Comune ed alla Regione il progetto di bonifica delle aree inquinate.

3. I soggetti e gli organi pubblici che nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali individuano siti nei quali i livelli di inquinamento sono superiori ai limiti pre-

visti, ne danno comunicazione al Comune, che diffida il responsabile dell'inquinamento a provvedere ai sensi del comma 2, nonché alla Provincia ed alla Regione.

4. Il comune approva il progetto ed autorizza la realizzazione degli interventi previsti entro novanta giorni dalla data di presentazione del progetto medesimo e ne dà comunicazione alla Regione. L'autorizzazione indica le eventuali modifiche ed integrazioni del progetto presentato, ne fissa i tempi, anche intermedi, di esecuzione, e stabilisce le garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore della Regione per la realizzazione e l'esercizio degli impianti previsti dal progetto di bonifica medesimo. Se l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguarda un'area compresa nel territorio di più comuni il progetto e gli interventi sono approvati ed autorizzati dalla regione.

5. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto di bonifica la Regione può richiedere al Comune che siano apportate modifiche ed integrazioni ovvero stabilite specifiche prescrizioni al progetto di bonifica.

6. Qualora la destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici in vigore imponga il rispetto di limiti di accettabilità di contaminazione che non possono essere raggiunti neppure con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, l'autorizzazione di cui al comma 4 può prescrivere l'adozione di misure di sicurezza volte ad impedire danni derivanti dall'inquinamento residuo, da attuarsi in via prioritaria con l'impiego di tecniche e di ingegneria ambientale, nonché limitazioni temporanee o permanenti all'utilizzo dell'area bonificata rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, ovvero particolari modalità per l'utilizzo dell'area medesima. Tali prescrizioni comportano, ove occorra, variazione degli strumenti urbanistici e dei piani territoriali.

7. L'autorizzazione di cui al comma 4 costituisce variante urbanistica, comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei lavori, e sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto di bonifica.

8. Qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano individuabili, gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale sono realizzati d'ufficio dal Comune territorialmente competente e ove questo non provveda dalla Regione, che si avvale anche di altri enti pubblici. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le Regioni possono istituire appositi fondi di rotazione nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.

9. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale costituiscono onere reale sulle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3. L'onere reale deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

10. Le spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale delle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3 sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile.

11. Le Regioni predispongono sulla base delle notifiche dei soggetti interessati ovvero degli accertamenti degli organi di controllo un'anagrafe dei siti da bonificare che individui:

a) gli ambiti interessati, la caratterizzazione ed il livello degli inquinanti presenti;

b) i soggetti cui compete l'intervento di bonifica;

c) gli enti di cui la Regione intende avvalersi per l'esecuzione d'ufficio in caso di inadempienza dei soggetti obbligati;

d) la stima degli oneri finanziari.

12. Nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso di un'area comporti l'applicazione dei limiti di accettabilità di contaminazione più restrittivi, l'interessato deve procedere a proprie spese ai necessari interventi di bonifica sulla base di un apposito progetto che è approvato dal Comune ai sensi di cui ai commi 4 e 6. L'accertamento dell'avvenuta bonifica è effettuato, dalla Provincia ai sensi del comma 8.

13. I progetti relativi ad interventi di bonifica di interesse nazionale sono presentati al Ministero dell'ambiente ed approvati, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni che precedono, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, d'intesa con la Regione territorialmente competente.

14. I limiti, le procedure, i criteri generali di cui al comma 1 ed i progetti di cui al comma 14 relativi ad aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento sono definiti ed approvati di concerto con il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ».

1. 2339. Bulgarelli, Cima.

Al comma 15, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

c) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

« ART. 17.

(Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati).

1. Entro il 31 gennaio 2002 il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, definisce:

a) i limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli, delle acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti;

b) le procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi dei campioni;

c) i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, nonché per la redazione dei progetti di bonifica.

2. Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di cui al comma 1, lettera *a)*, ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento. A tal fine:

a) deve essere data immediata notifica al Comune, alla Provincia ed alla Regione territorialmente competenti, nonché agli organi di controllo sanitario e ambientale, della situazione di inquinamento ovvero del pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito;

b) entro le quarantotto ore successive alla notifica di cui alla lettera *a)*, deve essere data comunicazione al comune ed alla provincia ed alla Regione territorialmente competenti degli interventi di messa in sicurezza adottati per non aggravare la situazione di inquinamento o di pericolo di inquinamento, contenere gli effetti e ridurre il rischio sanitario ed ambientale;

c) entro trenta giorni dall'evento che ha determinato l'inquinamento ovvero dalla individuazione della situazione di pericolo, deve essere presentato al Comune ed alla Regione il progetto di bonifica delle aree inquinate.

3. I soggetti e gli organi pubblici che nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali individuano siti nei quali i livelli

di inquinamento sono superiori ai limiti previsti, ne danno comunicazione al Comune, che diffida il responsabile dell'inquinamento a provvedere ai sensi del comma 2, nonché alla Provincia ed alla Regione.

4. Il comune approva il progetto ed autorizza la realizzazione degli interventi previsti entro novanta giorni dalla data di presentazione del progetto medesimo e ne dà comunicazione alla Regione. L'autorizzazione indica le eventuali modifiche ed integrazioni del progetto presentato, ne fissa i tempi, anche intermedi, di esecuzione, e stabilisce le garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore della Regione per la realizzazione e l'esercizio degli impianti previsti dal progetto di bonifica medesimo. Se l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguarda un'area compresa nel territorio di più comuni il progetto e gli interventi sono approvati ed autorizzati dalla regione.

5. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto di bonifica la Regione può richiedere al Comune che siano apportate modifiche ed integrazioni ovvero stabilite specifiche prescrizioni al progetto di bonifica.

6. Qualora la destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici in vigore imponga il rispetto di limiti di accettabilità di contaminazione che non possono essere raggiunti neppure con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, l'autorizzazione di cui al comma 4 può prescrivere l'adozione di misure di sicurezza volte ad impedire danni derivanti dall'inquinamento residuo, da attuarsi in via prioritaria con l'impiego di tecniche e di ingegneria ambientale, nonché limitazioni temporanee o permanenti all'utilizzo dell'area bonificata rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, ovvero particolari modalità per l'utilizzo dell'area medesima. Tali prescrizioni comportano, ove occorra, variazione degli strumenti urbanistici e dei piani territoriali.

7. L'autorizzazione di cui al comma 4 costituisce variante urbanistica, comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei lavori, e sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto di bonifica.

8. Il completamento degli interventi previsti dai progetti di cui al comma 2, lettera *c)*, è attestato da apposita certificazione rilasciata dalla Provincia competente per territorio.

9. Qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano individuabili, gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale sono realizzati d'ufficio dal Comune territorialmente competente e ove questo non provveda dalla Regione, che si avvale anche di altri enti pubblici. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le Regioni possono istituire appositi fondi di rotazione nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.

10. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale costituiscono onere reale sulle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3. L'onere reale deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

11. Le spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale delle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3 sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile.

12. Le Regioni predispongono sulla base delle notifiche dei soggetti interessati ovvero degli accertamenti degli organi di controllo un'anagrafe dei siti da bonificare che individui:

a) gli ambiti interessati, la caratterizzazione ed il livello degli inquinanti presenti;

b) i soggetti cui compete l'intervento di bonifica;

c) gli enti di cui la Regione intende avvalersi per l'esecuzione d'ufficio in caso di inadempienza dei soggetti obbligati;

d) la stima degli oneri finanziari.

13. Nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso di un'area comporti l'applicazione dei limiti di accettabilità di contaminazione più restrittivi, l'interessato deve procedere a proprie spese ai necessari interventi di bonifica sulla base di un apposito progetto che è approvato dal Comune ai sensi di cui ai commi 4 e 6. L'accertamento dell'avvenuta bonifica è effettuato, dalla Provincia ai sensi del comma 8.

14. I progetti relativi ad interventi di bonifica di interesse nazionale sono presentati al Ministero dell'ambiente ed approvati, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni che precedono, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, d'intesa con la Regione territorialmente competente ».

1. 2338. Cima.

Al comma 15, sostituire la lettera c *con la seguente:*

c) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

ART. 17.
(Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati).

1. Entro il 28 febbraio 2002 il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, definisce:

a) i limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli, delle acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti;

b) le procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi dei campioni;

c) i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, nonché per la redazione dei progetti di bonifica.

2. Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di cui al comma 1, lettera *a)*, ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento. A tal fine:

a) deve essere data immediata notifica al Comune, alla Provincia ed alla Regione territorialmente competenti, nonché agli organi di controllo sanitario e ambientale, della situazione di inquinamento ovvero del pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito;

b) entro le quarantotto ore successive alla notifica di cui alla lettera *a)*, deve essere data comunicazione al comune ed alla provincia ed alla Regione territorialmente competenti degli interventi di messa in sicurezza adottati per non aggravare la situazione di inquinamento o di pericolo di inquinamento, contenere gli effetti e ridurre il rischio sanitario ed ambientale;

c) entro trenta giorni dall'evento che ha determinato l'inquinamento ovvero dalla individuazione della situazione di pericolo, deve essere presentato al Comune ed alla Regione il progetto di bonifica delle aree inquinate.

3. I soggetti e gli organi pubblici che nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali individuano siti nei quali i livelli di inquinamento sono superiori ai limiti previsti, ne danno comunicazione al Comune, che diffida il responsabile dell'inquina-

mento a provvedere ai sensi del comma 2, nonché alla Provincia ed alla Regione.

4. Il comune approva il progetto ed autorizza la realizzazione degli interventi previsti entro novanta giorni dalla data di presentazione del progetto medesimo e ne dà comunicazione alla Regione. L'autorizzazione indica le eventuali modifiche ed integrazioni del progetto presentato, ne fissa i tempi, anche intermedi, di esecuzione, e stabilisce le garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore della Regione per la realizzazione e l'esercizio degli impianti previsti dal progetto di bonifica medesimo. Se l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguarda un'area compresa nel territorio di più comuni il progetto e gli interventi sono approvati ed autorizzati dalla regione.

5. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto di bonifica la Regione può richiedere al Comune che siano apportate modifiche ed integrazioni ovvero stabilite specifiche prescrizioni al progetto di bonifica.

6. Qualora la destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici in vigore imponga il rispetto di limiti di accettabilità di contaminazione che non possono essere raggiunti neppure con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, l'autorizzazione di cui al comma 4 può prescrivere l'adozione di misure di sicurezza volte ad impedire danni derivanti dall'inquinamento residuo, da attuarsi in via prioritaria con l'impiego di tecniche e di ingegneria ambientale, nonché limitazioni temporanee o permanenti all'utilizzo dell'area bonificata rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, ovvero particolari modalità per l'utilizzo dell'area medesima. Tali prescrizioni comportano, ove occorra, variazione degli strumenti urbanistici e dei piani territoriali.

7. L'autorizzazione di cui al comma 4 costituisce variante urbanistica, comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei lavori, e sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto di bonifica.

8. Il completamento degli interventi previsti dai progetti di cui al comma 2, lettera *e)*, è attestato da apposita certificazione rilasciata dalla Provincia competente per territorio.

9. Qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano individuabili, gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale sono realizzati d'ufficio dal Comune territorialmente competente e ove questo non provveda dalla Regione, che si avvale anche di altri enti pubblici. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le Regioni possono istituire appositi fondi di rotazione nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.

10. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale costituiscono onere reale sulle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3. L'onere reale deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

11. Le spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica e ed il ripristino ambientale delle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3 sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile.

12. Le Regioni predispongono sulla base delle notifiche dei soggetti interessati ovvero degli accertamenti degli organi di controllo un'anagrafe dei siti da bonificare che individui:

a) gli ambiti interessati, la caratterizzazione ed il livello degli inquinanti presenti;

b) i soggetti cui compete l'intervento di bonifica;

c) gli enti di cui la Regione intende avvalersi per l'esecuzione d'ufficio in caso

di inadempienza dei soggetti obbligati;

d) la stima degli oneri finanziari.

13. Nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso di un'area comporti l'applicazione dei limiti di accettabilità di contaminazione più restrittivi, l'interessato deve procedere a proprie spese ai necessari interventi di bonifica sulla base di un apposito progetto che è approvato dal Comune ai sensi di cui ai commi 4 e 6. L'accertamento dell'avvenuta bonifica è effettuato, dalla Provincia ai sensi del comma 8.

14. I progetti relativi ad interventi di bonifica di interesse nazionale sono presentati al Ministero dell'ambiente ed approvati, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni che precedono, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, d'intesa con la Regione territorialmente competente.

15. I limiti, le procedure, i criteri generali di cui al comma 1 ed i progetti di cui al comma 14 relativi ad aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento sono definiti ed approvati di concerto con il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ».

1. 2336. Cento, Cima.

Al comma 15, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

ART. 17.

(Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati).

1. Entro il 30 aprile 2002 il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, definisce:

a) i limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli, delle acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti;

b) le procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi dei campioni;

c) i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, nonché per la redazione dei progetti di bonifica.

2. Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di cui al comma 1, lettera *a)*, ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento. A tal fine:

a) deve essere data immediata notifica al Comune, alla Provincia ed alla Regione territorialmente competenti, nonché agli organi di controllo sanitario e ambientale, della situazione di inquinamento ovvero del pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito;

b) entro le quarantotto ore successive alla notifica di cui alla lettera *a)*, deve essere data comunicazione al comune ed alla provincia ed alla Regione territorialmente competenti degli interventi di messa in sicurezza adottati per non aggravare la situazione di inquinamento o di pericolo di inquinamento, contenere gli effetti e ridurre il rischio sanitario ed ambientale;

c) entro trenta giorni dall'evento che ha determinato l'inquinamento ovvero dalla individuazione della situazione di pericolo, deve essere presentato al Comune ed alla Regione il progetto di bonifica delle aree inquinate.

3. I soggetti e gli organi pubblici che nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali individuano siti nei quali i livelli di inquinamento sono superiori ai limiti pre-

visti, ne danno comunicazione al Comune, che diffida il responsabile dell'inquinamento a provvedere ai sensi del comma 2, nonché alla Provincia ed alla Regione.

4. Il comune approva il progetto ed autorizza la realizzazione degli interventi previsti entro novanta giorni dalla data di presentazione del progetto medesimo e ne dà comunicazione alla Regione. L'autorizzazione indica le eventuali modifiche ed integrazioni del progetto presentato, ne fissa i tempi, anche intermedi, di esecuzione, e stabilisce le garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore della Regione per la realizzazione e l'esercizio degli impianti previsti dal progetto di bonifica medesimo. Se l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguarda un'area compresa nel territorio di più comuni il progetto e gli interventi sono approvati ed autorizzati dalla regione.

5. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione dei progetto di bonifica la Regione può richiedere al Comune che siano apportate modifiche ed integrazioni ovvero stabilite specifiche prescrizioni al progetto di bonifica.

6. Qualora la destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici in vigore imponga il rispetto di limiti di accettabilità di contaminazione che non possono essere raggiunti neppure con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, l'autorizzazione di cui al comma 4 può prescrivere l'adozione di misure di sicurezza volte ad impedire danni derivanti dall'inquinamento residuo, da attuarsi in via prioritaria con l'impiego di tecniche e di ingegneria ambientale, nonché limitazioni temporanee o permanenti all'utilizzo dell'area bonificata rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, ovvero particolari modalità per l'utilizzo dell'area medesima. Tali prescrizioni comportano, ove occorra, variazione degli strumenti urbanistici e dei piani territoriali.

7. L'autorizzazione di cui al comma 4 costituisce variante urbanistica, comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei lavori, e sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto di bonifica.

8. Il completamento degli interventi previsti dai progetti di cui al comma 2, lettera *e)*, è attestato da apposita certificazione rilasciata dalla Provincia competente per territorio.

9. Qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano individuabili, gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale sono realizzati d'ufficio dal Comune territorialmente competente e ove questo non provveda dalla Regione, che si avvale anche di altri enti pubblici. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le Regioni possono istituire appositi fondi di rotazione nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.

10. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale costituiscono onere reale sulle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3. L'onere reale deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

11. Le spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica e ed il ripristino ambientale delle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3 sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile.

12. Le Regioni predispongono sulla base delle notifiche dei soggetti interessati ovvero degli accertamenti degli organi di controllo un'anagrafe dei siti da bonificare che individui:

a) gli ambiti interessati, la caratterizzazione ed il livello degli inquinanti presenti;

b) i soggetti cui compete l'intervento di bonifica;

c) gli enti di cui la Regione intende avvalersi per l'esecuzione d'ufficio in caso di inadempienza dei soggetti obbligati;

d) la stima degli oneri finanziari.

13. Nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso di un'area comporti l'applicazione dei limiti di accettabilità di contaminazione più restrittivi, l'interessato deve procedere a proprie spese ai necessari interventi di bonifica sulla base di un apposito progetto che è approvato dal Comune ai sensi di cui ai commi 4 e 6. L'accertamento dell'avvenuta bonifica è effettuato, dalla Provincia ai sensi del comma 8.

14. I progetti relativi ad interventi di bonifica di interesse nazionale sono presentati al Ministero dell'ambiente ed approvati, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni che precedono, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, d'intesa con la Regione territorialmente competente.

15. I limiti, le procedure, i criteri generali di cui al comma 1 ed i progetti di cui al comma 14 relativi ad aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento sono definiti ed approvati di concerto con il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ».

1. 2337. Lion, Cima.

Al comma 15, lettera c), *sopprimere i numeri 1), 2), 3), 4), 5), e, al numero 6), i capoversi 6*-bis, *6*-ter *e 6*-quater.

1. 2047. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), *sopprimere i numeri 1), 2), 3), 4), 5), e, al numero 6), i capoversi 6*-bis, *6*-ter *e 6*-quinquies.

1. 2046. Cento, Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), *sopprimere i numeri 1), 2), 3), 4), 5), e, al numero 6), i capoversi 6*-bis, *6*-quater *e 6*-quinquies.

1. 2045. Cento, Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), *sopprimere i numeri 1), 2), 3), 4), 5), e, al numero 6), i capoversi 6*-ter, *6*-quater *e 6*-quinquies.

1. 2044. Cento, Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), *sopprimere i numeri 1), 2), 3), 4), 5), e, al numero 6), i capoversi 6*-ter *e 6*-quater.

1. 2055. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), *sopprimere i numeri 1), 2), 3), 4), 5), e, al numero 6), i capoversi 6*-ter, *e 6*-quinquies.

1. 2054. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), *sopprimere i numeri 1), 2), 3), 4), 5), e, al numero 6), i capoversi 6*-quater *e 6*-quinquies.

1. 2053. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), *sopprimere i numeri 1), 2), 3), 4), 5), e, al numero 6), il capoverso 6*-bis.

1. 2031. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), *sopprimere i numeri 1), 2), 3), 4), 5), e, al numero 6), il capoverso 6*-ter.

1. 2032. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), *sopprimere i numeri 1), 2), 3), 4), 5), e, al numero 6), il capoverso 6*-quater.

1. 2033. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), *sopprimere i numeri 1), 2), 3), 4), 5), e, al numero 6), il capoverso 6*-quinquies.

1. 2034. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), *sopprimere i numeri 1), 2), 3), 4) e 5).*

1. 2463. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), *sopprimere i numeri 1), 2), 3), 4) e 6).*

1. 2464. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), *sopprimere i numeri 1), 2), 3) e 4). Alla medesima lettera numero 6), sopprimere il capoverso 6*-bis.

1. 2465. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), *sopprimere i numeri 1), 2), 3) e 4). Alla medesima lettera numero 6), sopprimere il capoverso 6*-ter.

1. 2466. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), *sopprimere i numeri 1), 2), 3) e 4). Alla medesima lettera numero 6), sopprimere il capoverso 6*-quater.

1. 2467. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), *sopprimere i numeri 1), 2), 3) e 4). Alla medesima lettera numero 6), sopprimere il capoverso 6*-quinquies.

1. 2468. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), *sopprimere i numeri 1), 2), 3) e 4).*

1. 2435. Cento.

Al comma 15, lettera c), *sopprimere i numeri 1), 2), 3), 4) e 5).*

1. 2436. Cento.

Al comma 15, lettera c), *sopprimere i numeri 1), 2), 3) e 6).*

1. 2437. Cento.

Al comma 15, lettera c), *sopprimere i numeri 1), 2), 3). Alla medesima lettera, numero 6), sopprimere il capoverso 6*-bis.

1. 2438. Cento.

Al comma 15, lettera c), *sopprimere i numeri 1), 2), 3). Alla medesima lettera, numero 6), sopprimere il capoverso 6*-ter.

1. 2439. Cento.

Al comma 15, lettera c), *sopprimere i numeri 1), 2), 3). Alla medesima lettera, numero 6), sopprimere il capoverso 6*-quater.

1. 2440. Cento.

Al comma 15, lettera c), *sopprimere i numeri 1), 2), 3). Alla medesima lettera, numero 6), sopprimere il capoverso 6*-quinquies.

1. 2441. Cento.

Al comma 15, lettera c), *sopprimere i numeri 1), 2), 3).*

1. 2138. Cento.

Al comma 15, lettera c), *sopprimere i numeri 1), 2) e 4).*

1. 2139. Cento.

Al comma 15, lettera c), *sopprimere i numeri 1), 2) e 5).*

1. 2140. Cento.

Al comma 15, lettera c), *sopprimere i numeri 1), 2) e 6).*

1. 2141. Cento.

Al comma 15, lettera c), *sopprimere i numeri 1), 2) e, al numero 6), sopprimere il capoverso 6*-bis).

1. 2142. Cento.

Al comma 15, lettera c), *sopprimere i numeri 1), 2) e, al numero 6), sopprimere il capoverso 6*-ter).

1. 2143. Cento.

Al comma 15, lettera c), *sopprimere i numeri 1), 2) e, al numero 6), sopprimere il capoverso 6*-quater).

1. 2144. Cento.

Al comma 15, lettera c), *sopprimere i numeri 1), 2) e, al numero 6), il capoverso 6*-quinquies).

1. 2145. Cento.

Al comma 15, lettera c), *sopprimere i numeri 1) e 2).*

1. 2093. Cento.

Al comma 15, lettera c), *sopprimere i numeri 1) e 3).*

1. 2094. Cento.

Al comma 15, lettera c), *sopprimere i numeri 1) e 4).*

*** 1. 102.** Vigni, Vianello, Realacci, Nesi, Pecoraro Scanio, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Al comma 15, lettera c), *sopprimere i numeri 1) e 4).*

*** 1. 2095.** Cento.

Al comma 15, lettera c), *sopprimere i numeri 1) e 5).*

1. 2096. Cento.

Al comma 15, lettera c), *sopprimere i numeri 1) e 6).*

1. 2097. Cento.

Al comma 15, lettera c), *sopprimere il numero 1) e, al numero 6), il capoverso 6*-bis.

1. 2098. Cento.

Al comma 15, lettera c), *sopprimere il numero 1) e, al numero 6), il capoverso 6*-ter.

1. 2099. Cento.

Al comma 15, lettera c), *sopprimere il numero 1) e, al numero 6), il capoverso 6*-quater.

1. 2100. Cento.

Al comma 15, lettera c), *sopprimere il numero 1) e, al numero 6), il capoverso 6*-quinquies.

1. 2101. Cento.

Al comma 15, lettera c), *sopprimere il numero 1).*

*** 1. 40.** Pecoraro Scanio, Pappaterra, Cento.

Al comma 15, lettera c), *sopprimere il numero 1).*

*** 1. 591.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera c), *numero 1), sostituire il capoverso 1 con il seguente:*

1. I soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall'Ufficio del registro, su cui devono annotare, quotidianamente, le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto.

1. 1969. Cima.

Al comma 15, lettera c), *numero 1), sostituire il capoverso 1 con il seguente:*

1. I soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall'Ufficio del registro, su cui devono annotare, ogni due giorni, le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto.

1. 1971. Cima.

Al comma 15, lettera c), *numero 1), sostituire il capoverso 1 con il seguente:*

1. I soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall'Ufficio del registro, su cui devono annotare, ogni tre giorni, le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto.

1. 1970. Cima.

Al comma 15, lettera c), *numero 1), sostituire il capoverso 1 con il seguente:*

1. I soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall'Ufficio del registro, su cui devono annotare, con cadenza settimanale, le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto.

1. 1968. Cima, Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), *numero 1), sostituire il capoverso 1 con il seguente:*

1. I soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall'Ufficio del registro, su cui devono annotare, con cadenza almeno settimanale, le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto.

1. 1974. Cima.

Al comma 15, lettera c), *numero 1), sostituire il capoverso 1 con il seguente:*

1. I soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall'Ufficio del registro, su cui devono annotare, con cadenza almeno settimanale, le informazioni sulle caratteristiche qualitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto.

1. 1975. Cima.

Al comma 15, lettera c), *numero 1), sostituire il capoverso 1 con il seguente:*

1. I soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall'Ufficio del registro, su cui devono annotare, con cadenza almeno settimanale, le informazioni sulle

caratteristiche dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto.

1. 1973. Cima.

Al comma 15, lettera c), *numero 1), sostituire il capoverso 1 con il seguente:*

1. I soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall'Ufficio del registro, su cui devono annotare, con cadenza settimanale, le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto.

1. 1972. Cima.

Al comma 15, lettera c), *numero 1), sostituire il capoverso 1 con il seguente:*

1. I soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall'Ufficio del registro, su cui devono annotare, con cadenza almeno settimanale, le informazioni sulle caratteristiche qualitative dei rifiuti.

1. 1976. Cima.

Al comma 15, lettera c), *numero 1), capoverso 1, primo periodo, sostituire le parole:* i produttori iniziali con le seguenti: i titolari di enti e imprese produttori iniziali.

1. 1892. Collè.

Al comma 15, lettera c), *numero 1), capoverso 1, alinea, primo periodo, sopprimere la parola:* iniziali.

1. 2534. Lion, Pecoraro Scanio, Cima, Zanella, Cento.

Al comma 15, lettera c), *numero 1), capoverso 1, primo periodo, sopprimere le parole:* speciali pericolosi.

Al medesimo capoverso, lettera a), *sostituire le parole:* entro quindici giorni *con le seguenti:* entro dieci giorni.

1. 2065. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), *numero 1), capoverso 1, alinea, primo periodo, sopprimere le parole:* speciali pericolosi.

1. 2533. Lion, Pecoraro Scanio, Cima, Zanella, Cento.

Al comma 15, lettera c), *numero 1), capoverso 1, primo periodo, sopprimere la parola:* speciali.

Al medesimo capoverso, lettera a), *sostituire le parole:* entro quindici giorni *con le seguenti:* entro dieci giorni.

1. 2064. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), *numero 1), capoverso 1, primo periodo, sopprimere la parola:* pericolosi.

Al medesimo capoverso, lettera a), *sostituire le parole:* entro quindici giorni *con le seguenti:* entro dieci giorni.

1. 2063. Lion, Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), *numero 1), capoverso 1, primo periodo, dopo le parole:* carico e *aggiungere le seguenti:* uno di.

Al medesimo capoverso, lettera a), *sostituire le parole:* entro quindici giorni *con le seguenti:* entro dieci giorni.

1. 2066. Cima, Bulgarelli.

Al comma 15, lettera e), *numero 1), capoverso 1, primo periodo, dopo le parole:* scarico, *aggiungere le seguenti:* tutti i.

Al medesimo capoverso, lettera a), *sostituire le parole:* entro quindici giorni *con le seguenti:* entro dieci giorni.

1. 2068. Zanella, Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), *numero 1), capoverso 1, primo periodo, dopo le parole:* con fogli *aggiungere la seguente:* appositamente.

Al medesimo capoverso, lettera a), *sostituire le parole:* entro quindici giorni *con le seguenti:* entro dieci giorni.

1. 2067. Cento, Cima, Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), *numero 1), capoverso 1, alinea, primo periodo, sostituire le parole:* le informazioni *con le seguenti:* tutte le informazioni.

1. 592. Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera c), *numero 1), capoverso 1, alinea, primo periodo, dopo la parola:* informazioni *aggiungere la seguente:* dettagliate.

1. 593. Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera c), *numero 1), capoverso 1, primo periodo, sopprimere le parole:* qualitative e.

Al medesimo capoverso, lettera a), *sostituire le parole:* entro quindici giorni *con le seguenti:* entro dieci giorni.

1. 2069. Cima, Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), *numero 1), capoverso 1, primo periodo, sopprimere le parole:* e quantitative.

Al medesimo capoverso, lettera a), *sostituire le parole:* entro quindici giorni *con le seguenti:* entro dieci giorni.

1. 2070. Cima, Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), *numero 1), capoverso 1, alinea, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* I registri di carico e scarico devono essere annotati sul registro IVA acquisti.

1. 103. Vigni, Vianello, Realacci, Nesi, Pecoraro Scanio, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Al comma 15, lettera c), *numero 1), capoverso 1, sopprimere le lettere* a), c) *e* d).

1. 152. Realacci, Giachetti, Gentiloni, Lusetti.

Al comma 15, lettera c), *numero 1), capoverso 1, sopprimere la lettera* a).

* **1. 41.** Pecoraro Scanio, Pappaterra, Realacci.

Al comma 15, lettera c), *numero 1), capoverso 1, sopprimere la lettera* a).

* **1. 567.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera c), *numero 1), capoverso 1, lettera* a), *sopprimere le parole:* di rifiuti pericolosi.

1. 2536. Lion, Pecoraro Scanio, Cima, Zanella, Cento.

Al comma 15, lettera c), *numero 1), capoverso 1, lettera* a), *sopprimere la parola:* pericolosi.

1. 2535. Lion, Pecoraro Scanio, Cima, Zanella, Cento.

Al comma 15, lettera c), *numero 1), capoverso 1, lettera* a), *sostituire le parole:* entro quindici giorni *con le seguenti:* entro dieci giorni.

Al medesimo capoverso, lettera b), *sostituire le parole:* entro quindici giorni *con le seguenti:* entro cinque giorni.

1. 2073. Cima, Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), *numero 1), capoverso 1, lettera* a), *sostituire le parole:* entro quindici giorni *con le seguenti:* entro dieci giorni.

Al medesimo capoverso, lettera b), *sostituire le parole:* entro quindici giorni *con le seguenti:* entro sette giorni.

1. 2072. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), *numero 1), capoverso 1, lettera* a), *sostituire le parole:* entro quindici giorni *con le seguenti:* entro dieci giorni.

Al medesimo capoverso, lettera b), *sostituire le parole:* entro quindici giorni *con le seguenti:* entro dieci giorni.

1. 2071. Pecoraro Scanio, Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), *numero 1), capoverso 1, lettera* a), *sostituire le parole:* entro quindici giorni *con le seguenti:* entro dieci giorni.

Al medesimo capoverso, lettera c), *sostituire le parole:* entro quindici giorni *con le seguenti:* entro cinque giorni.

1. 2076. Pecoraro Scanio, Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), *numero 1), capoverso 1, lettera* a), *sostituire le parole:* entro quindici giorni *con le seguenti:* entro dieci giorni.

Al medesimo capoverso, lettera b), *sopprimere le parole:* la raccolta e.

1. 1963. Cima, Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), *numero 1), capoverso 1, lettera* a), *sostituire le parole:* entro quindici giorni *con le seguenti:* entro dieci giorni.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), *numero 1, capoverso 1, lettera* b), *sopprimere le parole:* e il trasporto.

1. 1962. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), *numero 1), capoverso 1, lettera* a), *sostituire le parole:* entro quindici giorni *con le seguenti:* entro dieci giorni.

Al medesimo capoverso, lettera c), *sostituire le parole:* entro quindici giorni *con le seguenti:* entro sette giorni.

1. 2075. Lion, Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), *numero 1), capoverso 1, lettera* a), *sostituire le parole:* entro quindici giorni *con le seguenti:* entro dieci giorni.

Al medesimo capoverso, lettera c), *sostituire le parole:* entro quindici giorni *con le seguenti:* entro dieci giorni.

1. 2074. Cento, Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), *numero 1), capoverso 1, lettera* a), *sostituire le parole:* entro quindici giorni *con le seguenti:* entro dieci giorni.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), *numero 1), capoverso 1, lettera* c), sopprimere le parole: i commercianti e.

1. 1965. Zanella, Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), *numero 1), capoverso 1, lettera* a), *sostituire le parole:* entro quindici giorni *con le seguenti:* entro dieci giorni.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), *numero 1), capoverso 1, lettera* c), sopprimere le parole: e gli intermediari.

1. 1964. Lion, Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), *numero 1), capoverso 1, lettera* a), *sostituire le parole:* entro quindici giorni *con le seguenti:* entro dieci giorni.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), *numero 1), capoverso 1, lettera* d), sopprimere le parole: di recupero e.

1. 1967. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), *numero 1), capoverso 1, lettera* a), *sostituire le parole:* entro quindici giorni *con le seguenti:* entro dieci giorni.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), *numero 1), capoverso 1, lettera* d), sopprimere le parole: e di smaltimento.

1. 1966. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), *numero 1), capoverso 1, lettera* a), *sostituire le parole:* entro quindici giorni *con le seguenti:* entro dieci giorni.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, lettera d), *sostituire le parole:* entro sette giorni *con le seguenti:* entro due giorni.

1. 2079. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), *numero 1), capoverso 1, lettera* a), *sostituire le parole:* entro quindici giorni *con le seguenti:* entro dieci giorni.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, lettera d), *sostituire le parole:* entro sette giorni *con le seguenti:* entro tre giorni.

1. 2078. Cento, Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), *numero 1), capoverso 1, lettera* a), *sostituire le parole:* entro quindici giorni *con le seguenti:* entro dieci giorni.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, lettera d), *sostituire le parole:* entro sette giorni *con le seguenti:* entro cinque giorni.

1. 2077. Zanella, Bulgarelli.

Al comma 15, lettera e), *numero 1), capoverso 1, lettera* a), *sostituire le parole:* entro quindici giorni *con le seguenti:* entro dieci giorni.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, lettera e), *sostituire le parole:* entro ventiquattro ore *con le seguenti:* entro dodici ore.

1. 2082. Pecoraro Scanio, Bulgarelli.

Al comma 15, lettera e), *numero 1), capoverso 1, lettera* a), *sostituire le parole:* entro quindici giorni *con le seguenti:* entro dieci giorni.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, lettera e), *sostituire le parole:* entro ventiquattro ore *con le seguenti:* entro sedici ore.

1. 2081. Lion, Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), *numero 1), capoverso 1, lettera* a), *sostituire le parole:* entro quindici giorni *con le seguenti:* entro dieci giorni.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, lettera e), *sostituire le parole:* entro ventiquattro ore *con le seguenti:* entro venti ore.

1. 2080. Cima, Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), *numero 1), capoverso 1, lettera* a), *sostituire le parole:* entro quindici giorni *con le seguenti:* entro cinque giorni.

1. 2062. Cima, Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), *numero 1, capoverso 1, lettera* a), *sostituire le parole:* quindici giorni *con le seguenti:* sette giorni.

*** 1. 568.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera c), *numero 1, capoverso 1, lettera* a), *sostituire le parole:* quindici giorni *con le seguenti:* sette giorni.

*** 1. 2061.** Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), *numero 1, capoverso 1, lettera* a), *sostituire le parole:* quindici giorni *con le seguenti:* dieci giorni.

*** 1. 2333.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), *numero 1, capoverso 1, lettera* a), *sostituire le parole:* quindici giorni *con le seguenti:* dieci giorni.

*** 1. 42.** Pappaterra.

Al comma 15, lettera c), *numero 1, capoverso 1, lettera* a), *sostituire le parole:* quindici giorni *con le seguenti:* dieci giorni.

*** 1. 569.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera c), *numero 1, capoverso 1, lettera* a), *sostituire la parola:* comunque *con le seguenti:* in ogni caso.

1. 570. Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera c), *numero 1, capoverso 1, lettera* a), *sostituire le parole:* i cui rifiuti sono *con le seguenti:* in cui i rifiuti pericolosi sono.

1. 571. Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera c), *numero 1), capoverso 1, sopprimere la lettera* b).

1. 572. Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera c), *numero 1, capoverso 1, lettera* b), *sostituire le parole:* quindici giorni *con le seguenti:* sette giorni.

1. 574. Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera c), *numero 1, capoverso 1, lettera* b), *sostituire le parole:* quindici giorni *con le seguenti:* dieci giorni.

*** 1. 43.** Pecoraro Scanio, Pappaterra.

Al comma 15, lettera c), *numero 1, capoverso 1, lettera* b), *sostituire le parole:* quindici giorni *con le seguenti:* dieci giorni.

*** 1. 573.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera c), *numero 1), capoverso 1, sopprimere la lettera* c).

1. 575. Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera c), *numero 1, capoverso 1, lettera* c), *sostituire le parole:* quindici giorni *con le seguenti:* sette giorni.

1. 577. Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera c), *numero 1, capoverso 1, lettera* c), *sostituire le parole:* quindici giorni *con le seguenti:* dieci giorni.

*** 1. 576.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera c), *numero 1, capoverso 1, lettera* c), *sostituire le parole:* quindici giorni *con le seguenti:* dieci giorni.

*** 1. 2322.** Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera c), *numero 1), capoverso 1, sopprimere la lettera* d).

**** 1. 44.** Pecoraro Scanio, Pappaterra.

Al comma 15, lettera c), *numero 1), capoverso 1, sopprimere la lettera* d).

**** 1. 556.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera c), *numero 1, capoverso 1, lettera* d), *sostituire le parole:* sette giorni *con le seguenti:* tre giorni.

*** 1. 557.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera c), *numero 1, capoverso 1, lettera* d), *sostituire le parole:* sette giorni *con le seguenti:* tre giorni.

*** 1. 2320.** Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera c), *numero 1, capoverso 1, lettera* d), *sostituire le parole:* sette giorni *con le seguenti:* cinque giorni.

1. 558. Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera c), *numero 1), capoverso 1, sopprimere la lettera* e).

1. 559. Russo Spena, Vendola.

Al comma 15 lettera c), *numero 1, capoverso 1, lettera* e), *sostituire la parola:* ventiquattro *con:* dodici.

1. 560. Vendola, Russo Spena.

Al comma 15, lettera c), *sopprimere i numeri da 2 a 6.*

1. 2469. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), *sopprimere i numeri 2), 3), 4), 5) e, al numero 6), i capoversi 6-*bis, *6-*ter *e 6-*quater.

1. 2038. Cima, Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), *sopprimere i numeri 2), 3), 4), 5) e, al numero 6), i capoversi 6-*bis, *6-*ter *e 6-*quinquies.

1. 2037. Cima, Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), *sopprimere i numeri 2), 3), 4), 5) e, al numero 6), i capoversi 6-*bis, *6-*quater *e 6-*quinquies.

1. 2036. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), *sopprimere i numeri 2), 3), 4), 5) e, al numero 6), i capoversi 6-*ter, *6-*quater *e 6-*quinquies.

1. 2035. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), *sopprimere i numeri 2), 3), 4), 5) e, al numero 6), i capoversi 6-*ter *e 6-*quater.

1. 2050. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), *sopprimere i numeri 2), 3), 4), 5) e, al numero 6), i capoversi 6-*ter *e 6-*quinquies.

1. 2049. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), *sopprimere i numeri 2), 3), 4), 5) e, al numero 6), i capoversi 6-*quater *e 6-*quinquies.

1. 2048. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), *sopprimere i numeri 2, 3, 4, e 5. Alla medesima lettera, numero 6, sopprimere il capoverso 6-*bis.

1. 2470. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), *sopprimere i numeri 2, 3, 4, e 5. Alla medesima lettera, numero 6, sopprimere il capoverso 6*-ter.

1. 2471. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), *sopprimere i numeri 2, 3, 4, e 5. Alla medesima lettera, numero 6, sopprimere il capoverso 6*-quater.

1. 2472. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), *sopprimere i numeri 2, 3, 4, e 5. Alla medesima lettera, numero 6, sopprimere il capoverso 6*-quinquies.

1. 2473. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), *sopprimere i numeri 2, 3, 4, e 5.*

1. 2442. Cento.

Al comma 15, lettera c), *sopprimere i numeri 2, 3, 4, e 6.*

1. 2443. Cento.

Al comma 15, lettera c), *sopprimere i numeri 2, 3 e 4. Alla medesima lettera, numero 6, sopprimere il capoverso 6*-bis.

1. 2444. Cento, Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), *sopprimere i numeri 2, 3 e 4. Alla medesima lettera, numero 6, sopprimere il capoverso 6*-ter.

1. 2445. Cento, Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), *sopprimere i numeri 2, 3 e 4. Alla medesima lettera, numero 6, sopprimere il capoverso 6*-quater.

1. 2446. Cento, Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), *sopprimere i numeri 2, 3 e 4. Alla medesima lettera, numero 6, sopprimere il capoverso 6*-quinquies.

1. 2447. Cento, Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), *sopprimere i numeri 2), 3) e 4).*

1. 2146. Cento.

Al comma 15, lettera c), *sopprimere i numeri 2), 3) e 5).*

1. 2147. Cento.

Al comma 15, lettera c), *sopprimere i numeri 2), 3) e 6).*

1. 2148. Cento.

Al comma 15, lettera c), *sopprimere i numeri 2), 3) e, al numero 6), il capoverso 6*-bis.

1. 2149. Cento.

Al comma 15, lettera c), *sopprimere i numeri 2), 3) e, al numero 6), il capoverso 6*-ter.

1. 2150. Cento.

Al comma 15, lettera c), *sopprimere i numeri 2), 3) e, al numero 6), il capoverso 6*-quater.

1. 2151. Cento.

Al comma 15, lettera c), *sopprimere i numeri 2), 3) e, al numero 6), il capoverso 6-*quinquies *della lettera* c).

1. 2152. Cento.

Al comma 15, lettera c), *sopprimere i numeri 2) e 3).*

1. 2102. Cento.

Al comma 15, lettera c), *sopprimere i numeri 2) e 4).*

1. 2103. Cento.

Al comma 15, lettera c), *sopprimere i numeri 2) e 5).*

1. 2104. Cento.

Al comma 15, lettera c), *sopprimere i numeri 2) e 6).*

1. 2105. Cento.

Al comma 15, lettera c), *sopprimere il numero 2) e, al numero 6), il capoverso 6-*bis).

1. 2106. Cento.

Al comma 15, lettera c), *sopprimere il numero 2) e, al numero 6), il capoverso 6-*ter).

1. 2107. Cento.

Al comma 15, lettera c), *sopprimere il numero 2) e, al numero 6), il capoverso 6-*quater).

1. 2108. Cento.

Al comma 15, lettera c), *sopprimere il numero 2) e, al numero 6), il capoverso 6-*quinquies).

1. 2109. Cento.

Al comma 15, lettera c), *sopprimere il numero* 2).

*** 1. 45.** Pecoraro Scanio, Pappaterra, Lion, Cima, Zanella, Cento.

Al comma 15, lettera c), *sopprimere il numero 2.*

*** 1. 561.** Vendola, Rosso Spena.

Al comma 15, lettera c), *sostituire il numero 2) con il seguente:*

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Il registro tenuto dalle imprese che svolgono attività di smaltimento e di recupero di rifiuti deve, inoltre, contenere:

a) l'origine, la quantità, le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti;

b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato;

c) il metodo di trattamento impiegato;

d) le caratteristiche e la tipologia delle eventuali emissioni derivanti dal trattamento.

1. 1979. Cima.

Al comma 15, lettera c), *sostituire il numero 2) con il seguente:*

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Il registro tenuto dagli stabilimenti che svolgono attività di smaltimento e di recupero di rifiuti deve, inoltre, contenere:

a) l'origine, la quantità, le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti;

b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato;

c) il metodo di trattamento impiegato;

d) le caratteristiche e la tipologia delle eventuali emissioni derivanti dal trattamento.

1. 1978. Cima.

Al comma 15, lettera c), *sostituire il numero 2) con il seguente:*

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attività di recupero di rifiuti deve, inoltre, contenere:

a) l'origine, la quantità, le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti;

b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato;

c) il metodo di trattamento impiegato;

d) le caratteristiche e la tipologia delle eventuali emissioni derivanti dal trattamento.

1. 1981. Cima.

Al comma 15, lettera c), *sostituire il numero 2) con il seguente:*

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attività di smaltimento di rifiuti deve, inoltre, contenere:

a) l'origine, la quantità, le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti;

b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato;

c) il metodo di trattamento impiegato;

d) le caratteristiche e la tipologia delle eventuali emissioni derivanti dal trattamento.

1. 1980. Cima.

Al comma 15, lettera c), *sostituire il numero 2) con il seguente:*

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attività di smaltimento e di recupero di rifiuti deve contenere:

a) l'origine, la quantità, le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti;

b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato;

c) il metodo di trattamento impiegato;

d) le caratteristiche e la tipologia delle eventuali emissioni derivanti dal trattamento.

1. 1982. Cima.

Al comma 15, lettera c), *sostituire il numero 2) con il seguente:*

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attività di smaltimento e di recupero di rifiuti deve, inoltre, contenere:

a) la quantità, le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti;

b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato;

c) il metodo di trattamento impiegato;

d) le caratteristiche e la tipologia delle eventuali emissioni derivanti dal trattamento.

1. 1983. Cima.

Al comma 15, lettera c), *sostituire il numero 2) con il seguente:*

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attività di smaltimento e di recupero di rifiuti deve, inoltre, contenere:

a) l'origine, le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti;

b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato;

c) il metodo di trattamento impiegato;

d) le caratteristiche e la tipologia delle eventuali emissioni derivanti dal trattamento.

1. 1984. Cima.

Al comma 15, lettera c), *sostituire il numero 2) con il seguente:*

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attività di smaltimento e di recupero di rifiuti deve, inoltre, contenere:

a) l'origine, la quantità e la destinazione specifica dei rifiuti;

b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato;

c) il metodo di trattamento impiegato;

d) le caratteristiche e la tipologia delle eventuali emissioni derivanti dal trattamento.

1. 1985. Cima.

Al comma 15, lettera c), *sostituire il numero 2) con il seguente:*

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attività di smaltimento e di recupero di rifiuti deve, inoltre, contenere:

a) l'origine, la quantità, le caratteristiche dei rifiuti;

b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato;

c) il metodo di trattamento impiegato;

d) le caratteristiche e la tipologia delle eventuali emissioni derivanti dal trattamento.

1. 1986. Cima.

Al comma 15, lettera c), *sostituire il numero 2) con il seguente:*

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attività di smaltimento e di recupero di rifiuti deve, inoltre, contenere:

a) l'origine, la quantità, le caratteristiche e la destinazione finale dei rifiuti;

b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato;

c) il metodo di trattamento impiegato;

d) le caratteristiche e la tipologia delle eventuali emissioni derivanti dal trattamento.

1. 1987. Lion, Cima.

Al comma 15, lettera c), *sostituire il numero 2) con il seguente:*

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attività di smaltimento e di recupero di rifiuti deve, inoltre, contenere:

a) l'origine, la quantità, le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti;

b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato;

c) il metodo di trattamento impiegato;

d) le caratteristiche e la tipologia delle eventuali emissioni derivanti dal trattamento.

1. 1977. Cima.

Al comma 15, lettera c), *sostituire il numero 2) con il seguente:*

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attività di smaltimento e di recupero di rifiuti deve, inoltre, contenere:

a) l'origine, la quantità, le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti;

b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato;

c) il metodo di trattamento impiegato;

d) le caratteristiche e la tipologia delle emissioni derivanti dal trattamento.

1. 1990. Cima.

Al comma 15, lettera c), *sostituire il numero 2) con il seguente:*

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attività di smaltimento e di recupero di rifiuti deve, inoltre, contenere:

a) l'origine, la quantità, le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti;

b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato;

c) il metodo di trattamento impiegato;

d) la tipologia delle eventuali emissioni derivanti dal trattamento.

1. 1988. Zanella, Cima.

Al comma 15, lettera c), *sostituire il numero 2) con il seguente:*

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attività di smaltimento e di recupero di rifiuti deve, inoltre, contenere:

a) l'origine, la quantità, le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti;

b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato;

c) il metodo di trattamento impiegato;

d) le caratteristiche delle eventuali emissioni derivanti dal trattamento.

1. 1989. Lion, Cima.

Al comma 15, lettera c), *numero 2, sostituire le parole:* di smaltimento o *con le seguenti* di smaltimento e/o.

1. 562. Vendola, Rosso Spena.

Al comma 15, lettera c), *sopprimere i numeri 3, 4, 5 e 6.*

1. 2448. Cento, Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), *sopprimere i numeri 3, 4 e 5.*

*Alla medesima lettera, numero 6, sopprimere i capoversi 6-*bis, *6-*ter *e 6-*quater.

1. 2477. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), *sopprimere i numeri 3, 4 e 5.*

*Alla medesima lettera, numero 6, sopprimere i capoversi 6-*bis, *6-*ter *e 6-*quinquies.

1. 2476. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), *sopprimere i numeri 3, 4 e 5.*

*Alla medesima lettera, numero 6, sopprimere i capoversi 6-*bis, *6-*quater *e 6-*quinquies.

1. 2475. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), *sopprimere i numeri 3, 4 e 5.*

*Alla medesima lettera, capoverso 6, sopprimere i capoversi 6-*ter, *6-*quater *e 6-*quinquies.

1. 2474. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), *sopprimere i numeri 3), 4), 5) e al numero 6), sopprimere i capoversi 6-*ter *e 6-*quater.

1. 2041. Lion, Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), *sopprimere i numeri 3), 4), 5) e al numero 6), sopprimere i capoversi 6-*ter *e 6-*quinquies.

1. 2040. Lion, Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), *sopprimere i numeri 3), 4), 5) e al numero 6), sopprimere i capoversi 6-*quater *e 6-*quinquies.

1. 2039. Zanella, Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), *sopprimere i numeri 3), 4) e 5).*

*Alla medesima lettera, numero 6), sopprimere il capoverso 6-*bis.

1. 2449. Cento, Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), *sopprimere i numeri 3), 4) e 5).*

*Alla medesima lettera, numero 6), sopprimere il capoverso 6-*ter.

1. 2450. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), *sopprimere i numeri 3), 4) e 5).*

*Alla medesima lettera, numero 6), sopprimere il capoverso 6-*quater.

1. 2451. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), *sopprimere i numeri 3), 4) e 5).*

*Alla medesima lettera, numero 6), sopprimere il capoverso 6-*quinquies.

1. 2452. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), *sopprimere i numeri 3), 4) e 5).*

1. 2153. Cento.

Al comma 15, lettera c), *sopprimere i numeri 3), 4) e 6).*

1. 2154. Cento.

Al comma 15, lettera c), *sopprimere i numeri 3) e 4) e, al numero 6), il capoverso* 6-bis.

1. 2155. Cento.

Al comma 15, lettera c), *sopprimere i numeri 3) e 4) e, al numero 6), il capoverso* 6-ter.

1. 2156. Cento.

Al comma 15, lettera c), *sopprimere i numeri 3) e 4) e, al numero 6), il capoverso* 6-quater.

1. 2157. Cento.

Al comma 15, lettera c), *sopprimere i numeri 3) e 4) e, al numero 6), il capoverso* 6-quinquies.

1. 2158. Cento.

Al comma 15, lettera c), *sopprimere i numeri 3) e 4).*

1. 2110. Cento.

Al comma 15, lettera c), *sopprimere i numeri 3) e 5).*

1. 2111. Cento.

Al comma 15, lettera c), *sopprimere i numeri 3) e 6).*

1. 2112. Cento.

Al comma 15, lettera c), *sopprimere il numero 3) e, al numero 6), il capoverso* 6-bis.

1. 2113. Cento.

Al comma 15, lettera c), *sopprimere il numero 3) e, al numero 6), il capoverso* 6-ter.

1. 2114. Cento.

Al comma 15, lettera c), *sopprimere il numero 3) e, al numero 6), il capoverso* 6-quater.

1. 2115. Cento.

Al comma 15, lettera c), *sopprimere il numero 3) e, al numero 6), il capoverso* 6-quinquies.

1. 2116. Cento.

Al comma 15, lettera c), *sopprimere il numero 3.*

*** 1. 46.** Pecoraro Scanio, Pappaterra, Cento.

Al comma 15 lettera c) *sopprimere il numero 3.*

*** 1. 563.** Vendola, Rosso Spena.

Al comma 15, lettera c), *sostituire il numero 3) con il seguente:*

3) Il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. I registri sono tenuti presso ogni impianto di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, e presso la sede dei commercianti e degli intermediari che hanno la detenzione dei rifiuti. I registri sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smalti-

mento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

1. 1998. Cima.

Al comma 15, lettera c), *sostituire il numero 3) con il seguente:*

3) Il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di recupero e di smaltimento di rifiuti nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, e presso la sede dei commercianti e degli intermediari che hanno la detenzione dei rifiuti. I registri sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

1. 1999. Cima.

Al comma 15, lettera c), *sostituire il numero 3) con il seguente:*

3) Il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio e di smaltimento di rifiuti nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, e presso la sede dei commercianti e degli intermediari che hanno la detenzione dei rifiuti. I registri sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

1. 2000. Cima.

Al comma 15, lettera c), *sostituire il numero 3) con il seguente:*

3) Il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero di rifiuti nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, e presso la sede dei commercianti e degli intermediari che hanno la detenzione dei rifiuti. I registri sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

1. 2001. Cima.

Al comma 15, lettera c), *sostituire il numero 3) con il seguente:*

3) Il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, e presso la sede dei commercianti e degli intermediari che hanno la detenzione dei rifiuti. I registri sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

1. 2002. Cima.

Al comma 15, lettera c), *sostituire il numero 3) con il seguente:*

3) Il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti

nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta, e presso la sede dei commercianti e degli intermediari che hanno la detenzione dei rifiuti. I registri sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

1. 2003. Cima.

Al comma 15, lettera c), *sostituire il numero 3) con il seguente:*

3) Il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, e presso la sede e degli intermediari che hanno la detenzione dei rifiuti. I registri sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

1. 2004. Cima.

Al comma 15, lettera c), *sostituire il numero 3) con il seguente:*

3) Il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, e presso la sede e degli intermediari che hanno la detenzione dei rifiuti. I registri sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

1. 2005. Cima.

Al comma 15, lettera c), *sostituire il numero 3) con il seguente:*

3) Il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, e presso la sede dei commercianti e degli intermediari che hanno la detenzione dei rifiuti. I registri sono conservati per otto anni dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

1. 2008. Lion, Cima.

Al comma 15, lettera c), *sostituire il numero 3) con il seguente:*

3) Il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, e presso la sede dei commercianti e degli intermediari che hanno la detenzione dei rifiuti. I registri sono conservati per sette anni dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

1. 2007. Cima.

Al comma 15, lettera c), *sostituire il numero 3) con il seguente:*

3) Il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, e presso la sede dei commercianti e degli intermediari che hanno la detenzione dei rifiuti. I registri sono conservati per sei anni dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

1. 2006. Cima.

Al comma 15, lettera c), *sostituire il numero 3) con il seguente:*

3) Il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, e presso la sede dei commercianti e degli intermediari che hanno la detenzione dei rifiuti. I registri sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

1. 2009. Lion, Cima.

Al comma 15, lettera c) *sostituire il numero 3) con il seguente:*

3) al comma 3, secondo periodo, le parole: « sono conservati per cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « sono conservati per sette anni, anche su supporto informatico, con le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, ».

1. 1993. Cima.

Al comma 15, lettera c) *sostituire il numero 3) con il seguente:*

3) al comma 3, secondo periodo, le parole: « sono conservati per cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « sono conservati per sei anni, anche su supporto informatico, con le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, ».

1. 1992. Cima.

Al comma 15, lettera c) *sostituire il numero 3) con il seguente:*

3) al comma 3, secondo periodo, le parole: « sono conservati per cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « sono conservati per cinque anni, anche su supporto informatico, con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, ».

1. 1994. Cima.

Al comma 15, lettera c) *sostituire il numero 3) con il seguente:*

3) al comma 3, secondo periodo, le parole: « sono conservati per cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « sono conservati per cinque anni, anche su supporto informatico, con le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero del-

l'ambiente e della tutela del territorio, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, ».

1. 1995. Cima.

Al comma 15, lettera c) *sostituire il numero 3) con il seguente:*

3) al comma 3, secondo periodo, le parole: « sono conservati per cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « sono conservati per cinque anni, anche su supporto informatico, con le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ».

1. 1996. Cima.

Al comma 15, lettera c) *sostituire il numero 3) con il seguente:*

3) al comma 3, secondo periodo, le parole: « sono conservati per cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « sono conservati per cinque anni, con le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, ».

1. 1997. Cima.

Al comma 15, lettera c) *sostituire il numero 3) con il seguente:*

3) al comma 3, secondo periodo, le parole: « sono conservati per cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « sono conservati per cinque anni, anche su supporto informatico, con le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, ».

1. 1991. Cima.

Al comma 15 lettera c), *numero 3, sostituire le parole:* tre anni *con le seguenti:* cinque anni.

**** 1. 47.** Pecoraro Scanio, Pappaterra.

Al comma 15, lettera c), *numero* 3), *le parole:* tre anni *con le seguenti:* cinque anni.

**** 1.510** Realacci, Gentiloni, Vernetti.

Al comma 15, lettera c), *numero 3), sostituire le parole:* tre anni *con le seguenti:* quattro anni.

1. 564. Vendola, Russo Spena.

Al comma 15, lettera c), *numero 3), sostituire le parole:* stabilite *con le seguenti:* e i criteri stabiliti.

1. 565 Vendola, Russo Spena.

Al comma 15, lettera c), *inserire i numeri 4), 5) e 6).*

1. 2159 Cento.

Al comma 15, lettera c), *sopprimere i numeri 4) e 5).*

Alla medesima lettera, numero 6, sopprimere i capoversi 6-bis, *6*-ter, *6*-quater.

1. 2456. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), *sopprimere i numeri 4 e 5.*

Alla medesima lettera, numero 6, sopprimere i capoversi 6-bis, *6*-ter, *6*-quinquies.

1. 2455. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), *sopprimere i numeri 4 e 5.*

Alla medesima lettera, numero 6, sopprimere i capoversi 6-bis, *6*-quater e 6-quinquies.

1. 2454. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), *sopprimere i numeri 4 e 5.*

Alla medesima lettera, numero 6, sopprimere i capoversi 6-ter, *6*-quater *e 6*-quinquies.

1. 2479. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), *sopprimere i numeri 4 e 5.*

Alla medesima lettera, numero 6, sopprimere i capoversi 6-ter, *6*-quater.

1. 2480. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), *sopprimere i numeri 4 e 5.*

Alla medesima lettera, numero 6, sopprimere i capoversi 6-quater e *6*-quinquies.

1. 2478. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), *sopprimere i numeri 4) e 5) e al numero 6) il capoverso 6*-bis.

1. 2160. Cento.

Al comma 15, lettera c), *sopprimere i numeri 4) e 5) e al numero 6) il capoverso 6*-ter.

1. 2161. Cento.

Al comma 15, lettera c), *sopprimere i numeri 4) e 5) e al numero 6) il capoverso 6*-quater.

1. 2162. Cento.

Al comma 15, lettera c), *sopprimere i numeri 4) e 5) e al numero 6) il capoverso 6*-quinquies.

1. 2242. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento.

Al comma 15, lettera c), *sopprimere i numeri 4) e 5).*

1. 2117. Cento.

Al comma 15, lettera c), *sopprimere i numeri 4) e 6).*

1. 2118. Cento.

Al comma 15, lettera c), *sopprimere i numero 4) e al numero 6) il capoverso 6*-bis.

1. 2119. Cento.

Al comma 15, lettera c), *sopprimere il numer 4) e al numero 6) il capoverso 6*-ter.

1. 2120. Cento.

Al comma 15, lettera c), *sopprimere il numero 4) e al numero 6) il capoverso 6*-quater.

1. 2121. Cento.

Al comma 15, lettera c), *sopprimere il punto 4) e al punto 6) il capoverso 6*-quinquies.

1. 2122. Cento.

Al comma 15, lettera c) *sopprimere il numero 4.*

*** 1. 566.** Vendola, Russo Spena.

Al comma 15, lettera c), *sopprimere il numero 4.*

*** 1. 2539.** Lion, Pecoraro Scanio, Cima, Zanella, Cento.

Al comma 15, lettera c), *sopprimere i numero 5) e 6).*

1. 2123. Cento.

Al comma 15, lettera c), *sopprimere il numero 5.*

*Alla medesima lettera, numero 6, sopprimere i capoversi 6-*ter *e 6-*quater.

1. 2459. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), *sopprimere il numero 5.*

*Alla medesima lettera, numero 6, sopprimere i capoversi 6-*ter *e 6-*quinquies.

1. 2458. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), *sopprimere il numero 5.*

*Alla medesima lettera, numero 6, sopprimere i capoversi 6-*quater *e 6-*quinquies.

1. 2457. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), *sopprimere il numero 5.*

*Alla medesima lettera, numero 6, sopprimere il capoverso 6-*bis.

1. 2425. Cento.

Al comma 15, lettera c), *sopprimere il numero 5.*

*Alla medesima lettera, numero 6, sopprimere il capoverso 6-*ter.

1. 2426. Cento.

Al comma 15, lettera c), *sopprimere il numero 5.*

*Alla medesima lettera numero 6, sopprimere il capoverso 6-*quater.

1. 2427. Cento.

Al comma 15, lettera c), *sopprimere il numero 5.*

*Alla medesima lettera, numero 6, sopprimere il capoverso 6-*quinquies.

1. 2428. Cento.

Al comma 15, lettera c), *sopprimere il numero 5.*

*** 1. 48.** Pecoraro Scanio, Pappaterra, Cento.

Al comma 15, lettera c), *sopprimere il numero 5.*

*** 1. 511.** Realacci, Gentiloni, Vernetti, Giachetti.

Al comma 15, lettera c), *sopprimere il numero 5.*

*** 1. 547.** Vendola, Russo Spena.

Al comma 15, lettera c), *sostituire il numero 5), con il seguente:*

5) Il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 5 tonnellate di rifiuti non pericolosi ed una tonnellata di rifiuti pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza quotidiana.

1. 2022. Cima.

Al comma 15, lettera c), *sostituire il numero 5), con il seguente:*

5) Il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 5 tonnellate di rifiuti non pericolosi ed una tonnellata di rifiuti pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza settimanale.

1. 2020. Cima.

Al comma 15, lettera c), *sostituire il numero 5), con il seguente:*

5) Il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 5 tonnellate di rifiuti non pericolosi ed una tonnellata di rifiuti pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza quindicinale.

1. 2021. Cima.

Al comma 15, lettera c), *sostituire il numero 5), con il seguente:*

5) Il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 5 tonnellate di rifiuti non pericolosi ed una tonnellata di rifiuti pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile.

1. 2010. Cento, Cima.

Al comma 15, lettera c), *sostituire il numero 5), con il seguente:*

5) Il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 5 tonnellate di rifiuti non pericolosi ed una tonnellata di rifiuti pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile.

1. 2023. Cento, Cima.

Al comma 15, lettera c), *sostituire il numero 5), con il seguente:*

5) Il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. I soggetti la cui produzione di rifiuti non eccede le 5 tonnellate ogni otto mesi di rifiuti non pericolosi ed una tonnellata di rifiuti pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile.

1. 2011. Cento, Cima.

Al comma 15, lettera c), *sostituire il numero 5), con il seguente:*

5) Il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 5 tonnellate di rifiuti non pericolosi ed una tonnellata di rifiuti pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile.

1. 2014. Cima.

Al comma 15, lettera c), *sostituire il numero 5), con il seguente:*

5) Il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 10 tonnellate di rifiuti non pericolosi ed una tonnellata di rifiuti pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile.

1. 2015. Cima.

Al comma 15, lettera c), *sostituire il numero 5), con il seguente:*

5) Il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. I soggetti la cui produzione semestrale di rifiuti non eccede le 5 tonnellate di rifiuti non pericolosi ed una tonnellata di rifiuti pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile.

1. 2013. Cima.

Al comma 15, lettera c), *sostituire il numero 5), con il seguente:*

5) Il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 12 tonnellate di rifiuti non pericolosi ed una tonnellata di rifiuti pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile.

1. 2016. Cima.

Al comma 15, lettera c), *sostituire il numero 5), con il seguente:*

5) Il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. I soggetti la cui produzione di rifiuti non eccede le 5 tonnellate di rifiuti ogni quattro mesi non pericolosi ed una tonnellata di rifiuti pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile.

1. 2012. Lion, Cima.

Al comma 15, lettera c), *sostituire il numero 5), con il seguente:*

5) Il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 5 tonnellate di rifiuti non pericolosi e due tonnellate di rifiuti pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile.

1. 2017. Cima.

Al comma 15, lettera c), *sostituire il numero 5), con il seguente:*

5) Il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 5 tonnellate di rifiuti non pericolosi e tre tonnellate di rifiuti pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile.

1. 2018. Cima.

Al comma 15, lettera c), *sostituire il numero 5), con il seguente:*

5) Il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 5 tonnellate di rifiuti non pericolosi e quattro tonnellate di rifiuti pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile.

1. 2019. Cima.

Al comma 15, lettera c), *sopprimere il numero 6.*

*** 1. 548.** Vendola, Russo Spena.

Al comma 15, lettera c), *sopprimere il numero 6.*

*** 1. 2462.** Bulgarelli, Cento.

Al comma 15, lettera c), *numero 6, sopprimere, capoversi 6*-bis, *6*-ter *e 6*-quater.

1. 2432. Cento.

Al comma 15, lettera c), *numero 6, sopprimere, capoversi 6*-bis, *6*-ter *e 6*-quinquies.

1. 2433. Cento.

Al comma 15, lettera c), *numero 6, sopprimere, capoversi 6*-ter, *6*-quater *e 6*-quinquies.

1. 2434. Cento.

Al comma 15, lettera c), *numero 6, sopprimere i capoversi 6*-bis e 6-ter.

Al medesimo numero, capoverso 6-quater, *sopprimere, in fine, le parole:* ai sensi dei commi 6, 6-*bis* e 6-*ter*.

1. 2486. Zanella, Cento.

Al comma 15, lettera c), *numero 6, sopprimere i capoversi 6*-bis e 6-ter.

1. 2429. Cento.

Al comma 15, lettera c), *numero 6, sopprimere i capoversi 6*-bis e 6-quater.

1. 2430. Cento.

Al comma 15, lettera c), *numero 6, sopprimere i capoversi 6*-bis e 6-quinquies.

1. 2431. Cento.

Al comma 15, lettera c), *numero 6, sopprimere il capoverso 6*-bis.

*** 1. 549.** Vendola, Russo Spena.

Al comma 15, lettera c), *numero 6), sopprimere il capoverso 6*-bis.

*** 1. 2089.** Cento.

Al comma 15, lettera c), *numero 6), capoverso 6*-bis, *sopprimere le parole:* di carico e scarico.

*** 1. 2025.** Cima.

Al comma 15, lettera c), *numero 6, capoverso 6*-bis, *dopo le parole:* di carico e scarico *aggiungere le seguenti:* nonché il modello unico di dichiarazione.

1. 49. Pecoraro Scanio, Pappaterra.

Al comma 15, lettera c), *capoverso 6*-bis, *sostituire le parole:* scarico sono tenuti

anche *con le seguenti:* scarico nonché il modello unico di dichiarazione sono tenuti.

1. 509. Realacci, Gentiloni, Giachetti, Vernetti, Lusetti.

Al comma 15, lettera c), *numero 6), capoverso 6-*bis, *sopprimere le parole da:* , con decreto, *fino alla fine del numero.*

1. 2491. Pecoraro Scanio, Cima.

Al comma 15, lettera c), *numero 6), capoverso 6-*bis, *sostituire le parole da:* del Presidente del Consiglio fino a tutela del territorio, *con le seguenti:* del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

1. 2026. Cima.

Al comma 15, lettera c), *numero 6), capoverso 6-*bis, *sopprimere le parole:* su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

1. 2481. Cima.

Al comma 15, lettera c), *numero 6), capoverso 6-*bis, *sopprimere le parole:* , sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

1. 2027. Lion, Cima.

Al comma 15, lettera c), *numero 6), sopprimere i capoversi 6-*ter *e 6-*quater.

1. 2135. Cento.

Al comma 15, lettera c), *numero 6), sopprimere i capoversi 6-*ter *e 6-*quinquies.

1. 2136. Cento.

Al comma 15, lettera c), *numero 6, sopprimere il capoverso 6-*ter.

*** 1. 550.** Vendola, Russo Spena.

Al comma 15, lettera c), *numero 6, sopprimere il capoverso 6-*ter.

*** 1. 2484.** Cima, Cento.

Al comma 15, lettera c), *numero 6, sopprimere il capoverso 6-*quater *e 6-*quinquies.

1. 2485. Pecoraro Scanio, Cima, Cento.

Al comma 15, lettera c), *numero 6, sopprimere il capoverso 6-*quater.

*** 1. 2461.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Pappaterra, Cima, Cento.

Al comma 15, lettera c), *numero 6, sopprimere il capoverso 6-*quater.

*** 1. 551.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera c), *numero 6, capoverso 6-*quater, *sopprimere le parole:* di carico e scarico.

1. 2490. Lion, Cima.

Al comma 15, lettera c), *numero 6, capoverso 6-*quater, *sopprimere, in fine, le parole da:* purché contengano, *fino alla fine del numero.*

1. 2487. Cima.

Al comma 15, lettera c), *numero 6, sopprimere il capoverso 6-*quinquies.

*** 1. 2482.** Bulgarelli, Cima, Cento.

Al comma 15, lettera c), *numero 6, sopprimere il capoverso 6-*quinquies.

*** 1. 552.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera c), *numero 6, capoverso 6-*quinquies, *sopprimere le parole:* e della tempestiva semplificazione.

1. 2334. Zanella, Cima.

Al comma 15, lettera c), *numero 6, capoverso 6-*quinquies, *sopprimere le parole:* di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive.

1. 2488. Bulgarelli, Cima.

Al comma 15, lettera c), *numero 6, capoverso 6-*quinquies, *sopprimere, in fine, le parole da:* tenuto conto, *fino alla fine del numero*.

1. 2489. Cento, Cima.

Al comma 15, lettera c), *numero 6), aggiungere in fine, il seguente capoverso:*

6-*sexies*. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1, i consorzi di cui agli articoli 40 e 41 del presente decreto.

1. 104. Vianello, Piglionica, Abbondanzieri, Raffaella Mariani Chianale, Zunino, Vigni, Bandoli, Dameri, Sandri.

Al comma 15, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

*c-*bis*)* l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

« ART. 17.

(Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati).

1. Entro il 31 gennaio 2002 il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, definisce:

a) i limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli, delle acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti;

b) le procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi dei campioni;

c) i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, nonché per la redazione dei progetti di bonifica.

2. Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di cui al comma 1, lettera *a)*, ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento. A tal fine:

a) deve essere data immediata notifica al Comune, alla Provincia ed alla Regione territorialmente competenti, nonché agli organi di controllo sanitario e ambientale, della situazione di inquinamento ovvero del pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito;

b) entro le quarantotto ore successive alla notifica di cui alla lettera *a)*, deve essere data comunicazione al comune ed alla provincia ed alla Regione territorialmente competenti degli interventi di messa in sicurezza adottati per non aggravare la situazione di inquinamento o di pericolo di inquinamento, contenere gli effetti e ridurre il rischio sanitario ed ambientale;

c) entro trenta giorni dall'evento che ha determinato l'inquinamento ovvero dalla individuazione della situazione di pericolo, deve essere presentato al Comune ed alla Regione il progetto di bonifica delle aree inquinate.

3. I soggetti e gli organi pubblici che nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali individuano siti nei quali i livelli di inquinamento sono superiori ai limiti previsti, ne danno comunicazione al Comune, che diffida il responsabile dell'inquina-

mento a provvedere ai sensi del comma 2, nonché alla Provincia ed alla Regione.

4. Il comune approva il progetto ed autorizza la realizzazione degli interventi previsti entro novanta giorni dalla data di presentazione del progetto medesimo e ne dà comunicazione alla Regione. L'autorizzazione indica le eventuali modifiche ed integrazioni del progetto presentato, ne fissa i tempi, anche intermedi, di esecuzione, e stabilisce le garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore della Regione per la realizzazione e l'esercizio degli impianti previsti dal progetto di bonifica medesimo. Se l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguarda un'area compresa nel territorio di più comuni il progetto e gli interventi sono approvati ed autorizzati dalla regione.

5. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto di bonifica la Regione può richiedere al Comune che siano apportate modifiche ed integrazioni ovvero stabilite specifiche prescrizioni al progetto di bonifica.

6. Qualora la destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici in vigore imponga il rispetto di limiti di accettabilità di contaminazione che non possono essere raggiunti neppure con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, l'autorizzazione di cui al comma 4 può prescrivere l'adozione di misure di sicurezza volte ad impedire danni derivanti dall'inquinamento residuo, da attuarsi in via prioritaria con l'impiego di tecniche e di ingegneria ambientale, nonché limitazioni temporanee o permanenti all'utilizzo dell'area bonificata rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, ovvero particolari modalità per l'utilizzo dell'area medesima. Tali prescrizioni comportano, ove occorra, variazione degli strumenti urbanistici e dei piani territoriali.

7. L'autorizzazione di cui al comma 4 costituisce variante urbanistica, comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei lavori, e sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto di bonifica.

8. Il completamento degli interventi previsti dai progetti di cui al comma 2, lettera *e)*, è attestato da apposita certificazione rilasciata dalla Provincia competente per territorio.

9. Qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano individuabili, gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale sono realizzati d'ufficio dal Comune territorialmente competente e ove questo non provveda dalla Regione, che si avvale anche di altri enti pubblici. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le Regioni possono istituire appositi fondi di rotazione nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.

10. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale costituiscono onere reale sulle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3. L'onere reale deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

11. Le spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica e ed il ripristino ambientale delle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3 sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile.

12. Le Regioni predispongono sulla base delle notifiche dei soggetti interessati ovvero degli accertamenti degli organi di controllo un'anagrafe dei siti da bonificare che individui:

a) gli ambiti interessati, la caratterizzazione ed il livello degli inquinanti presenti;

b) i soggetti cui compete l'intervento di bonifica;

c) gli enti di cui la Regione intende avvalersi per l'esecuzione d'ufficio in caso

di inadempienza dei soggetti obbligati;

d) la stima degli oneri finanziari.

13. Nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso di un'area comporti l'applicazione dei limiti di accettabilità di contaminazione più restrittivi, l'interessato deve procedere a proprie spese ai necessari interventi di bonifica sulla base di un apposito progetto che è approvato dal Comune ai sensi di cui ai commi 4 e 6. L'accertamento dell'avvenuta bonifica è effettuato, dalla Provincia ai sensi del comma 8.

14. I progetti relativi ad interventi di bonifica di interesse nazionale sono presentati al Ministero dell'ambiente ed approvati, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni che precedono, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, d'intesa con la Regione territorialmente competente.

15. I limiti, le procedure, i criteri generali di cui al comma 1 ed i progetti di cui al comma 14 relativi ad aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento sono definiti ed approvati di concerto con il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ».

1. 2340. Zanella, Cima.

Al comma 15, dopo la lettera c) *aggiungere la seguente:*

c-bis*)* l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

« ART. 17.

(Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati).

1. Entro il 31 gennaio 2002 il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, definisce:

a) i limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli, delle acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti;

b) le procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi dei campioni;

c) i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, nonché per la redazione dei progetti di bonifica.

2. Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di cui al comma 1, lettera *a)*, ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento. A tal fine:

a) deve essere data immediata notifica al Comune, alla Provincia ed alla Regione territorialmente competenti, nonché agli organi di controllo sanitario e ambientale, della situazione di inquinamento ovvero del pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito;

b) entro le quarantotto ore successive alla notifica di cui alla lettera *a)*, deve essere data comunicazione al comune ed alla provincia ed alla Regione territorialmente competenti degli interventi di messa in sicurezza adottati per non aggravare la situazione di inquinamento o di pericolo di inquinamento, contenere gli effetti e ridurre il rischio sanitario ed ambientale;

c) entro trenta giorni dall'evento che ha determinato l'inquinamento ovvero dalla individuazione della situazione di pericolo, deve essere presentato al Comune ed alla Regione il progetto di bonifica delle aree inquinate.

3. I soggetti e gli organi pubblici che nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali individuano siti nei quali i livelli di inquinamento sono superiori ai limiti pre-

visti, ne danno comunicazione al Comune, che diffida il responsabile dell'inquinamento a provvedere ai sensi del comma 2, nonché alla Provincia ed alla Regione.

4. Il comune approva il progetto ed autorizza la realizzazione degli interventi previsti entro novanta giorni dalla data di presentazione del progetto medesimo e ne dà comunicazione alla Regione. L'autorizzazione indica le eventuali modifiche ed integrazioni del progetto presentato, ne fissa i tempi, anche intermedi, di esecuzione, e stabilisce le garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore della Regione per la realizzazione e l'esercizio degli impianti previsti dal progetto di bonifica medesimo. Se l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguarda un'area compresa nel territorio di più comuni il progetto e gli interventi sono approvati ed autorizzati dalla regione.

5. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto di bonifica la Regione può richiedere al Comune che siano apportate modifiche ed integrazioni ovvero stabilite specifiche prescrizioni al progetto di bonifica.

6. Qualora la destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici in vigore imponga il rispetto di limiti di accettabilità di contaminazione che non possono essere raggiunti neppure con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, l'autorizzazione di cui al comma 4 può prescrivere l'adozione di misure di sicurezza volte ad impedire danni derivanti dall'inquinamento residuo, da attuarsi in via prioritaria con l'impiego di tecniche e di ingegneria ambientale, nonché limitazioni temporanee o permanenti all'utilizzo dell'area bonificata rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, ovvero particolari modalità per l'utilizzo dell'area medesima. Tali prescrizioni comportano, ove occorra, variazione degli strumenti urbanistici e dei piani territoriali.

7. L'autorizzazione di cui al comma 4 costituisce variante urbanistica, comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei lavori, e sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto di bonifica.

8. Qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano individuabili, gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale sono realizzati d'ufficio dal Comune territorialmente competente e ove questo non provveda dalla Regione, che si avvale anche di altri enti pubblici. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le Regioni possono istituire appositi fondi di rotazione nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.

9. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale costituiscono onere reale sulle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3. L'onere reale deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

10. Le spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica e ed il ripristino ambientale delle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3 sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile.

11. Le Regioni predispongono sulla base delle notifiche dei soggetti interessati ovvero degli accertamenti degli organi di controllo un'anagrafe dei siti da bonificare che individui:

a) gli ambiti interessati, la caratterizzazione ed il livello degli inquinanti presenti;

b) i soggetti cui compete l'intervento di bonifica;

c) gli enti di cui la Regione intende avvalersi per l'esecuzione d'ufficio in caso di inadempienza dei soggetti obbligati;

d) la stima degli oneri finanziari.

12. Nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso di un'area comporti l'applicazione dei limiti di accettabilità di contaminazione più restrittivi, l'interessato deve procedere a proprie spese ai necessari interventi di bonifica sulla base di un apposito progetto che è approvato dal Comune ai sensi di cui ai commi 4 e 6. L'accertamento dell'avvenuta bonifica è effettuato, dalla Provincia ai sensi del comma 8.

13. I progetti relativi ad interventi di bonifica di interesse nazionale sono presentati al Ministero dell'ambiente ed approvati, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni che precedono, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, d'intesa con la Regione territorialmente competente.

14. I limiti, le procedure, i criteri generali di cui al comma 1 ed i progetti di cui al comma 14 relativi ad aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento sono definiti ed approvati di concerto con il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ».

1. 2344. Zanella, Cima.

Al comma 15, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

c-bis*)* l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

« ART. 17.

(Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati).

1. Entro il 31 gennaio 2002 il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, definisce:

a) i limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli, delle acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti;

b) le procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi dei campioni;

c) i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, nonché per la redazione dei progetti di bonifica.

2. Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di cui al comma 1, lettera *a)*, ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento. A tal fine:

a) deve essere data immediata notifica al Comune, alla Provincia ed alla Regione territorialmente competenti, nonché agli organi di controllo sanitario e ambientale, della situazione di inquinamento ovvero del pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito;

b) entro le quarantotto ore successive alla notifica di cui alla lettera *a)*, deve essere data comunicazione al comune ed alla provincia ed alla Regione territorialmente competenti degli interventi di messa in sicurezza adottati per non aggravare la situazione di inquinamento o di pericolo di inquinamento, contenere gli effetti e ridurre il rischio sanitario ed ambientale;

c) entro trenta giorni dall'evento che ha determinato l'inquinamento ovvero dalla individuazione della situazione di pericolo, deve essere presentato al Comune ed alla Regione il progetto di bonifica delle aree inquinate.

3. I soggetti e gli organi pubblici che nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali individuano siti nei quali i livelli di inquinamento sono superiori ai limiti previsti, ne danno comunicazione al Comune, che diffida il responsabile dell'inquina-

mento a provvedere ai sensi del comma 2, nonché alla Provincia ed alla Regione.

4. Il comune approva il progetto ed autorizza la realizzazione degli interventi previsti entro novanta giorni dalla data di presentazione del progetto medesimo e ne dà comunicazione alla Regione. L'autorizzazione indica le eventuali modifiche ed integrazioni del progetto presentato, ne fissa i tempi, anche intermedi, di esecuzione, e stabilisce le garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore della Regione per la realizzazione e l'esercizio degli impianti previsti dal progetto di bonifica medesimo. Se l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguarda un'area compresa nel territorio di più comuni il progetto e gli interventi sono approvati ed autorizzati dalla regione.

5. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto di bonifica la Regione può richiedere al Comune che siano apportate modifiche ed integrazioni ovvero stabilite specifiche prescrizioni al progetto di bonifica.

6. Qualora la destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici in vigore imponga il rispetto di limiti di accettabilità di contaminazione che non possono essere raggiunti neppure con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, l'autorizzazione di cui al comma 4 può prescrivere l'adozione di misure di sicurezza volte ad impedire danni derivanti dall'inquinamento residuo, da attuarsi in via prioritaria con l'impiego di tecniche e di ingegneria ambientale, nonché limitazioni temporanee o permanenti all'utilizzo dell'area bonificata rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, ovvero particolari modalità per l'utilizzo dell'area medesima. Tali prescrizioni comportano, ove occorra, variazione degli strumenti urbanistici e dei piani territoriali.

7. L'autorizzazione di cui al comma 4 costituisce variante urbanistica, comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei lavori, e sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto di bonifica.

8. Il completamento degli interventi previsti dai progetti di cui al comma 2, lettera *e)*, è attestato da apposita certificazione rilasciata dalla Provincia competente per territorio.

9. Qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano individuabili, gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale sono realizzati d'ufficio dal Comune territorialmente competente e ove questo non provveda dalla Regione, che si avvale anche di altri enti pubblici. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le Regioni possono istituire appositi fondi di rotazione nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.

10. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale costituiscono onere reale sulle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3. L'onere reale deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

11. Le spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica e ed il ripristino ambientale delle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3 sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile.

12. Le Regioni predispongono sulla base delle notifiche dei soggetti interessati ovvero degli accertamenti degli organi di controllo un'anagrafe dei siti da bonificare che individui:

a) gli ambiti interessati, la caratterizzazione ed il livello degli inquinanti presenti;

b) i soggetti cui compete l'intervento di bonifica;

c) gli enti di cui la Regione intende avvalersi per l'esecuzione d'ufficio in caso

di inadempienza dei soggetti obbligati;

d) la stima degli oneri finanziari.

13. Nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso di un'area comporti l'applicazione dei limiti di accettabilità di contaminazione più restrittivi, l'interessato deve procedere a proprie spese ai necessari interventi di bonifica sulla base di un apposito progetto che è approvato dal Comune ai sensi di cui ai commi 4 e 6. L'accertamento dell'avvenuta bonifica è effettuato, dalla Provincia ai sensi del comma 8.

14. I progetti relativi ad interventi di bonifica di interesse nazionale sono presentati al Ministero dell'ambiente ed approvati, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni che precedono, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, d'intesa con la Regione territorialmente competente.

1. 2343. Lion, Cima.

Al comma 15, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

c-bis*)* l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

« ART. 17.

(Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati).

1. Entro il 28 gennaio 2002 il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, definisce:

a) i limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli, delle acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti;

b) le procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi dei campioni;

c) i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, nonché per la redazione dei progetti di bonifica.

2. Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di cui al comma 1, lettera *a)*, ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento. A tal fine:

a) deve essere data immediata notifica al Comune, alla Provincia ed alla Regione territorialmente competenti, nonché agli organi di controllo sanitario e ambientale, della situazione di inquinamento ovvero del pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito;

b) entro le quarantotto ore successive alla notifica di cui alla lettera *a)*, deve essere data comunicazione al comune ed alla provincia ed alla Regione territorialmente competenti degli interventi di messa in sicurezza adottati per non aggravare la situazione di inquinamento o di pericolo di inquinamento, contenere gli effetti e ridurre il rischio sanitario ed ambientale;

c) entro trenta giorni dall'evento che ha determinato l'inquinamento ovvero dalla individuazione della situazione di pericolo, deve essere presentato al Comune ed alla Regione il progetto di bonifica delle aree inquinate.

3. I soggetti e gli organi pubblici che nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali individuano siti nei quali i livelli di inquinamento sono superiori ai limiti previsti, ne danno comunicazione al Comune, che diffida il responsabile dell'inquinamento a provvedere ai sensi del comma 2, nonché alla Provincia ed alla Regione.

4. Il comune approva il progetto ed autorizza la realizzazione degli interventi previsti entro novanta giorni dalla data di presentazione del progetto medesimo e ne

dà comunicazione alla Regione. L'autorizzazione indica le eventuali modifiche ed integrazioni del progetto presentato, ne fissa i tempi, anche intermedi, di esecuzione, e stabilisce le garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore della Regione per la realizzazione e l'esercizio degli impianti previsti dal progetto di bonifica medesimo. Se l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguarda un'area compresa nel territorio di più comuni il progetto e gli interventi sono approvati ed autorizzati dalla regione.

5. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto di bonifica la Regione può richiedere al Comune che siano apportate modifiche ed integrazioni ovvero stabilite specifiche prescrizioni al progetto di bonifica.

6. Qualora la destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici in vigore imponga il rispetto di limiti di accettabilità di contaminazione che non possono essere raggiunti neppure con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, l'autorizzazione di cui al comma 4 può prescrivere l'adozione di misure di sicurezza volte ad impedire danni derivanti dall'inquinamento residuo, da attuarsi in via prioritaria con l'impiego di tecniche e di ingegneria ambientale, nonché limitazioni temporanee o permanenti all'utilizzo dell'area bonificata rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, ovvero particolari modalità per l'utilizzo dell'area medesima. Tali prescrizioni comportano, ove occorra, variazione degli strumenti urbanistici e dei piani territoriali.

7. L'autorizzazione di cui al comma 4 costituisce variante urbanistica, comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei lavori, e sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto di bonifica.

8. Il completamento degli interventi previsti dai progetti di cui al comma 2, lettera *e)*, è attestato da apposita certificazione rilasciata dalla Provincia competente per territorio.

9. Qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano individuabili, gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale sono realizzati d'ufficio dal Comune territorialmente competente e ove questo non provveda dalla Regione, che si avvale anche di altri enti pubblici. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le Regioni possono istituire appositi fondi di rotazione nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.

10. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale costituiscono onere reale sulle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3. L'onere reale deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

11. Le spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica e ed il ripristino ambientale delle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3 sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile.

12. Le Regioni predispongono sulla base delle notifiche dei soggetti interessati ovvero degli accertamenti degli organi di controllo un'anagrafe dei siti da bonificare che individui:

a) gli ambiti interessati, la caratterizzazione ed il livello degli inquinanti presenti;

b) i soggetti cui compete l'intervento di bonifica;

c) gli enti di cui la Regione intende avvalersi per l'esecuzione d'ufficio in caso di inadempienza dei soggetti obbligati;

d) la stima degli oneri finanziari.

13. Nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso di un'area comporti

l'applicazione dei limiti di accettabilità di contaminazione più restrittivi, l'interessato deve procedere a proprie spese ai necessari interventi di bonifica sulla base di un apposito progetto che è approvato dal Comune ai sensi di cui ai commi 4 e 6. L'accertamento dell'avvenuta bonifica è effettuato, dalla Provincia ai sensi del comma 8.

14. I progetti relativi ad interventi di bonifica di interesse nazionale sono presentati al Ministero dell'ambiente ed approvati, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni che precedono, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, d'intesa con la Regione territorialmente competente.

15. I limiti, le procedure, i criteri generali di cui al comma 1 ed i progetti di cui al comma 14 relativi ad aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento sono definiti ed approvati di concerto con il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ».

1. 2341. Cima.

Al comma 15, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

c-bis*)* l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

« ART. 17.

(Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati).

1. Entro il 30 gennaio 2002 il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, definisce:

a) i limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli, delle acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti;

b) le procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi dei campioni;

c) i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, nonché per la redazione dei progetti di bonifica.

2. Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di cui al comma 1, lettera *a)*, ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento. A tal fine:

a) deve essere data immediata notifica al Comune, alla Provincia ed alla Regione territorialmente competenti, nonché agli organi di controllo sanitario e ambientale, della situazione di inquinamento ovvero del pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito;

b) entro le quarantotto ore successive alla notifica di cui alla lettera *a)*, deve essere data comunicazione al comune ed alla provincia ed alla Regione territorialmente competenti degli interventi di messa in sicurezza adottati per non aggravare la situazione di inquinamento o di pericolo di inquinamento, contenere gli effetti e ridurre il rischio sanitario ed ambientale;

c) entro trenta giorni dall'evento che ha determinato l'inquinamento ovvero dalla individuazione della situazione di pericolo, deve essere presentato al Comune ed alla Regione il progetto di bonifica delle aree inquinate.

3. I soggetti e gli organi pubblici che nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali individuano siti nei quali i livelli di inquinamento sono superiori ai limiti previsti, ne danno comunicazione al Comune, che diffida il responsabile dell'inquinamento a provvedere ai sensi del comma 2, nonché alla Provincia ed alla Regione.

4. Il comune approva il progetto ed autorizza la realizzazione degli interventi

previsti entro novanta giorni dalla data di presentazione del progetto medesimo e ne dà comunicazione alla Regione. L'autorizzazione indica le eventuali modifiche ed integrazioni del progetto presentato, ne fissa i tempi, anche intermedi, di esecuzione, e stabilisce le garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore della Regione per la realizzazione e l'esercizio degli impianti previsti dal progetto di bonifica medesimo. Se l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguarda un'area compresa nel territorio di più comuni il progetto e gli interventi sono approvati ed autorizzati dalla regione.

5. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto di bonifica la Regione può richiedere al Comune che siano apportate modifiche ed integrazioni ovvero stabilite specifiche prescrizioni al progetto di bonifica.

6. Qualora la destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici in vigore imponga il rispetto di limiti di accettabilità di contaminazione che non possono essere raggiunti neppure con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, l'autorizzazione di cui al comma 4 può prescrivere l'adozione di misure di sicurezza volte ad impedire danni derivanti dall'inquinamento residuo, da attuarsi in via prioritaria con l'impiego di tecniche e di ingegneria ambientale, nonché limitazioni temporanee o permanenti all'utilizzo dell'area bonificata rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, ovvero particolari modalità per l'utilizzo dell'area medesima. Tali prescrizioni comportano, ove occorra, variazione degli strumenti urbanistici e dei piani territoriali.

7. L'autorizzazione di cui al comma 4 costituisce variante urbanistica, comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei lavori, e sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto di bonifica.

8. Il completamento degli interventi previsti dai progetti di cui al comma 2, lettera *e)*, è attestato da apposita certificazione rilasciata dalla Provincia competente per territorio.

9. Qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano individuabili, gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale sono realizzati d'ufficio dal Comune territorialmente competente e ove questo non provveda dalla Regione, che si avvale anche di altri enti pubblici. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le Regioni possono istituire appositi fondi di rotazione nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.

10. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale costituiscono onere reale sulle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3. L'onere reale deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

11. Le spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica e ed il ripristino ambientale delle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3 sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile.

12. Le Regioni predispongono sulla base delle notifiche dei soggetti interessati ovvero degli accertamenti degli organi di controllo un'anagrafe dei siti da bonificare che individui:

a) gli ambiti interessati, la caratterizzazione ed il livello degli inquinanti presenti;

b) i soggetti cui compete l'intervento di bonifica;

c) gli enti di cui la Regione intende avvalersi per l'esecuzione d'ufficio in caso di inadempienza dei soggetti obbligati;

d) la stima degli oneri finanziari.

13. Nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso di un'area comporti l'applicazione dei limiti di accettabilità di contaminazione più restrittivi, l'interessato deve procedere a proprie spese ai necessari interventi di bonifica sulla base di un apposito progetto che è approvato dal Comune ai sensi di cui ai commi 4 e 6. L'accertamento dell'avvenuta bonifica è effettuato, dalla Provincia ai sensi del comma 8.

14. I progetti relativi ad interventi di bonifica di interesse nazionale sono presentati al Ministero dell'ambiente ed approvati, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni che precedono, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, d'intesa con la Regione territorialmente competente.

15. I limiti, le procedure, i criteri generali di cui al comma 1 ed i progetti di cui al comma 14 relativi ad aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento sono definiti ed approvati di concerto con il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ».

1. 2342. Cento, Cima.

Al comma 15, sopprimere le lettere d), e), f), h) *e* g).

1. 1241. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere d), e) *e* f).

1. 1213. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere d), e) *e* g).

1. 1214. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere d), e) *e* h).

1. 1215. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere d) *e* e).

1. 1188. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere d) *e* f).

1. 1189. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere d) *e* g).

1. 1190. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere d) *e* h).

1. 1191. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere la lettera d).

*** 1. 553.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, sopprimere la lettera d).

*** 1. 1165.** Bulgarelli.

Al comma 15, sostituire la lettera d), *con la seguente:*

d) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

« ART. 21.

(Competenze dei comuni).

1. I comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'articolo 23.

2. I comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabiliscono in particolare:

a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria ed ambientale in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *f)*;

e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;

f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;

g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera *d)*. Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.

3. È, inoltre, di competenza dei comuni l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati.

4. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, i comuni si possono avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

5. I comuni possono istituire, nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.

6. I comuni sono tenuti a fornire alla regione ed alla provincia tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani dalle stesse richieste.

7. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero dei rifiuti che rientrino nell'accordo di programma di cui all'articolo 22, comma 11, ed alle attività di recupero dei rifiuti assimilati.

8. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e relativi decreti attuativi.

1. 2355. Cento, Cima, Zanella.

Al comma 15, sostituire la lettera d), *con la seguente:*

d) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

« ART. 21.

(Competenze dei comuni).

1. I comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'articolo 23.

2. I comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabiliscono in particolare:

a) le disposizioni per assicurare la tutela della salute e dell'ambiente in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una

distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *f)*;

e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;

f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;

g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera *d)*. Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.

3. È, inoltre, di competenza dei comuni l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati.

4. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, i comuni si possono avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

5. I comuni possono istituire, nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.

6. I comuni sono tenuti a fornire alla regione ed alla provincia tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani dalle stesse richieste.

7. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero dei rifiuti che rientrino nell'accordo di programma di cui all'articolo 22, comma 11, ed alle attività di recupero dei rifiuti assimilati.

8. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e relativi decreti attuativi.

1. 2357. Lion, Cima.

Al comma 15, sostituire la lettera d), *con la seguente:*

d) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

« ART. 21.

(Competenze dei comuni).

1. I comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'articolo 23.

2. I comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabiliscono in particolare:

a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

b) le modalità del servizio di trasporto dei rifiuti urbani;

c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *f)*;

e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;

f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;

g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera *d)*. Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.

3. È, inoltre, di competenza dei comuni l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati.

4. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, i comuni si possono avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

5. I comuni possono istituire, nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.

6. I comuni sono tenuti a fornire alla regione ed alla provincia tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani dalle stesse richieste.

7. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero dei rifiuti che rientrino nell'accordo di programma di cui all'articolo 22, comma 11, ed alle attività di recupero dei rifiuti assimilati.

8. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e relativi decreti attuativi.

1. 2359. Zanella, Cima.

Al comma 15, sostituire la lettera d), *con la seguente:*

d) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

« ART. 21.

(Competenze dei comuni).

1. I comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'articolo 23.

2. I comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia, stabiliscono in particolare:

a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *f)*;

e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;

f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;

g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai

rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera *d)*. Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.

3. È, inoltre, di competenza dei comuni l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati.

4. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, i comuni si possono avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

5. I comuni possono istituire, nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.

6. I comuni sono tenuti a fornire alla regione ed alla provincia tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani dalle stesse richieste.

7. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero dei rifiuti che rientrino nell'accordo di programma di cui all'articolo 22, comma 11, ed alle attività di recupero dei rifiuti assimilati.

8. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e relativi decreti attuativi.

1. 2356. Cima, Lion, Zanella.

Al comma 15, sostituire la lettera d), *con la seguente:*

d) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

« ART. 21.

(Competenze dei comuni).

1. I comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'articolo 23.

2. I comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di efficacia ed economicità, stabiliscono in particolare:

a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *f)*;

e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;

f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;

g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera *d)*. Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.

3. È, inoltre, di competenza dei comuni l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati.

4. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, i comuni si possono avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

5. I comuni possono istituire, nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.

6. I comuni sono tenuti a fornire alla regione ed alla provincia tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani dalle stesse richieste.

7. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero dei rifiuti che rientrino nell'accordo di programma di cui all'articolo 22, comma 11, ed alle attività di recupero dei rifiuti assimilati.

8. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e relativi decreti attuativi.

1. 2353. Zanella, Cima.

Al comma 15, sostituire la lettera d), *con la seguente:*

d) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

« ART. 21.

(Competenze dei comuni).

1. I comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'articolo 23.

2. I comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità, stabiliscono in particolare:

a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *f)*;

e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;

f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;

g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera *d)*. Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.

3. È, inoltre, di competenza dei comuni l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati.

4. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, i comuni si possono avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

5. I comuni possono istituire, nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990,

n. 142, e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.

6. I comuni sono tenuti a fornire alla regione ed alla provincia tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani dalle stesse richieste.

7. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero dei rifiuti che rientrino nell'accordo di programma di cui all'articolo 22, comma 11, ed alle attività di recupero dei rifiuti assimilati.

8. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e relativi decreti attuativi.

1. 2354. Lion, Cima, Zanella.

Al comma 15, sostituire la lettera d), *con la seguente:*

d) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

« ART. 21.

(Competenze dei comuni).

1. I comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'articolo 23.

2. I comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabiliscono in particolare:

a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *f)*;

e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;

f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;

g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera *d)*. Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.

3. È, inoltre, di competenza dei comuni l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati.

4. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, i comuni si possono avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

5. I comuni possono istituire, nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.

6. I comuni sono tenuti a fornire alla regione ed alla provincia tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani dalle stesse richieste.

7. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero dei rifiuti che rientrino nell'accordo di pro-

gramma di cui all'articolo 22, comma 11, ed alle attività di recupero dei rifiuti assimilati.

8. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e relativi decreti attuativi.

1. 2351. Cima.

Al comma 15, sostituire la lettera d), *con la seguente:*

d) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

« ART. 21.

(Competenze dei comuni).

1. I comuni effettuano la gestione dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'articolo 23.

2. I comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabiliscono in particolare:

a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *f)*;

e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;

f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;

g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera *d)*. Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.

3. È, inoltre, di competenza dei comuni l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati.

4. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, i comuni si possono avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

5. I comuni possono istituire, nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.

6. I comuni sono tenuti a fornire alla regione ed alla provincia tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani dalle stesse richieste.

7. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero dei rifiuti che rientrino nell'accordo di programma di cui all'articolo 22, comma 11, ed alle attività di recupero dei rifiuti assimilati.

8. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e relativi decreti attuativi.

1. 2352. Cento, Cima.

Al comma 15, sostituire la lettera d), *con la seguente:*

d) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

« ART. 21.

(Competenze dei comuni).

1. I comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'articolo 23.

2. I comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabiliscono in particolare:

a) le disposizioni per assicurare la tutela della salute e dell'ambiente in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *f)*;

e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;

f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;

g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera *d)*. Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.

3. È, inoltre, di competenza dei comuni l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati.

4. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, i comuni si possono avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

5. I comuni possono istituire, nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.

6. I comuni sono tenuti a fornire alla regione ed alla provincia tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani dalle stesse richieste.

7. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero dei rifiuti che rientrino nell'accordo di programma di cui all'articolo 22, comma 11, ed alle attività di recupero dei rifiuti assimilati.

8. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e relativi decreti attuativi.

1. 2371. Cento, Zanella.

Al comma 15, sostituire la lettera d), *con la seguente:*

d) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

« ART. 21.

(Competenze dei comuni).

1. I comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'articolo 23.

2. I comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabiliscono in particolare:

a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

b) le modalità del servizio di raccolta dei rifiuti urbani;

c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *f)*;

e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;

f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;

g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera *d)*. Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.

3. È, inoltre, di competenza dei comuni l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati.

4. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, i comuni si possono avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

5. I comuni possono istituire, nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.

6. I comuni sono tenuti a fornire alla regione ed alla provincia tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani dalle stesse richieste.

7. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero dei rifiuti che rientrino nell'accordo di programma di cui all'articolo 22, comma 11, ed alle attività di recupero dei rifiuti assimilati.

8. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e relativi decreti attuativi.

1. 2372. Cento, Zanella.

Al comma 15, sostituire la lettera d), *con la seguente:*

d) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

« ART. 21.

(Competenze dei comuni).

1. I comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'articolo 23.

2. I comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che,

nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabiliscono in particolare:

a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

b) le modalità del servizio di trasporto dei rifiuti urbani;

c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *f)*;

e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;

f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;

g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera *d)*. Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.

3. È, inoltre, di competenza dei comuni l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati.

4. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, i comuni si possono avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

5. I comuni possono istituire, nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.

6. I comuni sono tenuti a fornire alla regione ed alla provincia tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani dalle stesse richieste.

7. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero dei rifiuti che rientrino nell'accordo di programma di cui all'articolo 22, comma 11, ed alle attività di recupero dei rifiuti assimilati.

8. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e relativi decreti attuativi.

1. 2373. Cento, Zanella.

Al comma 15, sostituire la lettera d), *con la seguente:*

d) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

« ART. 21.

(Competenze dei comuni).

1. I comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'articolo 23.

2. I comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabiliscono in particolare:

a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *f)*;

e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;

f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento.

3. È, inoltre, di competenza dei comuni l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati.

4. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, i comuni si possono avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

5. I comuni possono istituire, nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.

6. I comuni sono tenuti a fornire alla regione ed alla provincia tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani dalle stesse richieste.

7. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero dei rifiuti che rientrino nell'accordo di programma di cui all'articolo 22, comma 11, ed alle attività di recupero dei rifiuti assimilati.

8. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e relativi decreti attuativi.

1. 2360. Pecoraro Scanio, Cima, Zanella.

Al comma 15, sostituire la lettera d), *con la seguente:*

d) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

« ART. 21.

(Competenze dei comuni).

1. I comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'articolo 23.

2. I comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabiliscono in particolare:

a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *f)*;

e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;

f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;

g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai

sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera *d)*. Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.

3. È, inoltre, di competenza dei comuni l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati.

4. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, i comuni si possono avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

5. I comuni possono istituire, nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.

6. I comuni sono tenuti a fornire alla regione ed alla provincia tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani dalle stesse richieste.

7. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero dei rifiuti che rientrino nell'accordo di programma di cui all'articolo 22, comma 11, ed alle attività di recupero dei rifiuti assimilati.

8. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e relativi decreti attuativi.

1. 2365. Cima, Zanella.

Al comma 15, sostituire la lettera d), *con la seguente:*

d) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

« ART. 21.

(Competenze dei comuni).

1. I comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'articolo 23.

2. I comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabiliscono in particolare:

a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *f)*;

e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;

f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;

g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera *d)*. Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed

aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.

3. È, inoltre, di competenza dei comuni l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati.

4. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, i comuni si possono avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

5. I comuni possono istituire, nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.

6. I comuni sono tenuti a fornire alla regione ed alla provincia tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani dalle stesse richieste.

7. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero dei rifiuti che rientrino nell'accordo di programma di cui all'articolo 22, comma 11, ed alle attività di recupero dei rifiuti assimilati.

1. 2362. Cento, Cima, Zanella.

Al comma 15, sostituire la lettera d), *con la seguente:*

d) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

« ART. 21.

(Competenze dei comuni).

1. I comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'articolo 23.

2. I comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabiliscono in particolare:

a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *f)*;

e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;

f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;

g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera *d)*. Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.

3. È, inoltre, di competenza dei comuni l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati.

4. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, i comuni si possono avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

5. I comuni possono istituire, nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.

6. I comuni sono tenuti a fornire alla regione ed alla provincia tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani dalle stesse richieste.

1. 2363. Lion, Cima.

Al comma 15, sostituire la lettera d), *con la seguente:*

d) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

« ART. 21.

(Competenze dei comuni).

1. I comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'articolo 23.

2. I comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabiliscono in particolare:

a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *f)*;

e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;

f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;

g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera *d)*. Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.

3. È, inoltre, di competenza dei comuni l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati.

4. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, i comuni si possono avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

5. I comuni possono istituire, nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.

1. 2364. Zanella.

Al comma 15, sostituire la lettera d), *con la seguente:*

d) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

« ART. 21.

(Competenze dei comuni).

1. I comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento in

regime di privativa nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'articolo 23.

2. I comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabiliscono in particolare:

a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *f)*;

e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare.

3. È, inoltre, di competenza dei comuni l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati.

4. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, i comuni si possono avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

5. I comuni possono istituire, nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.

6. I comuni sono tenuti a fornire alla regione ed alla provincia tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani dalle stesse richieste.

7. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero dei rifiuti che rientrino nell'accordo di programma di cui all'articolo 22, comma 11, ed alle attività di recupero dei rifiuti assimilati.

8. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e relativi decreti attuativi.

1. 2375. Cento, Zanella, Cima.

Al comma 15, sostituire la lettera d), *con la seguente:*

d) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

« ART. 21.

(Competenze dei comuni).

1. I comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'articolo 23.

2. I comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabiliscono in particolare:

a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *f)*;

e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;

f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;

g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera *d)*. Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.

3. È, inoltre, di competenza dei comuni l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati.

4. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, i comuni si possono avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

5. I comuni possono istituire, nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.

6. I comuni sono tenuti a fornire alla regione ed alla provincia tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani dalle stesse richieste.

1. 2377. Lion, Zanella.

Al comma 15, sostituire la lettera d), *con la seguente:*

d) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

« ART. 21.

(Competenze dei comuni).

1. I comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'articolo 23.

2. I comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabiliscono in particolare:

a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *f)*;

e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;

f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;

g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera *d)*. Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed

aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.

3. È, inoltre, di competenza dei comuni l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati.

4. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, i comuni si possono avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

5. I comuni possono istituire, nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.

1. 2378. Zanella.

Al comma 15, dopo la lettera d), *è inserita la seguente:*

d-bis*)* l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

« ART. 21.

(Competenze dei comuni).

1. I comuni effettuano la gestione dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'articolo 23.

2. I comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabiliscono in particolare:

a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *f)*;

e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;

f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;

g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera *d)*. Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.

3. È, inoltre, di competenza dei comuni l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati.

4. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, i comuni si possono avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

5. I comuni possono istituire, nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.

6. I comuni sono tenuti a fornire alla regione ed alla provincia tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani dalle stesse richieste.

7. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero dei rifiuti che rientrino nell'accordo di pro-

gramma di cui all'articolo 22, comma 11, ed alle attività di recupero dei rifiuti assimilati.

8. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e relativi decreti attuativi.

1. 2366. Cento, Zanella.

Al comma 15, lettera d), *sostituire il capoverso 7 con il seguente:*

7. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero dei rifiuti assimilati ed alle attività di recupero dei rifiuti che rientrino nell'accordo di programma stipulati con il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la regione, con i quali possono essere autorizzati, ai sensi degli articoli 31 e 33, la costruzione e l'esercizio o il solo esercizio all'interno di insediamenti industriali esistenti di impianti per il recupero di rifiuti urbani non previsti dal piano regionale qualora ricorrano le seguenti condizioni;

a) siano riciclati e recuperati come materia prima rifiuti provenienti da raccolta differenziata, sia prodotto composto da rifiuti, oppure sia utilizzato combustibile da rifiuti;

b) siano rispettate le norme tecniche di cui agli articoli 31 e 33;

c) siano utilizzate le migliori tecnologie di tutela dell'ambiente;

d) sia garantita una diminuzione delle emissioni inquinanti.

1. 2540. Lion, Pecoraro Scanio, Cima, Zanella, Cento.

Al comma 15, lettera d), *capoverso 7, sopprimere le parole:* di raccolta.

1. 2345. Cima.

Al comma 15, lettera d), *capoverso 7, sostituire le parole:* , di trasporto e di recupero, *con le seguenti:* e di trasporto.

1. 2347. Lion, Cima.

Al comma 15, lettera d), *capoverso 7, sopprimere le parole:* , di trasporto.

1. 2346. Cento, Cima.

Al comma 15, lettera d), *capoverso 7, sopprimere le parole:* , di raccolta e.

1. 2348. Zanella, Cima.

Al comma 15, lettera d), *capoverso 7, sopprimere le parole:* e di recupero.

1. 2349. Cima.

Al comma 15, lettera d), *capoverso 7, sopprimere le parole da:* , e alle attività, *fino alla fine del capoverso.*

1. 2350. Cento, Cima.

Al comma 15, lettera d), *capoverso 7, aggiungere, in fine, le parole:* , a partire dal novantesimo giorno successivo all'emanazione dell'apposita regolamentazione del concetto di assimilabilità da parte del Ministero competente.

1. 105. Vigni, Vianello, Realacci, Nesi, Pecoraro Scanio, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Al comma 15, sopprimere le lettere e), f), g) *e* h).

1. 1231. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere e), f) *e* g).

1. 1216. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere e), f) *e* h).

1. 1217. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere e) *e* f).

1. 1192. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere e) *e* g).

1. 1193. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere e) *e* h).

1. 1194. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere la lettera e).

*** 1. 554.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, sopprimere la lettera e).

*** 1. 1166.** Bulgarelli.

Al comma 15, sostituire la lettera e) *con la seguente:*

e) l'articolo 23 è sostituito con il seguente:

ART. 23.

(Gestione dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali).

1. Salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale, gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani sono le Province. In tali ambiti territoriali ottimali le Province assicurano una gestione unitaria dei rifiuti urbani e predispongono piani di gestione dei rifiuti.

2. Per esigenze tecniche o di efficienza nella gestione dei rifiuti urbani, le Province possono autorizzare gestioni anche a livello sub-provinciale purché, anche in tali ambiti territoriali sia superata la frammentazione della gestione.

3. I comuni di ciascun ambito territoriale ottimale di cui al comma 1, entro il termine perentorio di sei mesi dalla delimitazione dell'ambito medesimo, organizzano la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.

4. I comuni provvedono alla gestione dei rifiuti urbani mediante le forme, anche obbligatorie, previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come integrata dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

5. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 le province, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, disciplinano, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale. Nei casi in cui la forma di cooperazione sia attuata per gli effetti dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le province individuano gli enti locali partecipanti, l'ente locale responsabile del coordinamento, gli adempimenti ed i termini previsti per l'assicurazione delle convenzioni di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Dette convenzioni determinano in particolare le procedure che dovranno essere adottate per l'assegnazione del servizio di gestione dei rifiuti, le forme di vigilanza e di controllo, nonché gli altri elementi indicati all'articolo 24, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Decorso inutilmente il predetto termine le regioni e le province autonome provvedono in sostituzione degli enti inadempienti.

1. 2383. Zanella.

Al comma 15, sostituire la lettera e) *con la seguente:*

e) l'articolo 23 è sostituito con il seguente:

ART. 23.

(Gestione dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali).

1. Salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale, gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani sono le Province. In tali ambiti territoriali ottimali le Province assicurano una gestione unitaria dei rifiuti urbani e predispongono piani di gestione dei rifiuti, sentiti i Comuni, in applicazione degli indirizzi e delle prescrizioni del presente decreto.

2. I comuni di ciascun ambito territoriale ottimale di cui al comma 1, entro il termine perentorio di sei mesi dalla delimitazione dell'ambito medesimo, organizzano la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.

3. I comuni provvedono alla gestione dei rifiuti urbani mediante le forme, anche obbligatorie, previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come integrata dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

4. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 le province, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, disciplinano, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale. Nei casi in cui la forma di cooperazione sia attuata per gli effetti dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le province individuano gli enti locali partecipanti, l'ente locale responsabile del coordinamento, gli adempimenti ed i termini previsti per l'assicurazione delle convenzioni di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Dette convenzioni determinano in particolare le procedure che dovranno essere adottate per l'assegnazione del servizio di gestione dei rifiuti, le forme di vigilanza e di controllo, nonché gli altri elementi indicati all'articolo 24, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Decorso inutilmente il predetto termine le regioni e le province autonome provvedono in sostituzione degli enti inadempienti.

1. 2382. Cima, Zanella.

Al comma 15, sostituire la lettera e) *con la seguente:*

e) l'articolo 23 è sostituito con il seguente:

ART. 23.

(Gestione dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali).

1. Salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale, gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani sono le Province. In tali ambiti territoriali ottimali le Province assicurano una gestione unitaria dei rifiuti urbani e predispongono piani di gestione dei rifiuti, sentiti i Comuni, in applicazione degli indirizzi e delle prescrizioni del presente decreto.

2. Per esigenze tecniche o di efficienza nella gestione dei rifiuti urbani, le Province possono autorizzare gestioni anche a livello sub-provinciale purché, anche in tali ambiti territoriali sia superata la frammentazione della gestione.

3. I comuni di ciascun ambito territoriale ottimale di cui al comma 1, entro il termine perentorio di quattro mesi dalla delimitazione dell'ambito medesimo, organizzano la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.

4. I comuni provvedono alla gestione dei rifiuti urbani mediante le forme, anche obbligatorie, previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come integrata dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

5. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 le province, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, disciplinano, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale. Nei casi in cui la forma di cooperazione sia attuata per gli effetti dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le province individuano gli enti locali partecipanti, l'ente locale responsabile del coordinamento, gli adempimenti ed i termini pre-

visti per l'assicurazione delle convenzioni di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Dette convenzioni determinano in particolare le procedure che dovranno essere adottate per l'assegnazione del servizio di gestione dei rifiuti, le forme di vigilanza e di controllo, nonché gli altri elementi indicati all'articolo 24, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Decorso inutilmente il predetto termine le regioni e le province autonome provvedono in sostituzione degli enti inadempienti.

1. 2386. Cima, Zanella.

Al comma 15, sostituire la lettera e) *con la seguente:*

e) l'articolo 23 è sostituito con il seguente:

ART. 23.

(Gestione dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali).

1. Salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale, gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani sono le Province. In tali ambiti territoriali ottimali le Province assicurano una gestione unitaria dei rifiuti urbani e predispongono piani di gestione dei rifiuti, sentiti i Comuni, in applicazione degli indirizzi e delle prescrizioni del presente decreto.

2. Per esigenze tecniche o di efficienza nella gestione dei rifiuti urbani, le Province possono autorizzare gestioni anche a livello sub-provinciale purché, anche in tali ambiti territoriali sia superata la frammentazione della gestione.

3. I comuni di ciascun ambito territoriale ottimale di cui al comma 1, entro il termine perentorio di cinque mesi dalla delimitazione dell'ambito medesimo, organizzano la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.

4. I comuni provvedono alla gestione dei rifiuti urbani mediante le forme, anche obbligatorie, previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come integrata dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

5. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 le province, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, disciplinano, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale. Nei casi in cui la forma di cooperazione sia attuata per gli effetti dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le province individuano gli enti locali partecipanti, l'ente locale responsabile del coordinamento, gli adempimenti ed i termini previsti per l'assicurazione delle convenzioni di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Dette convenzioni determinano in particolare le procedure che dovranno essere adottate per l'assegnazione del servizio di gestione dei rifiuti, le forme di vigilanza e di controllo, nonché gli altri elementi indicati all'articolo 24, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Decorso inutilmente il predetto termine le regioni e le province autonome provvedono in sostituzione degli enti inadempienti.

1. 2385. Cento, Zanella.

Al comma 15, sostituire la lettera e) *con la seguente:*

e) l'articolo 23 è sostituito con il seguente:

ART. 23.

(Gestione dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali).

1. Salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale, gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani sono le Province. In tali ambiti territoriali ottimali le Province assicurano una gestione unitaria dei rifiuti urbani e predispongono piani di gestione dei rifiuti, sen-

titi i Comuni, in applicazione degli indirizzi e delle prescrizioni del presente decreto.

2. Per esigenze tecniche o di efficienza nella gestione dei rifiuti urbani, le Province possono autorizzare gestioni anche a livello sub-provinciale purché, anche in tali ambiti territoriali sia superata la frammentazione della gestione.

3. I comuni di ciascun ambito territoriale ottimale di cui al comma 1, entro il termine perentorio di sette mesi dalla delimitazione dell'ambito medesimo, organizzano la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.

4. I comuni provvedono alla gestione dei rifiuti urbani mediante le forme, anche obbligatorie, previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come integrata dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

5. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 le province, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, disciplinano, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale. Nei casi in cui la forma di cooperazione sia attuata per gli effetti dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le province individuano gli enti locali partecipanti, l'ente locale responsabile del coordinamento, gli adempimenti ed i termini previsti per l'assicurazione delle convenzioni di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Dette convenzioni determinano in particolare le procedure che dovranno essere adottate per l'assegnazione del servizio di gestione dei rifiuti, le forme di vigilanza e di controllo, nonché gli altri elementi indicati all'articolo 24, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Decorso inutilmente il predetto termine le regioni e le province autonome provvedono in sostituzione degli enti inadempienti.

1. 2384. Cento, Zanella.

Al comma 15, sostituire la lettera e) *con la seguente:*

e) l'articolo 23, comma 5, primo periodo, è sostituito con il seguente:

5. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 le province, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, disciplinano, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale.

1. 2387. Zanella.

Al comma 15, lettera e), *sostituire le parole:* quindici giorni *con le seguenti:* trenta giorni.

*** * 1. 51.** Pappaterra, Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera e), *sostituire le parole:* quindici giorni *con le seguenti:* trenta giorni.

*** * 1. 508.** Realacci, Giachetti, Vernetti.

Al comma 15, lettera e), *sostituire le parole:* quindici giorni *con le seguenti:* trenta giorni.

*** 1. 2381.** Cima, Zanella.

Al comma 15, lettera e), *sostituire le parole:* quindici giorni *con le seguenti:* trenta giorni.

*** 1. 2313.** Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera e), *sostituire le parole:* quindici giorni *con le seguenti:* venticinque giorni.

*** 1. 2380.** Cento, Zanella.

Al comma 15, lettera e), *sostituire le parole:* quindici giorni *con le seguenti:* venti giorni.

*** 1. 2379.** Zanella.

Al comma 15, lettera e)*, sostituire la parola:* quindici *con la seguente:* dieci.

1. 555. Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, dopo la lettera e)*, aggiungere la seguente:*

e-bis*)* l'articolo 23 è sostituito con il seguente:

ART. 23.

(Gestione dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali).

1. Salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale, gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani sono le Province. In tali ambiti territoriali ottimali le Province assicurano una gestione unitaria dei rifiuti urbani e predispongono piani di gestione dei rifiuti, sentiti i Comuni, in applicazione degli indirizzi e delle prescrizioni del presente decreto.

2. I comuni di ciascun ambito territoriale ottimale di cui al comma 1, entro il termine perentorio di sei mesi dalla delimitazione dell'ambito medesimo, organizzano la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.

3. I comuni provvedono alla gestione dei rifiuti urbani mediante le forme, anche obbligatorie, previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come integrata dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

4. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 le province, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, disciplinano, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale. Nei casi in cui la forma di cooperazione sia attuata per gli effetti dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le province individuano gli enti locali partecipanti, l'ente locale responsabile del coordinamento, gli adempimenti ed i termini previsti per l'assicurazione delle convenzioni di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Dette convenzioni determinano in particolare le procedure che dovranno essere adottate per l'assegnazione del servizio di gestione dei rifiuti, le forme di vigilanza e di controllo, nonché gli altri elementi indicati all'articolo 24, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Decorso inutilmente il predetto termine le regioni e le province autonome provvedono in sostituzione degli enti inadempienti.

1. 2388. Cento, Zanella.

Al comma 15, dopo la lettera e)*, aggiungere la seguente:*

e-bis*)* l'articolo 23 è sostituito con il seguente:

ART. 23.

(Gestione dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali).

1. Salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale, gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani sono le Province. In tali ambiti territoriali ottimali le Province assicurano una gestione unitaria dei rifiuti urbani e predispongono piani di gestione dei rifiuti.

2. Per esigenze tecniche o di efficienza nella gestione dei rifiuti urbani, le Province possono autorizzare gestioni anche a livello sub-provinciale purché, anche in tali ambiti territoriali sia superata la frammentazione della gestione.

3. I comuni di ciascun ambito territoriale ottimale di cui al comma 1, entro il termine perentorio di sei mesi dalla delimitazione dell'ambito medesimo, organizzano la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.

4. I comuni provvedono alla gestione dei rifiuti urbani mediante le forme, anche obbligatorie, previste dalla legge 8

giugno 1990, n. 142, come integrata dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

5. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 le province, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, disciplinano, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale. Nei casi in cui la forma di cooperazione sia attuata per gli effetti dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le province individuano gli enti locali partecipanti, l'ente locale responsabile del coordinamento, gli adempimenti ed i termini previsti per l'assicurazione delle convenzioni di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Dette convenzioni determinano in particolare le procedure che dovranno essere adottate per l'assegnazione del servizio di gestione dei rifiuti, le forme di vigilanza e di controllo, nonché gli altri elementi indicati all'articolo 24, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Decorso inutilmente il predetto termine le regioni e le province autonome provvedono in sostituzione degli enti inadempienti.

1. 2389. Cima, Zanella.

Al comma 15, dopo la lettera e), *aggiungere la seguente:*

e-bis*)* l'articolo 23 è sostituito con il seguente:

ART. 23.

(Gestione dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali).

1. Salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale, gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani sono le Province. In tali ambiti territoriali ottimali le Province assicurano una gestione unitaria dei rifiuti urbani e predispongono piani di gestione dei rifiuti, sentiti i Comuni, in applicazione degli indirizzi e delle prescrizioni del presente decreto.

2. Per esigenze tecniche o di efficienza nella gestione dei rifiuti urbani, le Province possono autorizzare gestioni anche a livello sub-provinciale purché, anche in tali ambiti territoriali sia superata la frammentazione della gestione.

3. I comuni di ciascun ambito territoriale ottimale di cui al comma 1, entro il termine perentorio di sette mesi dalla delimitazione dell'ambito medesimo, organizzano la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.

4. I comuni provvedono alla gestione dei rifiuti urbani mediante le forme, anche obbligatorie, previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come integrata dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

5. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 le province, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, disciplinano, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale. Nei casi in cui la forma di cooperazione sia attuata per gli effetti dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le province individuano gli enti locali partecipanti, l'ente locale responsabile del coordinamento, gli adempimenti ed i termini previsti per l'assicurazione delle convenzioni di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Dette convenzioni determinano in particolare le procedure che dovranno essere adottate per l'assegnazione del servizio di gestione dei rifiuti, le forme di vigilanza e di controllo, nonché gli altri elementi indicati all'articolo 24, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Decorso inutilmente il predetto termine le regioni e le province autonome provvedono in sostituzione degli enti inadempienti.

1. 2390. Lion, Zanella.

Al comma 15, dopo la lettera e), *aggiungere la seguente:*

e-bis*)* l'articolo 23 è sostituito con il seguente:

ART. 23.

(Gestione dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali).

1. Salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale, gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani sono le Province. In tali ambiti territoriali ottimali le Province assicurano una gestione unitaria dei rifiuti urbani e predispongono piani di gestione dei rifiuti, sentiti i Comuni, in applicazione degli indirizzi e delle prescrizioni del presente decreto.

2. Per esigenze tecniche o di efficienza nella gestione dei rifiuti urbani, le Province possono autorizzare gestioni anche a livello sub-provinciale purché, anche in tali ambiti territoriali sia superata la frammentazione della gestione.

3. I comuni di ciascun ambito territoriale ottimale di cui al comma 1, entro il termine perentorio di cinque mesi dalla delimitazione dell'ambito medesimo, organizzano la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.

4. I comuni provvedono alla gestione dei rifiuti urbani mediante le forme, anche obbligatorie, previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come integrata dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

5. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 le province, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, disciplinano, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale. Nei casi in cui la forma di cooperazione sia attuata per gli effetti dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le province individuano gli enti locali partecipanti, l'ente locale responsabile del coordinamento, gli adempimenti ed i termini previsti per l'assicurazione delle convenzioni di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Dette convenzioni determinano in particolare le procedure che dovranno essere adottate per l'assegnazione del servizio di gestione dei rifiuti, le forme di vigilanza e di controllo, nonché gli altri elementi indicati all'articolo 24, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Decorso inutilmente il predetto termine le regioni e le province autonome provvedono in sostituzione degli enti inadempienti.

1. 2391. Zanella.

Al comma 15, dopo la lettera e), *aggiungere la seguente:*

e-bis*)* l'articolo 23 è sostituito con il seguente:

ART. 23.

(Gestione dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali).

1. Salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale, gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani sono le Province. In tali ambiti territoriali ottimali le Province assicurano una gestione unitaria dei rifiuti urbani e predispongono piani di gestione dei rifiuti, sentiti i Comuni, in applicazione degli indirizzi e delle prescrizioni del presente decreto.

2. Per esigenze tecniche o di efficienza nella gestione dei rifiuti urbani, le Province possono autorizzare gestioni anche a livello sub-provinciale purché, anche in tali ambiti territoriali sia superata la frammentazione della gestione.

3. I comuni di ciascun ambito territoriale ottimale di cui al comma 1, entro il termine perentorio di quattro mesi dalla delimitazione dell'ambito medesimo, organizzano la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.

4. I comuni provvedono alla gestione dei rifiuti urbani mediante le forme, anche obbligatorie, previste dalla legge 8 giugno

1990, n. 142, come integrata dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

5. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 le province, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, disciplinano, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale. Nei casi in cui la forma di cooperazione sia attuata per gli effetti dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le province individuano gli enti locali partecipanti, l'ente locale responsabile del coordinamento, gli adempimenti ed i termini previsti per l'assicurazione delle convenzioni di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Dette convenzioni determinano in particolare le procedure che dovranno essere adottate per l'assegnazione del servizio di gestione dei rifiuti, le forme di vigilanza e di controllo, nonché gli altri elementi indicati all'articolo 24, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Decorso inutilmente il predetto termine le regioni e le province autonome provvedono in sostituzione degli enti inadempienti.

1. 2392. Cento, Zanella.

Al comma 15, dopo la lettera e), *aggiungere la seguente:*

e-bis*)* l'articolo 23, comma 5, primo periodo, è sostituito con il seguente:

5. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 le province, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, disciplinano, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale.

1. 2393. Cima, Zanella.

Al comma 15, sopprimere le lettere f), g) *e* h).

1. 1218. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere f) *e* g).

1. 1195. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere f) *e* h).

1. 1196. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere la lettera f).

*** 1. 52.** Pecoraro Scanio, Pappaterra, Bulgarelli, Zanella, Lion.

Al comma 15, sopprimere la lettera f).

*** 1. 536.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera f), *sopprimere i punti 1) e 2).*

1. 1957. Lion, Zanella.

Al comma 15, lettera f), *sopprimere i punti 1) e 3).*

1. 1958. Cento, Zanella.

Al comma 15, lettera f), *sopprimere i punti 1) e 4).*

1. 1959. Zanella.

Al comma 15, lettera f), *sopprimere i numeri 1) e 5).*

1. 1960 Cima, Zanella.

Al comma 15, lettera f), *sopprimere i numeri 1) e 6).*

1. 1961. Cima, Zanella.

Al comma 15, lettera f), *sopprimere i numeri 1) e 7).*

1. 2394. Zanella.

Al comma 15, lettera f), *sopprimere i numeri 1) e 8).*

1. 2395. Cima, Zanella.

Al comma 15, lettera f), *sopprimere i numeri 1) e 9).*

1. 2396. Cento, Zanella.

Al comma 15, lettera f), *sopprimere i numeri 1) e 10).*

1. 2397. Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 15, lettera f), *sopprimere i numeri 1) e 11).*

1. 2398. Bulgarelli, Zanella.

Al comma 15, lettera f), *sopprimere i numeri 1) e 12).*

1. 2399. Zanella.

Al comma 15, lettera f), *sopprimere i numeri 1) e 13).*

1. 2400. Cento, Zanella.

Al comma 15, lettera f), *sopprimere i numeri 1) e 14).*

1. 2401. Cima, Zanella.

Al comma 15, lettera f), *sopprimere il numero 1).*

*** 1. 1943.** Zanella.

Al comma 15, lettera f), *sopprimere il numero 1).*

*** 1. 537.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera f), *numero 1), capoverso 2, alinea, sostituire la parola:* dieci *con la seguente:* tredici.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, lettera e), *sostituire la parola:* tre *con la seguente:* sei.

1. 106. Vianello, Vigni, Realacci, Nesi, Pecoraro Scanio, Pappaterra.

Al comma 15, lettera f), *numero 1), capoverso 2, alinea sostituire la parola:* dieci *con la seguente:* dodici.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, lettera e), *sostituire le parole:* tre dalle categorie economiche *con le seguenti:* cinque dalle categorie economiche, di cui due esperti designati dalle associazioni di categoria delle imprese che effettuano le attività soggette all'iscrizione all'Albo.

*** 1. 53.** Pecoraro Scanio, Pappaterra.

Al comma 15, lettera f), *numero 1), capoverso 2, alinea sostituire le parole:* dieci membri *con le seguenti:* dodici membri.

Conseguentemente alla lettera e), *sostituire le parole:* tre dalle categorie economiche *con le seguenti:* cinque dalle categorie economiche, di cui tre esperti designati dalle associazioni di categoria delle imprese che effettuano le attività soggette all'iscrizione all'Albo.

*** 1. 522.** Realacci, Gentiloni, Lusetti, Giachetti, Vernetti.

Al comma 15, lettera f), *numero 1), capoverso 2, alinea, sostituire la parola:* dieci *con la seguente:* nove.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, lettera a)*, sostituire la parola:* tre *con la seguente:* due.

1. 1921. Zanella.

Al comma 15, lettera f)*, numero 1), capoverso 2, alinea, sostituire la parola:* dieci *con la seguente:* nove.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere la lettera b).

1. 1923. Zanella.

Al comma 15, lettera f)*, numero 1), capoverso 2, alinea, sostituire la parola:* dieci *con la seguente:* nove.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere la lettera c).

1. 1924. Zanella.

Al comma 15, lettera f)*, numero 1), capoverso 2, alinea, sostituire la parola:* dieci *con la seguente:* nove.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, lettera d)*, sostituire la parola:* due *con la seguente:* uno.

1. 1925. Cima, Zanella.

Al comma 15, lettera f)*, numero 1), capoverso 2, alinea, sostituire la parola:* dieci *con la seguente:* nove.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, lettera e)*, sostituire la parola:* tre *con la seguente:* due.

1. 1926. Lion, Zanella, Cento.

Al comma 15, lettera f)*, numero 1, capoverso 2, alinea, sopprimere le parole:* di concerto con il Ministro delle attività produttive,.

*** 1. 538.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera f)*, numero 1, capoverso 2, alinea, sopprimere le parole:* di concerto con il Ministro delle attività produttive,.

*** 1. 1920.** Zanella.

Al comma 15, lettera f)*, numero 1, capoverso 2, alinea, dopo le parole:* di concerto con il Ministro delle attività produttive, *aggiungere le seguenti:* e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

1. 539. Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera f)*, numero 1), capoverso 2, lettera* e)*, sostituire le parole:* categorie economiche *con le seguenti:* associazioni di categoria delle imprese che effettuano le attività soggette all'iscrizione all'Albo.

1. 54. Pecoraro Scanio, Pappaterra.

Al comma 15, lettera f) *sopprimere i numeri 2) e 3).*

1. 2402. Lion, Zanella.

Al comma 15, lettera f) *sopprimere i numeri 2) e 4).*

1. 2403. Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 15, lettera f) *sopprimere i numeri 2) e 5).*

1. 2404. Zanella.

Al comma 15, lettera f) *sopprimere i numeri 2) e 6).*

1. 2405. Bulgarelli, Zanella.

Al comma 15, lettera f) *sopprimere i numeri 2) e 7).*

1. 2406. Cento, Zanella.

Al comma 15, lettera f) *sopprimere i numeri 2) e 8).*

1. 2407. Cima, Zanella.

Al comma 15, lettera f) *sopprimere i numeri 2) e 9).*

1. 2408. Lion, Zanella.

Al comma 15, lettera f) *sopprimere i numeri 2) e 10).*

1. 2409. Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 15, lettera f) *sopprimere i numeri 2) e 11).*

1. 2410. Zanella.

Al comma 15, lettera f) *sopprimere i numeri 2) e 12).*

1. 2411. Bulgarelli, Zanella.

Al comma 15, lettera f) *sopprimere i numeri 2) e 13).*

1. 2412. Cento, Zanella.

Al comma 15, lettera f) *sopprimere i numeri 2) e 14).*

1. 2413. Cima, Zanella.

Al comma 15, lettera f), *sopprimere il numero 2).*

*** 1. 540.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera f), *sopprimere il numero 2).*

*** 1. 1944.** Zanella.

Al comma 15, lettera f), *numero 2, sopprimere il capoverso d-bis.*

1. 542. Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera f), *sostituire il numero 2) con il seguente:*

2) al comma 3, dopo la lettera *d)* aggiungere le seguenti:

d-bis) da un esperto designato dalle categorie economiche:

d-ter) da un esperto designato dalle organizzazioni ambientaliste.

1. 2451. Lion, Pecoraro Scanio, Cima, Zanella, Cento.

Al comma 15, lettera f), *sopprimere i numeri 3) e 4).*

1. 2414. Lion, Zanella.

Al comma 15, lettera f), *sopprimere i numeri 3) e 5).*

1. 2415. Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 15, lettera f), *sopprimere i numeri 3) e 6).*

1. 2416. Zanella.

Al comma 15, lettera f), *sopprimere i numeri 3) e 7).*

1. 2417. Cento, Zanella.

Al comma 15, lettera f), *sopprimere i numeri 3) e 8).*

1. 2418. Cima, Zanella.

Al comma 15, lettera f), *sopprimere i numeri 3) e 9).*

1. 2419. Lion, Zanella.

Al comma 15, lettera f), *sopprimere i numeri 3) e 10).*

1. 2420. Zanella.

Al comma 15, lettera f), *sopprimere i numeri 3) e 11).*

1. 2421. Cento, Zanella.

Al comma 15, lettera f), *sopprimere i numeri 3) e 12).*

1. 2422. Cima, Zanella.

Al comma 15, lettera f), *sopprimere i numeri 3) e 13).*

1. 2423. Lion, Zanella.

Al comma 15, lettera f), *sopprimere i numeri 3) e 14).*

1. 2424. Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), *sopprimere il numero 3.*

*** 1. 543.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera f), *sopprimere il numero 3).*

*** 1. 1945.** Zanella.

Al comma 15, lettera f), *sostituire il numero 3) con il seguente:*

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. I soggetti che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi, esclusi i trasporti di rifiuti pericolosi che non eccedano la quantità di *cinquanta* chilogrammi al giorno o di *cinquanta* litri al giorno effettuati dal produttore degli stessi rifiuti, nonché le imprese che intendono effettuare attività di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti, di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti devono essere iscritte all'Albo. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni *cinque* anni e sostituisce l'autorizzazione all'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attività l'iscrizione abilita alla gestione degli impianti il cui esercizio sia stato autorizzato ai sensi del presente articolo ».

1. 2452. Lion, Pecoraro Scanio, Cima, Zanella, Cento.

Al comma 15, lettera f), *numero 3, capoverso 4, primo periodo, sopprimere le parole da:* esclusi i trasporti *fino a:* della sola riduzione volumetrica.

1. 544. Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera f), *numero 3), capoverso 4, primo periodo, sostituire le parole:* cinquanta chilogrammi *con le seguenti:* trenta chilogrammi.

1. 1929. Zanella.

Al comma 15, lettera f), *numero 3), capoverso 4, primo periodo, sostituire le parole:* cinquanta chilogrammi *con le seguenti:* quaranta chilogrammi.

1. 1928. Zanella.

Al comma 15, lettera f), *numero 3), capoverso 4, primo periodo, sostituire le parole:* cinquanta chilogrammi *con le seguenti:* sessanta chilogrammi.

1. 1930. Zanella.

Al comma 15, lettera f), *numero 3), capoverso 4, primo periodo, sostituire le parole:* sessanta litri *con le seguenti:* quaranta litri.

1. 1933. Zanella.

Al comma 15, lettera f), *numero 3), capoverso 4, primo periodo, sostituire le parole:* sessanta litri *con le seguenti:* cinquanta litri.

1. 1932. Zanella.

Al comma 15, lettera f), *numero 3), capoverso 4, primo periodo, sostituire le parole:* sessanta litri *con le seguenti:* settanta litri.

1. 1931. Zanella.

Al comma 15, lettera f), *numero 3, capoverso 4, secondo periodo, sostituire le parole:* cinque anni *con le seguenti:* tre anni.

1. 545. Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera f), *sopprimere i numeri 4) e 5).*

1. 1899. Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), *sopprimere i numeri 4) e 6).*

1. 1900. Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), *sopprimere i numeri 4) e 7).*

1. 1901. Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), *sopprimere i numeri 4) e 8).*

1. 1902. Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), *sopprimere i numeri 4) e 9).*

1. 1903. Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), *sopprimere i numeri 4) e 10).*

1. 1904. Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), *sopprimere i numeri 4) e 11).*

1. 1905. Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), *sopprimere i numeri 4) e 12).*

1. 1906. Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), *sopprimere i numeri 4) e 13).*

1. 1907. Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), *sopprimere i punti 4) e 14).*

1. 1908. Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), *sopprimere il numero 4.*

*** 1. 541.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera f), *sopprimere il numero 4.*

*** 1. 1946.** Zanella.

Al comma 15, lettera f), *sostituire il numero 4) con il seguente:*

4. Dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-*bis*. Le imprese che intendono iscriversi all'Albo devono prestare le garanzie finanziarie di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 8 ottobre 1996, e successive modificazioni ».

1. 2543. Lion, Pecoraro Scanio, Cima, Zanella, Cento.

Al comma 15, lettera f), *numero 4, capoverso 4-*bis, *sopprimere la lettera* a).

1. 546. Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera f), *numero 4, capoverso 4-*bis, *sopprimere la lettera* b).

1. 523. Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera f), *numero 4, capoverso 4-*bis, *sopprimere la lettera* c).

1. 524. Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera f), *sopprimere i numeri 5) e 6).*

1. 1909. Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), *sopprimere i numeri 5) e 7).*

1. 1910. Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), *sopprimere i numeri 5) e 8).*

1. 1911. Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), *sopprimere i numeri 5) e 9).*

1. 1912. Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), *sopprimere i numeri 5) e 10).*

1. 1913. Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), *sopprimere i numeri 5) e 11).*

1. 1914. Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), *sopprimere i numeri 5) e 12).*

1. 1915. Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), *sopprimere i numeri 5) e 13).*

1. 1916. Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), *sopprimere i numeri 5) e 14.*

1. 1917. Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), *sopprimere il numero 5.*

*** 1. 526.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera f), *sopprimere il punto 5).*

*** 1. 1947.** Zanella.

Al comma 15, lettera f), *numero 5, sostituire le parole:* novanta giorni *con le seguenti:* sessanta giorni.

*** 1. 525.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera f), *numero 5, sostituire le parole:* novanta giorni *con le seguenti:* sessanta giorni.

*** 1. 1936.** Zanella.

Al comma 15, lettera f), *numero 5, sostituire le parole:* novanta giorni *con le seguenti:* settanta giorni.

1. 1935. Zanella.

Al comma 15, lettera f), *numero 5, sostituire le parole:* novanta giorni *con le seguenti:* ottanta giorni.

1. 1934. Zanella.

Al comma 15, lettera f), *sopprimere i numeri 6) e 7).*

1. 1918. Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), *sopprimere i numeri 6) e 8).*

1. 1919. Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), *sopprimere i numeri 6) e 9).*

1. 2492. Cento, Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), *sopprimere i numeri 6) e 10).*

1. 2493. Cima, Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), *sopprimere i numeri 6) e 11).*

1. 2494. Lion, Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), *sopprimere i numeri 6) e 12).*

1. 2495. Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), *sopprimere i numeri 6) e 13).*

1. 2496. Cento, Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), *sopprimere i numeri 6) e 14).*

1. 2497. Cima, Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), *sopprimere il numero 6.*

*** 1. 527.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera f), *sopprimere il punto 6).*

*** 1. 1948.** Zanella.

Al comma 15, lettera f), *sopprimere i numeri 7) e 8).*

1. 2498. Lion, Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), *sopprimere i numeri 7) e 9).*

1. 2499. Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), *sopprimere i numeri 7) e 10).*

1. 2500. Cento, Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), *sopprimere i numeri 7) e 11).*

1. 2501. Cima, Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), *sopprimere i numeri 7) e 12).*

1. 2502. Lion, Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), *sopprimere i numeri 7) e 13).*

1. 2503. Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), *sopprimere i numeri 7) e 14).*

1. 2504. Cento, Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), *sopprimere il numero 7.*

*** 1. 528.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera f), *sopprimere il numero 7).*

*** 1. 1949.** Zanella.

Al comma 15, lettera f), *numero 7, capoverso 7-*bis, *sostituire le parole:* 30 luglio *con le seguenti:* 30 giugno.

1. 529. Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera f), *sopprimere i numeri 8) e 9).*

1. 2505. Cima, Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), *sopprimere i numeri 8) e 10).*

1. 2506. Lion, Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), *sopprimere i numeri 8) e 11).*

1. 2507. Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), *sopprimere i numeri 8) e 12).*

1. 2508. Cento, Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), *sopprimere i numeri 8) e 13).*

1. 2509. Cima, Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), *sopprimere i numeri 8) e 14).*

1. 2510. Cima, Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), *sopprimere il numero 8.*

*** 1. 530.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera f), *sopprimere il numero 8.*

*** 1. 1950.** Zanella.

Al comma 15, lettera f), *sostituire il numero 8) con il seguente:*

Al comma 10 il secondo periodo è sostituito dal seguente: « L'iscrizione all'albo è effettuata sulla base di apposita comunicazione di inizio di attività alla sezione regionale dell'Albo territorialmente competente ed è efficace solo per le attività svolte nell'interesse del comune medesimo o dei consorzi ai quali il Comune stesso partecipa.

1. 2544. Lion, Pecoraro Scanio, Cima, Zanella, Cento.

Al comma 15, lettera f), *sopprimere i numeri 9) e 10).*

1. 2511. Cento, Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), *sopprimere i numeri 9) e 11).*

1. 2512. Cima, Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), *sopprimere i numeri 9) e 12).*

1. 2513. Lion, Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), *sopprimere i numeri 9) e 13).*

1. 2514. Cima, Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), *sopprimere i numeri 9) e 14).*

1. 2515. Cima, Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), *sopprimere il numero 9.*

*** 1. 531.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera f), *sopprimere il numero 9.*

***1. 1951.** Zanella.

Al comma 15, lettera f), *numero 9), sostituire le parole:* deve rispondere *con la seguente:* risponde.

1. 2545. Lion, Pecoraro Scanio, Cima, Zanella, Cento.

Al comma 15, lettera f), *numero 9, sostituire le parole:* novanta giorni *con le seguenti:* sessanta giorni.

*** 1. 532.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera f), *numero 9), sostituire le parole:* novanta giorni *con le seguenti:* sessanta giorni.

*** 1. 1938.** Zanella.

Al comma 15, lettera f), *numero 9), sostituire le parole:* novanta giorni *con le seguenti:* settanta giorni.

1. 1937. Zanella.

Al comma 15, lettera f), *sopprimere i numeri 10) e 11).*

1. 2516. Lion, Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), *sopprimere i numeri 10) e 12).*

1. 2517. Cento, Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), *sopprimere i numeri 10) e 13).*

1. 2518. Cima, Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), *sopprimere i numeri 10) e 14).*

1. 2519. Lion, Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), *sopprimere il numero 10.*

*** 1. 533.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera f), *sopprimere il numero 10).*

*** 1. 1952.** Zanella.

Al comma 15, lettera f), *numero 10, sopprimere le parole:* competenza e.

1. 534. Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera f), *numero 10, sopprimere le parole:* e professionalità.

1. 515. Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera f), *numero 10), dopo la parola:* professionalità *inserire le seguenti:* nel campo della tutela ambientale in materia di gestione dei rifiuti.

1. 2546. Lion, Pecoraro Scanio, Cima, Zanella, Cento.

Al comma 15, lettera f), *sopprimere i numeri 11) e 12).*

1. 2520. Cento, Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), *sopprimere i numeri 11) e 13).*

1. 2521. Cima, Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), *sopprimere i numeri 11) e 14).*

1. 2522. Lion, Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), *sopprimere il numero 11.*

*** 1. 535.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera f), *sopprimere il numero 11).*

*** 1. 1953.** Zanella.

Al comma 15, lettera f), *sopprimere i numeri 12) e 13).*

1. 2523. Cento, Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), *sopprimere i numeri 12) e 14).*

1. 2524. Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), *sopprimere il numero 12.*

*** 1. 516.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera f), *sopprimere il numero 12).*

*** 1. 1954.** Zanella.

Al comma 15, lettera f), *numero 12, sostituire le parole:* confermata ogni cinque anni *con le seguenti:* confermata ogni due anni.

**** 1. 517.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera f), *numero 12, sostituire le parole:* confermata ogni cinque anni *con le seguenti:* confermata ogni due anni.

**** 1. 2547.** Lion, Pecoraro Scanio, Cima, Zanella, Cento.

Al comma 15, lettera f), *numero 12), sostituire le parole:* confermata ogni cinque anni, *con le seguenti:* confermata ogni tre anni.

1. 1940. Zanella.

Al comma 15, lettera f), *numero 12), sostituire le parole:* confermata ogni cinque anni, *con le seguenti:* confermata ogni quattro anni.

1. 1939. Zanella.

Al comma 15, lettera f), *sopprimere il numero 13.*

*** 1. 518.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera f), *sopprimere il numero 13.*

*** 1. 1955.** Zanella.

Al comma 15, lettera f), *sopprimere il numero 14.*

**** 1. 519.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera f), *sopprimere il numero 14.*

**** 1. 1956.** Cima, Zanella.

Al comma 15, le lettere g) *e* h).

1. 1197. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere la lettera g).

*** 1. 520.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, sopprimere la lettera g).

*** 1. 1168.** Bulgarelli.

Al comma 15, dopo la lettera g), *aggiungere la seguente:*

g-bis) all'articolo 38, comma 2, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ovvero alle forme associative costituite dalle regioni a statuto speciale edalle province autonome di Trento e di Bolzano.

1. 1893. Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.

Al comma 15, sopprimere la lettera h).

*** * 1. 507.** Realacci, Giachetti, Gentiloni, Lusetti.

Al comma 15, sopprimere la lettera h).

*** * 1. 521.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, sopprimere la lettera h).

*** * 1. 1169.** Bulgarelli.

Sopprimere il comma 16.

*** 1. 601.** Vendola, Russo Spena.

Sopprimere il comma 16.

*** 1. 1775.** Cento.

Al comma 16, primo periodo, sostituire le parole: attività di gestione *con le seguenti:* attività concernenti la gestione.

1. 1776. Cento.

Al comma 16, primo periodo, sostituire le parole: attività di gestione *con le seguenti:* attività riguardanti la gestione.

1. 1777. Cento.

Al comma 16, primo periodo, dopo le parole: attività di gestione dei rifiuti *, aggiungere le seguenti:* , in ottemperanza alla normativa nazionale vigente,.

1. 1778. Cento.

Al comma 16, primo periodo, dopo le parole: attività di gestione dei rifiuti *, aggiungere le seguenti:* , in ottemperanza alla normativa europea vigente.

1. 1779. Cento.

Al comma 16, primo periodo, sostituire le parole da: la cui classificazione *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* inoltrano richiesta all'ente competente.

1. 1780. Cento.

Al comma 16, primo periodo, sostituire le parole da: 2001/118/CE *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* 2001/318/CE inoltrano richiesta all'ente competente.

1. 1783. Cento.

Al comma 16, primo periodo, sostituire le parole da: del 16 gennaio 2001 *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* inoltrano richiesta all'ente competente.

1. 1782. Cento.

Al comma 16, primo periodo, sostituire la parola: inoltrano *con le seguenti:* sono obbligatoriamente tenuti ad inoltrare.

1. 1794. Cento.

Al comma 16, primo periodo, sostituire la parola: inoltrano *con le seguenti:* devono inoltrare.

1. 1793. Cento.

Al comma 16, primo periodo, sopprimere le parole da: entro trenta giorni *fino alla fine del periodo.*

1. 1781. Cento.

Al comma 16, primo periodo, sopprimere le parole: , entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,.

1. 1784. Cento.

Al comma 16, primo periodo, sostituire le parole: trenta giorni *con le seguenti:* centottanta giorni.

1. 1786. Cento.

Al comma 16, primo periodo, sostituire le parole: trenta giorni *con le seguenti:* sessanta giorni.

1. 1785. Cento.

Al comma 16, primo periodo, sostituire le parole: trenta giorni *con le seguenti:* dieci giorni.

1. 604. Vendola, Russo Spena.

Al comma 16, primo periodo, sostituire le parole: dall'entrata in vigore *con le seguenti:* dalla pubblicazione.

1. 1787. Cento.

Al comma 16, primo periodo, sostituire le parole: dall'entrata in vigore *con le seguenti:* dalla promulgazione.

1. 1788. Cento.

Al comma 16, primo periodo, sopprimere le parole da: , presentando domanda *fino alla fine del periodo.*

1. 1789. Cento.

Al comma 16, primo periodo, sostituire le parole: domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 28 del citato decreto legislativo n. 22 del 1997 *con la seguente:* denuncia.

1. 1795. Cento.

Al comma 16, primo periodo, sostituire le parole da: ai sensi dell'articolo 28 *fino a:* medesimo decreto legislativo *con la seguente:* o.

1. 1791. Cento.

Al comma 16, primo periodo, sopprimere le parole da: o iscrizione ai sensi *fino alla fine del periodo.*

1. 1790. Cento.

Al comma 16, primo periodo, sopprimere le parole: o iscrizione ai sensi dell'articolo 30 del medesimo decreto legislativo.

*** 1. 602.** Vendola, Russo Spena.

Al comma 16, primo periodo, sopprimere le parole: o iscrizione ai sensi dell'articolo 30 del medesimo decreto legislativo.

*** 1. 1792.** Cento.

Al comma 16, primo periodo, sostituire le parole: i nuovi codici *con le seguenti:* le nuove classificazioni.

1. 1797. Cento.

Al comma 16, primo periodo, sostituire la parola: codici *con la seguente:* parametri.

1. 1796. Cento.

Al comma 16, primo periodo, dopo le parole: i nuovi codici, *aggiungere le seguenti:* , in stretta osservanza del decreto legislativo n. 22 del 1997,.

1. 1800. Cento.

Al comma 16, primo periodo, dopo le parole: i nuovi codici, *aggiungere le seguenti:* , indicati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

1. 1798. Cento.

Al comma 16, primo periodo, dopo le parole: i nuovi codici *aggiungere le seguenti:* , suggeriti dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,.

1. 1799. Cento.

Al comma 16, primo periodo, sostituire la parola: proseguire *con la seguente:* ampliare.

1. 1801. Cento.

Al comma 16, primo periodo, sostituire la parola: proseguire *con la seguente:* aumentare.

1. 1802. Cento.

Al comma 16, sopprimere il secondo periodo.

1. 1803. Cento.

Al comma 16, sostituire il secondo periodo con il seguente: Fino all'emanazione del conseguente provvedimento da parte dell'ente competente al rilascio delle autorizzazioni l'attività può essere proseguita.

1. 1805. Cento.

Al comma 16, sostituire il secondo periodo con il seguente: Fino all'emanazione del conseguente provvedimento da parte dell'ente competente al rilascio delle iscrizioni di cui al decreto legislativo n. 22 del 1997, l'attività può essere proseguita.

1. 1806. Cento.

Al comma 16, secondo periodo, sostituire le parole: L'attività può essere *con le seguenti:* L'attività è.

1. 1815. Cento.

Al comma 16, secondo periodo, sostituire le parole: L'attività può essere proseguita *con le seguenti:* L'attività non può essere proseguita.

1. 603. Vendola, Russo Spena.

Al comma 16, secondo periodo, sostituire le parole: L'attività può *con le seguenti:* L'attività deve.

1. 1816. Cento.

Al comma 16, secondo periodo, sostituire la parola: proseguita *con la seguente:* gestita.

1. 1808. Cento.

Al comma 16, secondo periodo, sostituire la parola: proseguita *con la seguente:* continuata.

1. 1807. Cento.

Al comma 16, secondo periodo, dopo le parole: essere proseguita, *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione dei casi in cui con la nuova classificazione i rifiuti trattati siano considerati rifiuti pericolosi,.

1. 55. Pecoraro Scanio, Pappaterra, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Realacci, Sandri, Vianello, Vigni, Zunino.

Al comma 16, secondo periodo, sostituire le parole: del conseguente *con le seguenti:* dell'ulteriore.

1. 1810. Cento.

Al comma 16, secondo periodo, sostituire la parola: conseguente *con la seguente:* seguente.

1. 1809. Cento.

Al comma 16, secondo periodo, dopo la parola: provvedimento *aggiungere le seguenti:* , che abbia ottenuto l'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,.

1. 1811. Cento.

Al comma 16, secondo periodo, dopo le parola: provvedimento *aggiungere le seguenti:* che abbia ottenuto l'approvazione dei competenti assessorati regionali,.

1. 1812. Cento.

Al comma 16, secondo periodo, sostituire le parole: al rilascio *con le seguenti:* ai rilasci.

1. 1813. Cento.

Al comma 16, secondo periodo, sopprimere le parole: delle autorizzazioni o.

1. 1817. Cento.

Al comma 16, secondo periodo, sopprimere le parole: o iscrizioni.

1. 1818. Cento.

Al comma 16, secondo periodo, sopprimere le parole: di cui al decreto legislativo n. 22 del 1997.

1. 1819. Cento.

Al comma 16, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , salvo il rispetto delle disposizioni tecniche per la gestione di rifiuti pericolosi nel caso in cui la nuova classificazione definisca come pericolosi i rifiuti oggetto dell'attività.

1. 600. Realacci, Giachetti, Gentiloni, Lusetti, Vernetti.

Al comma 16, sopprimere il terzo periodo.

1. 1820. Cento.

Al comma 16, terzo periodo, sostituire la parola: suddette *con le seguenti:* sopra citate.

1. 1823. Cento.

Al comma 16, terzo periodo, sostituire la parola: suddette *con la seguente:* precedenti.

1. 1822. Cento.

Al comma 16, terzo periodo, sopprimere la parola: non.

1. 1824. Cento.

Al comma 16, terzo periodo, sopprimere le parole da: in quanto le stesse *fino alla fine del comma.*

1. 1825. Cento.

Al comma 16, terzo periodo, sostituire le parole: in quanto *con la seguente:* poiché.

1. 1826. Cento.

Al comma 16, terzo periodo, sostituire le parole: in essere *con la seguente:* esistenti.

1. 1827. Cento.

Al comma 16, terzo periodo, sostituire le parole: in essere con la seguente: iniziate.

1. 1828. Cento.

Sopprimere il comma 17.

*** 1. 608.** Vendola, Russo Spena.

Sopprimere il comma 17.

*** 1. 1829.** Cento.

Sostituire il comma 17 con il seguente:

17. Le regioni emanano norme affinché gli uffici pubblici coprano il fabbisogno annuale di manufatti in plastica con una quota di manufatti in plastica riciclata pari almeno al 70 per cento del fabbisogno stesso.

1. 1850. Cento.

Sostituire il comma 17 con il seguente:

17. Con riferimento alle competenze delle regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni emanano norme perché gli uffici pubblici coprano il fabbisogno annuale di manufatti in plastica con una quota di manufatti in plastica riciclata pari almeno al 60 per cento del fabbisogno stesso.

1. 1851. Cento.

Al comma 17, sostituire le parole: Con riferimento *con le seguenti:* In riferimento.

1. 1830. Cento.

Al comma 17, sostituire la parola: competenze *con la seguente:* attribuzioni.

1. 1831. Cento.

Al comma 17, sostituire le parole: delle regioni *con le seguenti:* degli enti locali.

1. 1833. Cento.

Al comma 17, sostituire le parole: delle regioni *con le seguenti:* dei comuni.

1. 1832. Cento.

Al comma 17, sopprimere le parole: , di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 22 del 1997,.

1. 1835. Cento.

Al comma 17, sopprimere le parole: entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1. 1836. Cento.

Al comma 17, sostituire le parole: entro sei mesi *con le seguenti:* entro dodici mesi.

1. 1838. Cento.

Al comma 17, sostituire le parole: entro sei mesi *con le seguenti:* entro due mesi.

1. 1839. Cento.

Al comma 17, sostituire le parole: entro sei mesi *con le seguenti:* entro tre mesi.

1. 607. Vendola, Russo Spena.

Al comma 17, sostituire le parole: dalla data di entrata *con le seguenti:* dall'entrata.

1. 1837. Cento.

Al comma 17, sostituire le parole: le regioni *con le seguenti:* i comuni.

1. 1840. Cento.

Al comma 17, sostituire le parole: le regioni *con le seguenti:* gli enti locali.

1. 1841. Cento.

Al comma 17, sostituire le parole: emanano norme *con le seguenti:* adeguano le norme esistenti.

1. 1842. Cento.

Al comma 17, sostituire la parola: affinché *con le seguenti:* in modo che.

1. 1843. Cento.

Al comma 17, dopo le parole: gli uffici pubblici *aggiungere le seguenti:* e le società private.

1. 1844. Cento.

Al comma 17, sostituire la parola: annuale *con la seguente:* semestrale.

1. 1845. Cento.

Al comma 17, dopo le parole: quota di manufatti in plastica *aggiungere le seguenti:* non in regola con le normative europee.

1. 1846. Cento.

Al comma 17, sostituire le parole: 40 per cento *con le seguenti:* 90 per cento.

1. 1849. Cento.

Al comma 17, sostituire le parole: 40 per cento *con le seguenti:* 70 per cento.

1. 1848. Cento.

Al comma 17, sostituire le parole: 40 per cento *con le seguenti:* 50 per cento.

*** 1. 606.** Vendola, Russo Spena.

Al comma 17, sostituire le parole: 40 per cento *con le seguenti:* 50 per cento.

*** 1. 1847.** Cento.

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

17-*bis*. In attesa che siano esaminate le norme previste dal comma 16 la quota di manufatti in plastica riciclata di cui al citato comma è fissata al 20 per cento del fabbisogno.

1. 605. Realacci, Gentiloni, Lusetti, Giachetti.

Sopprimere i commi 18, 19 e 20.

1. 56. Pecoraro Scanio, Pappaterra, Realacci, Zanella, Bulgarelli, Lion.

Sopprimere il comma 18.

*** 1. 610.** Realacci, Giachetti, Vernetti, Gentiloni, Lusetti, Villari.

Sopprimere il comma 18.

*** 1. 618.** Vendola, Russo Spena.

Sopprimere il comma 18.

*** 1. 1852.** Cento.

Al comma 18, sostituire le parole: lettera *b) con le seguenti:* lettera *c)*.

1. 1855. Cento.

Al comma 18, sopprimere le parole: terre e.

*** 1. 617.** Vendola, Russo Spena.

Al comma 18, sopprimere le parole: terre e.

*** 1. 1856.** Cento.

Al comma 18, sopprimere le parole: e rocce da scavo.

**** 1. 619.** Vendola, Russo Spena.

Al comma 18, sopprimere le parole: e rocce da scavo.

**** 1. 1857.** Cento.

Al comma 18, sopprimere le parole: , anche di gallerie,.

*** 1. 620.** Vendola, Russo Spena.

Al comma 18, sopprimere le parole: , anche di gallerie,.

*** 1. 1858.** Cento.

Al comma 18, sopprimere la parola: non.

**** 1. 621.** Vendola, Russo Spena.

Al comma 18, sopprimere la parola: non.

**** 1. 1859.** Cento.

Al comma 18, sopprimere le parole da: e sono, perciò, escluse *fino alla fine del comma.*

*** 1. 622.** Vendola, Russo Spena.

Al comma 18, sopprimere le parole da: e sono, perciò, escluse *fino alla fine del comma.*

*** 1. 1860.** Cento.

Al comma 18, sostituire le parole da: anche quando contaminate *fino alla fine del comma con le seguenti:* salvo quando contaminate, durante il ciclo produttivo, da sostanze inquinanti derivanti dalle attività di escavazione, perforazione e costruzione.

Conseguentemente sopprimere il comma 19.

1. 609. Realacci, Giachetti, Vernetti, Lusetti, Gentiloni.

Al comma 18 sopprimere la parola: escavazione.

1. 623. Vendola, Russo Spena.

Al comma 18 sopprimere la parola: , perforazione.

1. 624. Vendola, Russo Spena.

Al comma 18 sopprimere le parole: e costruzione.

1. 612. Vendola, Russo Spena.

Al comma 18, sopprimere la parola: media.

1. 614. Vendola, Russo Spena.

Al comma 18, sostituire la parola: media *con la seguente:* minima.

1. 613. Vendola, Russo Spena.

Al comma 18, sostituire le parole: dell'intera *con la seguente:* della.

1. 615. Vendola, Russo Spena.

Al comma 18, sostituire la parola: superiore *con la seguente:* inferiore.

1. 611. Vendola, Russo Spena.

Al comma 18 sostituire le parole: limiti massimi *con le seguenti:* limiti minimi.

1. 616. Vendola, Russo Spena.

Sopprimere il comma 19.

*** 1. 627.** Russo Spena, Vendola.

Sopprimere il comma 19.

*** 1. 1886.** Villari.

Al comma 19, sopprimere il primo periodo.

1. 1861. Zanella.

Al comma 19, primo periodo, dopo le parole: mediante accertamenti, *aggiungere la seguente:* mensili.

1. 628. Russo Spena, Vendola.

Al comma 19, primo periodo, dopo le parole: mediante accertamenti, *aggiungere la seguente:* trimestrali.

1. 625. Russo Spena, Vendola.

Al comma 19, primo periodo, sostituire le parole: accertamenti sui siti *con le seguenti:* accertamenti su tutti i siti.

1. 1866. Zanella.

Al comma 19, primo periodo, sostituire le parole: dei materiali da scavo *con le seguenti:* delle terre e rocce da scavo, anche di gallerie.

1. 626. Russo Spena, Vendola.

Al comma 19, secondo periodo, dopo le parole: I limiti massimi accettabili, *aggiungere le seguenti:* , ridotti del 15 per cento,.

1. 1863. Zanella.

Al comma 19, secondo periodo, dopo le parole: I limiti massimi accettabili *aggiungere le seguenti:* , ridotti del 10 per cento,.

1. 1862. Zanella.

Al comma 19, secondo periodo, sopprimere le parole: colonna B.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i siti con destinazione d'uso non individuata nelle colonne A e B della tabella 1, allegato 1, del citato decreto 25 ottobre 1999, n. 471, i limiti massimi accettabili sono quelli di cui alla colonna B.

1. 2554. Pecoraro Scanio.

Al comma 19, secondo periodo, sostituire le parole: colonna B *con le seguenti:* colonna A.

1. 629. Realacci, Gentiloni, Giachetti, Vernetti, Lusetti.

Al comma 19, secondo periodo, sopprimere le parole da: salvo che la *fino alla fine del comma.*

1. 1864. Zanella.

Al comma 19, secondo periodo, sopprimere la parola: urbanistica.

1. 1865. Zanella.

Sopprimere il comma 20.

*** 1. 633.** Russo Spena, Vendola.

Sopprimere il comma 20.

*** 1. 630.** Realacci, Gentiloni, Vernetti, Villari.

Sopprimere il comma 20.

*** 1. 1867.** Zanella.

Al comma 20, sopprimere le parole da: per effettivo utilizzo *fino a:* ivi incluso.

1. 1880. Zanella.

Al comma 20, sopprimere le parole da: per effettivo utilizzo *fino a:* macinati anche.

1. 1879. Zanella.

Al comma 20, sopprimere la parola: reinterri.

1. 1868. Zanella.

Al comma 20, sopprimere la parola: riempimenti.

1. 1869. Zanella.

Al comma 20, sopprimere le parole: rilevati e macinati.

1. 1870. Zanella.

Al comma 20, sopprimere la parola: differenti.

1. 1871. Zanella.

Al comma 20, sopprimere le parole: ivi incluso il riempimento delle cave coltivate,.

1. 1876. Zanella.

Al comma 20, sostituire le parole: ivi incluso *con la seguente:* e.

1. 1872. Zanella.

Al comma 20, sopprimere la parola: coltivate.

1. 1877. Zanella.

Al comma 20, sostituire la parola: coltivate *con le seguenti:* di qualunque genere.

1. 1878. Zanella.

Al comma 20, sopprimere le parole da: a qualsiasi titolo *fino alla fine del comma.*

1. 1875. Zanella.

Al comma 20, sopprimere le parole: a qualsiasi titolo autorizzata dall'autorità amministrativa competente,.

1. 1873. Zanella.

Al comma 20, sopprimere le parole: a qualsiasi titolo.

1. 1874. Zanella.

Al comma 20, dopo la parola: limiti *aggiungere la seguente:* minimi.

1. 632. Russo Spena, Vendola.

Al comma 20 sostituire la parola: rimodellazione *con la seguente:* compatibilità.

1. 634. Russo Spena, Vendola.

Al comma 20, dopo la parola: ambientale *aggiungere le seguenti:* e tutela sanitaria.

1. 631. Russo Spena, Vendola.

Dopo il comma 20 aggiungere i seguenti:

20-*bis*. Il produttore iniziale di rifiuti speciali non pericolosi ha l'obbligo di tenere i registri di carico e scarico, qualora affidi detti rifiuti allo stoccaggio, come definito alla lettera *l)* dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

20-*ter*. Sono esentati dalla tenuta del registro i produttori iniziali rappresentati da piccole aziende, come definite dalla vigente legislazione nazionale e dalle direttive comunitarie.

20-*quater*. I soggetti esentati, ai sensi del comma precedente, dalla tenuta del registro dei rifiuti sono obbligati ad inviare alla regione ed alla provincia, alla fine del mese di gennaio di ciascun anno una

comunicazione recante informazioni sul quantitativo dei rifiuti prodotti e sulle aziende di smaltimento e di recupero alle quali hanno affidato i rifiuti.

1. 58. Pecoraro Scanio, Pappaterra.

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

20-*bis*. Il produttore iniziale di rifiuti speciali non pericolosi ha l'obbligo di tenere il registro di carico e scarico, qualora affidi detti rifiuti allo stoccaggio, come definito dalla lettera *l)* del comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

1. 635. Realacci, Stradiotto, Iannuzzi, Reduzzi, Gentiloni, Giachetti, Lusetti.

Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:

20-*bis*. Al quinto comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 dopo le parole: « *b)* erogazione di acqua e servizi di fognatura e depurazione » sono aggiunte le seguenti: « nonché i servizi di igiene ambientale disciplinati dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 ».

20-*ter*. Nel n. 127-*sexiesdecies* della Tabella A), parte III, allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972, le parole: « Prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo previste dall'articolo 6, comma 1, lettere *d), l)* e *m)* del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di rifiuti urbani di cui all'articolo 7, comma 2 e di rifiuti speciali di cui all'articolo 7, comma 3, lettera *g),* del medesimo decreto » sono sostituite dalle seguenti: « Prestazioni inerenti ai servizi di igiene ambientale disciplinati dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 ».

1. 109. Vigni, Vianello, Realacci, Nesi, Pecoraro Scanio, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

20-*bis*. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, di attuazione delle direttive 91/156/CEE del Consiglio del 18 marzo 1991 sui rifiuti, 91/689/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 3, è aggiunta la seguente lettera: *m)* il combustibile derivato dai rifiuti;

b) all'articolo 22, comma 11, lettera *a)*, sono soppresse le seguenti parole: « oppure sia utilizzato combustibile da rifiuti »;

c) all'articolo 33, comma 8, è soppressa la lettera *c)*.

1. 108. Vigni, Vianello, Realacci, Nesi, Pecoraro Scanio, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Dopo il comma 20 inserire il seguente:

20-*bis*. All'articolo 10 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

3-*bis*. Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati allo stoccaggio, come definito dalla lettera *l)* dell'articolo 6, la responsabilità del produttore iniziale per il corretto smaltimento o recupero è esclusa a condizione che il produttore iniziale stesso, oltre al formulario di trasporto, di cui alla lettera *b)*, abbia ricevuto entro 180 giorni dalla data di arrivo dei rifiuti allo stoccaggio, il certificato di avvenuto smaltimento o recupero rilasciato

dal titolare dell'impianto che effettua le operazioni indicate, rispettivamente, dai punti D1 e D12 e da R1 e R11 degli allegati B e C.

1. 57. Pecoraro Scanio, Pappaterra.

Sostituire la rubrica con la seguente: Delega al Governo in materia di programmazione e di semplificazione delle procedure per la realizzazione di infrastrutture e per la qualificazione dei sistemi territoriali.

1. 110. Vigni, Realacci, Nesi, Pecoraro Scanio, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.